**UNIVERSITÀ DI CATANIA**
**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza**
**Ciclo XXXVIII**
***Curriculum* di Diritto Commerciale**

# L'ASSEMBLEA POLIMORFA: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI

**Tesi di Dottorato**
**dott.ssa Carla Maria BIONDO**

**Tutor:**
**Chiar.mo Prof. Davide ARCIDIACONO**

**Coordinatrice:**
**Chiar.ma Prof.ssa Anna Maria MAUGERI**

A N N O A C C A D E M I C O 2024 / 2025

# INDICE


CAPITOLO I – Assemblea: princìpi, *iter* storico-giuridico e topografia normativa ..... 3

1.1. L'organo assembleare. Princìpi e Aspetti preliminari. ..... 3

2. *Iter* storico-giuridico. Dalle origini dell'assemblea nelle società per azioni verso le prime codificazioni. ..... 11

2.1. L'assemblea nel Codice civile italiano del '42. ..... 16

2.2. Verso l'assemblea del nuovo millennio: sviluppo tecnologico, evoluzione dottrinale e Riforma del diritto societario. D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6. ..... 19

2.3. *Segue.* Armonizzazione europea ed evoluzione dei diritti dei soci. ..... 26

2.4. Digitalizzazione, innovazioni e Pandemia da COVID-19. Art. 106 D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" ..... 32

2.5. *Segue.* Legge 5 marzo 2024 n.21, c.d. "Legge Capitali" ..... 44

3. Stato dell'arte. Relitti storici e nuovi orizzonti del procedimento assembleare. ..... 51

4. Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione e il diritto di recesso. ..... 58

5. Assemblea: vecchi e nuovi princìpi in un sistema in continuo mutamento. ..... 64

CAPITOLO II – Innovazione e digitalizzazione del procedimento assembleare ..... 69

Parte I – La convocazione ..... 69

1. La convocazione dell'assemblea. Formalità. ..... 69

1.1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ..... 71

1.2. Il sito internet della società. ..... 74

1.3. Il giornale quotidiano: cartaceo e digitale? ..... 84

1.4. La comunicazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. ..... 88

1.5. *Segue.* La posta elettronica certificata e semplice ..... 97

1.6. *Segue.* Nuovi mezzi digitali di convocazione ..... 109

2. Il contenuto dell'avviso di convocazione e le coordinate spazio-temporali. ..... 114

3. Profili patologici della convocazione ..... 118

Parte II – La riunione ..... 122

4. Riunione assembleare, diritto d'intervento e modalità di svolgimento ..... 122

5. Lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. ..... 128

5.1. *Segue.* Profili comparatistici. ..... 133

5.2. La riunione ibrida ..... 145

5.3. La riunione totalmente virtuale ..... 150

5.4. Riunione assembleare mediante mezzi di telecomunicazione in assenza di clausola statutaria. ..... 154

6. La riunione a porte chiuse e il rappresentante designato ..... 157

6.1. *Segue.* L'introduzione della clausola statuaria. ..... 163

6.2. *Segue.* I requisiti soggettivi del rappresentante designato in via esclusiva. ..... 170

7. Riunione assembleare e intelligenza artificiale. Spunti di riflessione. ..... 171

8. Verso un'assemblea senza riunione? ..... 175

9. Profili patologici della riunione assembleare ..... 176

Parte III – La deliberazione ..... 180

10. La deliberazione e il diritto di voto ..... 180
11. Il voto in *absentia:* voto per corrispondenza ed elettronico ..... 185
12. Modalità di esercizio del diritto di voto e aspetti tecnico-giuridici. ..... 192
12.1. *Segue.* Uso della *blockchain* per l'esercizio del diritto di voto. ..... 196
13. Il voto per delega e mediante rappresentante designato. ..... 202
14. Invalidità delle delibere assembleari in relazione al diritto di voto. ..... 205

Parte IV– Il verbale e la verbalizzazione ..... 208

15. Verbale di assemblea e verbalizzazione. Aspetti generali. ..... 208
16. I *tempi* di redazione del verbale. ..... 216
17. I luoghi di redazione del verbale. ..... 218
18. Verbale di assemblea e utilizzo delle tecnologie informatiche ..... 221
19. Profili patologici del verbale assembleare ..... 226

RIFLESSIONI CONCLUSIVE ..... 228

BIBLIOGRAFIA ..... 234

GIURISPRUDENZA CITATA ..... 269

DOCUMENTI CITATI ..... 272

# CAPITOLO I – ASSEMBLEA: PRINCÌPI, *ITER* STORICO-GIURIDICO E TOPOGRAFIA NORMATIVA

SOMMARIO: 1. L'organo assembleare. Princìpi e aspetti preliminari. 2. *Iter* storico-giuridico. Dalle origini dell'assemblea nelle società per azioni verso le codificazioni. 2.1. L'assemblea nel Codice civile italiano del '42. 2.2. Verso l'assemblea del nuovo millennio: sviluppo tecnologico, evoluzione dottrinale e Riforma del diritto societario D.lgs. 17 gennaio 2003. 2.3. *Segue.* Armonizzazione europea ed evoluzione dei diritti dei soci. 2.4. Digitalizzazione, innovazione e Pandemia da COVID-19. Art. 106 D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia". 2.5. *Segue.* Legge 5 marzo 2024 n.21 c.d. "Legge Capitali". 3. Stato dell'arte. Relitti storici e nuovi orizzonti del procedimento assembleare. 4. Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione e il diritto di recesso. 5. Assemblea: vecchi e nuovi princìpi in un sistema in continuo mutamento.

## 1.1. L'organo assembleare. Princìpi e Aspetti preliminari.

L'assemblea è l'organo sociale a cui sono rimesse le decisioni fondamentali sull'organizzazione della società[1]; è uno degli organi principali delle società di capitali ma la sua qualificazione quale *organo sovrano*[2] appare anacronista e non esatta, considerando che la gestione della società è affidata agli amministratori[3], i quali attuano la politica economica della

[1] In tal senso LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni*, Milano, 2016, 1; LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. Dir. Soc.* 2008, 2, 58 il quale fa presente che il ruolo decisorio di ultima istanza all'interno dell'organizzazione societaria è un elemento ricorrente su base comparatistica; così, ex multis, nell'ordinamento spagnolo GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica en las sociedades da capital carradas*, 2022, Pamplona, 59, la quale asserisce che *la junta general es un órgano colagiado y necesario, de carácter no permanente, que reúne a los socios previa convocatoria para que decidan sobre los asuntos proprios de su competencia, conforme a las mayoria legal o estatutariamente establecidas.* Offrono un interessante paragone tra il Parlamento e l'assemblea FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di Capitali, società cooperative e mutue assicuratrici*, Tomo I, Milano, 2012, 529, asserendo che *così all'assemblea parlamentare, con la sua centralità nell'ambito della struttura costituzionale, corrisponde, nella società per azioni l'assemblea dei soci, nel caso in cui si adotti il sistema tradizionale o il sistema c.d. monistico.*

[2] Come infra approfondito al par. 2.1 del presente Capitolo.

[3] Ai sensi dell'art 2380 bis c.c.; per SERRA, *Il procedimento assembleare*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, vol. II, Torino, 2006, 37, nota (1) anche dopo la Riforma del diritto societario del 2003, l'assemblea resta al centro dell'organizzazione corporativa, nonostante la prevalenza accordata al potere gestorio degli amministratori, *contra* PASQUARIELLO, in *Il nuovo diritto delle società* a cura di MAFFEI ALBERTI, I, Padova, 2005, 440 nonché molto critici sul punto MOSCO, *Dove si forma la volontà sociale? Il ruolo dell'assemblea nelle società per azioni: considerazioni introduttive*; D'ALESSANDRO, *Un nuovo ruolo per l'assemblea della società per azioni*; ABBADESSA, *Il nuovo ruolo dell'assemblea nella società per azioni*, tutti pubblicati nell'opera collettanea *Associazione Disiano Preite*, *Verso un nuovo diritto societario*, a cura di OLIVIERI, PRESTI E VELLA, Bologna, 2002. Critico anche il pensiero di JAEGER, DENOZZA E TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2023, 346: "*la legge può anche proclamare la sovranità dell'assemblea e dei soci, ma se questi sono una massa informe, per lo più dispersa, incapace di manifestare una volontà unitaria, i gestori finiranno inevitabilmente per assumere il comando"*. In ottica comparatistica - mantenendo la metafora regale – NOACK, *Hauptersammlung und Stimmrecht nach 50 Jahren Aktiengesetz*, in AA. VV., *50 Jahre Aktiengesetz*, Berlin-Boston, 2016, 165 usa il termine *entthoronter König* (re detronizzato) riferendosi all'assemblea in merito all'erosione delle competenze dell'organo medesimo da parte del Legislatore tedesco.

società, assumendone la responsabilità, *in primis* verso i soci[4]. L'organo assembleare può, tuttalpiù, essere considerato *sovrano* solo nel senso in cui i soci hanno il potere di mutare l'ordinamento sociale - mediante le modifiche dello Statuto - nonché nominare gli amministratori e i sindaci, controllare *a posteriori* il loro operato e attuare gli opportuni provvedimenti[5].

Con il termine *assemblea* si indica sia l'organo rappresentativo degli azionisti[6] sia la riunione degli stessi, funzionale a deliberare su quanto riservato alla sua competenza[7]. L'assemblea è composta dagli aventi diritto di voto, i quali esprimono le loro volontà individuali e concorrono così alla formazione della volontà della società; l'espressione delle singole volizioni dei componenti dell'organo è diretta alla formazione del c.d. *atto collegiale*[8], nel quale non viene in considerazione l'interesse particolare di chi emette le singole dichiarazioni, bensì assume rilievo la decisione finale, la quale viene raggiunta, di regola, secondo la scelta della maggioranza[9]. L'assemblea è, quindi, organo collegiale che decide, di base, secondo il principio maggioritario[10]; più compiutamente, per una parte della dottrina[11], il principio di collegialità costituisce la contropartita del principio maggioritario: la *volontà dei più*[12], che si forma all'interno e durante una riunione, sostituisce le singole volontà individuali.

---

[4] Cfr. FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di cap.*, *op. cit.* 537.

[5] Cfr. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1984, 353.

[6] MIRONE, *Il sistema tradizionale: l'assemblea*, in *Manuale di diritto commerciale* (a cura di) CIAN, Milano, 2023, 478

[7] SERRA, *Il proced. ass., op. cit.,* 37

[8] La teoria dell'atto collegiale è di matrice amministrativa; fra gli studiosi che per primi si sono occupati del tema TRENTIN*, La responsabilità collegiale*, Milano 1910, 367; DE VALLES, *Teoria della organizzazione dello Stato, II, Gli agenti,* Padova, 1936, 26; GALATERIA, *Gli organi collegiali amministrativi*, I, Milano, 1959, 10; GARGIULO, *I collegi amministrativi*, Napoli, 1962, 20 e, in generale, VALENTINI, *La collegialità nella teoria dell'organizzazione*, Milano, 1968; più recentemente in ambito amministrativo ROMEO, *Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza amministrativa*, Milano, 2012, 39 e ss. Analizza sistematicamente l'applicazione della teoria dell'atto collegiale al diritto societario e, in particolare, all'assemblea di società per azioni in maniera critica GRIPPO, *Deliberazione e collegialità nella società per azioni,* Milano, 1979*,* 28.
Per un approfondimento sul principio di collegialità si rinvia profusamente, in via generale, a VALENTINI, *La collegialità*, Milano 1980, nonché, in ambito societario VENDITTI, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, 1955. In relazione all'unitarietà spazio-temporale *ex multis* MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Torino, 1998, 17; RESCIO, *L'assemblea della public company e la su verbalizzazione*, in AA.VV.*, Assemblea degli azionisti e nuove regole del governo societario*, Padova, 1999, p.115, afferma che "*l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità per gli aventi diritto di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno".*

[9] DIENER, *Il contratto in generale*, Milano, 2015, 30.

[10] GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Milano, 2022, 452; CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale vol. II: Diritto delle società*, a cura di CAMPOBASSO M., Torino, 2012, 314; il rapporto tra collegialità e principio maggioritario è ripreso da ANGELICI, *La società per azioni – Principi e problemi*, Milano, 2012, 284. V. anche TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni,* Milano, 1958, 15 e ss.

[11] Cfr. ABBADESSA, *Decisioni senza assemblea nelle società di capitali*, in *Riv. dir. Comm*., 1968, I, 309; *contra* GRIPPO, *Deliberazione e collegialità, op.cit.,* 28, il quale sostiene l'inesistenza di una necessaria connessione fra principio maggioritario e collegialità.

[12] Per un lucido approfondimento sul principio maggioritario e sulla *volontà dei più* si rinvia a RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, 1976; altro contributo imprescindibile è GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2008, 93 il quale asserisce *che il potere è legittimo solo se sorretto*

Tale formazione della volontà avviene secondo il c.d. procedimento assembleare, in cui l'assemblea si configura come un *collegio,* ossia si pone come un congegno a struttura plurilaterale che svolge un'attività giuridicamente rilevante, nel quale scompare l'individualità delle volizioni e ad esse si sostituisce una volizione unitaria[13]. Questo metodo *collegiale* permette a un numero variabile di persone – i soci – rappresentanti ciascuno idee e opinioni diverse, di dare il proprio contributo alle decisioni.

Secondo la dottrina tradizionale[14], il principio di collegialità va inteso quale unità di tempo e di luogo dell'espressione del voto da parte dei soggetti intervenuti, a seguito di una discussione sugli argomenti all'ordine del giorno[15]. Il principio di collegialità, così inquadrato, garantisce ad ogni azionista la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, non soltanto al fine di raggiungere una volontà unitaria di sintesi, bensì anche al fine di spingere di amministratori a svolgere una proficua gestione della società[16]. Il raggiungimento del suddetto risultato, ossia la riduzione *ad unum* della volontà dei singoli componenti[17], non può che avvenire mediante un meccanismo interno che esige un concorso pluripersonale[18]. In particolare, secondo la dottrina tradizionale[19], solo la collegialità realizzerebbe la corretta e valida riduzione *ad unum* della volontà dell'assemblea; ciò si evincerebbe dalla preferenza del metodo collegiale da parte del legislatore nel procedimento previsto nella disciplina legale, la

*dal consenso della maggioranza. Questa è la risposta moderna a una domanda antica, ed è una risposta che vale sia per il potere politico sia per il potere economico*; e profusamente nel cap II (49-92) fornisce un *excursus* storico del principio maggioritario.

13 VALENTINI, *La collegialità, op.cit*, 17

14 Si rinvia alla nota (8) del presente Capitolo.

15 LENER E TUCCI, *Società per azioni. L'assemblea*, Torino, 2012, 60. Per PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare" nella deliberazione di società per azioni,* Milano, 2019, 8, nota (22) è la stessa etimologia del termine che presuppone l'insieme di soggetti contestualmente presenti per deliberare.

16 In tal senso la dottrina francese LE CANNU E DONDERO, *Droit des sociétés*, Paris, 2019, 616, *"[…]les décisions d'assemblée sont généralment prises par deux ou plusieurs personnes, auxquelles s'applique le principe de collégialité. Dans la plupart des cas, ce prinipe revét une réelle importance, car il garantit la possibilité pour tout actionnaire de donner son point de vou, ce qui doit en principe pousses les dirigeants à faire leurs meilleurs efforts".* Tradotto: *"[…] le decisioni assembleari sono generalmente prese da due o più persone, alle quali si applica il principio di collegialità. Nella maggior parte dei casi, questo principio è di reale importanza, perché garantisce a ciascun azionista la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, il che dovrebbe in linea di principio incoraggiare i manager a impegnarsi al massimo."* (traduzione mia).

17 LUCIANO, *Riunione assembleare e diritto d'intervento. Collegialità e tecnologia nel diritto azionario*, Milano, 2022, 2 nota (5). L'A. fa presente che la collegialità sia tendenzialmente qualificabile come un modello organizzativo degli organi pluripersonali per mezzo dei quali si riducono ad *un unum* le volontà dei relativi componenti. Lo stesso A. rinvia a GALGANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, 1960, Padova, 224, il quale asseriva che il passaggio dalla pluralità all'unità si realizza alla presenza di *determinate condizioni* stabilite dall'ordinamento.

18 VALENTINI, *La collegialità*, *op.cit.* 17

19 VENDITTI, *Colleg. e magg., op. cit.* 54 e 67; *contra,* con riguardo alle società di persone, GALGANO, *Repliche in tema di società personali, principio maggioritario e collegialità*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1964, I, 218 il quale pone l'attenzione sul fatto che nei gruppi sociali formati da un numero esiguo di persone, il medesimo risultato decisorio può essere raggiunto agevolmente attraverso contatti personali informali e in tal senso, in generale in relazione alla formazione della volontà nei collegi, anche ABBADESSA, *Decisioni senza assemblea, op. cit.*, 303

quale dà rilievo all'assemblea nel suo insieme: da ciò la dottrina tradizionale ricava l'assunto secondo cui l'assemblea, in quanto organo rappresentativo e deliberativo dei soci, sia insopprimibile[20].

Di per sé, il fatto che l'assemblea sia ineliminabile è condivisibile e risponde, inoltre, al più generale principio di tipicità delle società[21]; più compiutamente, però, ciò che è ineliminabile è l'organo assembleare inteso come *vox socii.* Si prende atto, preliminarmente, che non sia così scontato affermare che la *riunione*, come oggi concepita e strutturata, sia insostituibile da altri strumenti e meccanismi giuridici.

Il fatto che l'assemblea sia insopprimibile non postula automaticamente che essa debba essere necessariamente *collegiale*[22] (laddove il termine venga inteso nella sua accessione classica), ossia che debba svolgersi come unitarietà spazio-temporale[23].

Secondo il concetto di unitarietà spazio-temporale, l'assemblea si configura *locus* di formazione ed espressione delle singole volontà, sia nella sua accezione di momento in cui sorge la volontà sociale sia come spazio fisico in cui le parti concorrono alla formazione della stessa. Si può asserire che tale modello trovi, nel nostro ordinamento, il suo fondamento normativo, *in primis*, agli artt. 2363 c.c. e 2366 c.c. L'unitarietà spazio-temporale è, quindi, immanente nel modello legale; tale asserzione non sembra lasciare adito a dubbi. Sin d'ora, alcune perplessità possono essere sollevate, però, sul fatto che si possa continuare a parlare di *unitarietà spazio-temporale* come binomio universale e indissolubile[24]. Non esiste nel nostro ordinamento né una norma che effettivamente imponga espressamente e inequivocabilmente la collegialità delle deliberazioni dei soci approvate a maggioranza[25] né una che fissi le sue condizioni d'uso[26].

---

[20] MIRONE, *Il sistema trad., op.cit.* 478

[21] Per un'ampia ed esaustiva trattazione sul punto si rinvia a SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974

[22] Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione,* 2016, Milano, 141; *contra* in primo luogo SPADA, *La tipicità op, cit.,* 463 nota (386), il quale indica il metodo collegiale some fonte legislativa e il metodo assembleare quale elemento *tipologicamente necessario* nelle S.P.A., ma anche LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea*, *op.cit.* 2, nonché MIRONE, *Il sistema trad.*, *op.cit.,* 478; per un'analisi sul punto v. anche GUERRIERI, *Assemblea di società per azioni* (voce), in *Enc. Dir. Annali*, IV, Milano, 2011, 117.

[23] MIRONE, *Il procedimento deliberativo op.cit.,* 17

[24] Considerando che il vigente art. 2370 comma 4 c.c. prevede già che lo statuto possa derogare sia ai limiti temporali sia a quelli territoriali. È proprio questo il tema dell'indagine odierna, e su proprio su ciò si focalizza l'attenzione del presente lavoro.

[25] In tal senso comunque LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea*, *op.cit.* 2 in nota (3); contra VENDITTI, *Collegialità e maggioranza*, *op.cit.* 55 e in parte VISENTINI, *Principi di diritto commerciale*, Padova, 2006, 366, il quale utilizza il principio di collegialità per contrapporre l'atto deliberativo al negozio unilaterale.

[26] In particolare, SCIUTO E SPADA, *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale*, vol I, Torino, 2004, 67, laddove si indica che *"nessuna norma di diritto fissa, una volta e per tutte, le condizioni d'uso del termine in esame".*

Si ritiene, pertanto, opportuno condurre un'indagine al fine di individuare cosa sia effettivamente oggi il principio di collegialità nelle società per azioni e se l'unitarietà spazio-temporale sia un baluardo insuperabile. Ancor maggiori sono le perplessità laddove si distingua tra S.P.A c.d. chiuse e S.P.A che fanno ricorso al capitale di rischio, poiché queste ultime godono di una disciplina *ah hoc,* più semplificata e flessibile - e al contempo più strutturata[27] - per quanto concerne il procedimento assembleare. Tale definizione potrebbe apparire ossimorica: l'attuale disciplina, però, contempera – o tenta di contemperare – gli interessi della frammentaria e ampia compagine sociale con la speditezza e competitività necessarie nei mercati regolamentati.

Più in generale, forti perplessità sorgono in merito al principio di collegialità in relazione al più che diffuso scetticismo verso il fatto che la volontà sociale si formi effettivamente all'interno dell'assemblea[28]. In un'adunanza assembleare in cui l'attività

[27] Si consideri che il procedimento assembleare delle società quotate è disciplinato nel Testo Unico delle Finanza nonché dal Regolamento Emittenti Consob come nel presente contributo *infra* approfondito al presente capitolo par. 2.1.

[28] In tal senso MOSCO, *Dove si forma la volontà sociale? Op.cit.,* 144 e ss. fa presente la contrapposizione ideologica tra chi vede nell'assemblea un'ineliminabile componente del governo societario e chi, la considera solo un retaggio del passato. Per l'A, l'assemblea è un rito lungo e noioso, celebrato fingendo di ignorare che la volontà sociale si sia già formata altrove. Altresì D'ALESSANDRO, *Un nuovo ruolo per l'assemblea , op, cit,* 153 e ss.*,* presenta una sequenza di giudizi contemporanei denigratori nei confronti dell'assemblea tra cui "*Squallido rituale, passerella di squalificati e ambigui protagonisti" (Guido Rossi); "istituto che andrà poco alla volta a morire, perché costituisce solo una perdita di tempo, e nessuno ha tempo da perdere" ( Roberto Colaninno); "ritrovo di disturbatori professionisti e di mitomani" (Alessandro Penati); "platea di fantasmi"(Piergaetano Marchetti); "più che sede di fruttuoso dibattito, palcoscenico per ouverture, o la minaccia, di successive impugnazioni a carattere ricattatorio da parte di singoli soci disturbatori" (rapporto dell'Associazione Preite).* Altresì LIBONATI, *Il ruolo dell'assemblea nel rapporto tra azionisti e società quotate,* in *Rivista delle società,* 2001, 1, 86 ha evidenziato lo sbiadimento dell'assemblea quale occasione di reale dibattito e di influenza reciproca delle volontà e più recentemente PETTIROSSI, *"Assembleare", op.cit.* ha considerato complici di ciò sia lo sviluppo tecnologico sia la prassi orientata verso uno svuotamento sostanziale della celebrazione dell'assemblea. Lo stesso Legislatore rileva che – nelle società quotate – la volontà sociale si formi ben prima dello svolgimento dell'assemblea, cfr. SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier XIX Interventi a sostegno della competitività dei capitali,* 23 febbraio 2024*,* A.S. n. 674-B, 40-41, consultabile alla pagina web https://www.camera.it/leg19/126?pdl=1515web (ultima consultazione al 24 aprile 2024). Forte scetticismo si avverte da tempo anche nella dottrina tedesca, la quale non ha avuto remore nel manifestare disapprovazione verso l'organo assembleare e la formazione del consenso in sede di adunanza; tra i toni più accesi nella dottrina tedesca v. prepandemia NOACK, *Hauptersammlung und Stimmrecht nach 50 Jahren Aktiengesetz*, in AA. VV., *50 Jahre Aktiengesetz,* Berlin-Boston, 2016, 164, e postpandemia TEICHMANN E WICKE, *Zukunftsmodell „Hybride Hauptversammlung",* in *ZGR,* 2021, 190 i quali hanno asserito che *Nicht selten gewinnen Hauptversammlungen aber einen gewissen folkloristischen Event-Charakte;* tradotto *tuttavia, non è raro che le assemblee generali acquisiscano in una certa misura il carattere di evento folcloristico* (traduzione mia). Altresì, per una ricostruzione sulla discrepanza tra alta considerazione normativa tedesca nei confronti dell'assemblea e situazione reale BACHMANN, *Abschaffung der Hauptversammlung?,* in *Festschrift für Günther H. Roth*, München, 2011, 37-39. Nella dottrina spagnola, MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías en el funcionamiento de las juntas generales y de los consejos de administración*, Cizur Menor. 2005, 16 fa presente che nelle società per azioni *la separación entre propiedad y gestión de la empresa alcanza su máximo grado y los accionistas quedan en manos de los grupos de control que ostentan el gobierno social:* gli amministratori dominano le assemblee attraverso l'influenza sugli azionisti presenti nonché mediante la rappresentanza di quelli assenti, i quali – consapevoli della loro impotenza – sono disinteressati alla vita sociale. L'A afferma, quindi, che le assemblee siano *más ficción que realidad*, asserendo che si tratti di rappresentazioni teatrali che si sviluppano con un linguaggio e secondo riti de una *liturgia en desuso conocida sólo por los iniciados.*

decisoria non è più il cuore pulsante, il principio di collegialità – forse - si pone ormai come un soldato in un avamposto desolato, intento a presidiare di un castello di carte.

Il fatto che la volontà assembleare non sempre si formi durante l'adunanza non ha però come automatico corollario il fatto che il modello assembleare in sé sia sempre inutile, considerando che un dibattito tra le parti possa potenzialmente istaurarsi; inoltre, la deliberazione, assunta in seno all'adunanza, individua una data certa della decisione, rendendola immutabile.

Un'analisi più attenta[29] fa emergere che l'assemblea non sia morta ma che ad essere morto – probabilmente - sia unicamente il tradizionale modello di assemblea, quello nel quale l'organo assembleare è identificato solo ed esclusivamente con il modello collegiale simultaneo; in questa chiave di lettura, l'assemblea può essere vista come un procedimento protratto nel tempo che dà maggiore rilievo alla *democrazia azionaria,* senza però frenare l'attività d'impresa. In dottrina è, però, sorto il quesito se questi mutamenti non puntino, invece, verso un'assemblea senza riunione[30]; tale ipotesi si scontra con l'opinione di coloro che sostengono che vi sia una impossibilità intrinseca a rinunciare alla riunione[31].

L'indagine che segue ha l'ambizione di voler fornire una lettura contemporanea alla disciplina legale vigente, che tenga conto delle potenzialità e dei limiti dell'assemblea, anche alla luce dei processi di innovazione e digitalizzazione, immanenti tanto nella vita quotidiana quanto in ambito societario[32]. In particolare, si ritiene di primaria importanza cercare di comprendere fino a che punto possa essere derogato il modello legale, quali siano le fasi del procedimento maggiormente flessibili e quali siano i principi indissolubili.

Questa indagine non può che prendere le mosse dalla dottrina tradizionale[33] che ha ampiamente sostenuto che le articolazioni e la disciplina del procedimento assembleare siano - in linea di principio - sottratte alla disponibilità dei soci. In tale ottica tradizionale,

---

[29] Cfr. ABBADESSA, *Il nuovo ruolo dell'assemblea*, *op. cit*., 175

[30] Nella dottrina spagnola in ottica comparatistica, cfr. GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada: un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible*, Madrid, 2020, 218-224 evidenzia i vantaggi delle decisioni assembleari *sin sesiòn* e auspica che venga percorsa una strada normativa ed interpretativa che guardi verso tali modalità, ammettendole, disciplinandole compiutamente e implementando le tecnologie informatiche a tale scopo. Sul punto v. anche DEL POZO E CHULIÀ, *Internet y derecho de sociedades. Una primera aproximaciòn*, in *Revista der. Mercantil*., 237, 2000, 968 i quali rinvengono una stretta connessione tra strumenti informatici e decisione senza riunione mediante l'uso del *web*.

[31] In tal senso LUCIANO, *Riunione Ass., op. cit*. 221-227 il quale ritiene comunque la riunione fase necessaria nel panorama giuridico odierno e asserisce l'impossibilità della rinuncia alla riunione in virtù della disciplina italiana vigente.

[32] Sul punto SANDEI, *Organizzazione societaria e information technology. Semplificazione procedimentale e certezza dei rapporti giuridici*, Padova, 2010, 14-17

[33] Cfr. SERRA, *Il proc. ass. op. cit.* 38

l'autonomia statutaria non si sostanzierebbe in una *possibilità di derogare* al metodo assembleare bensì darebbe una *mera possibilità di sostituire* le previsioni normative con regole statutarie più idonee a perseguire l'interesse dei soci all'efficienza deliberativa, fatte salve le esigenze di partecipazione e di controllo, nonché quelle sulla legalità dell'azione sociale e, infine, ferma la salvaguardia dell'adozione del metodo collegiale[34].

Tali affermazioni non devono essere prese come un assunto; piuttosto, le stesse si espongono a critiche. Non si comprende, infatti, l'effettiva distinzione tra *derogabilità* e *mera possibilità sostitutiva* delle singole fasi del modello assembleare legale. È pertanto d'uopo considerare l'opportunità che ogni sostituzione di previsioni normative appaia come una deroga statutaria. Intraprendendo tale percorso, la questione si sposta verso il quesito su quali siano i confini invalicabili di questa derogabilità statutaria. Tali confini non possono che essere tracciati tenendo conto di quei principi immanenti nel Codice civile, a tutela degli azionisti e dell'attività economica in forma societaria.

Per perseguire il suddetto obiettivo, occorre analizzare le fasi del procedimento assembleare in relazione al loro rapporto con i principi di *collegialità*[35], di *partecipazione*[36] e di *parità di trattamento*[37], soffermandosi sul profilo della derogabilità statutaria del procedimento medesimo e, più in generale, su un significativo ripensamento della c.d. *democrazia azionaria*[38].

Detta analisi viene preceduta da un *excursus* storico-giuridico al fine di ricostruire l'evoluzione dell'organo e del procedimento assembleare nel tempo. La scelta di far precedere l'analisi tecnico-giuridica da una ricostruzione dell'evoluzione dell'istituto dell'assemblea nel

---

[34] Cfr. SERRA, *Il proc. ass. op. cit.* 38 e RESCIO, *Assemblea dei soci. Patti parasociali,* in AA.VV., *Diritto delle società*, Milano, 2005, 181

[35] Nella sua accezione in chiave evolutiva come infra approfondito al par. 5 del presente Capitolo e *passim* nel presente contributo.

[36] Detto principio, con fondamento normativo all'art. 2370 c.c., si sostanzia nella corrispondenza tra la titolarità delle azioni e legittimazione ad intervenire in assemblea e esprimere il diritto di voto. Esso appare strettamente connesso a quello che una parte della dottrina individua come *principio di personalità* con fondamento normativo negli artt. 2371 e 2375 c.c.; sul punto v. SANDEI, *Organizzazione, op.cit*., 107

[37] Detto principio – consistente nell'implementazione del principio di uguaglianza in ambito societario tra gli azionisti – non trova un suo specifico fondamento normativo nel Codice civile; pertanto, la dottrina si è ampiamente interrogata sull'esistenza dello stesso e sulle ricadute in ambito societario. Per un approfondimento sul punto si rinvia *ex multis* a PASETTI, *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970; OPPO, *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.,* 1974, I, 629 ss.; ANGELICI, *Parità di trattamento degli azionisti*, in *Riv. dir. comm*., I, 1987, 1 e ss.; D'ALESSANDRO*, La seconda direttiva e la parità di trattamento degli azionisti,* in *Riv. Soc*., I, 1987, 1 e ss; PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio*, in COLOMBO E PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, III, Torino, 1993; BUONOCORE, *Principio di uguaglianza e diritto commerciale*, in *Giur. Comm*, 2008, I, 551 ss.; MUCCIARELLI, *Sulla parità di trattamento nelle società quotate*, in *Riv. soc.,* 2004, 186; SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 107-117. In questa sede si sposa la tesi per la quale il principio di parità di trattamento ha la funzione di evitare situazioni di discriminazione tra soci aventi i medesimi diritti ossia, eventualmente, appartenenti alla medesima categoria.

[38] Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione*, Milano, 2016, 6.

tempo si pone in adesione all'idea che il diritto (in questo caso il diritto commerciale e più compiutamente societario) sia dinamico e capace di crescere e svilupparsi con la società[39].

Alla luce della globalizzazione e dell'interdipendenza tra sistemi giuridici, in un mondo sempre più interconnesso, l'evoluzione di un istituto giuridico non si misura soltanto a livello domestico; è più che doveroso indagare l'evoluzione giuridica dell'organo assembleare non solo in ottica comparatistica ma anche considerando che i mutamenti di paradigma avvengono per osmosi con gli altri ordinamenti giuridici[40]. Le esigenze internazionali di mercato costringono gli Stati (e i giuristi) a guardare gli ordinamenti giuridici altrui non più come *altro da sé* ma come *altro accanto a sé*[41]. Questo fenomeno di contaminazione giuridica trova nel diritto societario un valido interlocutore e nell'implementazione delle tecnologie informatiche un punto di congiunzione. La presente indagine dà quindi primario rilievo allo studio della normativa eurounitaria; altresì, in ottica comparatistica, si sofferma sull'analisi della disciplina dell'assemblea nell'ordinamento spagnolo, in quanto ordinamento giuridico che presenta una pluralità di punti di incontro con quello italiano*, in primis* considerando che in entrambi gli Stati sia prevalente l'applicazione del c.d. *modello tradizionale* nonché considerando la presenza di affinità per quanto concerne la struttura delle norme in materia societaria e in ambito notarile.

L'indagine viene sviluppata tenendo sempre presente che sia la *partecipazione societaria* sia la *digitalizzazione* superano ontologicamente le barriere nazionali e pongono costantemente e incessantemente una sfida rispetto al coordinamento tra ordinamenti giuridici, al fine di permettere una celere e sicura circolazione della ricchezza e gestione degli affari.

Chiedersi come si svolge il procedimento assembleare alla luce dell'innovazione giuridica e tecnologica non è un puro esercizio accademico: è la chiave per comprendere

[39] Il primo a sviluppare analiticamente l'idea di *Entwicklung* (evoluzione) legata allo spirito di un popolo e quindi connessa in maniera inseparabile dalla vita di una nazione è Frederick Von Savigny, ma è d'uopo precisare, in estrema sintesi, che nel pensiero dell'A. tedesco non vi è soltanto il nesso tra diritto e nazione; emerge anche una tendenza che supera l'orizzonte delle singole comunità ossia una aspirazione al cosmopolitismo; per un approfondimento sul punto si ritiene, in questa sede, sufficiente rinviare a VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, 1, 1840, Berlin, trad. italiana a cura di SCIALOJA, *Sistema del diritto romano attuale*, Torino, 1886; nonché VON SAVIGNY, *On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, London, 1831. Altresì, per una recente analisi del filone filosofico-giurisprudenziale da lui iniziato, ARANDA SERNA, *Analisi storica dei fattori di trasformazione ed evoluzione del diritto*, in *Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio* III, 1, 11, 2020, 207-222.

[40] Per un'analisi sul rapporto tra studio storico e comparazione giuridica, si rinvia a BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in BRUTTI E SOMMA (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, 2018, Berlin, 49-79.

[41] Questo fenomeno si amplifica in ottica eurounitaria, in virtù dell'emanazione di Direttive Europee e dei recepimenti delle stesse negli Stati dell'Unione nonché del più generale sforzo di armonizzazione in ambito societario europeo che rende gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione interconnessi tra loro.

l'evoluzione di un istituto giuridico alla luce dell'incessante progresso tecnologico e dei mutamenti sociali, al fine di operare un'interpretazione giuridica efficace e coerente, non solo con i principi cardine dell'ordinamento ma anche con le reali esigenze sociali[42].

## 2. *Iter* storico-giuridico. Dalle origini dell'assemblea nelle società per azioni verso le prime codificazioni.

La distinzione tra un assembramento scomposto e un'assemblea risiede nell'organizzazione[43], ossia nel rispetto di regole precostituite e sistematiche. Da tale enunciato si può far discendere l'atavica necessità di dotarsi di un procedimento assembleare per l'assunzione di decisioni da parte di gruppi sociali[44]. In questa sede, l'analisi dell'*iter* normativo è funzionale ad inquadrare lo stato dell'arte e ipotizzare scenari giuridici futuri.

Per percorrere l'*iter* storico-giuridico è necessario volgere velocemente lo sguardo verso le più ampie origini del diritto commerciale[45], le quali affondano le radici nel periodo medioevale[46] e, in particolare, nella forte vocazione universale dei traffici economici nonché nell'emersione di un diritto consuetudinario mercantile e di una mentalità *collettiva* del commercio[47]. A dare una forma giuridica alle consuetudini mercantili contribuiscono gli operatori giuridici del tempo, tra cui i notai, considerati mediatori per eccellenza, i quali - con il loro sapere tecnico raccolto nei formulari - danno omogeneità alla redazione degli atti

[42] In tal senso la riflessione di SANDEI, *Attivismo, op. cit.,* 5 che già da tempo ha fatto presente *che il procedimento di informatizzazione ha già sicuramente raggiunto alcuni dei punto nevralgici dell'organizzazione societaria e del sistema finanziario, crocevia di una serie di valori e di principi fondamentali che ora chiedono di essere ripensati alla luce e in funzione delle novità apportate dagli strumenti digitali, all'interno di una riflessione di carattere sistematico di cui gli studiosi del diritto commerciale devono farsi carico, non potendo più continuare a comportarsi come se non esistesse "an elephant in the room".*

[43] CABANAS TREJO, *Convocatoria y celebración de la junta general. Junta universal. Acta notarial*, in *Cuadernos de Derecho y Comercio* 2017, 67, 165 *Suele decirse que la diferencia entre un ejército y una turba está en la organización. En parejo sentido podríamos decir que la diferencia entre una Junta de socios y una tertulia radica en el procedimiento. Los acuerdos adoptados por mayoría en una reunión que se proclama «junta» solo obligan a todos los socios si han respetado el procedimiento legal y estatutariamente establecido, con la exigencia material añadida de no superar el ámbito de su competencia*". Tradotto *"si dice spesso che la differenza tra un esercito e una folla stia nell'organizzazione. Nello stesso senso potremmo dire che la differenza tra un'assemblea dei soci e un assembramento sta nella procedura. Gli accordi adottati a maggioranza in una riunione proclamata "assemblea" vincolano tutti i soci solo se hanno rispettato la procedura stabilita dalla legge e dallo statuto, con l'ulteriore requisito materiale di non eccedere l'ambito delle loro competenze*" (traduzione mia).

[44] Per una sapiente ricostruzione delle origini del fenomeno assembleare, in simbiotica connessione con il principio maggioritario si rinvia a RUFFINI, *Il principio maggioritario. op.cit.*, 11 e ss. il quale ripercorre l'utilizzo dell'assemblea sin dalle decisioni belliche degli spartani sino all'età moderna.

[45] Per ragioni di maggiore intellegibilità utilizzando il tempo verbale del c.d. *presente storico*.

[46] Per un approfondimento sulle origini del diritto commerciale si rinvia sia al recente e completo contributo di MONTI, *Per una storia del dritto commerciale contemporaneo*, Pisa, 2021 e ad una pietra miliare della storia del diritto commerciale ossia GOLDSCHMIDT, *Storia Universale del diritto commerciale*, prima traduzione italiana (a cura di) POUCHAIN E SCIALOJA, Torino, 1913.

[47] Cfr. MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 15

scritti[48] e forniscono chiara assistenza ai giudici mercantili durante i processi[49]. È quindi alla fine del periodo medioevale che vengono costruite le basi del diritto societario[50]. Il contratto di società nasce e trova terreno fertile in un contesto socio-economico in pieno sviluppo ed espansione[51], in cui da un lato vi sono i mercanti che voglio realizzare dei progetti imprenditoriali e dall'altra i finanziatori che - pur non interessandosi al commercio - desiderano aumentare la propria ricchezza[52]. Si tratta del fenomeno descritto in dottrina della c.d. *metafora del gioco della farina e del sacco*[53], in cui i finanziatori *protocapitalisti* collaborano con i mercanti mediante l'accordo del contratto di società[54].

Nel periodo storico antecedente alla c.d. *fase delle codificazioni*, il diritto commerciale prospera ma, in ambito societario, per secoli mancano non solo disposizioni statutarie generali ma anche un diritto consuetudinario comune[55]. Per quanto concerne le società di capitali ed in particolare le società per azioni, lo sviluppo di tali tipi societari va di pari passo con l'evoluzione tecnologica, lo sviluppo dei commerci nelle nuove terre scoperte e la connessa necessità di raccogliere sempre maggiori capitali per realizzare progetti sempre più complessi[56]. Lentamente inizia a strutturarsi il ruolo dell'assemblea, in cui i soci, che hanno contribuito anche solo in minima parte a finanziare la realizzazione di un progetto imprenditoriale, possono prendere la parola e votare secondo un principio maggioritario[57],

[48] In tema di redazione agli atti societari dopo tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento, in Spagna, nella c.d. *Casa de la Contratación de Séville* durante il *Siglo de Oro* spagnolo e del diritto societario connesso ai traffici mercantili nel Nuovo Continente si rinvia a BRUNORI, *Tendances et continuité de l'activité commerciale européenne au Siglo de Oro : nouveaux apports à l'étude des contrats de société commerciale d'après des documents inédits de l'Archivos de Protocolos de Séville*, in (diretto da) MAGER, *Les fondements historiques du droit européen des affaires,* Toulouse, 2021, 45-81.

[49] *Ibidem;* l'A precisa altresì che *il ruolo del notariato (latino) nel movimento di emersione del diritto dei mercati – lo ius mercatorum – è tra i fenomeni di maggior interesse per comprendere i modi di produzione delle regole di diritto commerciale lungo il medioevo e l'età moderna.*

[50] Per un approfondimento sulle prime assemblee di stampo pubblicistico nel medioevo BELLOMO, *Società e Diritto nell'Italia Medievale e Moderna*, Roma, 2007, *passim*.

[51] BRUNORI, *Tendances et continuité, op.cit.,* 50

[52] BRUNORI, *Tendances et continuité, op.cit.,* 52, *En conséquence, la participation à une société devint une forme excellente d'investissement pour celui qui possédait des liquidités en argent (très abondantes, comme on l'a vu), mais qui ne désirait pas se consacrer personnellement à l'activité commerciale.* Tradotto *Di conseguenza, la partecipazione in una società divenne un'ottima forma di investimento per coloro che disponevano di liquidità (molto abbondante, come abbiamo visto), ma che non desideravano dedicarsi personalmente all'attività commerciale.* (traduzione mia).

[53] SANTARELLI, *Mercanti e società fra mercanti*, Torino, 1992, 153.

[54] BRUNORI, *Tendances et continuité, op.cit.,* 50, sul punto asserisce che *Il s'agit du «gioco della farina e del sacco» évoqué par Umberto Santarelli selon lequel l'argent, représenté par la farine, est détenu par un ensemble de proto-capitalistes qui ignore les manières de bien le placer ; le sac est arte, industria, sagacidad et ingenio, et il est détenu, quant à lui, par les marchands professionnels. La collaboration entre eux est donc toute naturelle.*

[55] GOLDSCHMIDT, *Storia Universale del diritto commerciale, op.cit.,* 234.

[56] Con riguardo alla presenza delle Assemblee nelle prime società anonime si rinvia a STAGNO D'ALCONTRES E DE LUCA, *Le società*, Milano, 2023, 9-10

[57] Cfr. RUFFINI, *Il principio maggioritario. op.cit.*, *passim.*

laddove la *legge dei più* appare uno strumento affine alla necessità di certezza e celerità dei traffici giuridici in ambito commerciale. Permane, però, spesso, una profonda distinzione tra soci imprenditori e soci finanziatori in relazione all'esercizio dei diritti amministrativi[58].

Nel XIX secolo inizia la c.d. *età dei codici*[59]. In ambito giuscommercialistico, la codificazione della disciplina delle società di capitali - nei diversi ordinamenti giuridici - non appare particolarmente dettagliata, per una serie di ragioni legate alla marginalità del diritto societario nonché alla limitata diffusione delle società che prevedono totalmente la responsabilità limitata dei soci, stante una certa diffidenza verso le *società anonime*[60].

Focalizzando in questa sede l'attenzione sul sistema giuridico italiano, all'indomani dell'Unità d'Italia, la situazione delle società italiane risultava acerba[61], anche tenuto conto del fatto che - in una prima fase – viene applicato ed esteso il Codice di commercio sabaudo a tutto il neonato Regno d'Italia. È da tenere presente, però, che proprio nel primo Codice di commercio italiano del 1865 si possono riscontrare i primi accenni ad un inquadramento normativo degli organi sociali: il primo Codice di Commercio[62] detta, infatti, le prime embrionali norme sistematiche rivolte all'assemblea degli azionisti[63]. Il successivo Codice di Commercio del Regno d'Italia del 1882 indica in maniera maggiormente strutturata il ruolo dell'assemblea, conferendovi organicità e identità di ruolo[64]. In particolare, in questa sede, appare di primaria rilevanza il dettato normativo di cui all'art. 133, il quale esplicitamente indica - al secondo comma - che l'assemblea *discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni.* Altresì, dall'art. 153 all'art 162 del suddetto

[58] Ad esempio, la Compagnia olandese delle Indie orientali nel 1602 era composta da sei Camere fondatrici e aveva due categorie di partecipanti: da una parte, i c.d. Diciassette Signori, scelti all'interno dell'assemblea di sessanta rappresentanti con una presenza fissa di otto delegati della Camera di Amsterdam e quattro provenienti dai Paesi Bassi, ai quali era attribuito il potere di nominare l'organo amministrativo, e dall'altra parte, gli azionisti, sostanzialmente privi di poteri, ma considerati alla stregua di finanziatori, con diritto a percepire i dividendi decisi dagli amministratori. Sul punto v. STAGNO D'ARCONTRES, DE LUCA E *Le società, op.cit.,* 10, nota 22

[59] Per un approfondimento sul punto si rinvia alla trattazione sistematica di MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 51 e ss.

[60] Come indica MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 52, asserendo che *prescindendo dalle Compagnie delle Indie, tra Sei e settecento, il tipo di società che meglio si prestava a far fronte alle esigenze del commercio e dello sviluppo delle manifatture preindustriali era la commenda, o società in accomandita,* e *ivi*, 65, laddove indica un modesto utilizzo negli stati preunitari italiani state la diffusa diffidenza verso le società di capitali *improntate alla divisione del capitale in azioni.*

[61] MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit., 65* indica una forte penalizzazione rispetto alle società straniere. Per approfondire il tema si rinvia a ACERBI (a cura di), *Le società per azioni all'Unità d'Italia. I censimenti del 1865 e del 1866,* Milano, 2011, UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974, 12 e ss. e PADOA-SCHIOPPA, *La Legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria, in Saggio di storia del diritto commerciale*, Milano, 4, 1992, 137-157.

[62] Al Titolo VII, Cap. I, Sez. VII artt. 137, 138, 145, 146 e 147.

[63] Cfr. MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 67.

[64] Si rinvia agli artt. 120 e ss. del Codice di Commercio del 1882.

codice, è presente una disciplina *ad hoc* rivolta al procedimento dell'assemblea generale dei soci, nella quale si individuano alcuni degli elementi fondamentali, tra cui la convocazione, l'intervento in assemblea, la partecipazione mediante rappresentanza, i *quorum* costitutivi e deliberativi e la deliberazione. Emergono le prime tracce di una effettiva procedimentalizzazione dell'*iter* decisorio nelle società *anonime*. Dal testo normativo sorge così, in linea con gli altri ordinamenti giuridici europei[65], l'idea dell'assemblea quale *organo sovrano*, concetto che viene accolto con favore anche dalla giurisprudenza del tempo, la quale asserisce che *l'assemblea è l'organo principale, anzi essenziale dell'ente, dal quale si trasfonde e ramifica negli organi secondari la linfa vitale della società; corpo deliberativo per eccellenza, essa elabora e plasma la volontà collettiva*[66]. La giurisprudenza[67] dà un ruolo centrale all'assemblea sia come organo ma ancor di più in quanto procedimento di formazione del consenso dei soci, indicando che l'assemblea *non ha semplicemente funzione di raccogliere i voti dei soci, come ad esempio hanno i comizi elettorali; essa ha funzione di elaborare la volontà collettiva; delibera, discute. La discussione, lo scambio delle idee tra i soci, la audizione delle relazioni dei sindaci, delle proposte degli amministratori, il vivo contrasto, l'immediato rincalzarsi delle opinioni, tutto ciò è un elemento di prim'ordine nella formazione della volontà sociale, che, date le discipline regolanti le società anonime, la legge presuppone abbia esplicazione nel luogo e nel momento della deliberazione.* La giurisprudenza[68] arriva a sostenere che l'assemblea *costituisce una specie di processo orale, che non può staccarsi dalla deliberazione ed è essenziale al reggimento della società; reggimento, se così può dirsi, di natura prettamente democratica, che la legge ha voluto, nell'interesse della società e anche del pubblico, a impedire le oligarchie, gli accentramenti eccessivi, la sopraffazione nell'interesse di pochi dei legittimi interessi dei più, l'indebolirsi delle energie, la stasi […].* Facendo poi riferimento agli aspetti prettamente procedimentali, la giurisprudenza sostiene che *la regolarità della convocazione dell'assemblea, pertanto, ha ben altro valore che quello di una semplice formalità; la forma copre un contenuto sostanziale, anzi di essenza nella vita sociale, e ne è la più imponente garanzia; garanzia della sincera esplicazione della volontà sociale, ma soprattutto garanzia delle minoranze contro i colpi di maggioranza, e garanzia del singolo, il quale, se in un certo senso abbina alla propria volontà individuale nel senso della maggioranza, lo fa se e in quanto abbia sicuro affidamento dell'aperto e onesto formarsi di essa; affidamento che non può derivargli che dalla scrupolosa osservanza delle forme che egli ha pattuito e che sono*

[65] Per un approfondimento sulle dottrine giuridiche giuscommercialistiche del secondo ottocento si rinvia a MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 135 e ss.
[66] Cass. Torino 17 marzo 1916, in *Il Foro Italiano*, Vol. 41, I, 1916, 799
[67] *Ibidem* Cass. Torino 17 Marzo 1916, In *Il Foro Italiano cit.*
[68] *Ibidem* Cass. Torino 17 Marzo 1916, In *Il Foro Italiano cit.*

*la condizione sine qua non della sua abdicazione, si che costituiscono […] l'affermazione plastica della conservata sua individualità*[69].

L'astratta idea di un organo assembleare *sovrano*[70], forte e ben strutturato è, però, messa prontamente in discussione dalla dottrina coeva e successiva che riscontra nel metodo assembleare una fragilità di fondo, colmata da un effettivo potere gestorio in mano agli amministratori[71], considerando che i soci che si recano in assemblea spesso *siano sprovvisti delle notizie necessarie per ben conoscere ed apprezzare lo stato effettivo delle cose sociali, e per esercitarvi quindi un efficace controllo […] così codesto potere sovrano delle assemblee generali è ridotto ad essere una lustra, o poco più. Pari ai principi costituzionali, le assemblee regnano, ma non governano*[72].

Tale fragilità – non certo da considerare come una peculiarità peninsulare ma piuttosto come un fenomeno diffuso e riscontrabile anche nei sistemi giuridici stranieri – è ascrivibile all'effettivo rapporto di poteri tra gruppi di controllo e soci di minoranza: in quest'ottica il diritto degli azionisti *è costituito dall'aspettativa di un corretto comportamento da parte di chi dispone della società, piuttosto che dalla pratica possibilità di far valere una serie di teoriche pretese giuridiche*[73].

Questo sbilanciamento *de facto* di forze all'interno della società fa così svanire nel nulla i nobili principi di *democrazia partecipativa* pura, lasciando inevitabilmente il posto ad una forma di *apatia razionale*[74], ossia un certo disinteresse dei piccoli azionisti, consapevoli dell'esigua rilevanza in assemblea, che conduce a disertare le adunanze o a delegare ad altri il proprio

[69] *Ibidem* Cass. Torino 17 Marzo 1916, In *Il Foro Italiano cit.*

[70] Cfr. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1984, 298, il quale fa presente che il concetto di organo sovrano è ascrivibile al modello ottocentesco, presente anche nel Codice di Commercio del 1882, nel quale i soci assommavano in sé, riuniti in assemblea, tutti i poteri soci, compresi quelli relativi all'esercizio dell'impresa; gli amministratori erano, per contro, semplici esecutori delle deliberazioni assembleari. L'A. fa, inoltre presente che *di questo antico modello di società per azioni si suole dire che esso era un modello democratico, in contrasto con il modello attuale, definito come autoritario*. La democraticità - termine da intendersi nella sua accezione politica - era data, secondo la sua ricostruzione, da un più ampio dibattito tra i soci poiché ciascuno di essere, anche se di minoranza, era messo in condizione di interloquire su ciascun affare della società. Similmente COTTINO, *Diritto Commerciale*, Padova, 1987, I, vol. II, 397 parla di sovranità dell'assemblea ma asserisce: *la verità è che l'assemblea non è affatto, nel complesso delle sue manifestaizoni, sovrana in senso assoluto.*

[71] In tal senso VIDARI, *Diritto commerciale*, vol. II, Milano, 1894, 11, nell'affermare che l'assemblea generale dei soci rappresenti il potere sovrano della società, metteva in guardia gli operatori giuridici, invitandoli a non illudersi e asserendo che "*in pratica il vero nerbo delle cose amministrative è nelle mani degli amministratori […]. Praticamente, infatti, l'autorità delle assemblee generali, massime nelle grandi società, è più apparente che effettiva*"; egli, inoltre, rilevava già le fragilità del metodo assembleare, evidenziando che i soci che si recano in assemblea spesso sono "*sprovvisti delle notizia necessarie per ben conoscere ed apprezzare lo stato effettivo delle cose sociali, e per esercitarvi quindi un efficace controllo […] così codesto potere sovrano delle assemblee generali è ridotto ad essere una lustra, o poco più. Pari ai principi costituzionali, le assemblee regnano, ma non governano".*

[72] *Ibidem* 11-12

[73] BERLE E MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, 1932, (trad di) UGHI, *Società per azioni e proprietà privata*, Torino, 1966, 258

[74] Cfr. BERLE E MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, *op. cit., passim.*

voto. Secondo parte della dottrina, il colpevole del deterioramento dell'assemblea appare essere lo stesso codice di commercio che *ha posto gli azionisti in balia degli amministratori, che con l'aiuto delle procure in bianco […] divengono i padroni assoluti delle assemblee*[75].

È in questo contesto che inizia a deteriorarsi il concetto di *democrazia partecipativa* nelle assemblee; sorge così un certo tasso di assenteismo e di scetticismo verso il valore della partecipazione: l'adunanza in sé viene vista come un luogo di inutile esercizio di *ars oratoria*, priva un effettivo ruolo in ambito decisorio[76].

## 2.1. L'assemblea nel Codice civile italiano del '42.

La promulgazione del Codice civile del '42 segna l'ingresso della disciplina del diritto societario in un unico e organico *corpus*[77]. In questa cornice di riorganizzazione e ristrutturazione normativa, vengono sistematizzati i tipi societari e ampliate le rispettive discipline. Per quanto concerne le società per azioni, viene maggiormente procedimentalizzato il sistema assembleare, adeguando la normativa alla prassi e alle esigenze del tempo[78]. Viene data organicità alla fase della convocazione mediante il dettato di cui agli artt. 2363, 2366 e 2367 c.c.[79] e viene semplificato il regime dei *quorum* costitutivi e deliberativi[80]; i diritti d'intervento e di voto vengono disciplinati all'art. 2370 c.c. e il tutto è regolato tenendo conto della diffusa pratica statutaria di riconoscere come soci gli iscritti nel libro soci nei termini di legge[81]; altresì, all'art 2371 c.c. è disciplinato il ruolo del presidente e all'art. 2372 c.c. la rappresentanza in assemblea. Di notevole rilevanza viene considerata la portata dell'art. 2375 c.c. - in tema di verbale di assemblea - laddove introduce la novità del verbale notarile per le assemblee straordinarie, stabilendo una maggiore forma di garanzia in

[75] In tal senso VIVANTE, *La riforma della legislazione commerciale*, in *MDT*, 1923, 6, 161, 162. il quale espone chiaramente quali siano i fenomeni che in realtà annullano la funzione delle assemblee. Per una ricostruzione sul punto si rinvia a UNGARI, *Profilo storico, op. cit.,* 69.

[76] Emblematica in tal senso è la lettera dell'economica Maynard Keynes, il quale il 17 aprile 1929, dopo aver assistito ad un'adunanza assembleare della società britannica quotata Marconi Company Ltd, inviò al presidente dell'assemblea W.B.L. Barrington una peculiare lettera di congratulazioni: "*Dear Barrington, I would like to congratulate you on your speech at today's Marconi's meeting and on your handling of the meeting. It simply couldn't have been done better. But I'll never attend a shareholders meeting again. At the back of the hall where I was standing, I caught smallpox, syphilis and fleas. Nor had I any conception before that shareholders stank to that extent".* La lettera è pubblicata, in facsimile, in ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008, 92 e nel frontespizio del libro.

[77] Per un approfondimento si rinvia *ex multis* a MONTI, *Per una storia del dritto commerciale, op.cit.,* 224 e ss., IANNARELLI, *La commercialità dell'impresa nell'elaborazione del libro V del codice civile*, in *Rivista del diritto commerciale*, 2004, I, 257-299 e LEVI, *La commercializzazione del diritto privato: il senso dell'unificazione*, Milano, 1996.

[78] In tal senso *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, Libro V – Del Lavoro,* 966

[79] V. *Relazione del Ministro Guardasigilli, cit.,* 967-968

[80] V. *Relazione del Ministro Guardasigilli, cit.,* 969

[81] V. *Relazione del Ministro Guardasigilli, cit.,* 970

virtù dell'importanza delle delibere dell'assemblea straordinaria medesima; la previsione normativa si armonizza così col sistema pubblicitario che viene previsto ex art. 2436 c.c. per le delibere che modificano lo statuto sociale[82].

La disciplina codicistica indica i tratti distintivi dell'organo assembleare, quali la *convocazione*, lo *svolgimento* e la *deliberazione*, proponendo un modello consolidato, dando per scontato che la formazione della volontà assembleare non possa che passare per l'*iter* della discussione *de visu,* per poi trovare sintesi nella deliberazione, quale momento conclusivo del dibattito e del confronto. Non viene prevista alcuna modalità alternativa di esercizio del diritto di voto, diversamente dal voto per corrispondenza introdotto per le società cooperative ex art. 2538 c.c.[83].

I consolidati problemi di assenteismo azionario però permangono e inizia a farsi strada il fenomeno del *rastrellamento delle deleghe*, ossia la raccolta da parte del gruppo di comando o di gruppi organizzati delle deleghe rilasciate dai piccoli azionisti, da soli ininfluenti nel frammentato e ampio panorama di una società per azioni[84]. La raccolta massiccia di deleghe, laddove utilizzata, neutralizza la *vis* del dibattito, rendendo la delibera una sintesi di scelte prese altrove.

In generale, una parte della dottrina[85] fa presente che l'idea di *sovranità* dell'assemblea sia inesorabilmente condannata a soccombere in favore di un'autonoma gestione da parte dell'organo amministrativo.

---

82 V. *Relazione del Ministro Guardasigilli, cit.,* 973

83 La *ratio* è quella di tutelare i soci cooperatori, per i quali il diritto di voto seguiva già il principio "per teste" e non quello capitario-plutocratico. Sul punto BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1999, 570 e CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2023, 170. In merito all'introduzione di tale meccanismo, UNGARI, *Profilo storico, op. cit.*, 81, indica che la pratica del voto per corrispondenza, pur derivante dalla prassi, fosse *sporadica* e, in nota (10), indica che comunque la portata innovativa di tale introduzione fosse comunque marginale ed accessoria.

84 Sul punto ASCARELLI, *Rappresentanza assembleare dell'azionista da parte della società o di una banca* in *Banca, borsa, tit. cred.,* 1965, II, 243 ss. nota a sentenza del Tribunale di Milano del 16 marzo 1956, indica che *è pratica frequente delle grandi società con azioni diffuse nel pubblico quella di ricevere in deposito le proprie azioni ed avviene allora che l'azionista depositante affidi alla stessa società di designare quagli che dovrà rappresentarlo in assemblea […]. Il fenomeno si ricollega con quello più ampio degli artifici che assicurano ad un gruppo il controllo attraverso un'incetta di voti a mezzo di procure facilmente rilasciate da azionisti che, data la stessa loro dispersione, danno poco valore al loro voto e perciò facilmente lo affidano alle banche […].* Sul punto di rinvia altresì alla ricostruzione di PELLEGRINO, *La nuova disciplina della rappresentanza dell'azionista nelle società quotate*, Milano, 2002, *passim.* Per un confronto comparatistico rispetto al tema dell'utilizzo delle deleghe, si rinvia alla posteriore analisi - con riguardo all'ordinamento statunitense - di EISENBERG, *Access to the Corporate Proxy Machinery,* Harvard, 1970, 1490 - 1491, laddove definisce *antieconomica* la partecipazione all'assemblea fisica quando è ammissibile l'utilizzo delle deleghe.

85 In tal senso ABBADESSA, *Gestione e rapporti di organizzazione nelle società per azioni*, Milano, 1971, 35 e ss. il quale fa presente che l'idea di sovranità sia inesorabilmente condannata dalla dottrina in favore di un'autonoma gestione da parte degli amministratori; sul punto anche CALANDRA BUONAURA, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nella società per azioni,* Milano, 1984, 2, che dichiara che *il mito della sovranità si dissolve, quindi, di fronte*

Col tempo si delinea sempre più una distinzione strutturale tra società per azioni cc.dd. chiuse e aperte, nonché - nel caso di quest'ultime - tra società *quotate* e società *diffuse fra il pubblico in misura rilevante*[86]. Per quanto risulta rilevante in questa sede, si precisa come, in generale, le società cc.dd. aperte si caratterizzano per una partecipazione degli azionisti alla società per ragioni di investimento, in cui si ravvisa una polverizzazione del capitale sociale e una connessa apatia razionale rispetto all'intervento nelle adunanze; tale apatia appare dettata dai costi e dai tempi di spostamento per poter prender parte a riunioni in cui comunque il voto del singolo non appare determinante. In generale, per quei tipi di società con azionariato frammentato appare evidente una fisiologica difficoltà a partecipare alle decisioni societarie e un conseguente disinteresse delle minoranze; tale fenomeno sfocia in una maggiore accentuazione della crisi dell'assemblea.

La patologia di cui appare affetto l'organo assembleare italiano della seconda metà del '900 non risparmia i sistemi d'oltralpe, nei quali si riscontrano le medesime criticità, connesse ad una necessità sempre maggiore di dislocare lo svolgimento delle assemblee in più luoghi; si registrano così i primi pioneristici casi di collegamenti tecnologici a circuito chiuso tra assemblee svolte in due o più luoghi preordinati per lo svolgimento di un'adunanza[87].

Nel tempo, i singoli legislatori nazionali cercano di implementare rimedi normativi, finalizzati ad incrementare la partecipazione azionaria; i tempi, però, appaiono ancora acerbi per evoluzioni normative innovative[88].

Per quanto concerne il legislatore italiano, una delle strade che viene percorsa è quella di ammettere, in alcuni casi particolari e circoscritti, il voto per corrispondenza: in particolare,

---

*alla constatazione della incapacità degli azionisti di rendersi conto che essi sono proprietari di un'impresa e di svolgere una funzione imprenditoriale*; del medesimo avviso *ex multis* sul punto anche LIBERTINI, *Scelte fond., op.cit.* 199 e 204 e FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di Capitali*, *op. cit.,* 537.

86 V. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 206*, consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/206-nozione-di-societa-quotate-e-di-societa-diffuse-artt-2325-bis-e-111-bis-disp-att-c-c-e-116tuf-e-2-bis-e-108-reg-consob-11971-1999-30-maggio-2023/ (ultima consultazione 17 novembre 2024).

87 Per un confronto comparatistico in merito allo svolgimento in luoghi multipli si rinvia ai casi più celebri citati rispettivamente da BURGARD, *Les assemblees en duplex*, in *Re. Soc.,* 1973 293-296 con riguardo all'esperienza francese in merito alla convocazione nel 1971 dell'assemblea della società Rhône-Poulenc che svolse l'assemblea simultanemanete a Parigi e Lione mediante un sistema di trasmissione a circuito chiuso nonché da MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.ct,* 184, con riguardo alla esperienza spagnola dell'assemblea generale de la Compañía Telefónica Nacional de España che sempre nel 1971 celebrò un'assemblea a Madrid che però fu trasmessa in altre due sale rispettivamente a Bilbao e a Barcellona; in precedenza era stato annunciato che sarebbe stato possibile comunicare ma successivamente fu solo possibile seguire la trasmissione.

88 Si rinvia alla nota precedente e, a titolo esemplificativo, ai suesposti esempi nell'ordinamento francese e spagnolo.

viene consentito alle società per azioni rispettose della disciplina delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) dall'art. 5, terzo comma, D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e viene imposto alle S.p.a. derivanti da processi di privatizzazioni dall'art. 5, quinto comma, D.L. 31 maggio 1992, n. 332[89].

## 2.2. Verso l'assemblea del nuovo millennio: sviluppo tecnologico, evoluzione dottrinale e Riforma del diritto societario. D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6.

Negli anni '90 si verifica una nuova profonda rivoluzione, ossia l'inizio della diffusione di massa degli strumenti informatici, in particolare dei personal computer e dei telefoni cellulari, nonché la nascita del World Wide Web[90].

In ambito giuridico, l'impatto di Internet non si limita a introdurre elementi di novità ma dà una dimensione nuova – *elettronica* - alle attività di gestione, alla democrazia e alla partecipazione[91]. In un mondo sempre più globalizzato, in cui le tecnologie sembrano poter accorciare le distanze fisiche, nelle società di capitali emergono le prime esigenze di partecipazione a distanza di alcuni membri degli organi societari.

Di tutti i progressi tecnologici che nel corso della storia hanno contribuito all'evoluzione del diritto commerciale, forse nessuno può essere considerato tanto spettacolare come quello derivato dai risultati raggiunti dallo sviluppo elettronico negli ultimi decenni[92]; in ambito societario, alcune voci dottrinali arrivano ad asserire che Internet abbia la capacità di trasformare il diritto degli azionisti da illusione a realtà[93], permettendo una partecipazione effettiva e superando le barriere spazio-temporali.

La digitalizzazione di parti dei procedimenti degli organi societari inizia a muovere i suoi primi passi, seguendo le orme della diffusione dell'uso degli strumenti informatici e di Internet, seppur all'interno di un tessuto sociale in cui l'analfabetismo informatico risulta dominante e vi è un ampio scetticismo verso l'affiancamento di nuovi sistemi ai metodi

[89] Entrambe le normative poi abrogate nel '98 dal T.U.F. Con riguardo all'introduzione di questo peculiare diritto di voto per corrispondenza v. CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare, op.cit.,* 170, nota 2.
[90] SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso d'informatica giuridica*, Torino, 2012, 31-32.
[91] SARTOR, *L'informatica giuridica, op.cit.,* 32
[92] Cfr. MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.* 15
[93] STOLLER, in Whashington Post 6 giugno 1999: *the net has the power to replace the illusion of shareholders rights with the reality of it.* Citato da SPINDLER HUTHER, *Das Internet als medium der Aktionarsbeteiligung in den USA*, in *RIW*, 2000, 329 A 337 e da MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 18 nel testo e in nota (3).

tradizionali. Come rilevato dalla dottrina più attenta a tale fenomeno[94], nella prima metà degli anni '90, però, i più importanti effetti legati all'introduzione delle tecnologie telematiche nelle società sono solo indiretti, avendo riguardato più che altro all'organizzazione dei mercati.

L'indagine circa il rapporto tra nuove tecnologie e profili giuridici trova terreno fertile laddove l'innovazione tecnologica va di pari passo con una economia in crescita e con ampi volumi d'affari. I primi punti di contatto tra le assemblee societarie e gli strumenti informatici si riscontrano negli Gli Stati Uniti, ordinamento giuridico che, sin dagli anni '90, mostra maggiore sensibilità verso l'innovazione rispetto all'attaccamento per le forme tradizionali[95]. Molteplici sono le ragioni per le quali lo Stato federale nordamericano risulta essere un terreno fertile: tra queste – probabilmente - la maggiore alfabetizzazione informatica della popolazione, l'esistenza di migliori infrastrutture di rete, la presenza di un consistente numero di società *high tech*[96] nonché il fatto che le grandi distanze all'interno del Paese siano un concreto stimolo all'implementazione degli strumenti informatici al fine di abbattere o limitare tempi e costi di spostamento. Dopo anni di evoluzione dottrinale, agli inizio degli anni 2000, nel panorama statunitense si pone quale apripista la legislazione dello Stato del Delaware[97]: viene emanata la prima normativa che sistematizza lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ammettendo non soltanto un sistema *ibrido* in cui, accanto allo svolgimento in presenza, si consenta quello mediante sistemi di audio-videoconferenza ma anche, e in maniera più rivoluzionaria, lo svolgimento del sistema *virtual only,* in cui la digitalizzazione è totale.

Nel panorama europeo, la spinta della digitalizzazione appare più lenta e preceduta da una maggiore ponderazione dal punto di vista teorico-dottrinale. Appare di primaria importanza l'analisi dottrinale tedesca in tema di svolgimento dell'assemblea, laddove ben si affronta il connubio tra implementazione degli strumenti informatici e rispetto dei principi di collegialità e democrazia partecipativa[98]. Per quanto rileva in questa sede, la dottrina

[94] NOACK, *Modern communication's methods and company law*, in EBLR, 1998, 100

[95] Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.* 5. Sul punto si rinvia a PONDS, *Shareholder voting over the internet, a proposal for increasing shareholder participation in corporate governance*, in *Alabama Law review*, 1998, 49 e a BUELLINGEN, *Virtual Shareholder Meetings in the U.S,* in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance,* 10 ottobre 2019, consultabile alla pagina web https://corpgov.law.harvard.edu/2019/10/10/virtual-shareholder-meetings-in-the-u-s/ (ultima consultazione al 21 maggio 2024)

[96] Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 194 nel testo e in nota (3)

[97] Per una ricostruzione della disciplina dello Stato del Delaware si rinvia *ex multis* a NILI E WISCHMEIER SHANER, *Virtual Annual Meetings: A Path Toward Shareholder Democracy and Stakeholder Engagement,* Boston, 2022, 154-156 a SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 21 e ss. e 194 e ss.

[98] Senza alcuna pretesa di esaustività si rinvia alle principali riflessioni sul punto di WYMEERSCH, *Gesellschaftsrecht im Wandel: Ursachen und Entwicklungslinien*, in *ZGR*, 2001*, passim* nonché di NOACK, *Hauptversammlung und neue Medien, Betriebsberater - Zeitschrift für Recht und Wirtschaft,* 1998, 2533-2536; NOACK, *Die Internetgestützte*

tedesca afferma che le tecnologie di informazione e comunicazione, unite ai fenomeni di internazionalizzazione e concorrenza tra ordinamenti, rappresentano le *Hauptantriebskäfte*[99] dei cambiamenti del diritto societario nel tempo[100].

Parte della dottrina italiana si unisce a questa visione tecnologicamente orientata, asserendo che non siano le invenzioni tecnologiche da sole a far evolvere il diritto bensì *una serie di interazioni più complesse fra la diffusione dell'invenzione ed i processi sociali e fra questi ed il diritto*[101].

Dal punto di vista operativo, in Italia, i primi tentativi di introduzione negli statuti di clausole aventi ad oggetto le riunioni in videoconferenza riguardano l'organo amministrativo, caratterizzato da una certa semplicità strutturale, scevra da particolari formalismi. Le richieste di inserimento di dette clausole statutarie vengono sottoposte – come allora previsto *ex lege* – al vaglio giudiziale, mediante omologazione; si delinea così un percorso giurisprudenziale in cui – gradualmente - i giudici di merito ammettono, in una prima fase, l'introduzione di clausole statutarie che permettano agli amministratori di partecipazione anche in video o teleconferenza e, successivamente, si spingono sino ad ammettere l'inserimento di clausole statutarie per l'uso dei mezzi di videoconferenza per lo svolgimento delle assemblee dei soci, quale modalità aggiuntiva rispetto alla partecipazione fisica tradizionale[102]. A favore

*Hauptversammlung,* in: NOACK/SPINDLER (Hrsg), *Unternehmensrecht und Internet*, 2001, S. 13-36; NOACK, *Online-Hauptversammlung: Stand der Dinge und wichtige Reformvorschläge*, NZG 2001, 1057; NOACK, *Hauptversammlung im Wandel. Die erste Seite, Betriebsberater* Nr. 18/2002; NOACK, *Zukunft der Hauptversammlung - Hauptversammlung der Zukunft,* in*:* ZETZSCHE *(Hrsg.), Die virtuelle Hauptversammlung*, 2002, 13 laddove, analizza non soltanto le potenzialità ma anche i limiti del tempo rispetto allo svolgimento delle assemblee telematiche; NOACK, *Neuerungen im Recht der Hauptversammlung durch das Transparenz- und Publizitätsgesetz und den Deutschen Corporate Governance Kodex,* DB 2002, S. 620 – 626; NOACK, *Gesellschaftsrecht und Informationstechnik, Festschrift für Jean Nicolas Druey,* 2002, S. 869-884. Con riguardo all'utilizzo di riunioni in tele/videoconferenza in ambito internazionale tra amministratori di società statunitensi-tedesche allo scopo di diminuire le distanze tra i membri del management; NOACK, *Grenzüberschreitende Stimmrechtsausübung – ein Abenteuer im Binnenmarkt*, in: *Das Wertpapier* 2002, Heft 14, S. 68, laddove evidenzia la frammentazione dei sistemi societaria dei singoli stati membri dell'Unione europea e auspica una standardizzazione dei principi alla base del procedimento assembleare, per agevolare la circolazione della ricchezza e delle società nel mercato europeo comune.

99 Tradotto: "*principali forze di propulsione"*.

100 Cfr. WYMEERSCH, *Gesellschaftsrechtim Wandel: Ursachen und Entwicklungsliniem*, in *ZGR*, 2001*, passim*.; altresì parla di innegabile funzione propulsiva esercitata dall'innovazione tecnologica nei confronti del diritto SANDEI, *Organizzazione soc., op.cit.,* 9.

101 ZENO ZENCOVICH, *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Dir. inf. e informatica*, 1, 2003, 90; in tal senso successivamente anche CORASANITI, *Diritto nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale*, Milano, 2006, *passim.*

102 In sintesi, tra le pronunce più rilevanti si rinvia a Trib. Milano 15 marzo 1996, n. 2985, citato da BUSANI, *Una scelta a prova di codice civile*, in *Il Sole 24 Ore,* 1 maggio 1996; segue Trib. Roma 24 febbraio 1997, in *Le società*, 1997, 6, 695, con nota di COLAVOLPE, *C.d.a. di s.r.l.: riunioni in tele/video conferenza*; e in *Vita not.*, 1997, 1491, sla sentenza indica che *è legittima la clausola dello statuto di società a responsabilità limitata che prevede la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si svolgano per tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale nella discussione*; in tal senso anche Trib. Udine19 dicembre 1997, in *Dir. fall.*, 1998, II, 955, secondo cui *è legittima e può essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria che prevede la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza o simili tecnologie, sempre che tutti i partecipanti possano essere identificati, siano in grado di seguire la*

dell'ammissibilità dell'utilizzo dei mezzi di videoconferenza durante l'adunanza tradizionale, si pone un orientamento notarile, il quale compie un primo effettivo passo di sistematizzazione interpretativa della digitalizzazione del procedimento assembleare[103]. Più precisamente, l'orientamento notarile milanese ritiene lecita la clausola statutaria che preveda *la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci*[104]. In particolare, vengono delineati alcuni imprescindibili requisiti, precisando che debba essere consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione nonché debba essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; altresì deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, in ultimo, nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante[105].

*discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati, dovendosi considerare il consiglio di amministrazione tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione*; altresì Trib. Sassari 19 maggio 2000, in *Le Società*, 2001, 209, con nota di ZAGRA, *Convocazione di assemblea per posta elettronica e svolgimento in videoconferenza*; in *Vita not*., 2001, 883; in *Riv. giur. Sarda*, 2003, 709, con nota di LOCCI, *Le comunicazioni via Internet ed in particolare il sistema della videoconferenza nell'ambito delle riunioni societarie;* in *Dir. e giur.,* 2001, 323, con nota di BRIZZI, *Convocazione per posta elettronica ed assemblea in videoconferenza: la collegialità virtuale*, in *Dir. e Giur.,* 1-4, 2001, 323, 341 sentenza secondo cui *sono legittime le clausole dello statuto di s.r.l. che prevedono la convocazione dell'assemblea ordinaria, del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo mediante posta elettronica e che ne consentono le riunioni per tele/videoconferenza*. *Contra* Trib. Forlì 13 dicembre 2000, in *Giur. comm*., 2002, II, 398, con nota di DEMURO, *Partecipazione virtuale alle riunioni collegiali di società*, sentenza secondo cui *non è omologabile la clausola statutaria che prevede la possibilità per l'assemblea ordinaria di riunirsi in videoconferenza in quanto il legislatore disciplina espressamente, a differenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione, tutto l''iter procedimentale per la formazione delle delibere assembleari.*

[103] Anteriormente alla Riforma del diritto societario del 2003, in merito alle riunione del Consiglio di amminsitrazione, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - come riportato da BUSANI, *Assemblee e Cda in audio-videoconferenza durante e dopo COVID-19*, in *Le Società*, 4, 2020, 399 nota (28) – ha asserito che *è legittima la clausola che prevede la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti*. Con riguardo alle assemblee degli azionisti, il CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, 16 Gennaio 2001*, *Assemblee in videoconferenza,* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/i/ (ultima consultazione al 25 febbraio 2025) ha esteso l'ammissibilità dell'uso dei mezzi di telecomunicazione in favore dei soci.

[104] CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, cit.*

[105] Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, cit.*

La ricostruzione della dottrina notarile si configura come il punto d'arrivo del percorso dottrinale e giurisprudenziale precedente, poiché contempera le spinte innovative con il rispetto del principio di collegialità, arrivando a sostenere che l'essenza del metodo collegiale risieda nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenti *de facto* un mero presupposto affinché possano aver luogo discussione e votazione simultanee[106].

La riflessione dottrinale conduce verso una nuova consapevolezza circa il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni assembleari, prendendo in considerazione il grado di interazione tra persone che si trovano in luoghi diversi, o distanti, interazione che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video in quel momento può consentire[107].

Questa spinta dottrinale e giurisprudenziale conduce il legislatore verso una riflessione rispetto alla interdipendenza tra strumenti informatici e svolgimento del procedimento assembleare; da ciò ne deriva una maggiore consapevolezza nei confronti della necessità di prevedere una normativa che ammetta e disciplini l'uso di mezzi telematici per lo svolgimento dell'assemblea.

I tempi appaiono maturi per la promulgazione di una normativa sul punto.

La Riforma del diritto societario D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 innova la disciplina in merito all'intervento in assemblea, indicando - al quarto comma dell'art. 2370 c.c. – che *lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea*. La norma richiede sia per l'intervento in videoconferenza sia per il voto per corrispondenza l'inserimento di una clausola statutaria autorizzativa[108]; rimane, però, una fondamentale differenza tra le due fattispecie autorizzate: l'intervento con mezzi di telecomunicazione è una forma di partecipazione all'assemblea rispettosa del metodo collegiale, la quale – per essere ammissibile – tale deve restare in astratto (cioè nella clausola che la disciplina) e in concreto (cioè nella sua specifica realizzazione), con il pieno rispetto dei principi di buona

106 Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, cit.*
107 Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, cit.*
108 RESCIO, *Il sovrano in esilio, riflessioni e problemi in tema di assemblea e decisione dei soci*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di) *Studi sulla riforma del diritto societario* - Supplemento al fasc. 1/2004 di *Studi e materiali* - Milano, 2004, 379

fede e di parità di trattamento tra gli aventi diritto d'intervento; al contrario, il voto per corrispondenza - purché effettuato con mezzi tecnici che assicurino l'imputazione del voto al legittimato – è un istituto definito da alcuni commentatori[109] *irriguardoso del metodo collegiale*, poiché chi vota non lo fa simultaneamente con gli altri dopo aver partecipato, anche silenziosamente, alla fase di discussione. In generale la normativa, ancorché criticabile, rappresenta un'evoluzione del modello tradizionale e trova fondamento nell'idea che la compresenza fisica non sia l'unico strumento di partecipazione. In caso di voto per corrispondenza sorge una *fictio giuridica*, ossia si ritiene che sia intervenuto in assemblea chi esprima il voto con quest'ultima modalità.

Per quanto concerne le modalità di convocazione, l'art. 2366 comma 3 c.c. introduce la possibilità di prevedere statutariamente modalità di convocazione dell'assemblea diverse rispetto a quelle già previste, ossia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o la pubblicazione su un quotidiano. Detta disciplina, implicitamente legittima l'uso delle tecnologie informatiche purché si tratti di mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni prima dell'assemblea[110].

La normativa della Riforma chiarifica i dubbi precedenti circa l'ammissibilità dell'uso dei mezzi di videoconferenza in varie fasi del procedimento e manifesta una portata innovativa nell'approccio alle riunioni assembleari[111] seppur appare essere eccessivamente laconica[112] e talmente prudente da disperdere molte delle principali potenzialità del web[113]. Tali punti di debolezza della Riforma possono essere ascritti alla formulazione della Legge delega: l'indirizzo della Legge delega, ex art. 4 comma 7 lett. a) L. 3 ottobre 2001, n. 366 è quello di *semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente […] agli adempimenti per la partecipazione alle modalità di discussione e di voto;* la

[109] RESCIO, *Il sovrano, op.cit.* 380

[110] TURELLI, *Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie*, in *Riv. Soc.*, 2004, 1, 117

[111] Per un'analisi dottrinale sulla riforma del diritto societario, rispetto ai mezzi di telecomunicazione, *ex multis* v. CAMPUS, *Sito internet e posta elettronica come strumenti di convocazione di assemblee societarie: l'alternativa tra sistemi call e sistemi push,* in *Dir. Inf.*, 2010, 1, 119; TURELLI, *Assemblea di società, op.cit.,* 116 e ss.

[112] Cfr. BUSANI, *Assemblee e Cda, op.cit.,* 400

[113] Così SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 152. Critici rispetto alla riforma, con particolare riguardo ai problemi connessi all'introduzione statutaria degli strumenti di digitalizzazione PEDENZINI, *Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare*, in *Giur. Comm.,* 2006, I, 123 e ss. il quale ritiene che la riforma sia troppo debole nel tutelare la democrazia societaria, affermando che sarebbe stato preferibile se la legge stessa avesse introdotto *direttamente, ex se, incentivi alla partecipazione e al voto*.

previsione risulta, con riguardo al profilo procedimentale, *parca di indicazioni*[114], specialmente con riguardo all'implementazione degli strumenti tecnologici e digitali[115].

Seppur si possano rilevare dei profili critici, la Riforma del diritto societario dimostra finalmente un'apertura esplicita da parte del legislatore verso i nuovi mezzi di comunicazione[116]. Altresì, la Riforma vira verso la c.d. *collegialità tecnologica*, incoraggiando forme di voto a distanza[117]. Secondo una parte della dottrina[118], il legislatore non adotta una posizione conservatrice rispetto alla struttura dell'organo assembleare; di conseguenza le modifiche inevitabilmente mutano l'identità del fenomeno assembleare medesimo, ridotto, nel suo nucleo essenziale, a semplice *potenzialità di un'adunanza*[119]. Le modifiche normative devono però essere lette alla luce dell'esigenza di rivitalizzare l'assemblea, valorizzandola comunque quale strumento partecipativo dello *shareholder activism*, considerato indispensabile elemento per la realizzazione di un efficiente sistema di *corporate governance*[120]. Tali esigenze infatti mettono in luce l'inadeguatezza delle tradizionali modalità di svolgimento dell'assemblea, rispetto alla vocazione transnazionale, soprattutto delle *medium* e *big companies* e delle loro relative compagini societarie.

L'incessante evoluzione tecnologica porta la dottrina ad interrogarsi sempre più approfonditamente sul rapporto tra nuove implementazioni informatiche e coordinamento normativo.

Il fenomeno della digitalizzazione si intreccia con quello dell'internazionalizzazione[121] e ciò conduce all'apertura di uno spiraglio verso un mutamento giuridico e di paradigma. Prosegue l'erosione del modello tradizionale assembleare e, contestualmente, inizia una fase di ricerca di nuovi strumenti atti a rivitalizzare l'organo stesso, vittima del fenomeno dell'assenteismo, in particolare, da parte dei soci di minoranza[122]. In presenza di operatori

---

114 ABBADESSA, *Il nuovo ruolo dell'assemblea nella società per azioni, op.cit.*, 173

115 Cfr. TURELLI, *Assemblea, op.cit.,* 166 nota (1) la quale mette in evidenza come, diversamente, la proposta di Legge n. 6751, "*Delega al governo per la riforma delle società di capitali e cooperative*", presentata alla Camera dei Deputati il 10 febbraio 2000, espressamente prevedesse i mezzi telematici per la convocazione dell'assemblea (seppur della sola società per azioni semplificata) e per l'esercizio del diritto di voto.

116 V. RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.,* 355

117Cfr. RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.* 355

118 Cfr. RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.* 355-356

119 Cfr. RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.,* 356

120 Cfr. TURELLI, *Assemblea, op.cit.,* 124

121 Il fenomeno è stato rilevato, analizzato e sintetizzato dalla dottrina tedesca con il motto *Digitalisierung und Internationalisierung*, come riportato da TURELLI, *Assemblea, op.cit.,* 124 nota (53).

122 In seguito all'entrata in vigore della Riforma del diritto societario, una parte della dottrina cerca di valorizzare il ruolo dell'assemblea sotto una nuova luce; in tal senso RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.* 354 il quale sostiene che l'assemblea *non sia, o non sia sempre, rito inutile e tempo perso* e dà rilievo alla permanenza *dell'interesse ad una pubblica e formale assunzione delle decisioni assembleari.*

giuridici nazionali talvolta miopi[123], la ricerca assume una forma transnazionale, in cui di primaria rilevanza sono le opere di armonizzazione normativa europea nonché le contaminazioni normative con ordinamenti giuridici virtuosi.

## 2.3. *Segue.* Armonizzazione europea ed evoluzione dei diritti dei soci.

L'esigenza di armonizzazione[124] della disciplina riguardante l'assemblea e la tutela degli azionisti si basa sulla consapevolezza che il diritto commerciale (societario) abbia una *sostanza internazionalmente uniforme*[125], poiché le esigenze societarie travalicano i confini nazionali e sono le medesime nei distinti ordinamenti giuridici.

Sul piano europeo, non soltanto appare rilevante la contaminazione tra ordinamenti giuridici limitrofi, ma risulta preponderante la necessità di coordinamento e di uniformità tra Stati Membri dell'Unione Europea, in un'ottica di agevolazione del libero mercato e di circolazione della ricchezza.

Il quadro normativo nazionale italiano viene incorniciato da una disciplina eurounitaria che ha come obiettivo quello di uniformare le singole discipline degli Stati membri rispetto ai principi generali posti a tutela degli azionisti, con particolare riguardo alle minoranze. Il processo di rinnovamento del procedimento assembleare in senso tecnologico non si ferma quindi con la Riforma del 2003 ma riceve nuovo impulso con l'approvazione, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 *relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*[126]. Successivamente il

123 Così SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit*., 90

124 In dottrina *ex multis* NOACK, *Grenzüberschreitende, op. cit.,* 68 che auspica una armonizzazione delle frammentate normative degli Stati Membri. Recentemente sul punto GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 33 afferma che non vi sia realmente una disciplina unitaria ma piuttosto una normativa societaria frammentaria incentrata fondamentalmente sul regime delle società per azioni.

125 GOLDSCHMIDT, *Storia Universale del diritto commerciale*, *op.cit.,* 13.

126La Direttiva viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 14 luglio 2007. Per quanto riguarda la fase genetica di tale direttiva si può ricordare che la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, «*Modernizzare il diritto delle societa` e rafforzare il governosocietario nell'Unione Europea - Un pianom per progredire*» del 21 maggio 2003, basata sui risultati del documento «*A modern regulatory framework for company law in Europe*» del 4 novembre 2002, elaborato dal Gruppo di esperti guidato da Jaap Winter, si proponeva come una risposta organica predisposta a livello comunitario dopo le falle del sistema societario e finanziario messe impietosamente a nudo dagli scandali americani ed europei (principalmente Enron e Parmalat). La necessità di riconquistare la fiducia degli investitori dà nuovo impulso un processo di armonizzazione ed un ruolo non secondario in questo processo di rinnovamento è affidato al ricorso alle nuove tecnologie, i cui vantaggi vanno massimizzati sotto il duplice profilo della divulgazione delle informazioni sociali e della più efficiente gestione degli organi sociali e dei rapporti con gli azionisti. Sul punto si rinvia a CAMPUS, *Sito internet, op. cit*. 120-121.

legislatore europeo completa il proprio percorso con l'emanazione della Direttiva (UE) 2017/828 che aggiorna la Direttiva 2007/36/CE. Seppur entrambe le Direttive siano rivolte alle società quotate, l'elaborazione dei principi ivi contenuti ha degli effetti *de facto* anche verso le società per azioni c.d. chiuse, in un'ottica di rinnovamento e rafforzamento delle tutele azionarie[127]

Le novelle europee si incardinano in un più ampio movimento normativo di apertura - anche del diritto commerciale - verso l'implementazione delle tecniche e degli strumenti informativi[128]; tuttavia, questo percorso di armonizzazione europea è limitato, poiché le Direttive non obbligano le società per azioni a imporre specifici modi di esercitare i diritti degli azionisti ma si limitano a stabilire che gli Stati membri non possano vietare alle società di agevolarli; tale sistema sembra essere congeniato in questo modo perché al momento dell'emanazione della prima Direttiva la tecnologia non è così avanzata da consentire la partecipazione elettronica attiva con tutte le garanzie di sicurezza necessarie[129].

La Direttiva 2007/36/CE - c.d. *Shareholder Rights Directive I*[130] - sin dalla sua redazione originaria, si preoccupa di incentivare, rafforzare e facilitare l'esercizio dei diritti sociali e valorizza l'uso dei media elettronici sia come mezzo di informazione per gli azionisti sia prima dell'assemblea sia per la partecipazione alla riunione[131]. Già nei *Considerando* della Direttiva emerge l'intenzione del legislatore comunitario, cioè la volontà di agevolare l'esercizio del diritto di partecipazione e di voto di tutti i cittadini dell'Unione europea[132]. In particolare, la *SHRD I* afferma che *gli azionisti dovrebbero poter votare con cognizione di causa nel corso dell'assemblea, o prima della sua tenuta, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. Tutti gli azionisti dovrebbero disporre*

[127] L'ordinamento italiano, con il D.Lgs. n.27/2011 e con il successivo D.Lgs. 91/2012, ha dato attuazione alla prima Direttiva modificando e integrando sia la disciplina speciale degli emittenti quotati sia alcune norme di diritto comune in tema di organi sociali e diritti dei soci, nel solco di un processo di più ampio riconoscimento dei diritti di partecipazione; sul punto v. ROSSI, *Diritti di partecipazione degli azionsiti e collegialità nell'assemblea delle società quotate*, in *Orizz. Dir. Comm*., 2014, 2, 1

[128] Cfr. CIAN, *L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a.,* in *Rivista delle società*, 6, 2011, 1065

[129] Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica en las sociedades da capital carradas, op.cit.,* 34

[130] d'ora in avanti abbreviata nel testo con l'acronimo *SHRD I*

[131] Cfr. BRUNO, *Il ruolo dell'assemblea di S.P.A. nella Corporate Governance*, Lavis, 2012, 232 e ss. Per un commento generale della direttiva si rinvia ad ABRIANI, *Il pungolo gentile dell'assemblea mite tra attivismo degli azionisti e nuova governance societaria. Prime riflessioni sull'attuazione in Italia della Direttiva 2007/36*, in *Riv. Dir. Impr.*, 2011, 15 ss.

[132] Il *Considerando (5)* indica che *percentuali significative di azioni delle società quotate sono detenute da azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale. Gli azionisti non residenti dovrebbero essere in grado di esercitare i loro diritti in relazione all'assemblea con la stessa facilità degli azionisti che risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la sede legale. Questo comporta la necessità di eliminare gli ostacoli che impediscono attualmente agli azionisti non residenti di avere accesso alle informazioni rilevanti per l'assemblea e di esercitare i diritti di voto senza intervenire fisicamente all'assemblea. L'eliminazione di tali ostacoli dovrebbe andare anche a vantaggio degli azionisti residenti che non intervengono, o non possono intervenire, all'assemblea.* Altresì, il *Considerando (8)* asserisce *che ciascun azionista dovrebbe, in linea di principio, avere la possibilità di porre domande in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea e di ricevere risposte alle stesse, in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in ordine alle modalità e ai tempi per porre le domande e per rispondervi.*

*di tempo sufficiente per esaminare la documentazione […], decidere di come far uso dei diritti di voto conferiti dalle loro azioni.* […] *È opportuno sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie al fine di rendere immediatamente accessibili le informazioni*[133]. Viene quindi data una effettiva spinta verso la digitalizzazione dell'assemblea asserendo che *le società non dovrebbero incontrare ostacoli giuridici nell'offrire ai propri azionisti mezzi di partecipazione elettronica all'assemblea. L'esercizio del voto, per corrispondenza o con mezzi elettronici, senza intervenire fisicamente all'assemblea, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni diverse da quelle necessarie per la verificazione dell'identità e per la sicurezza delle comunicazioni*[134]. Altresì, si dà spazio all'uso del voto mediante deleghe e in generale a meccanismi di efficientamento del procedimento assemblare[135].

Uno dei pregi della Direttiva è quello di cristallizzare a livello europeo il principio di parità di trattamento degli azionisti in relazione al diritto di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici: l'art. 8 SHRD I, rubricato *Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici,* stabilisce che gli Stati membri possano consentire alle società di offrire ai loro azionisti *qualsiasi forma di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici*, facendo rinvio – in maniera alternativa o cumulativa - alla *trasmissione in tempo reale dell'assemblea*, alla *comunicazione a due vie in tempo reale che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un'altra località*, nonché a meccanismi per *esercitare il diritto di voto, prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa*. Inoltre, il legislatore europeo si premura di delineare un quadro normativo tecnologicamente neutro e tendenzialmente completo[136], precisando che i mezzi elettronici debbano *assicurare l'identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.*

Il tallone d'Achille della Direttiva è quello di contenere molte previsioni formulate non in termini di necessaria applicazione[137]; di fatto gli Stati Membri non sono obbligati a prevedere introduzioni dirette bensì possono optare per attribuire alle società il potere di adottare modelli di digitalizzazione in via statutaria. Tale scelta non appare vincente in termini di effettiva incentivazione dell'informatizzazione. Se si considera che l'informatizzazione

133 *Considerando (6)* Direttiva 2007/367CE - 11 luglio 2007
134 *Considerando (9)* Direttiva 2007/367CE - 11 luglio 2007
135 *Considerando (10)* Direttiva 2007/367CE - 11 luglio 2007 indica che *il buon governo societario richiede procedure agevoli ed efficienti per l'esercizio del voto per delega. Le limitazioni e i vincoli esistenti che rendono il voto per delega difficile e oneroso dovrebbero pertanto essere eliminati. Tuttavia, il buon governo societario richiede anche opportune salvaguardie contro eventuali abusi del voto per delega. Per tale motivo il rappresentante dovrebbe essere tenuto a osservare le istruzioni eventualmente ricevute dall'azionista […]* e artt. 10 e ss. Direttiva 2007/367CE - 11 luglio 2007
136 SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 116
137 SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 93

risulta maggiormente utile per le esigenze della minoranza, appare quantomeno improbabile che la maggioranza ne possa ammettere l'introduzione in statuto con voto a maggioranza[138]; da qui nasce il timore che le misure informatiche facoltative restino in sostanza lettera morta[139].

In Italia, la Direttiva viene recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 e successivo D.lgs. 18 giugno 2012 n. 91, c.d. Decreto Correttivo. Detto recepimento fornisce l'occasione per un più organico intervento di modernizzazione dedicato alla disciplina delle assemblee azionarie[140]. L'ordinamento italiano dà attuazione alla Direttiva modificando e integrando sia la disciplina speciale delle emittenti quotate sia alcune norme di diritto comune in tema di organi sociali e diritti dei soci, nel solco di un processo di più ampio riconoscimento dei diritti di partecipazione degli azionisti[141]. A parere della dottrina, si riscontra un mix di norme imperative e di norme dispositive nel quale la valorizzazione dei diritti di partecipazione degli azionisti è affidata ai meccanismi di *opt in* e *opt out* statutari, rimettendo al mercato il ruolo di selettore delle migliori regole di governance elaborate dalle singole società[142].

Altresì, l'attuazione della Direttiva in Italia permette di comprendere quali siano gli ulteriori passi nel percorso di digitalizzazione sul piano normativo. Per quanto appare maggiormente rilevante in questa sede, *in primis,* viene modificato il comma quarto dell'art. 2370 c.c., prevedendo la possibilità di esprimere il voto anche in via elettronica, evitando dubbi circa l'ammissibilità di una interpretazione estensiva della dicitura *corrispondenza*.

Le maggiori novità, però, riguardano il procedimento assembleare ed extrassembleare nelle S.P.A. quotate, mediante l'introduzione di una serie di articoli idonei a proseguire il percorso di digitalizzazione e semplificazione del procedimento assembleare. Tra le

---

138 Cfr. SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 94

139 SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 94.

140 Per un approfondimento sul recepimento della Direttiva si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività a AA.VV., *Il recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti – Seminario sul decreto legislativo 27/2010* (atti del convegno svolto presso l'Università degli Studi "La Sapienza" il 29 ottobre 2010, in *Giur. comm.,* 2011, I, 955 ss.; AA.VV., *La nuova disciplina dei diritti degli azionisti,* in *Leggi civ. comm.*, 2011, 505 ss.; ATLANTE, STELLA RICHTER JR., *Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti*, in *Studi e Materiali*, 9,2, 439-452; MONTALENTI, *La Direttiva azionisti e l'informazione preassembleare*, in *Giur. comm*., 2011, 685 ss.; CALVOSA, *L'intervento e il voto in assemblea dopo l'attuazione della Direttiva sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, 348 ss.; SACCHI, *Voto in base alla data di registrazione e voto per delega dopo l'attuazione della Direttiva azionisti*, in *Giur. comm*., 2012, I, 31 ss.; BUSANI, *Più partecipazione all'assemblea di società*, in *Soc.*, 2010, 401 ss.; ABRIANI, *Il pungolo gentile, op.cit.,* 15 ss.; MULA E BRUNO, *I diritti preassembleari dei soci nel "Decreto Correttivo",* in *Giur. comm*., 2013, I, 171 ss.; CIAN, *L'intervento e il voto, op.cit.,* 1065 e ss. e ROSSI, *Diritti di partecipazione degli azionsiti e collegialità nell'assemblea delle società quotate*, in *Orizz. Dir. Comm*., 2014, 2, 1- 16 e in AA. VV, *Società, banche e crisi d'impresa -Liber amicorum Pietro Abbadessa,* 2014, 1, 879-899.

141 ROSSI, *Diritti di partecipazione, op.cit.* 1

142 In tal senso ROSSI, *Diritti di partecipazione, op.cit.,* 1-2

innovazioni giuridiche più rilevanti in questa sede, si indicano l'art. 125-bis T.U.F., il quale dispone che l'avviso di convocazione dell'assemblea avvenga mediante pubblicazione nel sito Internet della società, e l'art. 125-quater T.U.F. il quale disciplina l'uso del sito internet per le informazioni preassembleari agli azionisti; altresì, l'art. 127 T.U.F. predispone il voto per corrispondenza o invia elettronica e l'art. 127 ter T.U.F. il diritto di porre domande in forma scritta prima dell'assemblea.

Non viene inserito uno specifico articolo che introduca obbligatoriamente l'uso del sito web ma il legislatore ne indica i casi di utilizzo e ne declina direttamente la portata applicativa[143]. Tale introduzione segna un punto di svolta rispetto alla valorizzazione dell'uso del sito Internet con funzione informativa[144]. Al sempre più frequente utilizzo del sito Internet nel diritto societario corrisponde la rilevanza che lo stesso assume in un eventuale giudizio; si pensi, ad esempio, al socio di società quotata che intenda dimostrare in giudizio che l'avviso di convocazione, così come pubblicato nel sito Internet dell'emittente ad una certa data, non risulti conforme ai requisiti richiesti dall'art. 125 bis T.U.F., pregiudicando, in questo modo, i diritti dei soci medesimi oppure il caso in cui un soggetto terzo intenda sfruttare quanto riportato nel sito Internet di una società per provare che la stessa si era impegnata nei confronti degli *stakeholders* a tenere condotte socialmente responsabili[145].

In linea con un percorso di semplificazione e dematerializzazione, l'art 83-sexies T.U.F. introduce l'istituto del *record date,* atto a individuare il giorno in cui l'emittente verifica chi risulta titolare del diritto a partecipare e votare in assemblea[146]. Tale introduzione ha lo

[143] La questione è approfondita con riguardo al tema della convocazione mediante sito internet della società al par. 1.2. del Cap II Part I a cui si rinvia.

[144] In effetti, l'utilizzo in forma *istituzionalizzata* del sito internet della società è oggi previsto con riferimento a vari settori del diritto societario e la rilevanza pratica del sito internet nella disciplina societarie è oggi ravvisabile in maniera diffusa. Ad esempio, a titolo meramente esemplificativo si consideri l'art. 2501 ter c.c. - richiamato dall'art. 2506 bis, comma 5°, c.c. per la scissione - in tema di pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet della società, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese, nonché dall'art. 2441 c.c., norma in tema di l'offerta di opzione che prevede che l'offerta medesima *deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.*

[145] Cfr. BALLERINI, *La pagina web societaria: problemi applicativi, natura giuridica ed efficacia probatoria*, in *Nuove Leggi Civ. Comm*., 2022, 5, *passim*

[146] Per un approfondimento sull'istituto si rinvia, *ex multis,* a DE LUCA, *Titolarità vs. legittimazione: a proposito di record date, empty voting e 'proprietà nascosta' di azioni,* in *Orizz. Dir. Comm*., 2010, 2, 312 e ss.; DE LUCA, *La nuova disciplina della gestione accentrata e della legittimazione degli azionisti (recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate*), in *Banca, borsa, tit. cred*., 2010, I, 254; CALVOSA, *L'intervento e il voto in assemblea, op.cit.,* 348 e ATLANTE-STELLA RICHTER JR., *Il recepimento in Italia della direttiva, op.cit.*

scopo di dare maggior certezza in termini organizzativi alla compagine dell'assemblea in un dato momento.

Inoltre, viene inserita - ai sensi dell'art. 135 undecies T.U.F. - la figura del *rappresentante designato dalla società con azioni quotate:* questa figura, assente nella Direttiva europea, viene prevista dal legislatore italiano allo scopo di facilitare l'espressione del voto per delega da parte dei soci[147]. La presenza del rappresentante designato in via facoltativa appare in linea con l'art. 10 Direttiva 2007/36/CE ma non espressamente richiesta dalla Direttiva medesima, quindi frutto di un'applicazione creativa e originale da parte legislatore italiano in sede di recepimento.

L'istituto introduce in maniera inedita la possibilità per i soci di poter essere rappresentati da un soggetto - predisposto *ad hoc* dalla società - che interverrà in assemblea e potrà esercitare il diritto di voto. La previsione dell'art. 135-undecies T.U.F. non è imperativa; lo statuto può derogare all'obbligo di designazione di un soggetto incaricato di ricevere le deleghe dagli azionisti, mediante un meccanismo c.d. *opt-out*. In assenza di una clausola *ad hoc*, le società sono invece tenute a tale designazione. La *ratio* è quella di facilitare la partecipazione, ancorché mediante delega, dei piccoli azionisti, non facendo gravare sugli stessi i costi e gli aspetti organizzativi legati alla delega medesima.

Il quadro normativo appena descritto fa emergere la volontà del legislatore italiano non soltanto di adeguarsi alla normativa eurounitaria ma anche di innovare la disciplina societaria in un'ottica di semplificazione e facilitazione della partecipazione azionaria all'attività assembleare. Questi mutamenti fanno riflettere la dottrina sul fatto che il diritto di voto acquisti sempre più una valenza organizzativa in una visione che appare orientata verso il rispetto del principio di uguaglianza tra soci nonché verso la tutela della democrazia azionaria[148].

Il percorso di armonizzazione europea non cessa con il recepimento della prima Direttiva ma trova nuova linfa nella successiva Direttiva UE 2017/828 - 17 maggio 2017 –

147 Si trova però un riscontro normativo, in ottica comparatistica, ad esempio nell'ordinamento tedesco nella figura del *gesellschaftsbenannten Vertreter*, ossia il rappresentante nominato dalla società, ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del AktG, figura introdotta dalla Legge *Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung (NaStraG)* del 2001; sul punto si rinvia a NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 189 e ss.

148 BRUNO, *Il ruolo dell'assemblea di S.P.A., op.cit.,* 238 il quale asserisce che *il diritto di voto cessa di essere prerogativa esclusiva del socio […]; esso viene ad acquistare una valenza organizzativa poiché riverbera i suoi effetti sulla deliberazione assembleare che è un fatto avente altrettanta valenza organizzativa.*

c.d. SHRD II[149] - recepita in Italia. D.Lgs. 10 maggio 2019 n. 49. La c.d. SHRD-II, viene emanata in continuità con la prima Direttiva, al fine di incoraggiare gli azionisti all'impegno a lungo termine. Per quanto rileva in questa sede, è emblematico il principio espresso dal punto 14 dei *Considerando*, il quale precisa che "*un impegno efficace e sostenibile degli azionisti costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interessi. Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite*". La Direttiva configura la *democrazia azionaria* come *leva* per il miglioramento dei risultati economico-finanziari in un'ottica di attenzione verso una crescita economica consapevole e attenta alle esigenze nazionali e sovrannazionali. Si dà, quindi, spazio a tutte quelle agevolazioni a favore del diritto di voto e del principio di trasparenza: lo strumento idoneo appare essere quello della digitalizzazione. A tal proposito, il punto 4 dei *Considerando* precisa che "*per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e renderlo più efficace, in particolare a livello trasfrontaliero, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di tecnologie moderne nella comunicazione tra emittenti e i loro azionisti e da parte degli intermediari*". Particolarmente rilevante appare, proprio in relazione al tema di digitalizzazione, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della suddetta Direttiva della Commissione del 3 settembre 2018, il quale stabilisce i requisiti minimi di attuazione della Direttiva medesima. In particolare, nella Tabella 3 dell'Allegato, parte C, in relazione al luogo di convocazione dell'assemblea generale, si richiede la "*specificazione dell'indirizzo del luogo in cui si tiene l'assemblea generale, inclusa l'URL o l'indirizzo virtuale, se applicabile*" nonché, nella parte D, rispetto alle modalità di partecipazione dell'azionista, si indicano sia la partecipazione virtuale (VI) sia quella tramite rappresentante (PX). Le indicazioni della *Tabella* posso sembrare superflue o meramente didascaliche ma appaiono quantomeno lungimiranti se lette *ex post* alla luce degli eventi che caratterizzano il 2020 e i successivi anni a livello globale.

## 2.4. Digitalizzazione, innovazioni e Pandemia da COVID-19. Art. 106 D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia"

[149] Per un'analisi sistematica si rinvia a MONTALENTI E NOTARI (a cura di), *La nuova società quotata: tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance*, Milano, 2022

Alla luce del quadro normativo nazionale e sovranazionale, la digitalizzazione dell'assemblea trova nell'autonomia statutaria la sua forza e contemporaneamente il suo limite intrinseco: appare necessaria la presenza di una clausola statutaria per ammettere la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza e altresì, per tale modalità, appare irrinunciabile lo svolgimento in un luogo fisico; la norma prevedere esplicitamente soltanto lo svolgimento *ibrido* e non quello *esclusivamente virtuale* [150].

Per quanto concerne la questione della preesistenza di una clausola statutaria, l'orientamento notarile del Triveneto si configura come la più rilevante voce fuori dal coro antecedente alla pandemia Covid-19[151]: tale dottrina sostiene che, nelle società per azioni c.d. chiuse, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, sia ammissibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Il suddetto orientamento notarile precisa che *ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci* nonché attribuisce al presidente dell'assemblea il dovere di *verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.* La massima notarile si spinge a sostenere *la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.*

La *ratio* della massima è quella di valorizzare una più contemporanea visione del metodo collegiale, sostenendo che possa essere compendiato nella possibilità di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente anche mediante mezzi di telecomunicazione che siano idonei a consentire al socio l'esercizio di tutte le prerogative riconosciutegli nell'ipotesi di intervento fisico ai lavori assembleari, *e quindi garantendogli una partecipazione effettiva, la possibilità di percepire le opinioni altrui, di esprimere le proprie, di richiedere, se del caso, chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di votare in modo consapevole sulle materie oggetto di deliberazione.*

La dottrina del Triveneto esprime un parere innovativo – anche se minoritario – laddove sostiene che un'interpretazione evolutiva e rispettosa del dato storico porti a ritenere che il legislatore non abbia voluto limitare l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione al solo

[150] Cfr. CIAN, *L'intervento e il voto, op.cit.,* 1066.

[151] Si rinvia a COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima H.B. 39 - Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17*, consultabile alla pagina web https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-53-spa---assemblee.html (ultima consultazione al 25 febbraio 2025)

caso in cui la maggioranza abbia deciso di consentire questa possibilità, introducendo nello statuto una c.d. *clausola di apertura*; pertanto, propone un'interpretazione teleologica della norma che asserisce la legittimità dell'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, quale regola di *default,* purché nel pieno rispetto del metodo collegiale. Seguendo tale interpretazione, la locuzione *lo statuto può consentire* - utilizzata dal comma 4 dell'articolo 2370 c.c. - andrebbe intesa nel senso che lo statuto *può disciplinare* le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, eventualmente attenuando i principi della collegialità, e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione pienamente rispettosi del metodo collegiale.

Ancor più interessante del punto di arrivo della massima è il ragionamento circa il fatto che il metodo collegiale sia un metodo *a geometria variabile* ed il suo rispetto vada riferito al caso concreto. Per i notai del Triveneto, ciò che conta è che a ciascun intervenuto sia garantito il diritto di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno[152].

Il punto di vista dell'orientamento del Triveneto appare minoritario e soprattutto non sorretto da vere e concrete esigenze pratiche di interpretazioni evolutive.

Per analoghe ragioni anche la questione dell'ammissibilità dell'assemblea *virtul only* viene messa da parte e non incoraggiata dalla dottrina maggioritaria[153]. Le ragioni di tale posizione conservatrice risiedono nel timore di una violazione del principio di parità di

[152] Nella motivazione della Massima H.B. 39 si pongono alcuni esempi per corroborare la tesi: *si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui una società per azioni sia composta da un numero ristretto di soci, amministra-tori e sindaci, tra i quali sussista una conoscenza consolidata e reciproca. In tal caso, anche un collegamento telefonico potrebbe essere sufficiente, da un lato, a consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del socio non fisicamente presente, e di svolgere le altre attività da verbalizzarsi ai sensi dell'art. 2375 c.c., dall'altro a permettere al socio di percepire le dichiarazioni effettuate dai soggetti presenti in assemblea, di esprimere le proprie opinioni, nonché di ottenere chiarimenti dagli amministratori/sindaci sugli argomenti posti all'ordine del giorno al fine di esprimere un voto con-sapevole che sia allo stesso riconducibile con certezza. Ed ancora, il collegamento solo telefonico non necessariamente risulterebbe ostativo alla ricezione di documenti messi a disposizione da parte dell'organo amministrativo o del collegio sindacale, atteso che il socio non intervenuto fisicamente all'assemblea potrebbe di-sporre di mezzi (ad es. fax, personal computer) idonei a consentire tale evenienza, fermo restando che la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno (si pensi, ad esempio, alla delibera inerente al trasferimento della sede sociale) potrebbe in re ipsa escludere la necessità della predisposizione di documentazione da parte degli amministratori/sindaci. Pertanto, ove il Presidente dell'assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori, accerti che il mezzo di telecomunicazione utilizzato sia sufficiente al fine di garantire il rispetto del metodo collegiale, sarà nelle sue prerogative consentire l'intervento "a distanza" in assemblea. Sarà alle stesse condizioni anche possibile l'organizzazione, da parte della società, di collegamenti anche solo in audio (e non anche in video) conferenza, qualora le relative modalità di utilizzo siano debitamente previste nell'avviso di convocazione e sia garantita la parità di trattamento dei soci.*

[153] Tra le voci più nette nel dare risposta negativa all'ammissibilità dell'assemblea *virtual only ante* pandemia da Covid-19 CIAN, *L'intervento e il voto, op.cit.,* 1066 e *passim*; più dubitativa e a tratti favorevole SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.* 110 e ss. e pienamente favorevole SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 209-211

trattamento[154] tra i soci nonché nel fatto che l'opportunità concessa nell'assemblea ibrida si trasformi in imposizione nell'assemblea in *toto* virtuale, limitando una vera discussione assembleare.

La necessità di ricorrere all'assemblea in *toto* in videoconferenza e in assenza di clausola statutaria irrompe con forza all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente improvvisa diffusione sul territorio italiano prima che in altri Paesi europei.

L'improvviso e imprevedibile arrivo della pandemia da Covid-19 mostra subito, in maniera trasversale, la fragilità delle norme societarie rispetto alle situazioni di emergenza[155].

---

[154] Per un interessante punto di vista sul rapporto tra parità di trattamento e utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'assemblea si rinvia a D'ATTORE, *Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni,* Milano, 2007, 307- 314 e SANDEI, *Organizzazione societaria e information technology. Op. cit.* 108 e ss.

[155] I medesimi problemi giuridici fronteggiati dal Legislatore italiano sono stati affrontati anche in tutti quegli ordinamenti giuridici in cui era necessario operare un superamento dei limiti normativi, al fine di permettere la celebrazione delle assemblee durante la vigenza delle rispettive norme nazionali di contenimento del contagio. *In primis,* in ambito europeo, si prendono in esempio le norme emergenziali di Spagna, Germania e Francia. Per quanto riguarda l'ordinamento spagnolo, gli artt. 40 e 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, *de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,* hanno previsto, in via emergenziale, per le società sia chiuse che aperte, lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza e in teleconferenza multipla con possibilità per tutti i partecipanti, anche per il notaio verbalizzante, di partecipare a distanza e prevedere così l'assemblea totalmente viertuale; per un'analisi sulla disciplina emergenziale iberica *ex multis* GALLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica en las sociedades da capital carradas*, 2022, Pamplona, 43-55; TAPIA HERMIDA, Alberto J. *Gobierno corporativo y supervivencia empresarial en época del COVID-19*, 53 in *Revista ibero-latinoamericana de seguros,* 2020-12, 317-336; TAPIA HERMIDA, *Gobierno corporativo de sociedades cotizadas en tiempos de coronavirus. Las medidas extraordinarias de funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas adoptadas ante la pandemia del COVID 19*, in *Revista de Derecho de Sociedades*, 59, 2020, 21- 44; parimenti l'ordinamento tedesco mediante l'emanazione del *Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tedesca in data 27 marzo 2020, all'Artikel 2 § 1 comma 2 prevede, in via temporanea, l'ammissibilità dello svolgimento della *virtuelle Hauptversammlung* e ne disciplina lo svolgimento per quanto riguarda gli aspetti principali connessi ai diritti degli azionisti. Sul punto v. SULLIVAN & CROMWELL LLP, *Germany Introduces Online-Only Shareholders' Meetings in Response to COVID-19,* in *Sullcrom.com,* March 25, 2020, consultabile alla pagina webhttps://www.sullcrom.com/SullivanCromwell/_Assets/PDFs/Memos/SC-Publication-Germany-Introduces-Online-Only-Shareholders-Meetings-in-Response-to-COVID-19.pdf (ultima consultazione all'8 maggio 2024). In Francia l'Ordinanza francese covid-19 n. 2020-321 del 25 marzo 2020 consente che le assemblee generali, convocate in un luogo soggetto a misure amministrative che limitano o vietano le riunioni collettive alla data di convocazione o alla data della riunione, si tengano a distanza, anche se lo statuto non prevede prevista la partecipazione a distanza. Poiché, secondo il diritto societario della maggior parte delle giurisdizioni, gli azionisti hanno il diritto di partecipare di persona, in assenza di una legislazione in materia di crisi sarebbe stato comunque necessario organizzare un'assemblea di persona per prendere decisioni valide. Per quanto concerne la comparazione extraeuropea*, ex multis,* si rinvia a FREEBURN E RAMSAY, *Virtual Shareholder Meetings in Australia*, in *International Company and Commercial Law Review,* 32, 2, 2021, 53-79 https://treasury.gov.au/sites/default/files/2021-03/c2020-119106-melbourne_law_school.pdf (ultima consultazione al 25 febbraio 2025) nonché a ZETZSCHE, ANKER-SØRENSEN, CONSIGLIO E YEBOAH-SMITH, *Covid-19-crisis and company law - Towards virtual shareholder meetings*, in *University of Luxembourg Faculty of Law, Economics & Finance WPS 2020-007, SSRN Electronic Journal*, 19, consultabile alla pagina web https://ssrn.com/abstract=3576707 (ultima consultazione al 17 maggio 2024). Infine, per un'analisi statistica dell'uso dei mezzi di telecomunicazione e dello svolgimento delle assemblee in videoconferenza nel mondo durante la pandemia Covid-19 si rinvia a EKNATH, LONDERO E SIMONYAN, *Are virtual meetings for companies' shareholders and board members the new normal?,* in *WorldBanks.blogs.com*, del 26 luglio 2021, consultabile alla pagina

Le misure di sicurezza imposte dall'epidemia virale si pongono sin da subito come un ostacolo insormontabile allo svolgimento delle assemblee[156]. In particolare, l'applicazione delle prime misure atte a limitare la diffusione del coronavirus e a limitare gli assembramenti - emanate nei primi mesi del 2020 – fanno subito emergere la presenza di criticità in relazione allo svolgimento delle consuete attività sociali, con preciso riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2019 delle società di capitali nei termini di legge[157]. Pertanto, ancor prima del legislatore, la dottrina – sin dall'inizio dello stato di emergenza – si fa carico di attuare un percorso interpretativo idoneo a superare le barriere normative e territoriali, *iure condito* e con i mezzi tecnologici disponibili.

In primo luogo, la dottrina notarile milanese[158], si pronuncia per prima e afferma, mediante la pubblicazione di una Massima del Consiglio notarile meneghino, l'ammissibilità *de facto* dello svolgimento delle assemblee esclusivamente in videoconferenza, considerandola una delle modalità possibili in caso di intervento in assemblea *mediante mezzi di telecomunicazione* consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o *comunque ammesso dalla vigente disciplina*[159]. La Massima, alla luce dell'eccezionale stato di emergenza sanitaria, giunge alle medesime conclusioni che sino a questo punto erano state considerate frutto di tesi minoritarie e si spinge oltre, mediante un'interpretazione assolutamente inedita dell'art. 2370 comma 4 c.c. e pur con un *escamotage* giuridico. La Massima precisa che l'uso della videoconferenza possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione debba trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervenissero di persona[160]. Questo primo orientamento

web https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/are-virtual-meetings-companies-shareholders-and-board-members-new-normal (ultima consultazione al 2 maggio 2024)

156 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza*, in *Riv. Soc.,* 2-3, 2020, 428.

157 Da approvare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio che, di consueto, nelle società coincide con la chiusura dell'anno solare al 31 dicembre.

158 Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, massima 187 dell'11 marzo 2020 consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/187/ (ultima consultazione al 6 maggio 2024)

159 Dalle parole utilizzate nella massima n. 187 si rileva che, in questa prima fase, il Consiglio notarile milanese abbia cercato di non prendere una posizione netta rispetto al tema dell'ammissibilità dell'uso dei mezzi di telecomunicazione in assenza di clausola statutaria a differenza della posizione pre-covid assunta al CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO con la Massima H.B. 39, *cit.* che ammetteva - già nel 2017 - l'uso dei mezzi di telecomunicazione anche in assenza di clausola statutaria come già indicato nel presente paragrafo e come approfondito sul piano giuridico al Cap 2 par. 5.4.

160 Superando tale limite prevedendo che tale incarico venisse affidato al segretario verbalizzante o al notaio, facendo coincidere così il soggetto presente fisicamente con quello incaricato del controllo.

cerca di contemperare il dettato normativo con le esigenze dovute dall'emergenza sanitaria, prevedendo di fatto un'assemblea *formalmente ibrida*, in cui sia fissato un luogo fisico per il segretario o il notaio ma *de facto* totalmente virtuale, perché si svolge esclusivamente in videoconferenza per tutti i partecipanti compreso il presidente.

Onde evitare interpretazioni limitanti, la Massima altresì precisa che *le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse, pertanto, non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.*

Tale prima interpretazione viene celermente superata dall'intervento del legislatore in sede emergenziale, mediante l'emanazione dell'art 106 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia[161]. La norma prevede – in via emergenziale e temporanea – che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali, *anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie*, possano prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ammettendo lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che possano garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di legge*, senza in ogni caso la necessità della compresenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio.*

Le principali novità introdotte dalla normativa emergenziale, quindi, sono: a) la possibilità per gli aventi diritto - prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici - di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione -anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito - purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione; b) la possibilità che l'assemblea si svolga in via

[161] Tra i primi commenti all'art. 106, comma 2, d.l. 18/2020 si rinvia *ex multis* a MAGLIULO, *La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari,* in *Notariato*, 3, 2020, 249-257; ATLANTE, MALTONI, MARCHETTI, NOTARI, ROVEDA, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi*, consultabile alla pagina web https://www.federnotizie.it/le-disposizioni-in-materia-societaria-nel-decreto-legge-covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-profili-applicativi/ (ultima consultazione al 3 marzo 2025); ASSONIME, *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)* e ASSONIME, *Q&A sulle assemblee "a porte chiuse",* entrambi consultabili alla pagina web http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx (ultima consultazione al 3 marzo 2025); IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni)*, in *IL CASO.it*, consultabile alla pagina web https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1169.pdf (ultima consultazione al 5 marzo 2025).

esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento; in ultimo, c) la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

Inoltre, per le società con azioni quotate, per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, la disciplina emergenziale prevede anche l'alternativa della designazione del rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies T.U.F. anche ove lo statuto disponga diversamente nonché in via esclusiva[162]. La disciplina emergenziale fornisce così alle società gli strumenti giuridici per l'immediata implementazione degli strumenti telematici anche in via esclusiva per lo svolgimento delle adunanze, nonché, per le società c.d. aperte, un sistema di rappresentanza semplificata in assemblea, facoltativa o esclusiva. La previsione all'interno della normativa emergenziale di tale modalità è motivo di preoccupazione per alcuni commentatori[163], che rinvengono nella deroga alla disciplina tradizionale una compressione dei diritti di partecipazione attiva da parte degli azionisti e della discussione in assemblea in generale.

Dal punto di vista teorico, in questa sede, l'aspetto più rilevante di quella che è stata definita una *legislazione di guerra*[164], riguarda la profonda alterazione del sistema e della gerarchia delle disposizioni chiamate a regolare il funzionamento degli organi sociali. In particolare, per quanto riguarda il funzionamento delle assemblee, la legge consente che l'avviso di convocazione deroghi a quanto eventualmente previsto dallo statuto o permetta ciò che, in

[162] Tale inedita possibilità di prevedere lo svolgimento delle assemblee mediante rappresentante designato in via facoltativa o esclusiva è stata, altresì, estesa alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici, anche in deroga all'art. 135-duodecies T.U.F. e alle eventuali disposizioni statutarie che prevedessero limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto. Le conseguenze giuridiche di tale previsione normativa non sono oggetto del presente contributo in senso stretto ma risultano di particolare interesse in relazione alla compressione dei diritti dei soci cooperatori e allo svolgimento delle assemblee nelle società cooperative; tali radicali modifiche, seppur temporanee, sono state oggetto di attenta e critica analisi da parte della dottrina; tra i contributi più rilevanti sul punto SERAFIN, *Il rappresentante designato delle società quotate: rapporto negoziale, ordinamento societario e rimedi, in Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2022, 853-854; CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2023, 169-218, MORARA, *Svolgimento delle assemblee cooperative e distanziamento sociale, con specifico riferimento al rappresentante designato*, in *Società*, 2020, 546 nonché, MORARA E VELLA, *L'assemblea senza soci snatura la cooperativa*, in *lavoce.info*, 7 giugno 2023, consultabile alla pagina web https://lavoce.info/archives/101310/lassemblea-senza-soci-snatura-la-cooperativa/ (ultima consultazione al 17 aprile 2024)

[163] MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse, op.cit.,* 452-454 rilevando sin da subito l'ampiezza della compressione dei diritti individuali dei soci derivante dalla scelta della società emittente di fare ricorso al rappresentante designato obbligatori, ma contestualmente ritenendo che, date le *prove di qualità* dell'assemblea nelle società quotate, il modello non potesse essere esteso anche successivamente alla fase pandemica.

[164]Cfr. STELLA RITCHER, *La collegialità nelle società di capitali al tempo della pandemia*, in *Giustiziacivile.com*, 5, 2020, 5 nonché MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op. cit.*, 459

assenza di apposita previsione statutaria, non era possibile realizzare. L'inversione dell'ordine gerarchico delle fonti è, dunque, evidente: il sistema della convocazione assembleare fino a ora governato dall'autonomia statutaria è sostituito da un sistema legislativo emergenziale automatico, in presenza di condizioni eccezionali e imprevedibili, che dà un potere ulteriore e inedito all'organo amministrativo.

Tale disciplina, inizialmente prevista in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, è stata più volte prorogata[165], sia in virtù del perdurante stato di emergenza sia successivamente alla fine dello stesso, fino al 31 dicembre 2025.

Il continuo susseguirsi di proroghe ha permesso un'ampia diffusione nella prassi societaria dell'uso dei mezzi di telecomunicazione e del *rappresentante designato in via esclusiva*. Tale fenomeno appare come un segno della necessità di una transizione tecnologica e innovativa in ambito assembleare, pur in assenza di un intervento organico e sistematico del legislatore rispetto allo svolgimento delle assemblee in videoconferenza.

Nelle società chiuse l'uso dei mezzi di telecomunicazione è diventato una valida alternativa alla riunione fisica, senza però soppiantarla del tutto.

Nelle società c.d. aperte, negli ultimi anni la figura del *rappresentante designato esclusivo* è, invece, diventata la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie, in alcuni casi

[165] Il termine è stato prorogato più volte ai sensi delle seguenti norme: dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21; successivamente il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 7 del presente articolo venisse prorogato fino al 31 dicembre 2021; il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022"; il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal presente articolo venissero prorogati al 31 dicembre 2020. Tale comma è stato poi modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44. Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023". Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 12-duodecies) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024". La L. 5 marzo 2024, n. 21 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024". Infine, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 14-sexies) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025".

congiuntamente all'uso degli strumenti informatici anche in via esclusiva[166]. In particolare, nel quadriennio 2020-2023, la quasi totalità delle società quotate ha optato per lo svolgimento delle assemblee tramite lo strumento del rappresentante designato in via esclusiva[167] e tale strumento è stato ampiamente utilizzato anche durante l'anno di esercizio 2024[168]. Nei fatti, dal 2020 al 2024 quasi tutte le società quotate hanno optato per lo svolgimento delle assemblee con l'uso del rappresentante designato in via esclusiva. Dall'analisi degli avvisi di convocazione[169] emerge come le società abbiano sempre più utilizzato misure volontarie, in linea con le indicazioni fornite da Assonime e dalla Consob, volte a facilitare l'esercizio di quei diritti sociali, tra cui il diritto di presentare nuove proposte di assemblea e di porre domande.

---

166 Come si evince dai Rapporti annuali in materia di *corporate governance* della Consob; con particolare riguardo ai rapporti riguardanti gli anni contestuali e successivi alla pandemia da COVID-19 e la vigenza della disciplina di cui all'art 106 D.L. 18/2020, emerge un aumento della partecipazione azionaria contestualmente all'uso del rappresentante designato in via esclusiva. Il *Rapporto 2020 sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 58, fa presente che *in considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, nel 2020 il legislatore ha consentito che la partecipazione degli azionisti alle assemblee delle società quotate potesse avvenire esclusivamente tramite il conferimento di deleghe a un Rappresentante Designato o tramite forme di voto a distanza (decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Decreto Cura Italia). In particolare, la quasi totalità delle assemblee successive alla data di entrata in vigore del decreto (92% dei casi) si è svolta senza la partecipazione fisica degli azionisti, i quali hanno trasmesso la delega di voto al Rappresentante Designato. Meccanismi di voto a distanza, di cui il Decreto Cura Italia ha favorito l'utilizzo anche in assenza delle necessarie previsioni statutarie delle singole società, sono stati invece utilizzati in pochi casi.* Nel successivo *Rapporto 2021 sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 88, si rivela un ulteriore incremento poiché *anche nel 2021 la quasi totalità delle assemblee (95% dei casi) si è svolta senza la partecipazione fisica degli azionisti, i quali hanno trasmesso la delega di voto al Rappresentante Designato.* Nel *Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 64, la Consob evidenzia che *nel corso del 2022, l'83% delle assemblee si è svolto senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe a un Rappresentante Designato, in virtù della proroga fino al 31 luglio 2022 dell'applicazione delle misure provvisorie emanate nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in deroga alla disciplina ordinaria ( il dato si attesta al 93% per quelle svolte entro il 31 luglio 2022);* altresì, nel *Rapporto, cit.,* Tab 3.1., 69 e ss., si evince un aumento della partecipazione azionaria contestualmente all'uso di tale strumento in via esclusiva. Tutti i Rapporti annuali sulla Corporate Governance delle società quotate sono consultabili alla pagina web https://www.consob.it/web/area-pubblica/rapporto-sulla-corporate-governance (ultima consultazione in data 3 marzo 2025).

167 Si rinvia a *Rapporto Consob 2024 sulla corporate governance delle società quotate italiane*, 72, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/documents/d/area-pubblica/rcg2024 (ultima consultazione ala 30 giugno 2025) laddove emerge che nel 2024 il 73% delle assemblee di società quotate si è svolto a porte chiuse.

168 Si segnala *ex multis* l'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva da parte delle più rilevanti società quotate in termini di capitalizzazione come Intesa Sanpaolo S.P.A. (v. https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/assemblea_2024/20240324_Avviso%20di%20convocazione_integrale_ita.pdf , ultima consultazione al 3 marzo 2025), Eni S.P.A. (v. https://www.eni.com/it-IT/governance/assemblea-azionisti-2024.html#:~:text=L'Assemblea%20Ordinaria%20e%20Straordinaria,sensi%20del%20d.l.%20n.%2018%2F2020. ultima consultazione al 3 marzo 2025), Unicredit S.P.A. (v. https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders/archive/2024/12-april-2024-ordinary-and-extraordinary-shareholders--meeting.html ultima consultazione al 3 marzo 2025), Enel S.P.A. (v. https://www.enel.com/it/investitori/governance/assemblea-azionisti/23-maggio-2024/avviso-convocazione ultima consultazione al 3 marzo 2025).

169 Circolare Assonime 6/2024 del 13 marzo 2024, consultabile alla pagina web https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-06_2024.aspx#:~:text=La%20circolare%20Assonime%206%2F2024,Libro%20Verde%20MEF%20del%202022 (ultima consultazione al 22 aprile 2024)

Dai verbali delle società quotate spesso si rileva il contemporaneo utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva[170]. Nelle società quotate non si è invero sviluppato un ampio uso autonomo dei mezzi di telecomunicazione, ossia senza la figura del rappresentante designato. Tale dato empirico da un lato fa emergere la predilezione del *management* verso forme assembleari più celeri e semplificate[171] e dall'altro riflette, in realtà, lo scarso uso di tali strumenti da parte delle società quotate anche in situazioni non emergenziali[172]. Il mancato utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in situazioni ordinarie può essere ascritto ad una pluralità di ragioni. Una parte della dottrina[173] sostiene

[170] Ammissibile, non essendovi profili di incompatibilità tra i due istituto, come asserito e illustrato da CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima n.188 del 24 marzo 2020, *Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione,* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/188/ (ultima consultazione al 6 maggio 2024); in tal senso anche ATLANTE, MALTONI, MARCHETTI, NOTARI E ROVEDA*, Le disposizioni, op.cit.;* STELLA RITCHER, *La collegialità nelle società di capitali, op.cit.,* quale ha ritenuto l'*orientamento condivisibilissimo* e IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali), op.cit., passim.*

[171] Tali scelte sono state spesso oggetto di aspre critiche da parte dei piccoli azionisti piccoli (o per meglio dire *piccolissimi azionisti,* ossia titolari di un numero di azioni particolarmente esiguo), i quali hanno spesso evidenziato che le società abbiano volutamente evitato di prevedere la videoconferenza *virtual only*, escludendo così il dibattito assembleare e la partecipazione attiva durante le adunanze. Tali aspre critiche sono ravvisabili nelle domande poste alle società prima dello svolgimento delle assemblee ai sensi dell'art. 127- ter. T.U.F. , consultabili nei siti internet delle società quotate; al solo scopo di fornire degli esempi, si rinvia *ex multis* a *Risposte prima dell'assemblea* del 10 maggio 2023 della società Eni S.P.A., 145, consultabile alla pagina web https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/ita/governance/assemblea/2023/Domande-e-risposte-pre-assemblea-2023.pdf (ultima consultazione al 6 maggio 2024), nonché *Risposte prima dell'assemblea* del 15 Aprile 2021 della società Unicredit S.P.A., consultabile alla pagina web https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/governance/assemblea/archivio/2021/assemblea-15-aprile-2021/Risposte-della-Societa-alle-domande-pre-assembleari.pdf (ultima consultazione al 6 maggio 2024); Risposte prima dell'assemblea del 24 aprile 2024 della società Generali S.P.A. consultabile alla pagina web https://www.generali.com/it/governance/AGM-2024/annual-general-meeting-2024-documents#faq-pre (ultima consultazione al 6 maggio 2024). Altre voci critiche durante la vigenza della normativa emergenziale MASSARO, *Da Unicredit a Generali, perché le società continuano a fare le assemblee virtuali. Temendo un Covid che non c'è*, in *MilanoFinanza.it*, consultabile alla pagina web https://www.milanofinanza.it/news/da-unicredit-a-generali-ecco-chi-continua-a-fare-le-assemblee-virtuali-e-non-in-presemza-temendo-un-covid-202303172144584851 (ultima consultazione al 6 maggio 2024) e GAITA*, Il Parlamento silenzia i soci critici, assemblee degli azionisti a porte chiuse anche nel 2024. Consob contraria*, in *Ilfattoquotidiano.it,* 24 ottobre 2023, consultabile alla pagina web https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/24/il-parlamento-silenzia-i-soci-critici-assemblee-degli-azionisti-a-porte-chiuse-anche-nel-2024-consob-contraria/7332155/ (ultima consultazione al 6 maggio 2024); OLIVIERI, *Assemblee a porte chiuse, ma Assonime raccomanda il collegamento video*, in *ilSole24ore.it,* 18 marzo 2020, consultabile alla pagina web https://www.ilsole24ore.com/art/assemblee-porte-chiuse-ma-assonime-raccomanda-collegamento-video-AD034GE (ultima consultazione al 6 maggio 2024).

[172] In tal senso ASSONIME, *Approfondimento n 2 del 2023, La proroga del regime emergenziale e le assemblee delle società quotate*, 9, consultabile alla pagina web https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/approfondimenti%202-2023.pdf (ultima consultazione al 22 aprile 2024)

[173] CIAN, *Diritti degli azionisti ed efficienza organizzativa: l'esperienza italiana in una prospettiva europea*, in *Studium iuris*, 2015, 7/8, 782, il quale osserva che benché numerose società quotate prevedano nella statuto la facoltà per i loro azionisti di intervenire alle assemblee anche con mezzi di telecomunicazione a distanza o di esprimere il voto in via elettronica, lo statuto stesso rimette all'organo amministrativo la decisione, da prendere per ogni singola assemblea, se attivare o meno questi canali di partecipazione.

che gli assetti proprietari stabili e con maggioranze ben definite e consolidate delle società quotate italiane non incoraggino l'uso di mezzi di telecomunicazione, in virtù della mancanza di interesse degli azionisti di riferimento a promuovere una partecipazione più ampia possibile alle assemblee. Altra dottrina[174] sostiene, invece, che il mancato utilizzo dei mezzi telematici sia connesso alle oggettive e pratiche difficoltà tecniche da superare per garantire la fruibilità dello strumento a un numero elevato di azionisti, ossia l'identificazione dei partecipanti, la continuità e la regolarità del collegamento e dell'espressione del diritto di voto; altresì, le società sarebbero restie all'utilizzo di tali strumenti poiché il quadro normativo ha lasciato scoperti alcuni punti di carattere applicativo, tra cui le conseguenze dell'interruzione del collegamento sulla validità della delibera e l'ascrizione delle relative responsabilità. In generale, tali difficoltà, già presenti prima della pandemia[175], costituiscono un ostacolo all'uso dei mezzi di telecomunicazione anche durante la stessa.

Un maggiore utilizzo di tali strumenti sarebbe favorito da un quadro giuridico di riferimento più chiaro, che assicuri non solo la tutela dei diritti dei soci, ma che dia anche certezza alla regolarità del procedimento assembleare e alla validità delle deliberazioni adottate[176]. Purtroppo, il legislatore non ha colto l'occasione per sistematizzare la disciplina, anche alla luce delle nuove esigenze e della nuova prassi societaria rispetto alla partecipazione azionaria in assemblea[177].

Come già indicato, la normativa emergenziale è stata più volte prorogata sino al 31 dicembre 2025. Queste continue proroghe non sono però caratterizzate da costanza e continuità, sia per ragioni politiche sia per mera dimenticanza legata alla sempre più decrescente necessità di attuare una normativa emergenziale, stante la progressiva conclusione dello stato di emergenza sanitaria.

La presenza di una normativa emergenziale ripetutamente prorogata nonché l'utilizzo protratto nel tempo di tali strumenti emergenziali hanno comunque acceso l'interesse di una parte della dottrina circa le questioni inerenti all'uso dei mezzi di telecomunicazione

174 ASSONIME, *Approfondimento n 2 del 2023, La proroga, cit.* nonché ALLOTTI E SPATOLA, *L'utilizzo delle ICT nel procedimento assembleare delle società quotate*, in *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario - Quaderni Giuridici Consob, marzo 2022*, a cura di BIANCHINI, GASPARI, RESTA, TROVATORE, ZOPPINI, 47, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/documents/1912911/1916538/qg23.pdf/0dd21cd7-8da8-d929-e2f7-57b95d13a565 (ultima consultazione al 22 aprile 2024).

175 Come segnalato ed evidenziato da CIAN, *L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee, op.cit. passim.*

176 Così ALLOTTI E SPATOLA, *L'utilizzo delle ICT, cit.* 47.

177 Come *infra* meglio precisato nel prossimo paragrafo.

esclusivamente in videoconferenza nonché del rappresentante designato anche allo spirare dei termini di vigenza della normativa medesima.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la pubblicazione della Massima 200[178], si spinge ad ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione[179]. La dottrina notarile milanese trova spazio per poter asserire che l'efficacia temporanea della normativa *conferma e rafforza l'idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci. La temporaneità, in altre parole, è connessa all'emergenza, non agli interessi tutelati.* La Massima notarile milanese supera la barriera formale di cui all'art. 2366 comma 1 c.c. in tema al luogo dell'adunanza indicando che l'inciso *salvo che lo statuto disponga diversamente* possa essere inteso non soltanto in relazione all'indicazione del luogo fisico ma anche alla volontà di non indicare un *locus,* con la conseguenza di poter svolgere l'assemblea esclusivamente in maniera virtuale. La dottrina compie così un passo avanti nel sostenere che *lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisca una potenziale lesione dei principi sopra richiamati, quali i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci. Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali consentono – ed anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto.* La riflessione giunge fino a riflettere sul fatto che non esista nel nostro ordinamento *un diritto "individuale" del socio […] avente ad oggetto la possibilità di recarsi di persona in un luogo fisico per intervenire all'assemblea, senza essere costretto ad utilizzare i mezzi telematici indicati dalla società. Anzi, parrebbe proprio il contrario, soprattutto laddove si facesse mente locale alla situazione*

[178] CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/massima-n-200-del-23-novembre-2021-clausole-statutarie-che-legittimano-la-convocazione-delle-assemblee-esclusivamente-mediante-mezzi-di-telecomunicazione-artt-2363-comma-1-2366-comma-1-2370/ (ultima consultazione al 3 marzo 2025)

[179] Precisamente la Massima 200 del Consiglio Notarile di Milano asserisce che s*ono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.*

*nella quale si trovano i soci di minoranza di fronte alle usuali clausole statutarie (la cui legittimità è affermata da decenni dalla giurisprudenza e dalla dottrina) che consentono la convocazione dell'assemblea anche fuori dalla sede sociale, molto spesso anche fuori dal territorio italiano, con limiti assai ampi, quali gli Stati dell'Unione europea e/o altri Stati ancor più distanti.* Del resto, se la *ratio* delle norme in esame è quella di favorire l'esercizio dei diritti sociali, si può affermare che tali diritti sono maggiormente tutelati in un'assemblea esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un'assemblea che venga convocata all'estero.

Sulla base di quanto argomentato, pertanto, l'orientamento milanese giunge ad affermare che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – alla stregua di quanto prevede l'art. 2370, comma 4, c.c., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento – *l'organo amministrativo possa legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento*, con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione. Da tale interpretazione evolutiva, la scelta dello svolgimento dell'assemblea totalmente in videoconferenza – in presenza di clausola statutaria ancorché generica – ricade nelle decisioni sul funzionamento della società operate dall'organo amministrativo con la dovuta diligenza richiesta dall'incarico, al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Appare, quindi, ormai *anacronistico* non poter ricorrere alle tecnologie moderne a disposizione per lo svolgimento delle assemblee societarie nonostante il silenzio del legislatore sul punto.

## 2.5. *Segue.* Legge 5 marzo 2024 n.21, c.d. "Legge Capitali"

L'esperienza maturata durante la pandemia da Covid-19 mediante l'applicazione della normativa emergenziale di cui all'art 106 D.L. 18/2020 ha spinto il legislatore, nel quadro di una più ampia legiferazione in favore delle società per azioni, a valutare l'opportunità di sistematizzare alcuni istituti in vigore in via temporanea.

In primo luogo, durante i lavori preparatori della suddetta legge, sono state avanzate proposte atte alla modifica delle modalità di svolgimento delle assemblee con mezzi di telecomunicazione ma queste non hanno superato l'avallo della Commissione parlamentare

competente[180]. Pertanto, sul punto il legislatore si limita a prevedere, all'art. 11 della novella, un'ulteriore proroga della vigenza dell'art 106 D.L. 18/2020 al 31 dicembre 2024, superata dall'ultima proroga al 31 dicembre 2025; di conseguenza per tutte le società e gli enti viene prevista l'applicazione *in toto* della disciplina prevista durante la pandemia sino allo scadere di detto termine, sebbene la norma sia collocata nell'articolo relativo allo svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate[181].

Il legislatore, piuttosto che focalizzare la propria attenzione sulle questioni in tema di digitalizzazione, raccoglie l'esperienza maturata in relazione all'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e imprime una disciplina nuova in sede di emanazione della suddetta Legge Capitali.

La legge 5 marzo 2024 n.21, riguardante *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti,* con entrata in vigore al 27 marzo 2024, si occupa – *ex multis* e per quanto rileva in questa sede – delle modifiche in materia di svolgimento delle assemblee delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. Mtf); la novella si adopera per stabilizzare e sistematizzare l'utilizzo esclusivo del rappresentante designato nelle assemblee degli azionisti. Tale previsione risponde alla concreta volontà delle società italiane[182] di continuare ad

[180] Durante i lavori della Commissione Finanze al Senato, negli emendamenti al suddetto articolo, è stata proposta una disciplina – seppur succinta – per lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza avente il seguente tenore letterale: *"Emendamento 12.12: "Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente: Art. 135- undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti"*; detto emendamento è stato soppresso dalla Commissione e al suo posto è stato accolto (in data 11 ottobre 2023) l'emendamento atto a prorogare nuovamente – per tutti i tipi societari e per gli Enti del Terzo settore – l'operatività dell'art. 106 del D.L. 18/2020 sino al 31 dicembre 2024.

[181] Di fatto il l'uso del rappresentante designato è stato prorogato per il 2024 anche alle società aventi natura cooperativa, per le quali non è possibile l'inserimento della clausola statutaria a regime. Si consideri, infatti, che l'art 135-duodecies T.U.F., prevede che le norme della sezione precedente (tra cui quindi l'art. 135-undecies e oggi anche l'art 135 undecies.1 T.U.F.) non si applichino alle società cooperative. Conr riguardo al tema dell'esclusione della figura del rappresentante designato alle cooperative si rinvia *ex multis* a BUSANI, *Il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto*, in *Le società,* 3, 2011, 307, nota (1); SERAFIN, *Il rappresentante designato, op.cit. passim* e in nota (15), CUSA, *Democrazia e virtualità, op. cit.,* 1, 2023, 211 e MORARA, *Svolgimento delle assemblee cooperative, op. cit,* 546.

[182] Tale esigenza si evince, *in primis*, dal massiccio utilizzo del rappresentante delegato come strumento esclusivo ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 nel corso del quinquennio 2020-2024, come analizzato nel paragrafo precedente; inoltre, è opportuno rilevare l'inserimento, tra i punti all'ordine del giorno delle convocazioni delle assemblee degli azionisti 2024, della clausola ex art. 135-*undecies* T.U.F. immediatamente dopo l'entrata in vigore della norma o addirittura prima dell'emanazione della novella, in vista della previsione normativa della stessa; tra le prime società quotate ad inserire nell'avviso di convocazione l'inserimento di tale clausola si citano, a

utilizzare lo strumento sperimentato durante la pandemia e durante la vigenza dell'art. 106 D.L. 18/2020, per ben cinque esercizi consecutivi. Tale modalità, inedita sino allo scoppio della pandemia, è infatti nata in seguito alla previsione di cui all'art 106 D.L. 18/2020 che ha ammesso lo svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante l'utilizzo in via esclusiva del rappresentante designato, figura facoltativa prevista all'art. 135-*undecies* T.U.F.

L'art 11 della Legge c.d. Capitali rende permanente quanto già disciplinato dalla normativa emanata nel corso dell'emergenza COVID-19 per le società quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, mediante l'inserimento di un meccanismo di *opt-in* ai sensi dell'art. 135-*undecies.*1 T.U.F.

La novella dà la possibilità alle società interessate di cogliere l'occasione della stagione assembleare 2024 per modificare lo statuto, così da poter consentire la modalità di tenuta dell'assemblea tramite rappresentante designato esclusivo per le assemblee future senza interruzione di continuità con le modalità di svolgimento delle precedenti assemblee[183]. Si riscontra un rilevante interesse da parte delle società quotate, segno che l'esperienza pluriennale abbia determinato un cambio di paradigma[184]. Il rappresentante designato, nella sua forma facoltativa, prima della pandemia era un istituto di scarso successo; non solo le

titolo meramente esemplificativo Edison S.p.a. (consultabile alla pagina web https://www.edison.it/sites/default/files/art_accordion_files/AVVISO%20CONVOCAZIONE%20DI%20ASSEMBLEA%2027%20marzo%202024.pdf), Technoprobe S.p.a. (consultabile alla pagina web https://www.technoprobe.com/wp-content/uploads/2024/03/Technoprobe-Avviso-di-convocazione-assemblea-FINAL.pdf), REVO Insurance S.p.a., (consultabile alla pagina web https://www.revoinsurance.com/investor-relations/comunicati-stampa/convocazione-assemblea-degli-azionisti-deposito-documenti-e-modifiche-al), Sanlorenzo S.p.a., (consultabile alla pagina web https://www.sanlorenzoyacht.com/uploads/filepub/4599-2024.03.27%20%20Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%20Ordinaria%20e%20Straordinaria%20degli%20Azionisti%2026.04.2024%20clean.pdf), FIERA MILANO S.p.a., (consultabile alla pagina web https://www.fieramilano.it/content/dam/fieramilano/documenti/lp-investor-relations/governance/assemblee-degli-azionisti/2024/estratto-di-convocazione/Estratto%20Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%20FM%20(2024.03.08)%20def.pdf) e Acea S.p.a. (consultabile alla pagina web https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/gruppo/governance/assemblea-azionisti/2024/avviso-convocazione.pdf).

In particolare, si evidenzia che Edison S.p.a. ha approvato l'introduzione della clausola che permette lo svolgimento dell'adunanza assembleare esclusivamente mediante rappresentante designato con delibera assembleare del 27 marzo 2024, data coincidente con l'entrata in vigore della novella stessa; ciò appare sintomatico dell'esigenza di prevedere l'utilizzo di tale modalità *pro futuro,* alla luce degli attuali assetti strutturali e procedimentali dell'assemblea nelle società per azioni quotate.

183 La riflessione - semplice e pragmatica - è stata espressa già prima dell'entrata in vigore della norma stessa, *ex multis* da LATHAM & WATKINS, *Corporate Governance: le novità e i temi da considerare per la stagione assembleare 2024,* in *Client Alert Commentary*, 28 febbraio 2024, n. 3226, consultabile alla pagina web https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Corporate-Governance-le-novita-e-i-temi-da-considerare-per-la-stagione-assembleare-2024.pdf (ultima consultazione in data 11 marzo 2024)

184 Sul punto ASSONIME *Circolare 8/2025,* 7 e ss.*, op.cit.,* offre la possibilità di consultare i dati di un'analisi svolta su un campione di 108 società quotate su Euronext Milano al 31 dicembre 2024 rispetto all'inserimento della suddetta clausola.

società potevano escluderne l'attivazione, con apposita norma statutaria, ma anche le società che in concreto lo mettevano a disposizione dei soci ne vedevano un utilizzo a dir poco irrisorio[185]. La rinascita di tale istituto è conseguente all'inserimento della possibilità, in via provvisoria, di prevedere l'intervento del rappresentante designato in via esclusiva.

Tale modalità, così come strutturata, appare come un *unicum* nel panorama giuridico europeo ed extraeuropeo con riferimento agli altri Paesi comparabili[186]. Durante la pandemia, gli altri ordinamenti giuridici hanno, infatti, preferito incentivare e disciplinare lo svolgimento delle assemblee in modalità videoconferenza ibrida o esclusiva[187]; qualche eccezione si riscontra laddove si sia voluto comunque dare rilievo all'uso di un rappresentante per il solo esercizio del diritto di voto ma in via facoltativa e non esclusiva[188].

Lo svolgimento delle assemblee in assenza di soci presenti fisicamente, accompagnate dalle misure di anticipazione dell'esercizio dei diritti sociali che appaiono oramai una prassi

[185] In tal senso, in virtù di dati di una ricerca empirica svolta in concerto con l'Università Bocconi, riferita ai primi quindici anni di applicazione dell'art 135-undecies T.u.f., NOTARI, *Quale futuro per le assemblee di società quotate*?, in ilSole24ore, 22 maggio 2022, consultabile alla pagina web https://www.ilsole24ore.com/art/quale-futuro-le-assemblee-societa-quotate-AEBkehaB (ultima consultazione al 17 aprile 2024).

[186] Così il Presidente della Consob Paolo Savona e il Direttore Generale della Consob M. Antonietta Scopelliti in CONSOB, *Audizione del 20 giugno 2023 presso il Senato della Repubblica*, 8, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/documents/1912911/2129425/audizione_Savona_20230620.pdf/975ff47f-df69-97b5-f0b0-513a84943b59, (ultima consultazione al 30 giugno 2025). Altresì, si rileva che la disposizione appare, ad esempio, opposta a quanto previsto nella disciplina spagnola per le società quotate all'art 521 comma 2 lett c) LSC, laddove si prevede che il regolamento dell'assemblea possa disciplinare l'esercizio a distanza del diritto di voto mediante un meccanismo per esercitarlo prima o durante l'assemblea generale senza la necessità di nominare un rappresentante fisicamente presente all'assemblea. La disciplina spagnola tende quindi a favorire l'esercizio diretto piuttosto che un meccanismo di delega.

[187] Rinvio a cap II par. 5.1 per i profili comparatistici in relazione all'uso dei mezzi di videoconferenza in via ibrida ed esclusiva.

[188] Si segnala una possibile comparazione, *mutatis mutandis*, con la disciplina della Repubblica di Singapore; durante la pandemia, è stata emanata un'ordinanza ministeriale mediante la quale è stata data alle società l'opzione temporanea di tenere riunioni virtuali anche se ciò non era consentito dalle leggi o dagli strumenti legali applicabili, nonché è stata incentivata una forma di voto per delega online, consistente nella facoltà di delegare il Presidente dell'assemblea o altro soggetto all'esercizio del diritto di voto. L'art. 6 *First Schedule of COVID-19, Temporary Measures - Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders* stabilisce che la società *may require a member to appoint the chairman of the meeting as the member's proxy to vote at the meeting by depositing with the VCC an instrument of appointment […].* Al fine di evitare fuorvianti interpretazioni della norma emergenziale circa il fatto che la società possa utilizzare tale metodo in via esclusiva o facoltativa, lo stesso Legislatore singaporiano si è affrettato a precisare - nelle successive linee-guida - che l'uso del delegato fosse uno strumento ulteriore e non esclusivo; v. *Guidance on conduct of general meetings and governing bodies' meetings of registered societies during control period,* consultabile alla pagina web https://www.mha.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/annex-b-guidance-on-conduct-of-general-meetings.pdf (ultima consultazione al 17 maggio 2024) e *Guidance for virtual meetings for registered societies,* consultabile alla pagina web https://www.mha.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/annex-c-guidance-for-virtual-meetings-for-registered-societies-may-2021.pdf (ultima consultazione al 17 maggio 2024); sul punto v. anche ZETZSCHE, ANKER-SØRENSEN, CONSIGLIO E YEBOAH-SMITH, *Covid-19-crisis, op.cit.,* 18 nel testo e nota (41).

diffusa, non sembra comunque aver ostacolato la partecipazione e il voto dei soci, che appaiono, al contrario, essersi rafforzati[189].

Stante l'ampia diffusione dell'utilizzo di tale meccanismo da parte delle società interessate anche successivamente al picco pandemico, il legislatore ha quindi ipotizzato la stabilizzazione di tale istituto e, più in generale, durante i lavori parlamentari, la Commissione Finanza ha avuto modo di riflettere sulla struttura dell'assemblea odierna e sul ruolo dei singoli soci nella stessa.

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica, nel *Dossier XIX Interventi a sostegno della competitività dei capitali*[190], fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente mediante rappresentante designato tenga *conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione*[191]. Altresì, si rileva che la partecipazione all'assemblea si sia ridotta, *in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto con il management della società in applicazione delle politiche di engagement*[192].

Sin d'ora si possono sollevare i primi dubbi di compatibilità tra la suddetta novità normativa e la Direttiva *Shareholders' Rights I*, la quale contiene disposizioni volte ad agevolare, ampliandole, le possibilità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto da parte del socio, in particolare, prevedendo che la delega di voto debba essere una facoltà rimessa alla scelta del singolo socio, nonché escludendo la possibilità di porre limiti nella scelta del

189 In tal senso già l'audizione di ASSONIME al Senato della Repubblica del 15 giugno 2023, *cit.* mediante la quale era stato fatto presente che l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate dovrebbe portare a una riflessione più ampia e sistematica sulla tutela dei diritti informativi e partecipativi dei soci che più entrano in conflitto con il c.d. *modello decisionale anticipato*.

190 *Dossier XIX Legislatura 23 febbraio 2024. Interventi a sostegno della competitività dei capitali*, A.S. n. 674-B, 40, consultabile - in formato PDF - alla pagina web https://www.camera.it/leg19/126?pdl=1515web (ultima consultazione al 11 marzo 2024)

191 Tale mutamento di paradigma era stato già evidenziato da MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.* 456; tale modello decisionale appare affine alle esperienze di *public companies* anglosassoni, nelle quali le proposte di delibera promanano dal *management* e i soci sono di fatto chiamati ad approvare o bocciare la proposta. Per LOCCI, *Assemblee societarie 'a porte chiuse': quali indicazioni per il futuro?*, in *Supplemento Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 78, si delinea in tal modo una tendenza evolutiva, *consistente nel riconoscimento in capo agli amministratori di un potere reattivo di adattamento della proposta originariamente formulata – esercitabile anche oltre i termini di legge – funzionale a consentire a questi ultimi di tenere conto delle circostanze sopravvenute nel periodo intercorrente fra la convocazione dell'assemblea e il suo svolgimento*.

192 *Dossier XIX Legislatura 23 febbraio 2024. Cit.,* 40-41

delegato. In tal senso si esprime il primo comma dell'art.1 SHRD che prevede *obblighi specifici [per gli Stati Membri] al fine di promuovere l'impegno degli azionisti, in particolare nel lungo termine. Tali obblighi specifici si applicano in relazione […] all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.* Altresì, l'art. 10 della Direttiva stabilisce, al par. 1, che ciascun azionista abbia *diritto di designare una persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a suo nome in assemblea*. La disciplina eurounitaria prevede una *facoltà* e non un *obbligo,* diversamente dalla disciplina ex art 135-undecies.1 T.U.F. che permette che i soci possano essere obbligati e limitati a partecipare esclusivamente a mezzo del rappresentante designato e che tale obbligo limiti i poteri partecipativi degli azionisti.

Tali dubbi, sono stati sollevati già nel corso dei lavori della Commissione parlamentare competente[193] per l'adozione della c.d. Legge Capitali: la perplessità principale ruota intorno al tema della compatibilità del ricorso al rappresentante designato in via esclusiva con la *Direttiva Europea sui diritti degli azionisti di società quotate.* In sede di audizione, infatti, la Consob appare molto critica, sostenendo che la proposta incida sui diritti degli azionisti e sulla partecipazione assembleare e non appaia *in linea con i principi ispiratori della Direttiva del 2007 sui diritti degli azionisti di società quotate*[194].

Nei primi commenti al Disegno di Legge Capitali viene sollevato, inoltre, il problema della compatibilità della nuova disciplina anche segnatamente con il primo comma dell'art. 3-quater della Direttiva SHRD I[195], intitolato *Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista,* ai sensi del quale *Gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi: a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti; b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo".*

Secondo una parte della dottrina[196], la circostanza che la Direttiva reputi sufficiente la sussistenza di "*almeno uno*" dei suddetti elementi consente, in primo luogo, di escludere che sia necessario di assicurare in ogni caso all'azionista o al soggetto da costui nominato la

193 Consultabili alla pagina web https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=docAcquisiti&did=56988 (ultima consultazione al 19 giugno 2025).
194 La Memoria della CONSOB del 20 giugno 2023 è consultabile alla pagina web https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/427/055/Memoria_CONSOB.pdf (ultima consultazione al 19 giugno 2025).
195 Articolo inserito dalla Direttiva SHRD II
196 ATLANTE E FERRI JR, *La nuova figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali: primi problemi interpretativi*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n.41-2024/I.*

possibilità di "*esercitare essi stessi i diritti*", ben potendo i legislatori nazionali limitarsi a garantire che "*i diritti conferiti dalle azioni"* siano esercitati "*su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo*" da un rappresentante, che la direttiva individua espressamente nell'intermediario: non sembra, tuttavia, che, così facendo, si voglia escludere la legittimità della scelta di imporre all'azionista di avvalersi, a tal fine, di un soggetto diverso, dal primo pur sempre "*autorizzato*" ed "*istruito*", per quanto non da lui prescelto, come appunto nel caso del rappresentante designato dalla stessa società emittente[197].

A questo proposito, il considerando 10 della Direttiva SHRD I sottolinea l'importanza di *garantire che gli azionisti che si impegnano in una società partecipata attraverso il voto sappiano se i loro voti siano stati correttamente tenuti in considerazione. In caso di votazioni elettroniche dovrebbe essere fornita una conferma di ricezione dei voti. In aggiunta ogni azionista che esprime un voto in sede di assemblea generale dovrebbe avere almeno la possibilità di verificare, dopo l'assemblea generale, se il voto è stato validamente registrato e preso in considerazione dalla società*: ciò sembra confermare che la Direttiva SHR I non imponga al legislatore nazionale di riconoscere all'azionista il diritto a partecipare personalmente ed individualmente all'assemblea, quanto piuttosto, e soltanto, il diritto ad essere informato circa la corretta rilevazione del proprio voto da parte della società, con qualsiasi modalità e da chiunque sia stato espresso nelle forme consentite dalla legge: compreso dunque quello espresso tramite il rappresentante designato obbligatorio[198].

Questo diritto è del resto da tempo garantito dal Regolamento emittenti adottato con delibera 11971 della Consob, nella parte relativa al contenuto dei verbali assembleari (allegato 3E), dai quali devono risultare sia l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega sia i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti o si sono allontanati prima della votazione, sia le informazioni previste dalla legge per il caso di voto difforme rispetto alle istruzioni ricevute.

Si deve infine considerare che se da un lato la Direttiva SHR I si prefigge di rivitalizzare l'assemblea, d'altro canto è lo stesso legislatore che ha riconosciuto la perdita delle funzioni classiche da parte dell'organo assembleare.

La disposizione sul rappresentante designato in via esclusiva ha dunque ampliato la scelta delle società quotate sulle modalità di svolgimento delle assemblee, che possono pertanto tenersi: a) esclusivamente con partecipazione fisica (se lo statuto non consente modalità alternative); b) in modalità "*ibrida*", con partecipazione fisica dei soci e con la

197 ATLANTE E FERRI JR, *La nuova, op.cit.*
198 ATLANTE E FERRI JR, *La nuova, op.cit.*

possibilità, se previsto dallo statuto, di intervenire e votare attraverso mezzi di telecomunicazione; c) mediante rappresentante designato in via esclusiva, se previsto dallo statuto.

La novità normativa rafforza l'idea che l'organo assembleare sia in cerca di una nuova veste giuridica e che il mutamento di paradigma sia già da tempo in atto.

## 3. Stato dell'arte. Relitti storici e nuovi orizzonti del procedimento assembleare.

Ad oggi, l'assemblea della società per azioni appare spogliata della sua iniziale caratterizzazione.

Per certi versi, l'assemblea risulta essere più debole dal punto di vista dell'organizzazione endosocietaria e nell'equilibrio di forze tra gli organi della società medesima. D'altro canto, l'assemblea permane quale organo centrale nel sistema societario tradizionale, nonostante la declinazione delle tutele previste sia in continuo mutamento.

Le esigenze di semplificazione e digitalizzazione hanno irreversibilmente modificato lo svolgimento dell'attività societaria e assembleare. Di tali aspetti non si può che tenerne conto nel guardare ai nuovi possibili sviluppi in relazione al procedimento assembleare.

In virtù del quadro normativo vigente esposto si può affermare che l'attività dell'organo assembleare si sostanzi in un procedimento decisorio che, nel suo modello legale, prevede una pluralità di fasi[199], connesse tra loro, al fine di permettere che le dichiarazioni dei soci siano dirette a formare la volontà della società. Il procedimento è, pertanto, formato dal susseguirsi delle fasi di *convocazione, riunione, deliberazione,*[200]. Tali fasi sono da intendersi, di

[199] Per LUCIANO, *Riunione ass., op, cit*,, 3 nota (9) le "fasi" del procedimento assembleare sono tappe del relativo *iter*, destinate a determinare una situazione giuridica che è presupposto (indefettibile) del successivo atto; la riflessione è figlia della precedente analisi condotta da BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 56, "*nel senso che quest'ultimo assume significato e valore giuridico in presenza della situazione nella quale si innesta e che, a sua volta, è destinato ad evolvere"*

[200] FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di Capitali, op. cit.,* 548, GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative, op.cit.*,460. Anteriforma SERRA, *L'assemblea: procedimento*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, vol. III, Torino, 1994, *passim* nonché, post-riforma, SERRA, *Il procedimento assembleare, op. cit.,* 38, contempla anche la *verbalizzazione;* nello stesso senso MIRONE, *Il sistema tradizionale: l'assemblea, op.cit.,* 373; *contra* LENER E TUCCI, *Società per azioni. Op. cit.,* 59, specificando che *nelle società per azioni il potere dei soci di assumere decisioni vincolanti per l'ente è subordinato al rispetto di un procedimento articolato in una pluralità di fasi, che prende avvio con la convocazione e si conclude con la proclamazione dei risultati della votazione* e, in nota (1) si precisa che *la nuova disciplina del "verbale delle deliberazioni dell'assemblea" parrebbe ormai chiarire che la "verbalizzazione " non costituisce un elemento "essenziale" perché possa predicarsi l'esistenza di una "deliberazione", pur costituendo un elemento imprescindibile per la valida conclusione del procedimento assembleare.* In tal senso anche GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, vol. II, Torino, 2006, 95-96 il

base, quali *snodi fondamentali del procedimento deliberativo*[201], poiché, congiuntamente, consentono che si produca l'effetto giuridico dell'adozione della deliberazione[202]. Il legislatore ha delineato un procedimento per la valida costituzione dell'assemblea e per il corretto esercizio del potere deliberativo, al fine di rispondere all'esigenza di assicurare a ciascun socio una consapevole gestione degli affari sociali[203].

Tradizionalmente[204], la dottrina ascrive al principio di collegialità nell'ambito del procedimento assembleare ben quattro finalità: *ponderatoria*, *compositoria*, *informativa* e *partecipativa*. In sintesi[205], la finalità *ponderatoria*[206] si sostanzia nell'attitudine a garantire l'oculatezza della gestione e la ponderazione delle decisioni mentre quella *compositoria*[207] riguarda l'applicazione del principio maggioritario e rappresenta l'attività di trattativa tra i soci, finalizzata alla composizione dei vari interessi; altresì, la funzione *informativa*[208] è quella di consentire la diffusione di informazioni in favore dei titolari degli interessi rilevanti rispetto alla vicenda e, in ultimo, quella *partecipativa*[209] coincide con l'esercizio dei diritto amministrativi nell'occasione data dalla riunione. Questa impostazione classica è stata messa in dubbio da voci dottrinali più recenti[210], le quali evidenziano che la funzione *ponderatoria* sia ormai da

quale definisce il verbale *una appendice necessaria del procedimento decisionale*, escludendo però che sia un elemento della deliberazione. Si aderisce sin d'ora a questa seconda dottrina, sul presupposto che il Legislatore dia rilievo al *verbale* quale atto connesso al procedimento stesso.

[201] In tale senso e in merito alla suddivisione in fasi, ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. Not.*, 2005, I, 705.

[202] L'analisi che segue non ha alcuna pretesa di esaustività ma ha esclusivamente lo scopo di delineare i punti cardine del procedimento assembleare in maniera funzionale al perseguimento degli obiettivi del presente contributo. Per una ampia trattazione del procedimento assembleare nella sua complessità si rinvia sin d'ora ad una recente opera organica sul punto: LUCIANO, *Riunione assembleare, op. cit. passim* Si rinvia, altresì, per la completezza del volume, a LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni, op.cit.*

[203] BERTOLOTTI, *Percorsi di giurisprudenza – La convocazione dell'assemblea di S.P.A.*, in *Giur. It.,* 2016, 3, 726.

[204] Il punto è approfondito in ROSSI, *Il voto extrassembleare nelle società di capitali*, Milano, 1997, 84 e ss e ripreso, attraverso una rilettura in chiave contemporanea da LUCIANO, *Riunione ass., op. cit*., 47 e ss.

[205] Per un maggiore approfondimento si rinvia a LUCIANO, *Riunione ass., op. cit.*, 47 e ss.

[206] Sul tema si rimanda a VENDITTI, *Collegialità e magg., op. cit*., 55 che sostiene che *nell'integrazione ed influenza delle tendenze e volontà individuali sta la ragione profonda dell'adozione del metodo collegiale*; ABBADESSA, *Decisioni senza assemblea op, cit.,* 307; GRIPPO, *Deliberazioni e collegialità op. cit.*, 25-28; SCIUTO E SPADA, *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, Torino, I, 2004, 70; BERTOLOTTI, *Percorsi di giur., op. cit*., 736.

[207] Si rimanda *ex multis* a VALENTINI, *La collegialità*, *op.cit.* 186 e a SCIUTO E SPADA, *Il tipo della società op.cit.,* 72.

[208] Si rinvia a *ex multis* a SCIUTO E SPADA, *Il tipo della società op.cit.,* 72, e a PETTIROSSI, *"Assembleare", op.cit.,* 132, nonché a LUCIANO, *Riunione ass., op, cit.,* 55 e ss., il quale offre una pregevole analisi, discernendo tra funzione informativa "discendente" ed "ascendente" ossia il flusso informativo che promana dalla società agli azionisti e viceversa, ovvero tra funzione informativa "verticale" ed "orizzontale" quindi sia tra società e azioni, sia come scambio tra i soci.

[209] Si rinvia principalmente a ROSSI, *Il voto, op. cit*., 135 e ss.., MIRONE, *Il procedimento deliberativo, op, cit.,* 119 nonché a LUCIANO, *Riunione ass., op, cit.,* 49

[210] DRAGANI E PENESTRINI, *Convocazione impropria e formazione del consenso nella società per azioni,* in *Riv. Soc.*, 2, 2018, 653; la debolezza della funzione ponderatoria dell'assemblea era stata parzialmente evidenziata anche ante-riforma da ROSSI, *Il voto extrassembleare*, op.cit., 445, guardando alle possibilità di successive convocazioni con quorum costitutivi ridotti.

ritenersi superata e che parimenti non risulti più condivisibile l'assunto che la collegialità sia uno strumento di composizione del conflitto maggioranza-minoranza, adducendo quale motivazione il fatto che la stessa operatività del principio maggioritario renda evidente la volontà legislativa di preferire - nei fatti - il *criterio della prevalenza* a quello *composito*. Altra dottrina[211] evidenzia come, seppur le finalità *ponderatoria* e *compositoria* siano presenti nel panorama teorico, la loro tenuta sul piano pratico non sia così scontata, in virtù dell'utilizzo di strumenti legali che indeboliscono le suddette funzioni[212] e poiché vi sono situazioni in cui fisiologicamente l'adunanza non svolge tali funzioni[213]. Per altri[214], il sistema ha subito una *significativa rotazione dell'asse portante*, poiché il *paradigma della ponderazione*, interna al momento collegiale, è stato surclassato dal *paradigma della trasparenza e dell'informazione in sede preassembleare*, finalizzato ad un allargamento della partecipazione consapevole al voto da parte degli azionisti.

Il decadimento di alcune delle funzioni classiche dell'assemblea si rinviene sia nelle S.P.A. chiuse sia – ed in maniera ancora più accentuata - nelle S.P.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio[215]; certamente questo fenomeno ha dimensioni e conseguenze differenti in base al tipo di S.P.A. di riferimento, anche in considerazione delle profonde distinzioni che si sono delineate tra la disciplina generale del Codice Civile e - per le società quotate - quella nel T.U.F.

La dottrina più recente[216] valorizza la funzione *informativa*, la quale, in concreto si estrinseca nel gettare le basi per una consapevole partecipazione al procedimento di formazione della volontà sociale. Per quanto concerne la funzione *partecipativa*, essa si trova

---

211 LUCIANO, *Riunione ass., op. cit*., 48-49

212 Si fa riferimento al c.d. voto per corrispondenza di cui *infra* al Cap. II 1.1.

213 L'assemblea non svolge alcuna funzione *compositoria* nelle società unipersonali poiché non vi è il conflitto tra più componenti e di fatto neppure *ponderatoria* considerando, almeno sul piano pratico, che difficilmente un socio unico giunga in assemblea con un'idea e la muti alla luce delle parole dell'organo amministrativo, da lui scelto o addirittura coincidente con sé medesimo.

214 In tal senso PACIELLO, *Democrazia societaria e voto extrassembleare*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1, 1999, 33

215 Si veda, ad esempio, la recente opinione di BALP, *Società quotate e partecipazione all'assemblea: per una maggiore apertura all'intervento e al voto a distanza*, in *Rivista delle Società*, 2022, 1, 202, il quale, con riguardo alle società quotate, evidenzia il declino dell'effettività delle funzioni della riunione assembleare: *"non è certo di oggi la constatazione del decadimento, nella pratica delle società quotate, dell'effettività della funzione di luogo di dibattito e confronto (c.d. compositoria) svolta dalla riunione assembleare, e della sostanziale irrilevanza della riunione come luogo e momento di maturazione delle decisioni di voto (funzione ponderatoria della collegialità assembleare). […]".*

216 DRAGANI E PENESTRINI, *Convocazione impropria, op.cit.* 653; *contra* BALP, *Società quotate op. cit.,* 202 che, per le società quotate, ritiene che anche la funzione informativa sia indebolita, asserendo in particolare che *l'attualità della stessa funzione informativa della riunione appare almeno in parte compromessa, tenuto conto sia del regime dell'informazione continua sia della naturale vocazione del sito internet dell'emittente.* Dello stesso parere lo stesso Legislatore nel *Dossier XIX Legislatura 23 febbraio 2024. cit.,* 40, il quale afferma che *l'assemblea ha perso la sua funzione informativa di dibattito e di confronti essenziale al fine di definizione della decisione di voto da esprimere.*

strettamente connessa al concetto di *democrazia partecipativa* e quindi a tutti gli sforzi normativi atti a incrementare la partecipazione degli azionisti alla formazione delle decisioni societarie.

Il fatto che l'assemblea abbia una finalità partecipativa non è, però, sinonimo di certo espletamento dei diritti amministrativi da parte dei soci; sul piano pratico, è lapalissiano asserire che non tutti quelli che hanno diritto di intervenire in assemblea lo facciano effettivamente: vi possono essere limiti temporali e spaziali nonché problemi legati alla impossibilità di prendere parte all'adunanza[217]; inoltre, vi può essere un individuale disinteresse alla partecipazione all'attività sociale stante l'esiguità del peso in società[218] oppure, ancora, l'assenza può essere un esplicito strumento di esercizio dei diritti amministrativi[219], ossia una manifestazione di dissenso. In particolare, la partecipazione azionaria attiene all'esercizio dei diritti amministrativi principalmente nell'assemblea che si svolge (almeno teoricamente) in un determinato tempo e luogo: ritorna al centro del ragionamento l'unitarietà spazio-temporale o, quantomeno, l'individuazione di coordinate spazio-temporali per il valido svolgimento dell'adunanza.

Le funzioni suesposte e i principi ivi connessi non possono che essere osservati tenendo conto dell'evoluzione generale sia in ambito giuridico che fattuale; in particolare, l'unitarietà spazio-temporale è stata più volte scalfita e plasmata sia dalla dottrina sia dallo stesso legislatore; di conseguenza, il metodo assembleare sarebbe da individuare non nella necessaria formazione contestuale del consenso, bensì nello svolgimento di una riunione accessibile, in maniera flessibile, a tutti i legittimati.

I cambiamenti scientifici, sociali ed economici - connessi all'avvento delle nuove tecnologie e alla inevitabile necessità di utilizzarle a causa della pandemia da COVID-19 - hanno alzato il livello di attenzione sull'implementazione di nuove tecnologie ed innovazioni anche in ambito societario ed in relazione all'organo all'assembleare.

La domanda da porsi è se possa oggi dirsi perdurante una qualsivoglia forma di unitarietà spazio-temporale e - più in generale - se effettivamente essa sia necessaria nel procedimento assembleare. In particolare, tali dubbi si accentuano in relazione alle società

[217] Essi sono sempre stati chiari agli occhi della dottrina. Sul punto già la risalente ricostruzione di VIDARI, *Diritto commerciale, op. cit.*, 161 nel quale l'A. affermava che *non tutti quelli che hanno diritto di intervenirvi [all'assemblea], vi intervengono davvero: vuoi per la lontananza dal luogo in cui essi risiedono; vuoi per le spese di viaggio, che non a tutti piace sostenere; vuoi per la naturale pigrizia, che fa preferire il pericolo di un male all'incomodo di agire per prevenirlo od impedirlo.*

[218] Il fenomeno del disinteresse dei piccoli azionisti è analizzato già da ASCARELLI, *Rappresentanza assembleare dell'azionista, op.cit.* 243 e ss.; parla di assenteismo involontario, ossia connesso al costo sproporzionato della partecipazione GATTI, *La rappresentenza del socio in assemblea,* Milano, 1975, 19.

[219] Nel senso che l'assenza del socio può essere funzionale al mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo.

quotate, nelle quali sempre più l'adunanza è il luogo della formalizzazione di volontà già ponderate ed espresse altrove.

Ad oggi, appare opportuno asserire che, affinché il procedimento possa dirsi collegiale, è necessario che le diverse fasi del procedimento assolvano alle funzioni tipiche della collegialità, indipendentemente da come e quando queste funzioni siano assolte. Si può arrivare ad asserire che il *quando* e il *quomodo* siano, quindi, appannaggio del diritto positivo, delle scelte statutarie e, inevitabilmente anche della tecnologia in continua evoluzione. In questa prospettiva, vengono inquadrati – soprattutto per quanto concerne le società aperte (ma non solo) - gli istituti dell'integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande, che assolvono alla funzione *compositoria* tipica dell'assemblea, consentendo al socio di incidere sull'oggetto della decisione assembleare, non solo nella riunione fisica ma anche al di fuori di essa[220]. Da qui la possibilità di una discussione diversa, che si svolga al di fuori, prima o - addirittura - a prescindere dalla riunione: è, così, pur sempre assembleare ogni forma che si incastona nel procedimento assembleare[221].

Il fatto che si prospettino nuovi contorni per l'organo e il procedimento assembleare non cancella di per sé il modello tradizionale; piuttosto, l'autonomia privata si pone quale strumento di costruzione di sistemi alternativi, pienamente legittimi e improntati ad un *mutamento di paradigma*. L'assemblea tende ad essere quindi *organo di teatro*[222], in cui si ratificano e si formalizzano scelte prese altrove; ciò perché chi normalmente partecipa all'assemblea non ha *de facto* la possibilità di maturare *hic et nunc* le proprie scelte di voto[223].

Questi mutamenti sono figli della sempre più impellente e costante necessità di *despazializzazione* e *detemporalizzazione*[224] o - come forse si può ancor più precisamente indicare

[220] V. ASSONIME, *Circolare 6/2024*, del 13 marzo 2024, in Riv. Not., 2024, 3, 551 e ss. nonché consultabile in formato PDF alla pagina web https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-06_2024.aspx (ultima consultazione al 28 ottobre 2024), *passim.*

[221] Così SCHIUMA E PETTIROSSI, *Assemblea, voto e diritti collegati al procedimento deliberativo*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, Tomo IV, Parte I, Cap. IV, Torino, 2022, 180.

[222] Usando, *mutatis mutandis*, l'espressione del Costituzionalista Massimo Severo Giannini, ripresa in ambito giuscommercialistico da STELLA RITCHER, *La collegialità, op.cit*., 9. Per un approfondimento sull'espressione presa in prestito GIORDANO, *La forma di governo parlamentare e le sue diverse forme*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 3, 2021, 2. Il medesimo parallelismo è usato da COTTINO, *Diritto commerciale, op.cit.,* 399, il quale dichiara che *l'assemblea tende a diventare teatro ormai vuoto di battaglie che in realtà si combattono fuori di essa, fra le quinte del palcoscenico.*

[223] Cfr. STELLA RITCHER, *La collegialità, op.cit*., 9.

[224] Termine utilizzati in ambito filosofico nel panorama italiano *ex multis* da LIZZI, *Antropologia del virtuale in Pierre Lévy*, in *Il pensare - Rivista di Filosofia*, I, 1, 2012, 50 e ss. e LIZZI, *Ontologia del virtuale in Pierre Lévy,* in *La nottola di Minerva*, X, 1-3, 58 e ss, nonché da VALORI, *Ontologia del virtuale, intelligenza collettiva e repubblica delle menti in Pierre Lévy*, in *Il Pensare – Rivista di Filosofia* II, 2, 2013, 97 e ss, entrambi con riferimento alla al pensiero e all'opera di LÉVY, *Qu'est-ce que le virtuel?,* Paris, 1995, con recente ristampa in lingua italiana LÉVY, *Il virtuale - La rivoluzione digitale e l'umano*, Milano, 2023. In ambito giuridico i termini sono ormai ampiamente diffusi in tutte le branche

- di un cambio di *pattern*, da unitarietà spazio-temporale a *continuum* spazio-temporale[225], in cui le fasi del procedimento stesso compongono un'assemblea *liquida*, non sempre ancorata a rigidi schemi procedimentali, bensì dotata di flessibilità e *plasticità*[226].

Alla luce del vigente quadro normativo, si può già preliminarmente sostenere che il principio di collegialità sia stato stravolto rispetto ai suoi connotati essenziali, con la conseguenza che ad essere indisponibile non sia più il *principio di collegialità* bensì il *principio di partecipazione*[227]. Anche il concetto di *partecipazione* non deve comunque essere guardato con le lenti del passato ma in virtù di una concatenazione di meccanismi innovativi, atti a semplificare ed efficientare il procedimento assembleare.

La capacità di andare incontro a questo mutamento di paradigma è ascrivibile sia all'evoluzione tecnologica sia alla volontà sociale di implementare gli strumenti informatici per superare ed annullare le distanze del mondo reale, pur mantenendo l'accesso ad una analoga prospettiva di informazione e dialogo globale[228].

Una parte della dottrina[229] si è spinta sino a sostenere che la *telematica* sia l'ultima frontiera nonché l'ultima possibilità per il metodo collegiale e per la democrazia azionaria di affermare il proprio ruolo ed il proprio valore all'interno della complessa struttura in cui si articola oggi la *corporate governance*. L'assemblea virtuale può rivelarsi, perciò, una carta vincente non solo per rivitalizzare l'organo sociale ma anche per rinsaldare gli equilibri endosocietari tra i vari organi e nei rapporti con il mercato.

Spesso, quando si parla di assemblea virtuale si fa riferimento allo svolgimento della stessa mediante mezzi di telecomunicazione; appare più funzionale provare a costruire un *procedimento assembleare virtuale*, in cui potenzialmente tutte le fasi possano essere svolte in

---

del diritto e talvolta anche abusati; si rimanda pertanto, soltanto al pregevole contributo di DELLA MORTE, *Big Data e protezione internazionale dei diritti umani*, Napoli, 2018, 10 e ss,

225 In tal senso PÉREZ CARRILLO, *Simplificación en la organización y funcionamiento de los órganos sociales: junta general de socios y consejo de administración,* in HIERRO ANIBARRO (dir.), *Simplificar el Derecho de Sociedades,* Madrid, 2010, 379: "[*las nuevas tecnologías] permiten que la junta general llegue a convertirse en un acto continuado en el tiempo";* tradotto "[*le nuove tecnologie] consentono all'assemblea generale di divenire un evento continuo nel tempo e nello spazio; o, addirittura, che diventi uno spazio totalmente virtuale".* (traduzione mia)

226 GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad, op.cit*., 48 sostiene che *para alcanzar esa plasticidad habría que dotar al derecho socie- tario de más reglas dispositivas que maximizasen la autonomía de la voluntad y que, sin descuidar los intereses ni de los socios ni de los terceros acreedores, ahorrasen costes administrativos y cargas burocráticas* Tradotto: *per realizzare questa plasticità, il diritto societario dovrebbe essere dotato di più regole dispositive che massimizzino l'autonomia della volontà e che, senza trascurare gli interessi né dei soci né dei creditori terzi, risparmino sui costi amministrativi e sugli oneri burocratici* (traduzione mia).

227 Cfr. SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 107

228 Seppur con uno sguardo più generico, cfr. SANDEI, *Organizz. soc., op.cit*., 13-14

229 Cfr. SANDEI, *Attivismo, op.cit*., 50; *contra* DENOZZA, *Intervento al Seminario "Il recepimento della Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti",* in *Giur. Comm.*, 2011, I, 977, il quale ritiene che la rivitalizzazione dell'assemblea non dipenda dal procedimento assembleare ma piuttosto dal riparto di competenze decisionali.

modalità elettronica, dando vita ad una piena digitalizzazione dell'assemblea[230]. L'uso dei mezzi di telecomunicazione in tutte le fasi del procedimento assembleare può ridisegnare i contorni di un organo societario che soffre il peso degli anni e rischia di diventare sempre più inadeguato rispetto alle *corporate needs,* in continuo e repentino cambiamento a livello globale.

Prima di proseguire nell'analisi giuridica del procedimento assembleare alla luce del percorso di digitalizzazione e semplificazione percorso sino ad ora, si ritiene necessario precisare che – in questo momento storico – sia necessario tenere alta l'attenzione verso tali fenomeni senza cadere nell'errore di considerare i nuovi mutamenti come acquisiti oppure, ancor peggio, come superati: la digitalizzazione ha fame di sempre nuove sfide e il diritto societario deve essere in grado di possedere gli strumenti interpretativi idonei a non permettere né frettolose fughe in avanti né immotivate retrocessioni in favore dei modelli tradizionali. Soltanto mediante una ponderata riflessione giuridica è possibile realmente tutelare i principi e i diritti dei soci pur mantenendo alta l'attenzione verso le nuove sfide che le società sono chiamate ad affrontare in un tessuto economico sempre più internazionale e dinamico.

In punta di diritto, la struttura dell'assemblea, vista dalla prospettiva dell'evoluzione tecnologica e procedimentale, sembrerebbe sempre più proiettata verso una *polimorfia* nelle mani dell'autonomia statutaria. La società per azioni – seppur entro i confini dettati dai principi giuscommercialistici – appare libera di dare al procedimento assembleare la forma più funzionale alle esigenze della singola compagine azionaria. Prendendo in prestito -*mutatis mutandis* - una celebre espressione, l'assemblea appare *liquida*[231]. La metafora si presta ad una duplice accezione: da un lato l'organo assembleare, al pari di un fluido, mantiene le sue componenti strutturali, pur assumendo la forma dell'involucro che lo contiene, e dall'altro la metafora della liquidità descrive perfettamente la situazione dell'organo assembleare stesso che si trova in una sorta di zona transitoria e incompiuta, i cui approdi sono ancora inediti. Al pari di come, in ambito sociologico, si fa riferimento al termine *interregno*[232] per indicare l'inefficacia dei vecchi modi di agire ed essere e - allo stesso tempo –alle nuove modalità

[230] In tal senso nel diritto spagnolo, GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica op..cit.*

[231] Più che chiaro è il riferimento a BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011; per quanto concerne lo stretto legame tra gli studi sociologici del celebre A. e il diritto si rinvia a MANCUSO, *Liquidità e comparazione. Un breve viaggio tra diritto, antropologia e sociologia,* Pisa,2018

[232] *Ex multis* v. BAUMAN, *The Changing Nature of Work and Agency in Times of Interregnum*, in *Social Europe Journal,* 9 gennaio 2014, consultabile alla pagina web https://www.socialeurope.eu/interregnum (ultima consultazione al 28 ottobre 2024))

attraverso le quali affrontare le sfide sociali, allo stesso modo l'*organo sovrano* - ormai detronizzato[233] - si trova a navigare a vista tra un'inevitabile visione globale dell'economia e dei mercati e la ricerca di una nuova identità all'interno del sistema societario. Sembra compito dell'autonomia statutaria forgiare il contenitore che più si adatti alla singola società e che ben faccia fluire il procedimento assembleare, rafforzandolo e ridandogli un effettivo valore rispetto alla sfera decisionale di competenza. Ciò comunque non esime il legislatore dall'essere vigile e celere nell'adeguare il dettato normativo alle mutevoli esigenze in ambito societario.

## 4. Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione e il diritto di recesso.

Appurato lo stretto legame tra innovazione, digitalizzazione e autonomia societaria, l'indagine può proseguire individuando i profili tecnologici e innovativi che riguardano le singole fasi del procedimento assembleare. Tali elementi di innovazione modellano il procedimento assembleare prevalentemente mediante sistemi di *opt-in;* pertanto, l'autonomia statutaria è un elemento centrale della presente indagine.

Prima di procedere all'analisi delle possibili previsioni statutarie in tema di innovazione e digitalizzazione, è d'uopo soffermarsi a riflettere sulle conseguenze giuridiche dell'introduzione di tali modifiche, con particolare riguardo all'eventuale insorgenza del diritto di recesso.

Per rispondere alla domanda se sorga diritto di recesso a seguito di introduzione o modifica di clausole statutarie che riguardano il procedimento assembleare è necessaria una celere riflessione più generale rispetto al diritto di recesso medesimo.

L'art. 2437 comma 1 lett. g. c.c. prevede un caso di recesso inderogabile nell'ipotesi di *modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*. In generale, la *ratio* della

[233] In ottica comparatistica, GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial tras la regulación estable de la junta general exclusivamente telemática: del voto electrónico al voto robotizado,* in BLANCO SÁNCHEZ (coord), GUERRERO LEBRÓN (dir.) E ALVARADO HERRERA (dir), *El derecho mercantil y la pandemia: algunos problemas del pasado, la crisis coyuntural y las perspectivas futuras: libro homenaje a Agustín Madrid Parra*, A Coruña, 2023, 220, fa presente che l'*organo soberano* è divenuto *organo en crisis e altresì,* GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria para la junta exclusivamente telemática*, in AA. VV., *Implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas: Comentarios a la Ley 5/2021*, 2022, 217 provocatoriamente asserisce: *¿Soberano? En el pasado remoto.*

previsione normativa sembra quella di prevedere una tutela in caso di rilevanti modifiche strutturali ed organizzative delle condizioni d'investimento[234].

La norma presenta diversi profili di ambiguità e ha dato luogo a interpretazione divergenti in dottrina e in giurisprudenza[235].

Principalmente, sono stati riscontrati due punti di indagine.

Il primo dubbio riguarda l'interpretazione del termine *partecipazione*, ossia se il recesso debba intendersi riferito alla partecipazione agli utili o alla partecipazione come insieme dei diritti amministrativi, come, ad esempio, quelli relativi alla richiesta di convocazione e rinvio dell'assemblea, al diritto di impugnativa delle delibere nonché alla partecipazione mediante deleghe[236]. La dottrina che sostiene la tesi c.d. estensiva[237] adduce quale principale

234 Cfr. PISCITELLO, *Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e modifica delle regole di partecipazione ai risultati*, in *Società*, 11, 2019, 1275; in tal senso *ex multis* DI CATALDO*, Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, III, Torino, 2006, 228, il quale asserisce che la formulazione normativa sia incerta.

235 Per un approfondimento completo e sistematico sul punto si rinvia profusamente ad ADDAMO, *Diritto di recesso e modifica dei diritti di voto o di partecipazione*, 2022, Milano; altresì *ex multis,* rilevano e analizzano il contrasto dottrinale e giurisprudenziale sul punto GENGHINI E SIMONETTI, *Le società*, *op.cit.,* 815; ATLANTE, *Brevi appunti sull'art. 2437 primo comma lettera g c.c.*, in *Riv. Not.*, 2016 e in Studio n. 2/2016 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, 1087 e STELLA RICHTER, *Modificazione delle previsioni statutarie riguardanti i diritti di voto o di partecipazione,* in *Il recesso. Sezione I - Il recesso nelle società per azioni*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, 2022, Milano, 1129-1136. La tematica è stata ed è tutt'ora al centro di un vivace e non sopito dibattito; le ripercussioni in termini di incertezza erano state pronosticate già in sede di lavori parlamentari ENRIQUES, *Audizione dinanzi alle Commissioni Giustizia e Finanze riunite in tema di riforma del diritto societario, Camera dei Deputati, 27 novembre 2002*, 14, disponibile alla pagina web https://amsacta.unibo.it/id/eprint/2823/ (ultima consultazione al 2 maggio 2024); BORSA ITALIANA S.P.A., *Osservazioni,* in *Riv. soc.*, 5, 2002, 1579, ove si legge, con riferimento alla lett. g. dell'art. 2437 c.c., che *questa previsione si segnala, tra le altre, per la sua genericità, che potrebbe peraltro dare luogo a dubbi interpretativi dai possibili effetti dirompenti a seconda di come si intenda il riferimento a diritti di voto o di partecipazione: legittima il recesso anche la semplice modificazione dei quorum assembleari o l'introduzione o modifica di limiti quantitativi all'esercizio del diritto di voto?[…] Un'interpretazione estensiva di tale disposizione rischierebbe di paralizzare importanti operazioni societarie poste in essere da società quotate, esponendole al ricatto di minoranze qualificate.*
Tale contrasto ha, così, dato vita ad un cospicuo numero di contributi dottrinali e ad alcune rilevanti pronunce giurisprudenziali, come *infra* indicato nelle note successive senza alcuna pretesa di esaustività e completezza ed esclusivamente in via strumentale e propedeutica all'odierno contributo. Per una ricostruzione storico-giuridica sull'istituto del recesso, anche al fine di comprenderne la *ratio*, si rinvia al sapiente contributo di RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali; prime osservazioni dopo la riforma,* in *Le Società*, 2003, 7, 923 ss

236 Non sembra che la dottrina si sia concentrata sulla possibilità di interpretare la norma nel senso in cui il diritto di partecipazione sia esclusivamente amministrativo e non patrimoniale; l'ambiguità di tale norma potrebbe dar seguito a tale interpretazione ma con esisti rischiosi in relazione alla mancata tutela in caso di modifica dei diritti patrimoniali. Dal punto di vista letterale, a ben vedere, tale interpretazione non trova i necessari appigli normativi perché, ove il Legislatore avesse voluto rivolgere la disciplina ai solo diritti amministrativi funzionali e connessi al voto ben avrebbe potuto specificare l'indicazione nella norma al *diritto d'intervento*, in armonia con l'art. 2370 c.c.

237 Tra i contributi più rilevanti a favore della tesi interpretativa estensiva ANGELICI, *Sull'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c.,* in *Riv. Not.,* 2014, I, 865; CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, Massima n. 2, *Riv. Notar.*, 2013, III, 1087; BUTTURINI, *Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali*, in *Contratto e Impresa*, 2008, 374; CALANDRA E BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali,* in *Giur. comm.*, 2005, I, 295; DACCÒ, *Il recesso nelle spa*, in *Le nuove SPA,* diretto da CAGNASSO, PANZANI, Bologna, 2010, 1414; FAUCEGLIA, *Recesso del socio ed "aggravio indiretto" dei diritti di voto*, in *Giur. comm.*, II, 4, 2015, 867; MARASÀ, *Art. 2437*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società* diretto da D'ALESSANDRO, II, 2, Padova, 2011, 784; PISCITELLO, *Recesso organizzativo, op.cit.;* PISCITELLO, *Art. 2437*, in *Le società per azioni* diretto da ABBADESSA, PORTALE, a cura di M. CAMPOBASSO,

motivazione l'intenzione del legislatore della Riforma del diritto societario del 2003 di ampliare le fattispecie di recesso rispetto alla norma previgente al fine di tutelare maggiormente i soci; secondo tale lettura, il tenore letterale dell'art. 2437 comma 1 lett. g. c.c. costituirebbe un'endiadi e, di conseguenza, la tutela comprenderebbe non soltanto il diritto di voto ma anche la convocazione dell'assemblea, l'intervento, l'impugnazione delle delibere, la denuncia al collegio sindacale, la consultazione del progetto di bilancio e dei libri sociali e, altresì, il diritto di partecipazione agli utili. A tale tesi si contrappone quella c.d. restrittiva[238] che si fonda sulla constatazione che il legislatore, mediante l'espressione utilizzata, abbia voluto circoscrivere la tutela al solo diritto di voto e ai diritti di partecipazione economica perché, ove avesse voluto diversamente disporre, non avrebbe scelto di specificare in maniera superflua ed ultronea la tutela in relazione al voto, trattandosi di uno dei diritto di partecipazione all'assemblea stessa, ma si sarebbe limitato ad indicare in generale le modifiche al diritto di partecipazione. Aderire a un'interpretazione eccessivamente estensiva rischierebbe di svuotare di significato la previsione stessa e vanificare la più generale tutela fornita dall'istituto del recesso, non più circoscritta legalmente ad ambiti meritevoli di una

CARRIELLO, TOMBARI, II, Milano, 2016, 2502 ACQUAS E LECIS, *Il recesso del socio nella S.p.a. e nella S.r.l.,* Milano, 2010, 47; CAVALAGLIO, *Commento sub art. 2437 c.c.,* in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Milano, 2015, 1185; MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Milano, 2017, 1193.

[238] Per l'interpretazione più restrittiva, *ex multis* cfr. ABU AWWAD, *I «diritti di voto e di partecipazione» fra recesso e assemblee speciali*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 72, 3, 2009; MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 432; ADDAMO, *Recesso e modifica dei diritti patrimoniali dell'azionista*, in *Riv. Dir. Soc*., 2020, 785; ADDAMO, *Diritto di recesso, op.cit., passim*; ADDAMO, *Le decisioni con strumenti telematici nella s.r.l.: poteri degli amministratori e diritti dei soci*, in *Orizz. Dir. Comm.*, 2, 2024, 703-705; ATLANTE, *Brevi appunti, op. cit. passim*; CAGNASSO, *Il recesso*, in AA.VV., *Le società per azioni*, in *Tratt. Dir. Comm.* diretto da COTTINO, IV, Padova, 2010, 961; FRIGENI, *Spunti interpretativi dalla recente giurisprudenza in tema di recesso nelle società di capitali*, in *La riforma del diritto societario nella "giurisprudenza delle imprese". Atti convegno Milano 26 novembre 2015*, a cura di CERA, MONDINI, PRESTI, Milano, 2017, 189; PACIELLO, *Il diritto di recesso nella s.p.a.: i primi rilievi*, in *Riv. Dir. Comm*., 2004, I, 427, nota (35); STELLA RICHTER JR., *Variazioni e puntualizzazioni in tema di recesso dell'azionista*, in *Riv. Dir. Comm*., 2020, II, 117; VENEGONI, *Le modifiche statutarie meritevoli del diritto di recesso ai sensi della "Lettera G" dell'art. 2437, comma 1, c.c*., in *Società`*, 2019, 11; VENTORUZZO, *Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali*, Milano, 2012, 20; VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni del socio in caso di recesso*, in *Riv. Soc*., 2005, 326; PACIELLO, *Art. 2437*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di NICCOLINI E STAGNO D'ALCONTRES, 11, Napoli, I, 2004, 1105; ASSONIME, Circolare 68/2005, in *Riv. soc*., 2005, 1390; STELLA RICHTER, in STELLA RICHTER E PONTECORVI, *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, Napoli, 2022, 28; MERCURI, *Le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto e di partecipazione quali cause legittimanti il diritto di recesso*, in *Riv. dir. soc*., 1, 2018, 90; SALAFIA, *Le modifiche statutarie concernenti il diritto di voto (o di partecipazione)*, in *Società,* 8-9, 2014, 913; VENTORUZZO, *Ancora su modifiche dei diritti di voto e partecipazione dei soci e diritto di recesso*, in *Giur. comm*., 1, 2017, 177; STELLA RICHTER JR, *Parere sul "punto g" dell'art. 2437 cod. civ. (e su altre questioni meno misteriose),* in *Riv. not.,* 2, 2017, 383; STELLA RICHTER JR, *Ancora in tema di recesso e di «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione»*, in *Riv. dir. comm*., 1, 2018, 149; BUSANI E CORSICO, *Il "punto g)" del recesso (ovvero: quando c'è modifica dei "diritti di partecipazione" del socio di S.p.a.),* in *Società*, 8-9, 2019, 938; GIURATO E VASTA, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021,1, I, 179; MONTALENTI, *La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi*, in *Società*, 2003, 341; RICCIARDIELLO, *Riflessioni in tema di recesso del socio in caso di modifica dei diritti partecipativi a seguito di fusione bancaria*, in *Corriere Giur.,* 2020, 80.

tutela rafforzata ma generalizzata a ogni attività amministrativa e corporativa della società[239]. In giurisprudenza, alcune pronunce dei Giudici di merito[240] hanno affermato, in accordo con la tesi estensiva, che il richiamo specifico al voto non sia sufficiente e idoneo a escludere gli altri diritti corporativi dal novero dei diritti di partecipazione. La Suprema Corte e una parte della Giurisprudenza di merito[241], però, si sono dissociate da tali ricostruzioni, preferendo la lettura che intende la partecipazione soltanto in senso economico, valorizzando così la formulazione del dettato normativo che separa sintatticamente e concettualmente il *diritto di voto* dai *diritti partecipazione*.

In estrema sintesi e limitatamente ai profili di rilevanza relativi all'odierna indagine, sembra preferibile aderire alla tesi più restrittiva, la quale intende la tutela rivolta al solo diritto di voto e a quello di partecipazione agli utili, considerando che il legislatore abbia voluto tutelare esclusivamente il diritto amministrativo per eccellenza (ossia il diritto di voto) e, congiuntamente, il diritto patrimoniale primario (ossia la partecipazione agli utili) e non ogni diritto amministrativo e patrimoniale nascente dalle azioni.

In questa sede, per corroborare la tesi restrittiva a cui si aderisce, si può precisare che le modifiche ai diritti di partecipazione non mutano né le condizioni dell'investimento in società né i diritti connessi ma esclusivamente le *modalità di esercizio* degli stessi sul solo piano procedimentale e funzionale e non su quello sostanziale. Si evince così, inoltre, come una modifica del diritto di partecipazione - o più compiutamente delle modalità di esercizio – non rilevi ai fini del recesso in quanto modifica indirettamente le modalità di esercizio del

---

239 STELLA RICHTER, *Modificazione delle previsioni statutarie riguardanti i diritti di voto o di partecipazione,* in *Il recesso. Sezione I - Il recesso nelle società per azioni*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, 2022, Milano, *passim.*

240 Nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. Imprese, 31 luglio 2015, in *Giur. Comm*., 2017, II, 169, con nota di VENTORUZZO, e in *Giur. it*., 2015, 11, 2398, con nota di POLLASTRO; nella sentenza è stato asserito che l'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. nel riferirsi ai diritti di partecipazione in endiadi con i diritti di voto non escluda di per sé espressamente dal novero dei diritti di partecipazione i diritti di partecipazione amministrativi per includervi solo quelli di partecipazione patrimoniale, ma pare – a suo dire- al contrario, usare un ampio *nomen juris*, che non trova riscontro in altre sedi del codice, così legittimando l'inclusione nella formula normativa di entrambe le categorie dei diritti patrimoniale e dei diritti amministrativi.

241 In giurisprudenza in senso restrittivo *ex multis* Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 2017, n. 13875, in *Giur. It*., 2018, 652 con nota di ROSSO; in *Banca Borsa*, 2018, II, 143, con nota di GHIONNI CRIVELLI VISCONTI; in *Società`*, 2018, 13 con nota di ZAMPERETTI; in *Notariato*, 2017, 445, con nota di TERRANOVA; in *Riv. Dir. Comm*., 2018, 149 con nota di STELLA RICHTER JR; la menzionata Suprema Corte ha osservato come, sul piano letterale, *se i diritti di partecipazione fossero intesi in senso ampio, come comprensivi dei diritti di partecipazione all'amministrazione della società, la menzione dei diritti di voto, nell'espressione tenuta insieme dalla disgiuntiva "o" (diritti di voto "o" di partecipazione) non avrebbe senso, giacché i diritti di partecipazione debbono essere senz'altro riferiti ai soli diritti di natura economica*; v. anche Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13845, in *Società*, 8-9, 2019, 936, con nota di BUSANI E CORSICO, Trib. Roma, 21 gennaio 2013, in *Foro pad*., I, 2013, 469; App. Bologna, Sez. I, 02 luglio 2015, in *De Jure*; App. Brescia, 02 luglio 2014, in *Giur. comm*., II, 5, 2015, 1053 e in Riv. Dott. Comm., 2015, 244, con nota di BRIGHETTI, Trib. Roma 29 aprile 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it (ultima consultazione al 2 maggio 2024) citata da MACRÌ, *Il recesso del socio nelle spa e nelle srl,* in *Le società*, 2016, 1, 99, nonché Tribunale Venezia, Sez. impresa, 26 febbraio 2021, n. 360 in *Giur. It*., 2145 con nota di MOSETTO.

diritto di voto, senza modificare i connotati essenziali del diritto medesimo. Ad esempio, una modifica statutaria concernente le modalità di convocazione non muta la natura giuridica dell'atto di convocazione in sé ma precostituisce un modello esecutivo in virtù dell'autonomia statutaria. Un ulteriore esempio può essere fatto, sin d'ora, con riguardo allo svolgimento delle assemblee anche con l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione: l'introduzione di una clausola in tal senso modifica le facoltà di esercizio del diritto di partecipazione senza in alcun modo comprimere o modificare l'esercizio del diritto di voto in senso stretto[242]. Le modifiche dei diritti di partecipazione amministrativa non necessitano, quindi, della tutela rafforzata fornita dalla facoltà di esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 comma 1 lett. g. del Codice civile.

La seconda questione dubbia attiene alla rilevanza delle cd. modifiche *indirette*: il quesito riguarda la rilevanza, ai fini della legittimazione al recesso, anche di quelle delibere che non abbiano per oggetto la modifica del diritto di voto ma che incidano su di esso in maniera meramente fattuale e indiretta. In questo caso, è necessario, preliminarmente, individuare quale sia la distinzione tra modificazioni *dirette* e *indirette;* seppur siano state date differenti interpretazioni[243], si può in questa sede asserire, in estrema sintesi, che la differenza consista nel fatto che le prime incidono immediatamente sull'esercizio del diritto di voto mentre le seconde comportino dei cambiamenti che - di riflesso - posso avere delle conseguenze connesse al diritto di voto. Anche in questo caso si è sviluppato un ampio dibattito, stante l'ambiguità del dettato normativo[244] che ha visto contrapporsi opinioni dottrinali affini a quelle esposte in relazione al primo punto dubbio. Una parte della

[242] In tal senso Trib. Roma 21 gennaio 2013, in Foro Pad, 2013, I, 4, 469 e ss.

[243] Per un approfondimento sul punto v. BUSANI E CORSICO, *Il "punto g)", op.cit.,* 941 e ss. *e* ANNUNZIATA E PASSADOR*, Sulla lett. g dell'art. 2437 c.c. e sulla disciplina del recesso post-Riforma*, in *Giur. Comm.,* 2, 2021, 427/II; sul punto, usa in luogo dei termini *dirette* e *indiretti*, *attuali* e *potenziali* PEDERSOLI, *Le modifiche con effetti "attuali" e "potenziali" ai fini del diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. g. c.c.*, in *Giur. Comm*., 2019, 3, 540/I e ss. sostanzialmente ammettendo il recesso solo per le prime modifiche stante la ricaduta immediata delle stesse sui diritti dei soci.

[244] Nel dibattito sul punto ritengono presente il recesso solo a seguito di modifiche dirette *ex multis* VENTORUZZO, *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle S.p.a.*, in *Giur. comm.,* 5, II, 2015, 1055, MARASÀ, *Commento agli artt. 2437 c.c.*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società,* a cura di F. D'ALESSANDRO, Vol II, 2, Padova 2010, 784; MACRÌ, *Il recesso del, op. cit.,* 99; ANGELICI, *Angelici e Libertini, Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. delle obbligazioni*, 2015, 1; PISCITELLO, *Recesso organizzativo, op. cit.,*78; CALIFANO, *Il recesso nelle società di capitali*, Padova, 2010, 137; CALANDRA E BUONAURA, *Il recesso, op. cit.*, 291 ss.; CHIAPPETTA, *Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi,* in *Riv. soc.*, 2005, n. 2/3, 487; MAFFEI ALBERTI, *Commentario, op. cit.,* 2017, 1193-1194; BUSANI E CORSICO, *Il "punto g", op. cit.* 940; *contra* cfr. (nello scambio epistolare con Angelici *ut supra*) LIBERTINI, *Angelici e Libertini. Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso, cit.;* v. anche DACCÒ, *Il recesso, op.cit.,*1414 il quale, tuttavia, mitiga la sua soluzione estensiva suggerendo di valutare la spettanza o meno del diritto di recesso in base alla significatività della causa ed alle conseguenze negative sui diritti dei soci asserendo, a conclusione del proprio ragionamento, *che il diritto di recesso dovrebbe essere riconosciuto solo in presenza di una modifica significativa e peggiorativa di tali diritti*.

dottrina[245] registra la necessità di interpretare la normativa in combinato disposto con l'art. 2351 c.c., ossia in relazione al principio plutocratico in senso stretto, adducendo quale motivazione una somiglianza con la tutela quantitativa in relazione al diritto di *partecipazione agli utili*; seguendo tale ragionamento, ogni modifica inerente al voto in via diretta sarebbe coperto dalla tutela data dal diritto di recesso mentre qualsivoglia modifica indiretta ne resterebbe di conseguenza esclusa. Altra dottrina[246] si oppone a tale interpretazione, sostenendo che non vi sia alcun limite letterale in tal caso e che sia preferibile tutelare ogni aspetto del diritto di voto, ritenendo quindi la norma omnicomprensiva. In particolare, a proposito delle modificazioni inerenti alle modalità di manifestazione del voto, esse altro non sarebbero che requisiti di forma di una manifestazione di volontà negoziale; se introdotti in sede di modifica statutaria, tali requisiti di forma sarebbero quindi stabiliti per contratto, trovando così applicazione la disciplina di cui all'art. 1352 c.c.[247] in relazione alla validità contrattuale connessa alla forma[248]. Si approderebbe così alla conclusione che la modalità di manifestazione altro non è che una forma *ad substantiam pro futuro* e che quindi incida direttamente sul diritto di voto.

Seppur i ragionamenti posti in essere dalla dottrina più estensiva trasudano una certa raffinatezza giuridica, è opportuno che la distinzione tra modifiche al diritto di voto *dirette* e *indirette*, anche in questo caso, sia più aderente all'intento legislativo.

Il diritto di voto in sé non muta né viene limitato o soppresso per il solo fatto di venire esercitato con modalità differenti e, pertanto, ogni modifica alle modalità di manifestazione non determina la necessità di concedere il diritto di exit al singolo socio, poiché questi non vede mutato nella sostanza il suo diritto amministrativo per eccellenza.

---

245 Cfr. *ex multis* MERCURI, *Le modificazioni dello statuto, op.cit.*, 90-101 e ODETTO E ZANETTI, *Il recesso del socio,* 2016, 32.

246 Così ADDAMO, *Diritto di recesso, op.cit.,* 108 e ss. e PACIELLO, *Il diritto di recesso nella s.p.a.: primi rilievi, cit.,* 427, nota 35, il quale riconosce la tutela del diritto di recesso in caso di modifiche alle modalità di esercizio del voto, come in ipotesi di cambiamenti rispetto alla rappresentanza del socio, comprese l'introduzione o soppressione della relativa clausola statutaria, in quanto il recesso è giustificato dall'alterazione delle tecniche di esercizio del voto. In tal senso anche NAPOLITANO, *Diritto di recesso del socio di società per azioni per modifiche dello statuto sociale riguardanti i diritti di voto o di partecipazione*, in *Foro Pad,* I, 4, 2013, 477-484, in contrasto alla sentenza oggetto della nota Trib. Roma 21 gennaio 2013.

247 Ai sensi dell'art. 1352 c.c., in relazione alle forme convenzionali, se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

248 NAPOLITANO, *Diritto di recesso, op.cit.,* 482.

La tesi più restrittiva trova riscontro in giurisprudenza[249] con l'esplicito intento di evitare un eccessivo ampliamento della tutela verso aspetti operativi e non sostanziali; secondo il ragionamento della giurisprudenza, il recesso sarebbe possibile e legittimo solo nel caso di modifica statutaria che incida sul diritto di voto in senso stretto, mentre nel caso di variazioni riguardanti l'esercizio per delega o per corrispondenza del diritto di voto si sarebbe al di fuori di una simile ipotesi, poiché la modifica inciderebbe solo sulle *modalità di esercizio* del voto.

È quindi da condividere la tesi per la quale sono tutelateà con l'insorgenza del diritto di recesso, soltanto le modifiche che intaccano il diritto di voto incorporato nel titolo azionario[250] e non quelle che indirettamente riguardano *modalità operative*.

In conclusione, si ritiene che neppure per le modifiche riguardanti le *modalità operative di esercizio del diritto di voto* operi la tutela rafforzata fornita dalla facoltà di esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 comma 1 lett. g. del Codice civile.

## 5. Assemblea: vecchi e nuovi princìpi in un sistema in continuo mutamento.

L'assemblea delle società per azioni si ritrova a fare in conti con una realtà in continuo mutamento, influenzata dai cambiamenti socioculturali, economici e tecnologici.

Per analizzare gli aspetti prettamente tecnico-giuridici dell'assemblea e del suo procedimento, si ritiene necessario fornire, sin d'ora, una rilettura contemporanea dei principi e degli istituti giuridici ivi connessi, i quali – anche e soprattutto in presenza di mutamenti di

[249] In questo senso, la Suprema Corte, con sentenza Cass. Civ. sez. I 1 giugno 2017 n.13875, *cit,* ha affermato che la delibera assembleare che modifichi il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto di recesso del socio ex art. 2437, comma 1, lett. g),c.c., giacché tale fattispecie ricorre quando vi è una modifica diretta relativa al diritto di voto (o a quelli di natura economica) dovendo la stessa essere interpretata restrittivamente per esigenze di certezza e per via del rischio, sia pure eventuale, di incidenza sul patrimonio sociale e sulla conservazione della stessa società; in senso conforme *ex multis* anche App. Bologna, Sez. I, 02 luglio 2015, in *De Jure, cit.*, Trib. Roma 21 gennaio 2013, in *Foro pad.,* 2013, I, 469 con nota di NAPOLETANO e Trib. Roma 30 aprile 2014, in *Leggidialia.it*, citata da BUSANI E CORSICO, secondo cui *le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione di cui al primo comma lett. g. dell'art. 2437 c.c., le quali consentono al socio di esercitare il diritto di recesso, deve essere interpretata, per ragioni di coerenza sistematica, in senso restrittivo, per cui il recesso deve ritenersi legittimato di fronte alle deliberazioni che hanno direttamente ad oggetto la modificazione dei diritti di voto o di partecipazione dei soci e per la cui adozione, in assenza del rimedio dell'exit, si potrebbe dubitare dell'applicazione del principio maggioritario […]".* Altresì Trib. Roma, 21 gennaio 2013, in Foro pad., I, 4, 2013, 469; Il Trib. nel valutare la legittimità del recesso rispetto alla modifica della modalità di voto ha assunto un approccio sistematico, e ha dichiarato di perseguire l'intento di evitare l'estrema mutabilità della compagine sociale, per cui non le ha considerate rilevanti ai fini del recesso, in quanto le modifiche riguardavano soltanto le modalità di manifestazione del voto nell'assemblea e non eliminavano, né comprimevano il diritto di voto.

[250] Cfr. BUSANI E CORSICO, *Il "punto g", op. cit*. 942-943

paradigma - rappresentano la bussola per un corretto percorso interpretativo delle norme vigenti.

È d'uopo considerare che i principi e gli istituti giuridici che governano l'assemblea e il suo procedimento spesso non sono espressamente e direttamente codificati del legislatore italiano, bensì sono rinvenibili, in maniera diffusa, nel diritto positivo nazionale, nonché sono corroborati dalla normativa eurounitaria e dalla cornice costituzionale.

*In primis*, la *partecipazione azionaria* è un punto fermo nell'odierna analisi. Tale istituto giuridico assume un ruolo centrale in relazione all'assemblea e ad essa sono riconducibili i principi di *democrazia partecipativa*, *uguaglianza assembleare*, *parità di trattamento tra i soci*, e si pone in contrasto ai fenomeni di *assenteismo in assemblea* e *apatia razionale*[251]. Seppur diffusamente la partecipazione azionaria riguardi l'intero procedimento assembleare, il raggio di indagine riguarda in particolare la fase della riunione assembleare. Con una visione prospettica tradizionale, la partecipazione azionaria appare strettamente connessa con il principio di collegialità quale modello di unitarietà spazio-temporale e trova la sua ricaduta pratica nello svolgimento della discussione durante l'adunanza. Alla luce dell'evoluzione e innovazione giuridica e in concreto, la partecipazione azionaria assume delle nuove sfumature, trovando nuova linfa nell'informazione preassembleare e in forme di partecipazione ai lavori e alle decisioni anche al di fuori dell'adunanza[252]. Lo scopo appare quello di rivitalizzare l'organo assembleare e favorire una corretta e consapevole formazione della volontà sociale[253].

Dunque, l'indagine odierna non può che focalizzarsi sulle nuove forme di partecipazione azionaria e sulla verifica della loro equivalenza funzionale rispetto alla modalità tradizionale. Altresì, la partecipazione azionaria non può prescindere dalla sua effettiva realizzazione a parità di condizioni tra azionisti (quantomeno di una medesima categoria). In linea generale, ai soci devono essere forniti gli stessi strumenti e le stesse tutele, al fine di poter prender parte al procedimento assembleare; è in tale ricaduta pratica che si può sostanziare una forma di uguaglianza tra i soci, la quale può trovare riscontro nella cornice costituzionale sia in relazione al generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonché nella tutela accordata alle società quali formazioni sociali ex art. 2 Cost.

[251] La terminologia *ut supra* richiamata è quella diffusa comunemente in dottrina e giurisprudenza. Pertanto, non si rinvia ad un A. specifico bensì, sin d'ora, *passim* all'intera bibliografia del presente lavoro di indagine.
[252] Come *infra* approfondito nel Cap II
[253] V. SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 96 e ss.

Il principio di *parità di trattamento*[254] tra i soci appare chiaramente codificato nella SHRD I all'art. 4 – rubricato *Parità di trattamento degli azionisti* – laddove espressamente viene affermato che *la società assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto in assemblea.* Di fatto, l'altra faccia della medaglia è l'obbligo – in capo alla società e più compiutamente in capo agli amministratori – di fare quanto necessario per garantire a tutti i soci le medesime condizioni per l'esercizio dei diritti amministrativi durante il procedimento assembleare nonché l'obbligo di eliminare eventuali ostacoli per una corretta partecipazione azionaria.

In questa sede, pertanto, ciò che risulta di primaria importanza analizzare riguarda quali siano gli strumenti giuridici e fattuali mediante i quali si garantisce l'effettiva parità di trattamento durante l'intero procedimento assembleare. La parità di trattamento deve quindi concretamente declinarsi nella effettiva eguale informazione circa la convocazione dell'assemblea e circa il contenuto della futura adunanza, nella reale possibilità paritetica di partecipare ai lavori assembleari e decisionali come stabilito dal combinato disposto legislativo e statutario e, infine, nella eguale possibilità di controllo della correttezza dell'intero procedimento con strumenti efficienti e trasparenti.

Procedendo nell'analisi dei principi, è opportuno soffermarsi su un principio strettamente connesso a quello appena citato, ossia la *sicurezza.* Il termine può apparire atecnico in campo giuscommercialistico ma - di fatto – appare come la naturale evoluzione del *principio di certezza dei traffici giuridici,* declinato in ambito societario e procedimentale[255]. La sicurezza del procedimento è infatti visceralmente connessa con la correttezza procedimentale, col rispetto delle norme e con l'immutabilità dei fatti e degli atti avvenuti durante l'*iter* medesimo. Il legislatore – seppur anche in questo caso in maniera implicita – ha da sempre avuto un grande interesse nei confronti di tale aspetto, prevedendo una tutela sanzionatoria legata alla invalidità delle fasi o degli atti[256]. In quest'ottica, l'introduzione di strumenti innovativi o tecnologici deve tenere conto di tale necessità intrinseca, ai fini della validità delle delibere assembleari e anzi favorirne la sicurezza e certezza.

L'avanzamento tecnologico attuale può astrattamente essere un grande strumento di sostegno al mantenimento della sicurezza del procedimento assembleare, poiché ad oggi le tecnologie informatiche sono in grado di cristallizzare e blindare informazioni e risultati

[254] V. D'ATTORE, *Il principio di uguaglianza, op.cit*, *passim.*
[255] SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 82 *mutatis mutandis* parla di *certezza del sistema.*
[256] Per un'analisi degli aspetti patologici del procedimento assembleare si rinvia al Cap II.

garantendone l'immodificabilità. In particolare, la questione della sicurezza procedimentale si atteggia diversamente in ciascuna fase del procedimento assembleare. Per quanto concerne la *convocazione*, la sicurezza infatti attiene alla certezza della ricezione dell'avviso e alla immodificabilità del suo contenuto. Per quanto concerne la *riunione*, la questione ruota intorno sia al controllo sull'identità dei partecipanti[257] sia alla effettiva possibilità di partecipazione; in relazione alla *deliberazione* consiste nella certezza e immodificabilità del voto espresso da ciascun esercente il diritto amministrativo[258].

L'altra faccia della medaglia del principio di *sicurezza* (o *certezza*) appare essere quello della *riservatezza*. Esso è, in primo luogo, riscontrabile, nel Codice Civile al primo comma dell'art. 2370 c.c., laddove si indica a chi spetti la legittimazione a partecipare all'adunanza. La riunione si svolge tra i soli soggetti legittimati e quindi tra i soci aventi diritto di voto[259] nonché in presenza dell'organo amministrativo e sindacale. Ogni altra partecipazione esterna deve essere ammessa dall'assemblea medesima[260]. In caso di assemblea svoltasi tradizionalmente in presenza non si pone alcun problema poiché il controllo rispetto ai presenti appare empirico. Diversamente, in caso di utilizzo di mezzi digitali appare insuperabile *de facto* il rischio che qualcuno assista abusivamente all'adunanza, semplicemente ponendosi *a latere* della webcam, accanto al partecipante legittimato[261]. Tale problema appare superabile solo sul piano tecnico-giuridico e risarcitorio, prevedendo degli accordi di riservatezza ed eventualmente prevedendo delle specifiche sanzioni in caso di partecipazione abusiva per mezzo di un dispositivo di un partecipante[262].

---

257 V. SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 160 e ss.

258 Il punto, in passato controverso, dalla Riforma del diritto societario appare risolta dall'art. 2375 c.c., laddove si enuncia che il verbale debba consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Per tutti CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, op.cit*., 330 e ss.

259 Ed anche usufruttuari e creditori pignoratizi ex art 2352 c.c. e ai rappresentanti ex art 2372 c.c., come precisato anche da CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, op.cit*., 332 e ss.

260 Per CIAN E TRABUCCHI, *Art. 2370 c.c.,* in *Commentario breve al Codice Civile*, XIII ed., 2018, Vicenza, 2785, *il presidente dell'assemblea può ammettere anche estranei ad assistere alla riunione: essi però non hanno, per il solo fatto dell'ammissione, né il diritto di partecipare attivamente alla discussione, né, si intende, di votare.*

261 Rivela questo profilo problematico in particolare PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente telemática y artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital: un "mal" articulo,* in AA. VV., *Digitalizacion, inteligencia artificial y derecho mercantil*, 2024, La Rosas (Madrid), 121 nota (37), il quale precisa che *hay un elemento incontrolable que incide directamente en la pérdida de intimidad y confidencialidad en la celebración de juntas íntegramente telemáticas: el desconocimiento de las personas –y del número de ellas– que, junto al socio de asistencia telemática, pudieran estar presentes – disfrutar de ningún derecho de asistencia – en la reunión.* Tradotto: *c'è un elemento incontrollabile che incide direttamente sulla perdita di privacy e confidenzialità nello svolgimento di riunioni interamente telematiche: la mancata conoscenza delle persone – e del loro numero – che, insieme al partner di partecipazione telematica, potrebbero essere presenti – senza alcun diritto di partecipazione – alla riunione.* (traduzione mia).

262 Seppur la sanzionabilità astratta sia una scelta percorribile, la prova della partecipazione abusiva appare molto difficile da ottenere.

Altresì, il problema della *riservatezza* appare rilevante, ad esempio, anche in caso di esercizio del diritto di voto. È vero che il voto segreto non è ammesso nell'assemblea, però il singolo voto deve essere conoscibile contemporaneamente per tutti i soci; la questione della riservatezza, quindi, emerge in relazione all'esercizio del voto *in absentia* e al problema di eventuali fughe di notizie circa l'andamento delle votazioni, che possano influenzare l'esercizio del diritto amministrativo medesimo[263]. In questo caso, il carico di responsabilità incombe in capo al soggetto incaricato della raccolta dei voti, il quale deve garantire la riservatezza dei voti oppure può essere utile l'implementazione di strumenti tecnologici che garantiscano tale sistema di privacy di *default*.

Delineati i rapporti tra i principi immanenti nel procedimento assembleare e la loro interazione con le singole fasi del procedimento medesimo, è possibile proseguire con l'analisi sistematica di ciascun segmento, alla luce delle innovazioni e del processo di digitalizzazione in atto.

[263] Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 166.

# CAPITOLO II – INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

## PARTE I – LA CONVOCAZIONE

SOMMARIO: 1. La convocazione dell'assemblea. Formalità. 1.1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 1.2 Il sito internet della società. 1.3. Il giornale quotidiano: cartaceo o digitale? 1.4. La comunicazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. 1.5. *Segue.* La posta elettronica certificata e semplice. 1.6. *Segue.* Nuovi mezzi digitali di convocazione. 2. Il contenuto dell'avviso di convocazione e le coordinate spazio-temporali. 3. Profili patologici della convocazione.

### 1. La convocazione dell'assemblea. Formalità.

La convocazione è la fase iniziale del procedimento assembleare[1] e l'avviso di convocazione rappresenta il primo di una serie di atti, tutti preordinati e coordinati all'adozione delle decisioni[2].

L'art 2366 c.c. – rubricato *formalità della convocazione* – disciplina le modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione[3], indicando – *in primis* - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, contestualmente, ammettendo la convocazione mediante pubblicazione in un giornale indicato nello Statuto oppure mediante avviso comunicato ai soci *con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.* Alla disciplina codicistica rivolta alle società per azioni in generale, si affianca - per le società quotate - l'art. 125-bis T.U.F., norma che prevede che l'avviso venga pubblicato nel sito internet della società e, congiuntamente per estratto autentico nei giornali quotidiani, come da regolamentazione della Consob[4].

Si delinea un apparato normativo in cui la convocazione è la prima tessera del domino e tutte le successive fasi sono la diretta ricaduta di quanto indicato nell'avviso di convocazione.

---

[1] Cfr. FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di Capitali, op. cit.,* 547, GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative, op.cit.*,460.

[2] Cfr. BERTOLOTTI, *Percorsi di giurisprudenza, op.cit.* 726

[3] Sul punto BUSI, *Le modalità di pubblicazione o comunicazione dell'avviso di convocazione nelle S.p.a. non quotate*, Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio n. 15-2013/I,* 2, nella pagina web www. notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-15-2013i-le-modalita-di-pubblicazione-o-comunicazione-dellavviso-di-convocazione/ (ultima consultazione al 15 febbraio 2024), asserisce che *in seguito alla riforma societaria la disciplina dell'avviso di convocazione è ispirata ai seguenti principi: principio di semplificazione; conoscibilità effettiva dell'intervenuta convocazione; distinzione fra società che fanno o meno ricorso al mercato del capitale di rischio, adeguato spazio all'autonomia privata.*

[4] Come meglio *infra* precisato.

Nelle società c.d. chiuse il sistema è, *in primis*, improntato ad una comunicazione *ad incertam personam* mediante strumenti che consentano una celere e certa diffusione, almeno sul territorio nazionale; a ciò si affianca la possibilità di prevedere strumenti – concorrenti o alternativi – di comunicazione *ad personam*, dando rilievo alle dimensioni, presumibilmente, ridotte della compagine societaria nonché del rapporto *personalistico* che possa istaurarsi tra la società e il singolo socio. La possibilità di prevedere avvisi *ad personam* è sintomo del fatto che sia maturata la consapevolezza che la conoscenza della convocazione possa essere garantita non solo indirizzando l'informazione verso una collettività indifferenziata ma anche rivolgendosi in maniera mirata ai singoli[5].

Differente è l'approccio nelle società quotate, poiché assume rilievo l'azionariato diffuso e la *spersonalizzazione* delle partecipazioni *in toto*, non rendendo ipotizzabili convocazioni *ad personam*[6], quantomeno in via esclusiva[7].

In generale, la disciplina è definita secondo un sistema legale che, seppur all'interno dei contorni tracciati dal legislatore, può essere derogato e plasmato in virtù dell'autonomia statutaria.

L'introduzione delle clausole all'interno dello statuto dà la possibilità alle società di inserire indicazioni programmatiche circa l'inizio del procedimento assembleare; tale inserimento comporta una modificazione dei diritti di partecipazione dei soci, poiché gli stessi saranno resi edotti delle informazioni concernenti lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità previste *ex* statuto, concorrenti o alternative rispetto al modello legale. In adesione alla c.d. tesi restrittiva[8] rispetto all'interpretazione dell'art. 2437 comma 1 lett. g. c.c., tali modifiche non determinano l'insorgenza del diritto di recesso, trattandosi di mutamenti inerenti al diritto di partecipazione amministrativa e incidenti solo invia indiretta sul diritto di voto, categorie non ricomprese nella tutela legale.

Una parte della dottrina[9] si è interrogata sulla possibilità di prevedere una diversificazione delle modalità di ricezione dell'avviso di convocazione nei confronti dei soci;

[5] Cfr. CAMPUS, *Sito internet, op. cit.*, 127.

[6] Cfr. LENER E TUCCI, *Società, op. cit.*, 87

[7] Non si può escludere l'astratta possibilità che l'avviso venga anche comunicato ad personam, perché non è espressamente vietato ma non se ne rinvengono né vantaggi il piano pratico né una compatibilità con la disciplina giuridica delle società quotate in generale, considerando che l'avviso nel sito internet supera qualsivoglia problema per i soci non presenti sul territorio nazionale. Il punto è *infra* approfondito nel presente capitolo al par. 1.2.

[8] L'interpretazione dell'art. 2437 comma 1 lett. g c.c. è stata oggetto di analisi al par. 4 del Cap. 1 a cui si rimanda.

[9] SANDEI, *Attivismo, op.cit.,* 135-136 in particolare facendo riferimento all'ordinamento giuridico sudcoreano che prevedere all'art 191-10 (1) del *Securities Exchange Act* stabilisce che, le società quotate possano prevedere nello statuto che gli azionisti sotto una determinata soglia di possesso azionario possa essere convocati non ad

in particolare ci si chiede se sia possibile creare categorie di azioni per le quali sia prevista una diversa modalità di comunicazione dell'avviso, aggiuntiva o alternativa. In punto di diritto non si vedono difficoltà ad ammettere tale possibilità che ben può rientrare nell'autonomia statutaria, non considerandosi contraria al principio di parità di trattamento dei soci[10].

## 1.1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Il legislatore presume che la *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* sia un mezzo idoneo per la diffusione dell'avviso di convocazione, stante la sua natura di fonte ufficiale di conoscenza e strumento di informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati[11].

La disposizione codicistica legale appare obsoleta rispetto alle esigenze di celerità odierne; la previsione della Gazzetta Ufficiale sembra, infatti, ancorata ad un passato in cui le uniche comunicazioni certe fossero quelle attuate per il tramite di strumenti forniti dallo Stato[12]. A favore dell'uso della Gazzetta Ufficiale si evidenzia però che, ormai da tempo[13], il sistema legale della Gazzetta Ufficiale è stato innovato, mediante la presenza della c.d.

personam bensì con generico avviso pubblico su quotidiano. Tale comparazione è particolarmente rilevante se si considera che ha avuto ricadute applicative in società del calibro di *Samsung*, come approfondito dall'A. nella nota (45) nonché da JOOYOUNG KIM E JOONGI KIM, *Shareholder Activism in Korea: A Review of How PSPD Has Used Legal Measures to Strengthen Korean Corporate Governance*, in *Journal of Korean Law,* 1, 1, 2001, 56-57

[10] Cfr. SANDEI, *Attivismo, op. cit.*, 137 nel testo e nota (46).

[11] Come da definizione sul sito internet www.gazzettaufficiale.it/caricaHtml?nomeTiles=gazzettaUfficiale (ultima consultazione al 13 febbraio 2024)

[12] Questa era la modalità essenziale di convocazione delle società anonime nel Codice di Commercio del 1882 all'art. 154, norma che prevedeva che la convocazione potesse farsi anche (e non in via alternativa) con altri mezzi statutari. La pubblicità mediante Gazzetta Ufficiale era considerata la modalità più sicura poiché l'avviso poteva essere consultato da chiunque fosse interessato e quindi anche dai soci *che si trovavano presso tutti i Comuni,* anche nelle più *umili e remote località*; così si esprimeva la giurisprudenza di merito coeva al Codice di Commercio, come in Corte d'Appello di Genova, 14 maggio 1886 in *Il Foro Italiano,* Vol. 11, *Parte prima: Giurisprudenza civile e commerciale* 1886, 622-624. La dottrina coeva rilevava già le criticità di questo strumento pur considerandolo fondamentale in termini di certezza giuridica; in particolare VIVANTE, *Le assemblee senza convocazione*, in *Rivista dir. Comm.*, 1931, 1, 186, dichiarava: *"siamo così abituati a svalutare l'efficacia pratica della pubblicità che deve darsi alle assemblee delle anonime nella Gazzetta ufficiale secondo l'art 155 che siamo tratti anche a svalutare la loro importanza giuridica ben al di sotto della volontà legislativa e a ritenere che ove tutee le azioni siano rappresentate nell'assemblea il difetto di ogni pubblicazione resti sanato. Ammettiamo sena contrasto che la funzione quasi archivistica di quella pubblicità sia poco idonea a portare l'ordine del giorno a notizia degli azionisti. Ma non si può disconoscere che l'obbligo di farla conservi efficacemente la prova della difettosa pubblicità o della mancata pubblicità quando coll'andare del tempo si vuole provare che la pubblicità non sia avvenuta".* Altresì, SCIALOJA, *Libro I, Le società commerciali*, in *Progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio*, COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE, (Presieduta da) VIVANTE, Milano, 1922, 269, definisce già allora tale modalità *ormai superflua*. A parere della dottrina più moderna, il controllo della Gazzetta Ufficiale è quantomeno *poco consueto ai più*; in tal senso CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,* 127-128.

[13] Dal 2 gennaio 2009, come indicato *infra* nella nota successiva.

Gazzetta Ufficiale Telematica[14]. Premesso che, ad oggi, la Gazzetta Ufficiale avente valore legale è solo quella in formato cartaceo e che non è avvenuta alcuna dematerializzazione in senso stretto[15], la versione digitale permette una fruizione gratuita[16] e un reperimento più celere della Gazzetta Ufficiale stessa. Questa innovazione è certamente utile sul piano pratico ma, a ben vedere, si rinvengono alcune criticità. La dottrina coeva a tale introduzione[17], auspicava una vera e propria dematerializzazione e digitalizzazione della Gazzetta Ufficiale, considerandola un passo importante nel senso del rinnovamento tecnologico delle procedure di convocazione delle S.P.A., sul piano della certezza e della celerità. *In primis*, l'odierna

[14] Si tratta del formato elettronico consultabile attraverso il sito *www.gazzettaufficiale.it* - che ottempera al disposto legislativo di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" – che garantisce l'autenticità del documento, avvalendosi di firma digitale su file PDF. Come indicato espressamente nel sito *www.gazzettaufficiale.it/caricaHtml?nomeTiles=gazzettaCertificata* (ultima consultazione 1 marzo 2024): *nell'ottica di fornire una Gazzetta Ufficiale autentica nella sua forma digitalizzata, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in accordo con il Ministero della Giustizia, ha ideato un processo integrato che consente di garantire l'autenticità delle informazioni legislative fornite attraverso i canali telematici. Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", definisce le pubblicazioni contenute su supporti informatici valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge in quanto la riproduzione è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti agli atti originali. Ciò al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge. La Gazzetta Ufficiale telematica, distribuita in formato elettronico attraverso il sito www.gazzettaufficiale.it, a partire dal 2 gennaio 2009 ottempera alla disposizione legislativa indicata attraverso un complesso processo informatico che, avvalendosi anche di strumenti concettualmente avanzati quali "timbro" e "firma digitale", ne attesta l'autenticità. Il "timbro digitale" apposto su ogni pagina della pubblicazione consente di garantire il processo produttivo della Gazzetta Ufficiale da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La "firma digitale", apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto della Gazzetta Ufficiale in versione digitale ovvero che l'oggetto della sottoscrizione non ha subito alcuna alterazione rispetto alla versione cartacea. Il citato processo informatico adottato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha consentito di rendere manifesta l'autenticità della G.U. nella sua integrità. Al fine di consentire la verifica di autenticità, oltre che della versione digitale anche della corrispondente versione cartacea, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mette a disposizione un applicativo che permette di evidenziare eventuali manomissioni su ogni singola pagina della Gazzetta Ufficiale. L'applicativo predisposto per la lettura del "timbro digitale", rappresentato da un codice grafico bidimensionale apposto su ciascuna pagina della Gazzetta Ufficiale, consente di verificare l'autenticità del documento attraverso:*
*- la visualizzazione del certificato che attesta la produzione della Gazzetta Ufficiale con il processo controllato adottato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*
*- la coerenza della tipologia e degli estremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale a cui si riferisce la pagina in esame: serie, numero, data di pubblicazione e numero di pagina.*
*- la verifica dell'integrità del documento ovvero che il contenuto di ciascuna pagina della Gazzetta Ufficiale riprodotta in "locale" non sia stato modificato in riferimento a quello effettivamente pubblicato e memorizzato sui server dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*
*Eventuali manomissioni del documento sono evidenziate dal software attraverso segnalazioni grafiche.*
*Per attivare la procedura di verifica sopra descritta è necessario scaricare ed installare sul proprio Personal Computer l'applicativo citato che consente di effettuare:*
*-un primo livello di verifica per accertare, senza necessità di collegamento internet, il certificato di provenienza, gli estremi ed il tipo di G.U. comprensivo di numero di pagina.*
*-un secondo livello di verifica per evidenziare, attraverso la rete telematica, eventuali differenze tra il testo originale (archiviato sui server del Poligrafico) e quello riprodotto in "locale" rilevando, dal confronto, eventuali alterazioni di contenuto.*
*L'applicativo consente di controllare una pagina di G.U. sia in formato PDF che in formato cartaceo: in quest'ultimo caso deve essere preventivamente scannerizzata e trasformata in formato PDF.*

[15] CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,* 134 ribadisce che la versione disponibile online ha carattere di versione non autentica.

[16] Sulla gratuità della Gazzetta Ufficiale Telematica ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione della Gazzetta Ufficiale Telematica*, in *Dir. Inf.,* 3, 2012, 481- 496

[17] CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,* 135

modalità di pubblicazione cartacea è limitata ad alcuni giorni della settimana[18] e, quindi, non garantisce agli amministratori la possibilità di pubblicare l'avviso in qualsiasi momento, come invece potrebbe avvenire se, in effetti, la Gazzetta Ufficiale fosse *in toto* telematica. Altresì, nel sistema odierno, in caso di difformità tra Gazzetta Ufficiale cartacea e indicazione nel sito, prevale la fonte cartacea[19]; di fatto, però, la possibilità di rinvenire una difformità è alquanto rara, stanti i protocolli di controllo attuati e considerando che nel sito è presente la versione cartacea in PDF munita di firma digitale in formato P7M., che è da considerare, ai sensi di legge, equiparabile alla versione cartacea. Si può, così, affermare che questa modalità *mista* fornisce un sufficiente livello di certezza e offre una rapida consultazione mediante strumenti informatici, ferma - ad oggi - la possibilità di consultazione cartacea. La conseguenza in tema di convocazione assembleare è che i soci hanno a disposizione un sistema legale cartaceo e contemporaneamente un sistema digitale gratuito e di rapida consultazione; in relazione all'avviso di convocazione, si richiede di fatto ai soci una consultazione dello strumento cartaceo salva la possibilità di una consultazione dello strumento informatico diligente, ossia non limitata alla mera lettura all'avviso inserito nella pagina web del sito, ma consistente nella consultazione del PDF munito di firma digitale presente nel sito medesimo. Non si può, comunque, negare che la dematerializzazione della Gazzetta Ufficiale sarebbe un importante passo verso il rinnovamento tecnologico totale ed effettivo delle procedure di convocazione delle S.P.A.[20], scongiurando qualsivoglia anche remoto problema di incongruenza tra versione cartacea e versione digitale, rendendo lo strumento giuridico in linea con i principi di digitalizzazione e innovazione europei[21].

[18] Ad oggi gli avvisi di convocazione delle assemblee vengono pubblicati nella *Parte II - Foglio delle inserzioni,* sezione adibita alle inserzioni commerciali o giudiziarie di soggetti pubblici e privati e la pubblicazione avviene esclusivamente il martedì, il giovedì ed il sabato.
https://www.gazzettaufficiale.it/caricaHtml?nomeTiles=modalitaInserzioni (ultima consultazione al 1 marzo 2024)

[19] In maniera piuttosto chiara ciò è indicato già nella *Home page* del sito della Gazzetta Ufficiale: "*L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. promuove la più ampia fruibilità della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in formato digitale. Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito".* In dottrina sul punto ALBANESI, *Il principio, op.cit*. 483, il quale sostiene il valore notiziale della versione digitale autenticata.

[20] Cfr. CAMPUS, *Sito internet, op.cit*. 135 il quale altresì collega la dematerializzazione della Gazzetta Ufficiale ad una più agevole interpretazione dell'art 2366 comma 2 c.c. volta a consentire la possibilità statutaria in favore di quotidiani online.

[21] Si riporta, quale esempio virtuoso, la sdematerializzazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è autentica e produce effetti giuridici ai sensi del Regolamento (UE) n. 216/2013. Le versioni cartacee non hanno più valore giuridico, tranne nei casi in cui, a causa di perturbazioni impreviste ed eccezionali dei sistemi informatici dell'Ufficio delle pubblicazioni, l'edizione elettronica della Gazzetta Ufficiale (e-GU) non possa essere pubblicata. L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica sono garantite mediante una firma elettronica. Dal 1° ottobre

Un'ulteriore modalità di modernizzazione, più radicale, potrebbe invece consistere nella modifica della modalità legale di convocazione, prevedendo, ad esempio, quale sistema legale, per tutte le società per azioni, la pubblicazione nella pagina web della società[22].

## 1.2. Il sito internet della società.

Discostandosi dalla disciplina codicistica, l'art 125 bis TUF prevede - per le società quotate - un diverso strumento legale, ossia la convocazione *mediante avviso pubblicato sul sito internet della società*, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Emittenti Consob[23] e con la necessità della pubblicazione dell'avviso anche per estratto nei quotidiani, individuati dalla medesima Commissione. Tale soluzione discende dalla volontà di *assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria* e contestualmente favorire ed incoraggiare l'implementazione delle *possibilità offerte dalle moderne tecnologie al fine di rendere immediatamente accessibili le informazioni,* di cui al comb. disp. dell'art. 5 comma 2 e del *Considerando* n. 6 della Direttiva 2007/36/CE.

Nonostante il dettato normativo faccia riferimento al sito internet della società, non è presente una norma che espressamente indichi un obbligo per la società di munirsi di un sito internet[24]; la sua obbligatorietà sembra comunque deducibile sia dalla normativa

2023, inoltre, la Gazzetta ufficiale non è più una raccolta di atti con un indice. Ogni atto è pubblicato individualmente come Gazzetta ufficiale facente fede in formato PDF. Per maggiori informazioni sul piano pratico-applicativo in rinvia al sito https://eur-lex.europa.eu/content/help/oj/authenticity-eOJ.html (ultima consultazione al 6 marzo 2024). Altresì, è, ad esempio, in Spagna, è stata digitalizzata la Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese, BORME, con edizione elettronica ufficiale e autentica dal 1° gennaio 2009; sul punto *ex multis* GARCIA MANDALONIZ., *Una sociedad, op.cit.,* 231

22 Come già previsto nell'ordinamento spagnolo. Per GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 137, lo scopo perseguito dal Legislatore iberico risiede nella semplificazione in termini di costi e diffusione. In tal senso, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, *La convocatoria de la junta general de las sociedades de capital*, 2021, Valencia, *passim* e NIETO CAROL, *Convocatoria de junta general a través de la web social*, in *Actualidad jurídica Aranzadi*, 836, 2012, 5.

23 L'art 125 bis T.U.F. fa esplicito rinvio al Regolamento Emittenti in virtù dell'art 113 ter T.U.F. Al secondo comma dell'art. 84 R.E., il Regolamento Emittenti stabilisce che *gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'articolo 125-bis del Testo unico con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.* Dette norme disciplinano in maniera sistematica ed accurato sia la diffusione di informazioni in proprio, sia mediante SDIR (Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate). Sul punto CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,* 144 precisa che *l'art. 125-bis, comma 1, T.U.F. di fatto, rimette alla regolamentazione Consob la possibilità di indicare forme di conoscibilità dell'avviso di convocazione ulteriori rispetto alla pubblicazione sul sito internet e nel fare ciò determina la necessità di raccordare le previsioni di recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti con quelle di recepimento della direttiva sugli obblighi di trasparenza degli emittenti valori mobiliari.*

24 Per SANDEI, *Organizz., op.cit.,* 120-121 l'uso informativo del sito internet è tanto diffuso nelle norme del T.U.F. che discende *da qui la conseguenza, tanto scontata da non trovare neppure menzione nel T.U.F., della necessità per tutte le società quotate di dotarsi di un sito web e di apprestare un'organizzazione adeguata per una sua tempestiva gestione. Meno ovvio, invece, è se sia possibile, o addirittura doveroso, che la società provveda ad iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo elettronico*; l'A., nell'opera, dà comunque risposta positiva al quesito considerando l'ammissibilità discendente dai principi derivanti dalla Direttiva 2007/36/CE. Successivamente SANDEI, *Attivismo, op.cit.,* 80-81, propone, sul piano tecnico-giuridico, in attesa di una revisione del dato normativo – di procedere all'iscrizione dell'URL del sito della società nel R.I. mediante il suo inserimento nello statuto sociale senz'altro

eurounitaria sia da quella nazionale. Il *Considerando* n. 6 della Direttiva 2007/36/CE presuppone *che tutte le società quotate abbiano già un sito Internet* e il T.U.F. presenta un complesso di norme che attribuiscono al sito internet della società un'ampia funzione informativa[25]; stante la indiscutibile necessità di un sito internet, corollario di ciò è un implicito obbligo, in capo agli amministratori, di predisporlo e mantenerlo efficiente e consultabile nel tempo.

L'art 125-bis T.U.F. si limita ad indicare le modalità di pubblicazione in via generica; detta formulazione non appare esaustiva[26]. La critica discende dal fatto che la pubblicazione su un sito internet ha caratteristiche intrinseche ben distinte dalla pubblicazione su supporti cartacei; la distinzione si rinviene nel fatto che lo strumento digitale sia *dinamico* e quello materiale *statico*. Il corollario di tale riflessione è che, mentre per la pubblicazione cartacea basti prevedere una data di pubblicazione, con ciò garantendo la stabilità dell'informazione, altrettanto non è possibile fare con una pubblicazione su un sito internet. A parere della suddetta dottrina, il legislatore avrebbe dovuto precisare se l'avviso debba rimanere visibile solo per il giorno di pubblicazione, oppure permanere ininterrottamente pubblicato sul sito internet della società fino alla data dell'assemblea; altresì, detta dottrina[27], sottolinea come il legislatore avrebbe anche dovuto imporre un orario di pubblicazione, poiché esso è incerto[28]. Probabilmente l'indicazione dell'orario non è, però, necessaria in un'ottica di semplificazione del procedimento. In ogni caso, riscontrate tali lacune e incertezze normative, l'unica strada percorribile è quella dell'integrazione con i principi generali dell'ordinamento e con le

iscritto nel registro delle imprese, permettendo a chiunque, effettuando una semplice visura telematica di essere reso edotto del dominio associato al "sito Internet" della società. Sulla possibilità di inserire l'URL nello statuto v. anche DEMURO, *Fusioni e scissioni: nuove semplificazioni documentali e pubblicitarie*, in *Giur. Comm*, 2014, I, 442. Più prudente CIAN, *Informazione societaria e nuove tecnologie: la pagina web delle sociedades de capital in Spagna,* in *Riv. Soc.,* 2012, 1033, il quale ritiene che *la questione della iscrivibilità nel registro delle imprese sia troppo delicata, alla luce del principio di tassatività delle trascrizioni, per poter essere adeguatamente risolta in via solo interpretativa.* Ad oggi, il Registro delle Imprese prevede e favorisce l'indicazione dell'indirizzo del sito internet delle Start-up innovative nel c.d. *riquadro 5 del modello S2*, in virtù del disposto di cui all'art 25 comma 11 del D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012, in tema di trasparenza e dovere di informazione, come da GUIDA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (pubblicata nel mese di luglio 2019) consultabile al sito https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf (ultima consultazione al 13 marzo 2024); si consideri che l'espressa indicazione del sito internet nel Registro delle Imprese era prevista al comma 3 dell'art 4 del D.L. 3/2015 non più in vigore.

[25] Cfr. CIAN, *Informazione, op.cit.,*1031

[26] In tal senso si è espressa, in particolare, il CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO con la *Massima* H.N.2, www.notaitriveneto.it/massime-triveneto.php#inizio (ultima consultazione 5 marzo 2024) la quale, in motivazione, evidenzia le lacune normative in termini applicativi, tanto da dover fornire un proprio orientamento interpretativo circa la validità della convocazione in caso di malfunzionamento del sito internet; per un'approfondita analisi dell'art. 125 bis T.U.F. v. SANDEI, *Attivismo, op.cit.* 59- 62

[27] *Ibidem, Massima* H.N.2

[28] Il CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.N.2*, cit.,* asserisce che *si potrebbe oggi affermare che sia rituale una pubblicazione sul sito internet della società dell'avviso di convocazione dell'assemblea dalle ore ventitré e cinquantanove minuti dell'ultimo giorno utile sino alle ore zero e un minuto del giorno successivo*.

disposizioni dell'Unione Europea. In primo luogo, in virtù dei principi di buona fede e affidamento, la pubblicazione dell'avviso non può che essere tale da garantire l'effettiva e tempestiva reperibilità dell'informazione da parte dei soci. Ciò facilmente si desume dal fatto che la pubblicazione nel sito internet sia l'evoluzione, tecnologicamente orientata, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, debba essere imprescindibilmente caratterizzata da certa e semplice accessibilità. Per quanto concerne la normativa europea, la Direttiva 2007/36/CE, al quarto comma dell'art. 5 dispone che "*Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell'assemblea e comprendente quest'ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito internet almeno le informazioni seguenti: a) la convocazione […].* Dal dettato normativo europeo si può evincere la necessità della continua presenza dell'avviso nel sito internet.

Prendendo le mosse dalla conclusione circa la necessità di mantenere la comunicazione della convocazione disponibile ai soci in maniera ininterrotta, risulta altamente rilevante domandarsi quale siano le conseguenze giuridiche di una interruzione. Secondo un orientamento notarile[29] l'interruzione, per un tempo non significativo e per causa non imputabile alla società[30], non si ripercuoterebbe sulla validità di convocazione dell'assemblea, al pari dell'ipotesi in cui, nel caso di pubblicazione cartacea, si verifichi una

[29] *Massima Triv.* H.N.2, *cit.* così si esprime: *"la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sul sito internet della società deve rimanere visibile, quantomeno, per tutto il periodo di tempo intercorrente tra il termine minimo di convocazione previsto dall'art. 125 bis T.U.F. e l'inizio dell'assemblea. Qualora in detto periodo si verifichino interruzioni non significative della pubblicazione dell'avviso per cause non imputabili alla società (ad esempio un guasto tecnico) l'assemblea è comunque validamente convocata, nel caso contrario è necessario procedere con una nuova convocazione".*

[30] I casi non imputabili alla società sono innumerevoli. A titolo esemplificativo si indicano i principali:
- *Server Unavailable (Hardware failure*); il sito web della società può risultare non disponibile a causa delle risorse hardware del server che ospita il sito web, il quale risulterà non raggiungibile;
- *Server overload*; il sito web della società può risultare non disponibile a causa di un picco di richieste ricevute dal server. Per esempio, un numero molto alto di utenti sta tentando di recuperare delle risorse dal sito web in un lasso di tempo molto breve, stressando le risorse hardware del server (CPU, RAM, ecc.) e saturando la banda dati. A causa della congestione, il server non riesce a fornire le informazioni richieste dagli utenti nei tempi limiti previsti dalla richiesta (ogni richiesta di accesso prevede un *timeout* generalizzato a 60 secondi). In questo caso, l'errore può essere considerato non imputabile alla società solo se sono sia stato sottostimato il numero massimo di visite, al fine di calcolare le risorse hardware in maniera sufficiente;
- *Server Maintenance*; qualora si renda necessario una manutenzione straordinaria non preventivata (per un aggiornamento urgente del server, oppure per mitigare un attacco o per correggere un problema specifico), il sito web della società risulterà non disponibile fino a quando la manutenzione non verrà completata;
- *Cyber attack;* il sito web della società può risultare non disponibile a causa di un attacco informatico di tipo DoS, in cui l'entità hacker effettua delle operazioni malevoli atte a saturare le risorse del server, in modo tale da congestionare il traffico e rendere il sito web inaccessibile per chiunque provi a ad accedervi.
Questa è una estrema sintesi dei problemi tecnici informatici, non imputabili alla società, che possono riguardare le reti di calcolatori e il sito internet della società medesima; la tematica riguarda l'ambito giuridico per quanto concerne la responsabilità ma, in generale, travalica i confini giuridici e risulta essere prettamente tecnica; pertanto, per un approfondimento tecnico-informatico sul punto si rinvia a TANENBAUM E WETHERALL, *Computer Networks*, s.l., 2011, *passim*.

mancata distribuzione della Gazzetta Ufficiale o dei quotidiani in determinate zone per cause di forza maggiore, con conseguente non conoscibilità, o non tempestiva conoscibilità, da parte dei soci o di alcuni di essi[31]. La tesi dottrinale potrebbe anche convincere, se non fosse per il fatto che sia in concreto difficile l'individuazione del discrimine tra lasso di tempo *significativo* e *non significativo*. Per dare una risposta bisogna quanto meno partire dal presupposto che il termine minimo per la pubblicazione dell'avviso è di trenta giorni prima dello svolgimento della riunione; le valutazioni successive che si potrebbero fare, però, sarebbero soggettive. Si rileva, quindi, quanto sia ostico fornire dei criteri interpretativi netti e inconfutabili.

Altresì, un'ulteriore criticità riguarda la possibilità di modifica del contenuto dell'avviso, da parte degli stessi amministratori, durante il lasso di tempo intercorrente tra l'avviso e l'adunanza. Il pericolo risiede nel fatto che gli amministratori possano servirsi della dinamicità della pagina web per coprire eventuali irregolarità del procedimento presente nell'avviso pubblicato on-line oppure possano ostacolare l'effettiva partecipazione dei soci[32]. Una quotidiana consultazione del sito potrebbe far emergere eventuali difformità dell'avviso nel tempo; questo onere di controllo appare però eccessivamente gravoso per i soci nonché di difficile applicazione sul piano probatorio[33]. Parte della dottrina pone il peso della questione in capo alla società, ritenendo opportuno che la stessa si precostituisca delle prove[34], ad esempio mediante archiviazione di *screenshot* della pagina web nell'arco di tempo tra la pubblicazione dell'avviso e la celebrazione della riunione. Nella prassi, alcune società quotate hanno risolto il problema della dinamicità della pagina web caricando nel sito web un file PDF contente l'avviso di convocazione dell'assemblea datato; il sistema appare efficace, considerando che il file può essere scaricato e conservato dai soci nei rispettivi

[31] Ad esempio, a seguito di calamità naturali o pandemie ecc., situazioni che sono tutt'altro che casi di scuola.
[32] Cfr. SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 123
[33] Cfr. SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 124
[34] In tal senso, SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 125 che ritiene che occorra associare al sito internet l'uso di *specifici sistemi tecnici capaci di attribuire un riferimento temporale certo, e soprattutto evidente ad ogni inserimento*; nella dottrina spagnola, BOQUERA MATARREDONA, in *La pagina web corporativa de la sociedades cotizadas* in RODRÍGUEZ ARTIGAS, *Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados*, Navarra, 1, 2019, 652, il quale suggerisce la *registrazione autenticata dello screenshot* del sito web da parte del notaio o l'utilizzo di strumenti terzi che attestino su supporti informatici l'assenza di modifiche nel tempo. Altresì, per BLANCO SÁNCHEZ, *Convocatoria de junta general y medios de comunicación electrónicos. especial consideración de la página web en derecho español y derecho chileno*, in *Revista de derecho universidad de concepción*, 249, enero – junio, 2021, 145, la prova può essere fornita utilizzando qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge; quindi, sono da considerare ammissibili sia la stampa della pagina web il giorno in cui è stato aggiunto l'annuncio poiché sia l'URL che la data di stampa compaiono nel foglio stampato, oppure la più efficace ma costosa previsione dell'autentica notarile. Per l'A. altre forme di prova potrebbero derivare dall'accesso al server dove è ospitato il sito aziendale mediante l'intervento di soggetti terzi di fiducia e l'utilizzo di sistemi di certificazione mediante marcatura o marcatura temporale, denominata *timestamping*.

dispositivi *hardware* o nel *cloud* anche ai fini di un successivo confronto con il file presente nel sito internet della società sino al momento della celebrazione dell'assemblea, potendo così agevolmente verificare difformità tra più versioni successive. Altre società, per rafforzare la garanzia di sicurezza si appoggiano ai Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate previsti dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 58/1998[35].

Tutte le perplessità sin d'ora esposte, in assenza di una disciplina *ad hoc*, riguardano la sfera patologica[36] e non certo l'ammissibilità dello strumento, previsto espressamente dal dettato normativo. E', però, innegabile, che un intervento più incisivo da parte del legislatore avrebbe giocato a favore di una maggiore certezza circa la validità della convocazione dell'assemblea; la strada percorsa dall'art 125-bis T.U.F. denota, probabilmente, una certa insicurezza da parte del legislatore italiano circa l'uso delle pagine web, tanto da affiancare alla pubblicazione nel sito *internet* della società anche la pubblicazione dell'avviso per estratto nei giornali quotidiani di maggiore diffusione; quanto, ciò conferisca maggiore certezza della diffusione dell'avviso è tutto da verificare, soprattutto considerando il progressivo abbandono del quotidiano come strumento di informazione da parte della popolazione italiana nell'ultimo decennio[37]. Una disciplina più organica della convocazione dell'assemblea mediante pubblicazione dell'avviso nel sito internet certamente può aumentare il tasso di sicurezza ed efficienza dello strumento utilizzato ma non risolve automaticamente qualsivoglia questione interpretativa. Uno sguardo comparatistico può, però, giovare e chiarificare alcuni aspetti applicativi.

In Spagna[38], ad esempio, il vigente art. 173 Ley de Sociedades de Capital (LSC), rubricato *Forma de la convocatoria,* stabilisce che il modello legale consista nella convocazione mediante pubblicazione nella pagina web della società, ove questa disponga di una *página web*

[35] Ad oggi, i SDIR autorizzati sono *1Info-Sdir* gestito dalla società *Computershare S.p.A* con sede in Milano, in virtù di Delibera Consob n. 18994 del 30 luglio 2014 e *eMarket SDIR* gestito dalla società *Teleborsa S.r.l* con sede in Roma, in virtù di Delibera Consob n. 22517 del 23 novembre 2022. Per quanto riguarda gli avvisi di convocazione soggetti ai rispettivi sistemi di gestione, essi non solo sono pubblicati nel sito internet della società ma sono muniti di "marcatori" nel PDF che indicano che sono sotto il controllo di un SDIR e altresì l'avviso è contenuto anche nel sito internet del rispettivo SDIR. Per riscontri pratici rispetto a quanto descritto si rinvia al sito www.1info.it/PORTALE1INFO e al sito www.emarketstorage.it/it/comunicati-finanziari (ultima consultazione di entrambi i siti in data 15 marzo 2024)

[36] La questione è i*nfra* approfondita nel presente Capitolo al par. 3

[37] La questione è i*nfra* approfondita facendo riferimento a studi di settore nel paragrafo 1.4.

[38] La vigente normativa è frutto di un complesso *iter* legislativo, caratterizzato dal susseguirsi di modifiche ravvicinate tra loro; per un approfondimento sul punto si rinvia *ex multis* a BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil*, vol. I, Madrid, 2019, 466 e ss.; ROJO ÁLVAREZ-MANZANEDA, *Las páginas webs como instrumento de publicidad e información de las sociedades de capital*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 295, 2015, 253-328 nonché a CABANAS TREJO, *Convocatoria y celebración de la junta general. Junta universal. Acta notarial*, in *Cuadernos de Derecho y Comercio* 2017, 67, 163-218

*corporativa*, registrata ai sensi dell'art. 11-bis LSC[39]; nel caso in cui la società non disponga di un sito web che soddisfi i requisiti di legge, la convocazione deve avvenire mediante pubblicazione sul *Boletín Oficial del Registro Mercantil* (BORME)[40] e su uno dei giornali a maggiore diffusione nella provincia della sede legale. Il sistema, in questo caso si pone in maniera opposta rispetto a quello italiano; non viene rinnegato il valore del *Boletin Oficial* ma la volontà del legislatore è quella di indirizzare le società *anonime* verso un percorso di digitalizzazione in tutte le fasi del procedimento, sin dalla convocazione[41]. L'art. 11-bis LSC prevede, inoltre, che la pagina web sia obbligatoria per le società quotate[42] e che la creazione di un sito web aziendale debba essere approvata dall'assemblea generale della società. Il legislatore iberico, si è, inoltre, preoccupato di prevedere che, salvo disposizione contraria prevista dallo statuto, la modifica, il trasferimento o la soppressione del sito web della società spetti all'organo amministrativo. Al fine di garantire in maniera inequivocabile la corrispondenza tra società e sito internet, è prevista la pubblicità dell'esistenza della *pagina web* presso il Registro delle Imprese nonché la registrazione nel BORME. Il meccanismo legale spagnolo dà rilievo e valore giuridico allo strumento tecnologico e contemporaneamente gli conferisce certezza e semplicità; inoltre, si mostra pragmatico nella misura in cui dispone che lo statuto possa prevedere meccanismi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge e imporre alla società di gestire in formato elettronico un sistema di avviso ai soci degli atti di convocazione inseriti nel sito internet della società. Non

[39] Il legislatore iberico ha scelto di dare rilievo alla singola pagina *web* piuttosto che al sito internet; per un'analisi rispetto a tale scelta legislativa v. DÍAZ MORENO E JUSTE MENCÍA, *Apuntes de urgencia sobre la ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital*, in *Revista de derecho de sociedades*, 39, 2012, 203; sul punto v. anche BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil*, *op.cit* 471; GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2475-2476 e VEGA VEGA, *Derecho Mercantil Electrónico*, Zaragoza, 2015, 389- 291. La suddetta differenza terminologia tra sito internet e pagina web viene altresì evidenziata da SANDEI, *Attivismo, op.cit.* 61-62.

[40] Si tratta della *Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese* in Spagna, la cui diffusione è curata *dall'Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado*; essa appare, in questo caso, corrispondente alla *Gazzetta Ufficiale* in Italia.

[41] ROJO ALVAREZ-MANZANEDA, *Las páginas, op.cit.,* 303, ben sottolinea che *el declarado propósito de favorecer la competitividad de las sociedades, reduciendo las obligaciones de publicidad de los actos societarios en periódicos y de garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir.*

[42] La disciplina generale deve essere coordinata con quella specifica del comma 2 dell'art. 516 LSC: *La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios: a) El "Boletín Oficial del Registro Mercantil" o uno de los diarios de mayor circulación en España. b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. c) La página web de la sociedad convocante.*

mancano, in dottrina, voci scettiche[43], soprattutto laddove lo strumento sia facoltativo[44]. In ogni caso la disciplina si dimostra organica e completa, poiché focalizza la propria attenzione sui profili applicativi dello strumento digitale; la responsabilità della gestione della pagina web è in capo agli amministratori, i quali con la dovuta diligenza professionale devono fare quanto necessario per rendere il sito costantemente fruibile.

Per quanto riguarda l'avviso di convocazione, esso deve rimanere ininterrottamente disponibile nel sito web della società e la mancata fruibilità è causa di responsabilità per gli amministratori; non tutte le interruzioni della visibilità dell'avviso nel sito web incidono, però, sulla valida costituzione della società: la legge spagnola, all'art. 11-*ter* LSC, prevede che siano, a tal fine rilevanti, soltanto le interruzioni corrispondenti ad un lasso di tempo superiore a due giorni consecutivi o quattro giorni alternati e comunque salvo che non sia già trascorso il termine di pubblicazione legale o statutario. In linea generale si può guardare con favore alla scelta legislativa di quantificare il lasso di tempo significativo[45], ma la dottrina spagnola ha rilevato che la norma, così congeniata, porga il fianco ad abusi da parte degli amministratori, in danno ai soci[46]. Appare opportuno, in relazione ai profili risarcitori, considerare - anche in presenza di un lasso di tempo preordinato - l'applicazione del più generale principio di *buona fede* e, quindi, eventualmente valutare *ex post* se gli amministratori abbiano compiuto condotte colpose e negligenti o, addirittura, dolosamente preordinate a ingannare i soci oppure, semplicemente, l'interruzione momentanea sia stata frutto di fattori esterni. L'ordinamento spagnolo pone un dovere di mantenimento dell'avviso in capo all'organo amministrativo; ove i soci ritengano che il suddetto dovere non sia stato adempiuto correttamente, incombe su questi ultimi (e non sulla società) l'onere della prova in relazione a tale inadempimento[47].

---

43 Per GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad, op.cit.,* 227 e 228 nota (61) si tratta, addirittura, di un *malogrado,* alla luce della scarsa applicazione da parte delle società non quotate, almeno prima dello scoppio della pandemia da Covid-19; in tal senso anche BLANCO SÁNCHEZ, *Convocatoria, op.cit.,* 130 e GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 137

44 Come nel caso delle società non quotate per le quali non è previsto tale obbligo.

45 *Contra* BOQUERA MATARREDONA, *La página web corporativa de las sociedades cotizadas*, in AA.VV., *Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados,* Vol. 1, 2019, Cizur Menor, 653 che sottolinea come l'evoluzione tecnologica stia rendendo le interruzioni di rete a lungo termine sempre meno frequenti e pertanto la previsione normativa non risulta più realistica.

46 RECALDE CASTELLS – APILANEZ DE ONRAITA*, Reforma de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley sobre modificationes estrucurales de las sociedades mercantiles*, in *Diario La Ley*, 2012, 7853, 4-9, come, per assurdo, in virtù del tenore letterale della norma, dovrebbe considerarsi valida una convocazione pubblicata nel sito web con largo anticipo, fatta comparire solo saltuariamente sul sito al solo fine di garantire la quantità minima di tempo nel rispetto dei requisiti *ex lege*.

47 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op. cit.,* 138

Lo sguardo appena volto verso la disciplina spagnola mette in luce quanto l'assenza di una disciplina dettagliata nel nostro ordinamento – con riferimento alle società quotate cui è rivolta tale modalità - lasci il nervo scoperto e getti un'ombra sulla funzionalità del sito internet e sul trattamento giuridico delle sue disfunzioni[48].

In ogni caso, la pubblicazione dell'avviso sul sito web – nonostante alcuni limiti fisiologici – si pone oggi come lo strumento *ad incertam personam* che effettivamente garantisce, nelle società quotate italiane, un reperimento dell'avviso veloce, gratuito e semplice, tanto che non si rilevano, ad oggi, sul piano pratico, reali criticità in relazione all'utilizzo di tale strumento.

Considerando che la pubblicazione dell'avviso per estratto nei giornali può non risultare oggi efficiente[49], ben si potrebbe prevedere nello statuto un meccanismo, come quello espressamente previsto dal legislatore spagnolo all'ultimo comma dell'art 173 LSC., con il quale si dia comunicazione ai soci dell'avvenuta pubblicazione nel sito web della società. In tal caso, è necessario chiedersi quale sia il valore giuridico della comunicazione *ad personam* ulteriore: sembra opportuno aderire a quella dottrina[50] che, partendo dal presupposto che l'art. 125 bis T.U.F. imponga una disciplina unitaria, esaustiva ed inderogabile per la convocazione dell'assemblea, sostiene che le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell'assemblea rispetto a quelle legali abbiano valenza meramente *organizzativa*, con la conseguenza che l'inosservanza non si ripercuota sulla validità della convocazione ma possa influire solo sull'eventuale piano risarcitorio, ossia in relazione alla responsabilità degli amministratori per non aver applicato la disciplina statutaria.

Se il legislatore ha, quindi, stabilito che la pubblicazione nel sito internet sia lo strumento idoneo ad una valida convocazione dell'assemblea di società quotata, lo stesso non si pronuncia con riguardo alle società con azionariato non diffuso nei mercati regolamenti. Una parte della dottrina[51], nel tentativo di agevolare la comunicazione mediante strumenti tecnologici, si è spinta sino a chiedersi se sia possibile aprire ad una interpretazione

48 Cfr. CIAN*, Informazione societaria, op.cit.*, 1037.
49 Il punto è *infra* approfondito nel paragrafo seguente.
50 CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.N.4, www.notaitriveneto.it/massime-triveneto.php#inizio (ultima consultazione 8 marzo 2024) rubricata *"Sottrazione all'autonomia statutaria della disciplina delle modalità di convocazione dell'assemblea*" la quale sostiene che sia consentito esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di cui all'art 125 bis T.U.F. Infatti, *la Consob ha attuato tale delega (art. 84, comma 2. R.E.), dettando una disciplina integrativa, a sua volta esaustiva ed inderogabile, che sostanzialmente dispone l'applicazione integrale a detta fattispecie delle disposizioni sulla diffusione delle "informazione regolamentate".*
51 BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op. cit., 6*

estensiva che consenta anche alle S.P.A. non quotate, in virtù di previsione statutaria, la pubblicazione dell'avviso nel sito web. In effetti, innumerevoli potrebbero essere i vantaggi sul piano pratico in tema di celerità e semplicità nelle comunicazioni. La questione circa tale ammissibilità però appare quantomeno problematica, poiché tale modalità si troverebbe in una via di mezzo tra le fattispecie legali e gli strumenti che garantiscono l'avvenuta ricezione[52]. Secondo la dottrina che si esprime in maniera favorevole, si avrebbe così una generica diffusione mediante pubblicazione nel sito internet, ma si sarebbe comunque in presenza di un mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, mediante sistemi di controllo della visualizzazione della pagina web[53].

Per quanto tale tesi dottrinale appaia puntualmente argomentata, è preferibile discostarsene. Si consideri, in primo luogo, che la pagina web non è equiparabile al quotidiano perché è creata dalla società e non è uno strumento caratterizzato dalla terzietà; di conseguenza non si riscontrano gli elementi necessari per operare un'interpretazione analogica. Inoltre, non convince del tutto l'idea che il sito internet sia uno strumento di comunicazione *borderline* tra i mezzi legali e quelli ammissibili per via statutaria; il sito internet, per le società per azioni quotate è un strumento legale adibito alla *pubblicazione* e non alla *comunicazione* dell'avviso; si tratta quindi di uno strumento ad *incertam personam* e tali modalità sembrano essere indicate dal legislatore italiano in maniera tassativa[54]; ove il legislatore avesse voluto ammettere, per le società non quotate, la pubblicazione dell'avviso nel sito web lo avrebbe fatto espressamente, come del resto si rinviene in altri ordinamenti giuridici. Il fatto che, astrattamente, sia possibile controllare quali siano i soci che effettuino l'accesso sul sito web non è un elemento idoneo a mutare la natura dello strumento. L'avviso nel sito internet è rivolto ad una moltitudine indistinta di soggetti, mentre gli avvisi mediante comunicazione sono rivolti specificatamente ai soci. Se si seguisse il ragionamento della dottrina più permissiva, si arriverebbe a sostenere che la validità della convocazione dell'assemblea sarebbe appannaggio dell'effettiva lettura dell'avviso da parte dei soci[55]; invece, il legislatore

[52] DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit.* 691; altresì, antecedentemente all'introduzione dell'art 125 bis T.U.F., TURELLI, *Assemblea di società, op.cit.* 157 sosteneva che *gli amministratori potrebbero utilizzare la pagina web per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e dei documenti necessari ai fini della decisione.*

[53] DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit.* 691-692, la modalità di controllo sarebbe appannaggio dei sistemi di *web analytics,* in grado di tracciare l'indirizzo IP degli utenti o mediante l'utilizzo di *cookies.*

[54] In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima* n. 11, www.consiglionotarilemilano.it/societa/massime-commissione-societa/ (ultima consultazione 8 marzo 2023): *"Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso.*

[55] Ossia dell'apertura della pagina web da parte dei soci.

usa gli strumenti di pubblicazione legali anche per superare la prova dell'effettiva conoscenza, adducendo una presunzione legale, mediante la quale gli strumenti legali di convocazione siano idonei a far conoscere ai soci l'informazione. Altresì, ove si considerasse comunque utile e necessario il controllo dell'effettiva lettura dell'avviso da parte dei soci, si arriverebbe alla ingestibile conclusione che l'assemblea sarebbe validamente costituita in virtù della scelta dei soci di consultare il sito della società; troppo gravoso sarebbe considerare un obbligo a loro carico di consultare uno strumento digitale, perché questo controllo sarebbe costante e comunque condurrebbe ad un inevitabile aumento del contenzioso e dell'insicurezza delle delibere assembleari.

È, quindi, preferibile considerare che il legislatore abbia indicato in via tassativa gli strumenti *ad incertam personam* e non tassativamente quelli *ad personam*; di conseguenza, il sito internet, allo stato attuale non può essere considerato, nelle S.P.A. chiuse, da solo, un valido strumento di *pubblicazione* e neppure un idoneo strumento di *comunicazione*[56]. Questo ragionamento potrebbe far sorgere il dubbio che la scelta del legislatore di utilizzare il sito web, nelle società aperte, come strumento di pubblicazione legale sia stata quantomeno azzardata; si può però scongiurare qualsivoglia dubbio sulla tenuta del dettato della novella specialistica, poiché la convocazione ex art 125-bis T.U.F. è un tassello verso la digitalizzazione compiuto nelle società quotate, in cui il sito internet, anche se non registrato ufficialmente, assume un valore ufficiale informativo e, in generale, gli oneri informativi della società quotata verso i soci sono soggetti al complessivo controllo giuridico e materiale della Consob ai sensi del Regolamento Emittenti n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.[57]; di contro, l'eventuale sito internet di una società non quotata non sarebbe né ufficiale[58] né assoggettato ad un effettivo controllo terzo, dando spazio a condotte elusive o comunque ad ampia incertezza giuridica. A maggior ragione si deve, quindi, escludere la validità di clausole

[56] Effettivamente la pubblicazione nel sito web delle società non quotate è equiparabile all'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, comunemente ritenuta inammissibile; *contra* DRAGANI PRENESTINI, *Convocazione, op.cit.* 619 nota (126). Se si ammettesse la pubblicazione nel sito internet delle società non quotate con controllo della visualizzazione della pagina web si potrebbe, per assurdo, mettere in discussione l'inammissibilità dell'affissione nella sede sociale se si mettesse una telecamera in corrispondenza della bacheca per controllare i soci che leggano l'avviso affisso.

[57] Si deve considerare la possibilità, nelle società quotate, di utilizzo di SDIR, e in tal caso, secondo CIAN, *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari,* in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2016, 4, 793, *l'equipollenza rispetto al registro [delle Imprese] raggiunge sicuramente un livello maggiore: questi canali sono identificabili come tali, hanno una struttura documentale uniforme e una gestione che dovrebbe assicurare un sufficiente grado di adeguatezza tecnica e di terzietà. Superando così le scabrosità che, nel far fluire le informazioni, i siti societari, per come sono attualmente congegnati nell'ordinamento italiano, possono per converso presentare.*

[58] Ad esempio, nel diritto spagnolo, in virtù della registrazione prevista ai sensi dell'art. 11 ter LSC.

statutarie che ammettano unicamente la pubblicazione dell'avviso su un sito internet ordinario nelle società chiuse[59].

Non potendo agire sul piano interpretativo, si auspica un intervento normativo che attui un maggiore sforzo di modernizzazione e digitalizzazione[60]. Non si vedono, però, limiti, a prevedere nello statuto ulteriori comunicazioni *ad incertam personam* che si sommino a quella *ex lege*[61], poiché in questo modo si aggiunge un ulteriore mezzo di comunicazione, senza sostituirlo. Dal punto di vista pratico, è quindi possibile affiancare la pubblicazione nel sito internet della società alla pubblicazione secondo i canali legali o ad una comunicazione ex art 2366 comma c.c.[62].

## 1.3. Il giornale quotidiano: cartaceo e digitale?

La previsione legale codicistica della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è accompagnata dall'alternativa della pubblicazione su un quotidiano: tale modalità può essere però adoperata solo ove lo statuto integri la possibilità fornita dal legislatore, individuando quale sia il giornale in cui verranno pubblicati gli avvisi. Come è stato già asserito in precedenza, dal dettato normativo si evince chiaramente che l'avviso di convocazione non possa essere comunicato con altri mezzi rivolti genericamente al pubblico, oltre alla Gazzetta Ufficiale, se non con un giornale quotidiano preindicato nello statuto; la *ratio* è quella di permettere che i soci si predispongano ad un controllo effettivo della fonte privata, considerando che con l'utilizzo di strumenti *ad incertam personam* non si ha in alcun modo contezza della ricezione dell'avviso da parte dei soci[63].

[59] In tal senso LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea, op.cit.,* 97 adducendo come motivazione il fatto che il sito ordinario non possa assicurare certezza sulla data di pubblicazione; seppur si condivide il punto di arrivo, la motivazione non appare convincente; il cuore della questione non è l'impossibilità di garantire la data della pubblicazione, poiché a ciò si potrebbe facilmente rimediare prevedendo, ad esempio, una autenticazione notarile della pagina web che attesti il tempo della pubblicazione; anche in questo caso l'inammissibilità deve essere ricercata nel fatto che il Legislatore abbia circoscritto i mezzi di convocazione *ad incertam personam*, non lasciando, in questo caso, spazio all'autonomia privata, diversamente dagli strumenti *ad personam* in cui la conoscibilità è garantita dalla prova dell'avvenuta ricezione, come *infra* precisato.

[60] Sul punto DE LUCA, *Art. 2366*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, a cura di CAMPOBASSO, CARIELLO, TOMBARI, I, Milano, 2016, 892, il quale prospetta un probabile intervento legislativo in tal senso.

[61] In tal senso anche [61] BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op. cit., 7*

[62] Come già indicato nel presente paragrafo.

[63] CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima* n, 11*, cit.*

In punta di diritto, *nulla quaestio* sulla carta stampata[64]; è dubbio, invece, se la pubblicazione dell'avviso di convocazione possa avvenire su un quotidiano *online*. La disciplina originaria non poteva che essere rivolta ai giornali nella loro forma cartacea. La norma è, indubbiamente, figlia di un contesto in cui i giornali erano il principale veicolo di informazioni. Negli ultimi decenni, la situazione è nettamente cambiata ed è destinata a subire ulteriori modifiche: si registra una galoppante diminuzione dell'acquisto dei giornali cartacei e, contemporaneamente, un incremento degli abbonamenti ai giornali online e più in generale alla consultazione della versione gratuita degli stessi tramite pc o smartphone[65].

È stato autorevolmente affermato che Internet abbia cambiato il metabolismo dei giornali[66]: con tale espressione si fa riferimento al fatto che le notizie non vengano diffuse dalla carta stampata in un unico momento, bensì che la divulgazione delle informazioni avvenga in maniera continua e dinamica, ad un ritmo incalzante. Tale constatazione, di fatto, non può che riflettersi sulla disciplina giuridica; non v'è chi non veda che oggi - nell'era digitale - i giornali quotidiani cartacei non possano effettivamente essere uno strumento idoneo a divulgare un avviso di convocazione; il dettato normativo non è però disapplicabile e pertanto sul piano pratico rimane la possibilità della pubblicazione dell'avviso su giornale cartaceo.

In virtù del costante e progressivo abbandono della lettura della carta stampata in favore della fruizione di strumenti di divulgazione digitali, assume sempre più rilievo chiedersi se sia ammissibile la comunicazione a mezzo quotidiano *online*.

---

[64] Dal punto di vista applicativo, invece, la dottrina da tempo guarda al giornale come uno strumento desueto, *ex multis* NOACK, *Modern Communications Methods and Company Law*, in *European Business Law Review,* April 1998, 100-106 già alla fine degli anni '90, aveva iniziato a sostenere che il giornale quale strumento di pubblicazione delle informazioni societarie, ivi compresa la convocazione, sarebbe divenuto non necessaria, a seguito della diffusione degli strumenti informatici.

[65] Il dato è ben evidenziato da CENSIS, *Diciottesimo Rapporto sulla comunicazione. I media delle crisi*, Milano, 2022, la cui sintesi è consultabile al sito www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_31.pdf (ultima consultazione 6 marzo 2024); in particolare si mette in luce che *per i media a stampa si accentua ulteriormente la crisi ormai storica, a cominciare dai quotidiani cartacei venduti in edicola, che nel 2007 erano letti dal 67,0% degli italiani, ridottisi al 25,4% nel 2022 (con una differenza pari a -3,7% in un anno e -41,6% in quindici anni). Si registra ancora una limatura dei lettori dei settimanali (-1,6%) e dei mensili (-0,6%); gli utenti dei quotidiani online invece aumentano al 33,0% degli italiani (+4,7% in un anno), un numero comunque inferiore a quanti utilizzano i siti web d'informazione generici (il 58,1%: +4,3%).* In tal senso anche Confesercenti che mostra preoccupazione nell'articolo *Quotidiani: Fenagi Confesercenti, edicole continuano a sparire. In dieci anni perso un terzo della rete, -6197 punti vendita,* pubblicato il 17 ottobre 2023, sul sito www.confesercenti.it/blog/quotidiani-fenagi-confesercenti-edicole-continuano-a-sparire-in-dieci-anni-perso-un-terzo-della-rete-6197-punti-vendita/ (ultima consultazione 6 marzo 2024); medesimi toni di preoccupazione da SNAG, SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI nel comunicato *Primi sei mesi in calo dell'8,6% per le vendite di quotidiani*, pubblicato in data 8 novembre 2023, consultabile al sito www.snagnazionale.it/default.php?t=news&id=1203#:~:text=Nella%20prima%20met%C3%A0%20del%20 2023,al%20corrispondente%20periodo%20del%202019 (ultima consultazione al 3 marzo 2024)

[66] L'espressione proviene dall'intervista a Marco Bardazzi, in FABIANO E GORGONI, *Disintermediazione e nuovi media: come cambia la comunicazione*, 2017, Roma, 77

Un'argomentazione a favore dell'ammissibilità è data dall'equipollenza tra i due mezzi, che si evince dal diritto positivo[67] e - sotto differenti profili - dalla giurisprudenza[68] e da parte della dottrina[69]. Si consideri, inoltre, che i quotidiani *online* sono soggetti ai medesimi

[67] La legge n. 62/2001 *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416* ha ampliato, in via generale, la nozione di prodotto editoriale, ricomprendendo in essa non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma pure quello contenuto in un supporto informatico e destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico. A tal riguardo, la legge ha esteso l'applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici, circa gli obblighi, rispettivamente, di contenere talune indicazioni obbligatorie e di registrazione presso la cancelleria del tribunale.
L'art. 1, comma 1, l. n. 62/2001, dispone che *"per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici*". Il successivo comma 3 stabilisce che "*al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948*". Ai sensi dell'art. 2, l. n. 47/48, ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile.
[68] Celebre la pronuncia della Suprema Corte, Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in Dir. Pen. e Processo, 2016, 2, 201, che, con riguardo alla questione della inammissibilità del sequestro preventivo delle testate giornalistiche se non nei casi stabiliti dalla legge , ha asserito la totale equiparazione tra giornali cartacei e online precisando che che *la riflessione, quindi, deve essere concentrata sul fenomeno, sempre più diffuso, dei giornali telematici che affollano l'ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione on line e, in altri, si affiancano alle edizioni diffuse su supporto cartaceo. E' di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicchè appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo. Ex multis* si segnala anche Suprema Corte, Cass. pen., sez. 18 novembre 2016 n. 23469 in Dir. Inf., 4-5, 2016, 706, che dichiara: "*in estrema sintesi, è dal riscontro di identici requisiti, elaborati per le due tipologie, che è fatta discendere l'equiparazione dei giornali — in tutto o in parte — telematici a quelli tradizionali: evidentemente, vi è qui da dire, sulla base del riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti — ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicistica — da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento".*
[69] *Ex multis*, LORUSSO, *Sequestro preventivo di una testata giornalistica on line - Un'innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line*, nota a sentenza Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Giur. It.*, 2015, 8-9, 2002. L'A. ben evidenzia come la Suprema Corte abbia distinto in maniera netta i giornali *online* dagli altri strumenti digitali quali forum, piattaforme ecc.; si ammette la validità della clausola che preveda la pubblicazione su quotidiano elettronico, in virtù della novella di cui L. 7 marzo 2001, n. 62 in LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea, op.cit.,* 97
Interessante, in ambito giuscommercialistico, l'equiparazione tra giornali cartacei e online rinvenibile nel diritto cileno secondo BLANCO SÁNCHEZ, *Convocatoria de junta general y medios, op. cit.,* 148-149: "*Los diarios electrónicos se consideran, para los efectos de la publicación de que se trata, como periódicos de circulación nacional. Así queda establecido en textos normativos como Circular Cooperativas N° 140 de 26 de enero de 2010 o en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones".* Tradotto: *"I giornali elettronici sono considerati, ai fini della pubblicazione in questione, giornali a diffusione nazionale. Ciò è stabilito in testi normativi come la Circolare cooperativa n. 140 del 26 gennaio 2010 o nel Compendio delle norme sui sistemi pensionistici".* (traduzione mia)
Nel diritto spagnolo, invece, l'equiparazione ai fini giuscommercialistici del quotidiano online ha una rilevanza inferiore poiché il quotidiano previsto per la convocazione è quello più diffuso nella provincia; di conseguenza nel sistema spagnolo si ritiene preferibile non ammettere l'uso del quotidiano online, non per motivi legati all'equiparazione ama perché sarebbe difficile verificare la diffusione di un quotidiano online in uno specifico territorio provinciale; in tal senso GARCÌA CRUSES GONZALEZ, *La Convocatoria, op.cit.,* 208-209

obblighi legali dei loro fratelli cartacei[70]; in più, il mezzo digitale permette una maggiore speditezza nell'inserimento dell'avviso di un determinato giorno[71].

Una parte della dottrina[72] ha analizzato tale ipotesi prendendo le mosse dal fatto che la norma appaia effettivamente generica e tale genericità del riferimento normativo ben potrebbe legittimare una lettura evolutiva dell'art 2366 comma 3 c.c. e del temine *quotidiano*; il dato letterale non permette di escludere la possibilità di riferirsi a quotidiani pubblicati nella sola versione *online* né sembra che si possa valorizzare la nozione di *pubblicazione* come riferimento alla sola modalità cartacea[73]. In dottrina emerge, però, qualche perplessità circa la compatibilità sul piano dei principi, ravvisando nell'insicurezza degli strumenti digitali l'ostacolo maggiore[74]. L'incertezza, in particolare, risiederebbe nel fatto che la carta stampata sia immutabile, mentre la pagina web sia, per sua natura, dinamica. A differenza della carta stampata, i quotidiani *online* potrebbero, inoltre, non garantire adeguatamente il mantenimento dell'avviso durante il tempo antecedente all'assemblea; c'è da chiedersi se effettivamente sia necessario il mantenimento dell'informazione nel tempo o sia sufficiente la pubblicazione in un solo determinato giorno, come di fatto avviene con la carta stampata[75]. Sembra opportuno prevedere il mantenimento dell'informazione nel tempo, considerando che, nei giorni successivi alla pubblicazione nel quotidiano cartaceo rimanga possibile procurarsi e consultare una copia, mentre nel quotidiano web la possibilità di consultare l'avviso è direttamente connessa al suo mantenimento nella pagina web, quantomeno in un archivio digitale[76]; inoltre, si deve propendere per il mantenimento dell'avviso, applicando i

[70] Ossia registrazione del giornale nonché quelli di indicazione della data e del luogo di pubblicazione

[71] Nei quotidiani *online* i singoli articoli sono muniti di data di pubblicazione ed eventualmente recano l'indicazione del giorno di modifica nel rispetto dell'art 2 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47; ciò permette una chiara constatazione del momento di pubblicazione dell'avviso; ove ciò non avvenisse, la convocazione pubblicata nel sito del quotidiano online sarebbe evidentemente viziata, non potendosi agevolmente verificare il giorno di pubblicazione. Qualsiasi riflessione sulla possibile contraffazione della data di pubblicazione attiene alla sfera penale e di fatto potrebbe riguardare anche la carta stampata; pertanto, risulta irrilevante in questa sede.

[72] SANDEI, *Organizzazione societaria, op. cit*., 127; DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione impropria, op. cit.,* 690, nota (125); GRIPPO-BOLOGNESI, *L'assemblea nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, III, Torino, 2011, 67 e ss.; MURINO, Art. 2366, in *Codice Commentato delle S.P.A.,* diretto da FAUCEGLIA – SCHIANO DI PEPE, II, Torino, 2007, 379.

[73] CAMPUS, *Sito internet, op.cit.* 135

[74] SANDEI, *Organizzazione societaria, op. cit*., 127

[75] Il medesimo dubbio riguarda la pubblicazione dell'avviso nel sito della società. Sul punto BALLERINI, *La pagina web societaria, op.cit.,* 1267.

[76] L'avviso nel quotidiano *online*, per essere valido, deve rimane consultabile in qualsiasi momento; di fatto il suo reperimento non è limitato alla consultazione "frontale" della pagina web, ma può essere maggiormente agevolato da una veloce rintracciabilità mediante il sistema di ricerca interno nella barra di ricerca nel sito, facilmente individuabile mediante il simbolo della lente d'ingrandimento e più in generale anche mediante i motori di ricerca (come ad esempio Google).

principi della Direttiva SHDR I, già individuati all'art. 5 comma 4, in relazione alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della società. Seppur si tratti di strumenti differenti, entrambi sono digitali e connotati dal fatto di essere *dinamici*.

Altro dubbio che può sorgere riguarda il rischio di incontrollate modifiche arbitrarie durante il periodo antecedente alla riunione; si deve però evidenziare che l'incertezza riguardo alla veridicità del quotidiano elettronico risulti – almeno in parte – attenuata dalla terzietà del gestore del sito, che dovrebbe scongiurare il rischio di manomissioni operate dall'interno[77]; inoltre questo elemento non riguarda l'ammissibilità dello strumento in sé, bensì la patologia dello stesso e certo è che neppure gli documenti cartacei siano totalmente estranei a forme di manomissione.

Potrebbe deporre contro l'ammissibilità della pubblicazione dell'avviso nel quotidiano *online* il fatto che, mentre il quotidiano è stampato in un unico momento, invece le singole notizie possono essere inserite non simultaneamente nella pagina web della testata, con la conseguenza che al socio non sia sufficiente controllare una volta sola al giorno la pagina web per essere sicuro che in quel giorno non venga pubblicato l'avviso. A ben vedere, però, la *dinamicità* è un *plus* per il quotidiano *online*, potendo garantire una maggiore celerità nella pubblicazione dell'avviso e considerando che, in ogni caso, l'avviso medesimo dovrà essere comunque inserito entro il termine giornaliero stabilito dalla legge; inoltre, il legislatore pone un limite temporale indicando come metro di misura i *giorni* e non le *ore*, rendendo irrilevante l'ora esatta di pubblicazione[78]. Rispetto all'ammissibilità dell'avviso su quotidiano *online*, altra parte della dottrina[79], pur rilevando i dubbi dottrinali sull'ammissibilità dell'avviso su quotidiano *online,* propende per la soluzione positiva, facendo leva sull'ammissibilità, nelle società quotate, della pubblicazione dell'avviso di convocazione nel proprio sito *web*.

In conclusione, si può ritenere ad oggi possibile considerare ammissibile la pubblicazione dell'avviso in un quotidiano *online*, regolarmente registrato ai sensi di legge; tale modalità appare idonea ad una diffusione di massa dell'avviso e risulta celere e sicura.

### 1.4. La comunicazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

[77] SANDEI, *Organizzazione societaria, op. cit*., 127
[78] Al pari di quanto asserito *ut supra* con riguardo al sito internet della società.
[79] BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op. cit., 6*

La disciplina codicistica vigente prevede la possibilità, mediante l'inserimento di una clausola statutaria *ah hoc*, di dare comunicazione ai soci *con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,* almeno otto giorni prima dell'assemblea. La disciplina ammette l'introduzione, per via statutaria, di modelli alternativi di comunicazione *ad personam*[80]; ciò si desume dal fatto che, venendo usato il termine *ricezione*, si presuppone un invio di una *comunicazione* e non una forma di *pubblicazione*.

La norma prevede una deroga al modello legale; si tratta di una possibilità atta a semplificare la procedura di convocazione dell'assemblea, in termini di rapidità, di efficienza e, in alcuni casi, di riduzione dei costi per la società[81]. Ciascun socio deve avere la possibilità di ricevere la comunicazione *individualmente*, ossia indipendentemente dal fatto che gli altri soci la ricevano oppure no; ciò che importa non è che vi sia un atto di comunicazione separato per ciascun socio ma che ciascuno lo riceva indipendentemente dagli altri[82].

Tale modalità di convocazione è sottoposta alla condizione che sia rispettato il *sistema della presunzione di conoscenza*[83] o, ancor più precisamente, di *conoscibilità*[84]; la comunicazione deve essere, pertanto, astrattamente conoscibile al socio, poiché ricevuta al recapito adibito a ciò. Il concetto di recapito può essere interpretato in maniera ampia e così comprendere non solo il domicilio o la residenza fisica ma anche l'indirizzo digitale, come un indirizzo e-mail o un numero di telefono.

Il legislatore non ha previsto un elenco tassativo e chiuso di tali mezzi alternativi[85], bensì ha indicato i criteri individuativi; pertanto, la norma si presta a poter ammettere nel tempo nuovi ed innovativi strumenti frutto dell'avanzamento tecnologico e sociale.

---

[80] CIVERRA, *L'assemblea dei soci nelle società di capitali*, Milano, 2011, 147 motiva la scelta del Legislatore in termini di sicurezza ed efficienza: "*in tal modo, si permette alla società di prevedere statutariamente una forma di convocazione strutturata sul modello dell'avviso ad personam che permette una migliore e più sicura diffusione delle informazioni relative alla tenuta dell'assemblea*".

[81] TURELLI, *Assemblea, op.cit.,* 142

[82] In tal senso - in ottica comparatistica - nella dottrina spagnola, DÍAZ MORENO, *art. 173*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital. Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 234

[83] Il concetto è di matrice civilistica e lo si ritrova, in particolare, in materia contrattuale in relazione al perfezionamento del contratto all'art. 1335 c.c.; esso si sostanzia nel fatto che la dichiarazione diretta ad un'altra persona deve reputarsi conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario; si tratta di una presunzione giuridica che si pone quale alternativa ai più rigidi e contrapposti sistemi della ricezione e dell'effettiva cognizione; la questione, che in questa sede viene accennata in via strumentale, è ampiamente approfondita *ex multis* in DIENER, *Il contratto*, *op cit.,* 265-267; BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, vol. 3, Milano, 2000, 221 e ss. In ambito giuscommercialistico, l'applicazione di tale principio all'avviso di convocazione appare pacifico; in tal senso, *ex multis*, CAMPUS, *Sito internet, op.cit*. 129-131; SANDEI, *Organizzazione, op.cit*., 118.

[84] Sempre in materia contrattuale, l'espressione che ben si adatta anche all'istituto in esame è di GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, 315

[85] Come invece ha fatto, ad esempio, in materia di convocazione delle assemblee condominiali; il terzo comma dell'art. 66 disp. att. cc. stabilisce che *l'avviso di convocazione […] deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della*

Una parte della dottrina[86] ha dato un'interpretazione particolarmente estensiva alla norma, sostenendo che la comunicazione possa avvenire in qualsiasi modo, purché la ricezione possa essere provata genericamente, quindi anche solo per testimoni o per presunzioni semplici. Tale tesi, però, appare criticabile sul presupposto che, ove fosse così, non sarebbe stato necessario per il legislatore fare alcuna precisazione nella norma circa i mezzi di prova. Altra parte della dottrina[87] ammette, invece, che possano essere utilizzate tutte quelle metodologie che consentano di *verificare* e *conservare* la prova della ricezione del messaggio stesso. Questa seconda tesi appare condivisibile nei suoi presupposti essenziali[88], in virtù del fatto che la prova della ricezione sia richiesta *ex ante* e non *ex post*[89].

Altresì, la dottrina maggioritaria[90] sostiene che siano da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione sia le clausole che genericamente prevedono che l'avviso di convocazione possa essere inviato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al recapito comunicato dal socio alla società[91]. Non sono mancate, però, in dottrina voci contrarie che hanno ritenuto

*data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa;* per un approfondimento sull'inserimento di tale tassatività degli strumenti COSTABILE, *Modalità di convocazione dell'assemblea condominiale. Commento alla normativa*, in *Immobili & proprietà*, 11, 627

[86] TASSINARI, *La convocazione dell'assemblea*, in *Il funzionamento dell'assemblea di S.p.a. nel sistema tradizionale* a cura di MAGLIULO E TASSINARI, Milano, 2008, 124; la tesi è, inoltre, riportata da BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op. cit.,* 15-16

[87] ABRIANI, *L'assemblea,* in *Le società per azioni*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da COTTINO, Padova 2010,457, nota (71); CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. II, *op.cit.*, 319.

[88] Una prima lettura, data da RESCIO*, Il sovrano in esilio, op.cit.,* 370 riteneva necessario la prova dell'avvenuta ricezione a mezzo di attestazione di ricevimento rilasciata da parte del socio stesso o di soggetti terzi ovvero ottenuta attraverso l'uso di mezzi tecnologici; tale interpretazione dottrinale faceva maggior riferimento all'uso degli strumenti analogici, come la raccomandata a/r considerando la firma apposta, solitamente, nella ricevuta di ritorno. Sicuramente è pienamente condivisibile, per tutti i mezzi digitali la necessità della ricezione mediante strumenti tecnologici.

[89] Per DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op. cit.* 696, sono ammissibili tutti i mezzi che garantiscono una piena prova documentale precostituita, la quale possa essere eventualmente acquisita in sede giudiziale, durante un contenzioso.

[90] LIBERTINI, MIRONE, SANFILIPPO, *L'assemblea, op.cit.,* 99, sostengono che non sia necessario che lo statuto indichi lo specifico mezzo di convocazione personale, potendosi utilizzare una formula generica, rimettendo così la scelta sul mezzo da utilizzare agli amministratori. La Massima n.11 del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO asserisce che "*è invece rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione delle modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di «mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento» e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea".* Nella sua motivazione, il notariato milanese precisa altresì *che i diversi sistemi di convocazione possono essere previsti in statuto non solo in via esclusiva o concorrente, ma anche in via alternativa. In tal caso, la scelta su quale utilizzare spetta all'organo competente alla convocazione, che potrà anche sfruttare simultaneamente mezzi di comunicazione diversi, in relazione, per esempio, ai diversi recapiti comunicati dai singoli soci o all'irreperibilità di alcuni di essi.*

[91] Dal punto di vista tecnico-redazionale ne consegue che risulta valide entrambe le clausole di seguito riportare a titolo esemplificativo:

- clausola specifica: *"La convocazione può avvenire mediante invio di raccomandata a/r all'indirizzo di domicilio dei soci indicato nel Registro Imprese con ricezione nei termini di legge"*

indispensabile, ai fini della validità della clausola, che essa individui con precisione le modalità di invio dell'avviso, affinché i soci destinatari siano messi in condizione di monitorare l'attività di convocazione delle assemblee societarie e di preparare adeguatamente la propria partecipazione agli eventi[92]. La criticità della clausola generica risiederebbe nella *indeterminatezza* del mezzo di convocazione stesso; tale critica è superabile, considerando che dalla clausola statutaria discendano diritti e obblighi accessori in capo alla società e ai soci, ossia sorge un generale dovere di cooperazione per l'adempimento delle obbligazioni. Un orientamento notarile[93] ha, quindi, asserito la legittimità delle clausole che prevedano l'invio dell'avviso in termini generali con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento[94]. L'interpretazione sembra prendere le mosse dal tenore letterale della norma, la quale già circoscrive le modalità di individuazione dei mezzi. Ammettendo che si possa lasciare all'organo amministrativo la facoltà di individuare - volta per volta - le modalità di convocazione ai sensi di legge, non è trascurabile il fatto che la clausola statutaria debba comunque essere ispirata ed applicata secondo il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto[95]. La clausola generica, quindi, ben può essere considerata legittima: tale validità risiede nel fatto che la disciplina legale non richieda una specificazione, ma piuttosto fornisca dei requisiti minimi di validità; si afferma[96] che l'interesse del socio di venire a conoscenza della convocazione sia tutelato, a condizione che l'avviso venga indirizzato personalmente al socio e che l'invio avvenga ai recapiti comunicati dal socio alla società, preferibilmente per iscritto, con facoltà del socio, di conseguenza, di limitare tale comunicazione ai soli recapiti che gli garantiscano la conoscenza dell'avviso, salvo lo statuto lo obblighi espressamente a fornire una pluralità di recapiti, dando così totale facoltà agli amministratori di scegliere in concreto quale mezzo adottare per ogni singola convocazione. In questo caso, in capo al socio non sorge automaticamente uno specifico obbligo di

- clausola generica: *"La convocazione può avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni prima dell'assemblea"*

92 RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.*, 370-371

93 La Massima n.11 del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO ritiene ammissibile le clausole generiche purché si garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, *tenuto conto che proprio il requisito del ricevimento da parte del destinatario è l'elemento caratterizzante tali tipologie di convocazione; l'interesse del socio di venire a conoscenza della convocazione è quindi tutelato, a condizione che l'avviso venga indirizzato personalmente al socio e che l'invio avvenga ai recapiti (intesi in senso ampio e quindi comprendenti, oltre al domicilio, altri indirizzi, quali ad esempio il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica) comunicati dal socio alla società, preferibilmente per iscritto, con facoltà del socio, quindi, di limitare tale comunicazione ai recapiti che gli garantiscano la conoscenza dell'avviso.*

94 Ad esempio "*La convocazione dell'assemblea può avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea".*

95 BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op. cit., 4*

96 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO*, Massima n.11, cit.*

comunicazione dei recapiti, poiché l'oggetto della comunicazione appare non determinato e non determinabile se non con integrazioni successive, ossia con richieste specifiche da parte della società[97]. Ne consegue che, in effetti il socio non sia tenuto a comunicare tutti i recapiti che teoricamente potrebbero essere utili allo scopo; alcune voci dottrinali notarili[98] ritengono, piuttosto, che in capo al singolo socio sorga una facoltà di limitare tale comunicazione ai recapiti che gli garantiscano la conoscenza dell'avviso[99]. Ove il socio non fornisca uno tra i possibili recapiti, questo non può essere reperito autonomamente dagli amministratori per effettuare, con quella specifica modalità, la convocazione *ad personam*[100]; questo perché, in presenza di una clausola generica, il peso del potere di scelta dei mezzi alternativi di comunicazione dell'avviso deve ritenersi *de facto* in capo ai singoli soci e non è, invece, nelle mani dell'organo amministrativo, salvo precisazioni statutarie che riportino tale facoltà in capo agli amministratori. Ciò si pone in maniera coerente con il principio di conoscibilità: non deve essere conoscibile soltanto l'avviso in sé ma anche la modalità di comunicazione dell'avviso, perché sarebbe troppo gravoso prevedere che il socio debba controllare qualsiasi recapito – fisico o digitale – a lui ascrivibile, considerando che la spinta evolutiva della digitalizzazione potrebbe dare spazio a sempre più nuove forme di comunicazione.

Per quanto riguarda, invece, le clausole che indicano uno specifico mezzo di comunicazione[101], esse forniscono ai soci certezza sullo strumento che verrà utilizzato; affinché la clausola possa essere messa in atto, è necessario, anche in questo caso, che la società sia a conoscenza dei recapiti – fisici o digitali – di ricezione, il quali devono essere indicati dai soci. Il fatto che lo statuto preveda una specifica modalità di avviso di

---

97 Sulla possibilità di comunicare indirizzi fisici e digitali da parte dei soci su base volontaria, FERRARI, *Convocazione dell'assemblea di s.r.l. a mezzo posta elettronica certificata - il commento,* nota a sentenza Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 31 luglio 2015, in *Società*, 2016, 5, 556

98 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO*, Massima n.11, cit.*

99 Il paradossale risultato potrebbe però essere quello che il socio non indichi nessun recapito non permettendo l'applicazione della clausola; ciò è ben risolvibile prevedendo che il socio sia tenuto ad indicare almeno un tipo di recapito a sua scelta; se comunque così non fosse anche implicitamente il socio si troverebbe un immotivato potere *de facto* di veto sull'utilizzo di tale strumento in via esclusiva.

100 In tal senso, seppur *mutatis mutandis* in relazione al *domicilio digitale* del socio di S.R.L., LUONI, *Convocazione dell'assemblea: la pec in alternativa alla raccomandata*, nota a sentenza Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 31 luglio 2015, in *Giur. It.*, 2016, 3, 638.; l'A. sostiene che il socio non possa *essere gravato dell'onere di verificare l'arrivo di convocazioni (anche informatiche) a domicili (indirizzi) diversi da* dall'indirizzo comunicato o comunque reperibile dal Registro delle Imprese.; altresì l'A. prosegue sostenendo che si possa *ammettere la validità di convocazioni anche ad un indirizzo diverso purché espressamente comunicato come luogo di destinazione della convocazione dal socio all'organo amministrativo.*

101 Ad esempio "*L'assemblea dei soci può essere convocata mediante avviso di convocazione a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi pec comunicati dai soci*" oppure "*L'assemblea può essere convocata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare agli indirizzi comunicati dai soci"* o addirittura è ammissibile "*L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci mediante gruppo whatsapp della società, formato con i numeri di telefono comunicati dai soci".*

comunicazione non garantisce automaticamente l'effettiva recettizietà della stessa; è necessaria l'integrazione mediante i dati, già comunicati alla società o da comunicare a seguito dell'inserimento della clausola.

Di fatto, per tutte le clausole, siano esse generiche o specifiche, sorge la necessità di conoscere i recapiti dei soci; più precisamente si può affermare che sorge in capo ai soci una obbligazione di indicare il recapito fisico o digitale[102]. Si può quindi arrivare a sostenere che l'eventuale ritrosia a comunicare i propri dati, necessari per permettere la comunicazione con un predeterminato mezzo, comporti un inadempimento contrattuale per il socio[103], il quale deve adempiere l'obbligazione accessoria di comunicazione, sorta a seguito dell'inserimento della clausola statutaria medesima. Soltanto in questo modo si può compiutamente affermare che i mezzi statutariamente indicati siano idonei a permettere la ricezione dell'avviso. Al fine di rafforzare tale obbligo, è possibile eventualmente ipotizzare l'introduzione in statuto di una *clausola penale statutaria* in capo ai soci per i casi di inadempimento[104].

Corollario e contraltare di tale obbligo è l'inammissibilità per la società di procurarsi autonomamente i recapiti; ciò effettivamente minerebbe alla recettizietà della comunicazione perché il socio non saprebbe a quale indirizzo venga recapitato l'avviso.

È d'uopo chiedersi se la società possa usufruire dei dati già comunicati dal soci e presenti, ad esempio, nel libro soci; una parte della dottrina[105] sembra dare al quesito risposta

---

[102] Si consideri che la società non è *di default* a conoscenza di tutti i recapiti del socio se non quelli indicati nel Registro delle Imprese, come l'indirizzo di residenza del socio; nel libro soci ex art. 2421 c.c. è richiesta espressamente soltanto l'indicazione del *nome* e del *cognome* come dati anagrafi.

[103] Si precisa in questa sede che si ritiene che si tratti di un obbligo e non di un onere. Tale obbligo di comunicazione del recapito, infatti, non determina soltanto un vantaggio per il socio ma permette l'effettivo utilizzo dello strumento e quindi è posto a vantaggio di un soggetto determinato, ossia la società medesima. Altresì, si ritiene che si tratta di un dovere giuridico in senso stretto che discende dalla clausola statutaria in merito alla modalità di convocazione e che, ove il socio non comunichi tempestivamente l'indirizzo, la società possa diffidare il socio dall'attuare tale comunicazione entro un determinato lasso di tempo. Se così non fosse, il singolo socio avrebbe uno strumento per impedire di fatto l'utilizzo di tale modalità, nel caso in cui questa fosse stata inserita a maggioranza e lui fosse stato contrario all'approvazione della relativa delibera.

[104] Tale ipotesi è generalmente considerata ammissibile da un recente orientamento del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 198*. La Massima stabilisce che siano *legittime le clausole statutarie che sanzionano l'inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto – anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. – con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l'insorgere di un'obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l'insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. "penali statutarie").* Tale orientamento notarile, altresì, ritiene che lo statuto possa *prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all'esito delle quali l'ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c.*

[105] TURELLI, *Assemblea, op.cit.* 142

positiva, sostenendo che si possa fare specifico riferimento al libro soci ex art. 2421 c.c. e ai dati ivi contenuti, spingendosi a ritenere necessario - per l'uso in sede di convocazione assembleare - l'inserimento dell'indirizzo e-mail quale domicilio, in virtù di una lettura estensiva e analogica dell'art 4 D.R. 29 marzo 1942 n.239[106]. Tale lettura, però, appare quantomeno poco flessibile e non certo in linea con un principio di semplificazione. Pertanto, si può ritenere sufficiente la comunicazione da parte del socio alla società, in forma libera o mediante modulistica, sia in sede di prima comunicazione sia in caso di variazione dei dati, non risultando necessaria alcuna formalità e a nulla rilevando che gli azionisti vengano individuati in virtù dell'iscrizione a tale libro.

Dette conclusioni possono essere corroborate - *a contrario* - mediante un confronto comparatistico con il diritto spagnolo; l'art.173 comma 2 L.S.C. prevede che, in sostituzione della forma di convocazione legale, gli statuti possano stabilire che la convocazione avvenga mediante qualsiasi procedura di comunicazione individuale e scritta, che assicuri la ricezione dell'annuncio da parte di tutti i soci all'indirizzo *all'uopo designato* oppure *in cui appare nella documentazione della società*. Il fatto che la società possa utilizzare i dati anagrafici e personali dei soci è espressamente stabilito, in sostituzione all'indirizzo indicato all'uopo dai soci, dalla stessa legge spagnola; di conseguenza, considerando che *ignorantia legis non excusat*, gli azionisti di società spagnole sono consapevoli che, ai fini della convocazione, possa essere usati i recapiti da loro forniti in precedenza e per altri scopi. In assenza di una previsione analoga nel nostro ordinamento, non si può considerare *conoscibile* una comunicazione fatta con un mezzo inaspettato.

Dal punto di vista interpretativo, quindi, tutte le clausole in cui si indica in maniera generica o specifica l'uso di mezzi *ad personam* per la comunicazione dell'avviso di convocazione devono essere lette nel senso che debbano essere inviati al recapito che i soci espressamente comunicheranno a tale scopo[107]. Non è ammissibile, quindi, l'utilizzo di dati anagrafici e personali del socio reperiti per altri scopi informativi o endosocietari salvo che ciò non sia indicato espressamente nella clausola statutaria.

[106] *Ibidem,* 142 nota (86) laddove l'A. fa rimando alla lettura in comb. disp. degli artt, 2421 c.c. e R.D. 29 marzo 1942 n.239 secondo cui nel Libro soci debbano essere indicate anche le generalità dei titolari delle azioni compreso il domicilio; sul punto COLOMBO, *I libri sociali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, vol. 7, Torino, 1994, 7

[107] Specificatamente in tema di posta elettronica CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,*128 indica che l'avviso sia valido ogni volta che sia inviato *all'indirizzo telematico fornito dagli azionisti stessi*. Dello stesso avviso SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,*134

Sorge il dubbio se il divieto sia superabile qualora i recapiti siano indicati in Pubblici Registri; ad esempio, l'indirizzo di residenza è un dato accessibile al pubblico e facilmente recuperabile dalla società stessa[108]. Il problema, però, non risiede nella reperibilità di un dato in Registri Ufficiali bensì nel fatto che il socio si aspetti di ricevere quella comunicazione in un determinato recapito o in una pluralità di recapiti. Pertanto, ove la clausola sia non dettagliata[109], non sarà assolutamente possibile per la società reperire l'indirizzo, allo scopo di utilizzarlo per la comunicazione dell'avviso di convocazione. Diversamente, ove si preveda una clausola *ad hoc* che rinvia all'indirizzo di residenza, il reperimento sarà ammissibile ove vi sia appunto l'esplicito rinvio[110]; il fatto che l'indirizzo possa essere reperito da tale fonte non risiede nel fatto che sia ivi presente, ma che la clausola che ne faccia riferimento esplicito ed esprima una *relatio formale* con l'indirizzo stesso che in maniera univoca è indicato nei Pubblici Registri e che non può che coincidere con quello che il socio indicherebbe, parlandosi esplicitamente di *residenza* e non di *domicilio* o *dimora*; in ogni caso, questa modalità di reperimento è da considerare eventuale, in caso di mancata cooperazione del socio e ferma la sua responsabilità[111] per l'inadempimento informativo[112].

Il rinvio nel caso di recapito presso la residenza è ammissibile anche perché il dato è certo e unico. Non tutti i tipi di recapiti hanno le medesime caratteristiche; si pensi all'indirizzo PEC: alcune categorie di soggetti[113] sono obbligate a munirsene e tali indirizzi sono consultabili ufficialmente presso INI-PEC[114], nonché sono presenti nel Registro delle Imprese o negli Albi Professionali di riferimento. E' opportuno quindi chiedersi se, ove lo

[108] In primo luogo, l'indirizzo di residenza delle persone fisiche è indicato all'Anagrafe e delle persone giuridiche al Registro delle Imprese o al Registro degli Enti del Terzo Settore.

[109] Come esempio di tale clausola: *"L'avviso di convocazione avverrà mediante raccomandata A/R"*.

[110] La ricaduta pratica di quanto asserito è che, ad esempio, ove la clausola rinvii *all'indirizzo di residenza*, si presupporrà l'utilizzo del recapito fisico indicato nei registri anagrafici, come ad esempio nella clausola *"L'avviso di convocazione dell'assemblea verrà comunicato ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza dei soci"*.

[111] Si introduce la questione della responsabilità del socio in coerenza con l'opinione *ut supra* esposta che vi sia un obbligo informativo e che la comunicazione del recapito non sia un onere.

[112] Il reperimento di tali indirizzi mediante consultazione dei Pubblici Registri benché ammissibile è certamente antieconomico e lento e, pertanto, il suo utilizzo realisticamente è relegato a quei casi in cui il socio non collabori, non fornendo il recapito. La questione appare rilevante sul piano teorico e effettivamente improbabile sul piano pratico; in questa sede appare rilevante, in quanto funzionale all'ipotesi del domicilio digitale connesso alla PEC di cui *infra*.

[113] Ai sensi dell'art. 16 comma 6 DL.29 novembre 2008 n.185 le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a munirsi e comunicare un indirizzo PEC; tale obbligo è esteso alle imprese individuali e alle imprese artigiane ai sensi dell'art 5 comma 1 D.L. 18 ottobre 2012, n.179.

[114] L'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti, realizzato da InfoCamere in attuazione del D.L. 18 ottobre 2012, n.179

statuto preveda la comunicazione a mezzo PEC[115], la società possa attingere a tale elenco ufficiale; è preferibile dare una risposta negativa a tale ipotesi poiché, ove lo statuto faccia riferimento all'utilizzo di PEC non è detto che il socio voglia ricevere la comunicazione nella medesima PEC che ha creato per la propria professione o attività imprenditoriale; altresì ove si arrivasse ad una conclusione positiva vi sarebbe una disparità di trattamento tra soci obbligati ad aver una PEC e soci non tenuti per legge; inoltre, più in generale, un socio potrebbe avere una pluralità di PEC distinte che desidera utilizzare per scopi differenti. In tal caso, il *domicilio digitale* non può considerarsi unico e inequivocabile come la *residenza fisica*.

In ogni caso, qualsiasi dubbio di tipo interpretativo e applicativo può risultare superabile in relazione al grado di dettaglio della clausola stessa[116]; tale tasso di specificità previene controversie con riguardo alla valida costituzione dell'assemblea nonché tutela i soci da eventuali condotte scorrette degli amministratori[117]. Nulla toglie che la previsione generica dell'ammissibilità di comunicazione dell'avviso mediante mezzi ex art 2366 c.c. possa offrire svariati vantaggi in relazione alla flessibilità degli strumenti da poter utilizzare e considerando che il progresso tecnologico non si arresta nel fornire nuovi strumenti da implementare.

Altresì, la dottrina si è interrogata sull'ammissibilità della convocazione *ad personam* quale modalità alternativa nelle società c.d. quotate. Il ragionamento giuridico non può discostarsi dal dettato normativo di cui all'art 125-bis T.UF. che prevede una completa e compiuta disciplina *ad hoc.* Da ciò sembra opportuno affermarne l'inammissibilità; sul punto, la dottrina[118] asserisce che la novella extra-codicistica abbia operato una sottrazione della competenza sulle modalità di convocazione dell'assemblea all'autonomia statutaria. L'art. 125 bis T.U.F. impone una disciplina unitaria ed inderogabile per la convocazione dell'assemblea,

---

115 Con clausola ad esempio "*L'avviso di convocazione verrà comunicato a mezzo pec*"

116 Si pongano ad esempio le seguenti clausole:
- clausola generica: "*L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo che possa garantire l'avvenuta ricezione dell'avviso; a tal fine i soci potranno dare comunicazione dell'indirizzo di residenza o di ogni altro indirizzo fisico presso il quale vorranno ricevere le comunicazioni in via cartacea nonché indicare l'indirizzo e-mail, PEC o numero telefonico dove ricevere la comunicazione, indicando l'assenso all'uso di app di messaggistica istantanea. I soci sono obbligati a dare comunicazione di almeno uno dei mezzi personali indicati entro …o entro … giorni dall'ingresso in società mediante acquisto di azioni*";
- clausola specifica: *"L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante indirizzo PEC, che i soci dovranno comunicare entro il …. o entro … giorni dall'ingresso in società mediante acquisto di azioni*".

117 Tanto più la clausola è dettagliata tanto più i soci si sentono tutelati rispetto agli amministratori; tale affermazione non è un assioma ma è stato statisticamente dimostrata da DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit.,* 702 e ss i quali hanno condotto a campione un'indagine statistica dalla quale hanno dedotto che, nelle S.P.A. chiuse, la specificità dei mezzi di convocazione *ad personam ex* statuto è direttamente proporzionale alla diminuzione di capitale sociale rappresentato dagli amministratori; per gli AA. *la presenza (o meglio il "peso") nell'organo amministrativo di soci anche amministratori incide notevolmente sulla predisposizione delle clausole statutarie, nella misura in cui implica una riduzione dell'esigenza di specificare dettagliatamente le modalità di convocazione.*

118 COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.N.4, *cit.*

consentendo esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di legge e, a sua volta, la disciplina integrativa della Consob appare esaustiva ed inderogabile. Di conseguenza, è ammissibile soltanto una previsione di carattere integrativo – con *mera valenza organizzativa*[119] - di mezzi di comunicazione *ad personam*, i quali *de facto* non sembrano ben conciliarsi con le dimensioni e la numerosità degli azionisti delle società quotate[120].

Avendo circoscritto l'ambito di operatività alle sole SPA chiuse, per quanto concerne gli specifici mezzi di comunicazione considerabili idonei, la dottrina dà ampio spazio all'autonomia statutaria[121].

Si ritiene opportuno analizzare non soltanto gli strumenti tradizionalmente più consueti ma anche quelli più innovativi astrattamente utilizzabili, allo scopo di comprendere quali siano effettivamente conformi alla legge.

In primo luogo, l'avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non desta alcuna perplessità, considerando che è il mezzo per antonomasia idoneo a dimostrare la ricezione, e neppure si pongono problemi circa l'utilizzo del fax il quale garantisce la consegna del messaggio; detti strumenti risultano, da tempo, tra i preferiti dalle società per la comunicazione personale[122], insieme alla posta elettronica la quale, in via proporzionale con la diffusione degli strumenti digitali in maniera capillare, desta sempre più interesse per la sua immediatezza e semplicità.

In punto di diritto, ciò che risulta rilevante è come le attuali tecnologie informatiche si rapportino con i requisiti di affidabilità e certezza, sottesi alla disciplina in tema di convocazione.

## 1.5. *Segue.* La posta elettronica certificata e semplice

[119] Sul punto si rinvia in questo Capitolo par. 1.2.

[120] Evidenzia comunque l'ammissibilità della comunicazione personale con funzione integrativa SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 126-127 nota (57) facendo notare che, nei confronti delle società cooperative quotate, permanga l'applicazione anche dell'art. 2366 comma 2 c.c.; ammettono in generale l'uso cumulativo con mezzi *ad personam* Massima del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO n. 11, *cit.* e MAGLIULO, in MAGLIULO E TASSINARI, *Il funzionamento dell'assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale*, Milano, 2008,*, op.cit.,* 110.

[121] La Massima del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO n.11 *cit.* asserisce che vi sia *la possibilità di utilizzare non soltanto il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno ma anche, in alternativa o, preferibilmente, in aggiunta a tale sistema, ogni altro sistema idoneo a raggiungere il risultato indicato dalla legge: dalla lettera consegnata a mano con firma di ricevuta, al telefax ed al messaggio di posta elettronica inviati al recapito fornito dal socio con attestazione di ricevimento rilasciata da parte del socio stesso o di soggetti terzi ovvero ottenuta attraverso l'uso di mezzi tecnologici adeguati;* CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. II, *op.cit.*, 319 e GENGHINI E SIMONETTI, *Le società, op.cit.*,469, indicano *lettera raccomandata a/r, fax, e-mail, sms ecc.*

[122] In tal senso lo studio statistico condotto da DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit,* 701

La posta elettronica è un mezzo di comunicazione largamente utilizzato in ogni ambito della vita sociale ed in particolar modo in ambito commerciale; altresì risulta essere uno strumento spesso preordinato statutariamente anche per le convocazioni assembleari[123]. Quando si parla di posta elettronica, è più che doveroso distinguere tra *posta elettronica certificata* e *posta elettronica semplice*: entrambe permettono l'invio di messaggi in formato elettronico ma soltanto la prima certifica *di default* l'invio e la ricezione di un messaggio, mediante una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione e consegna del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata, con precisa indicazione temporale[124].

Non vi sono problemi nel considerare ammissibile la convocazione a mezzo posta elettronica certificata, vista la sua equiparazione alla raccomandata con ricevuta di ritorno[125], nonché considerando che ben si ha la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione[126] mediante avviso di avvenuta ricezione della PEC[127]. Non è rilevante, in tal caso, l'avvenuta lettura della PEC, poiché è applicabile agli avvisi di convocazione il suddetto *sistema di presunzione di conoscenza;* se così non fosse, il singolo socio ben potrebbe invalidare la delibera conseguente alla convocazione non leggendo arbitrariamente e volutamente la posta elettronica certificata. Non rileva, quindi l'apertura della e-mail da parte del socio ma il fatto che il messaggio sia giunto al *server* in cui è ospitata la casella di posta elettronica dell'azionista;

123 DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit,* 701

124 E' rivolta ai cittadini la definizione fornita da AGID – Agenzia Italiana per il digitale, consultabile al sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata (ultima consultazione al 15 marzo 2024)

125 In tal senso *ex multis* Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 31/07/2015 in *Società*, 2016, 5, 556, che in materia di S.R.L. asserisce che in particolare, l'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 prevede che *la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggio la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. L'art. 6 chiarisce, poi, che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Ciò posto, essendo prevista l'equiparazione tra missiva raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica certificata - equiparazione che deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo certo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario - deve necessariamente concludersi che l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.* Si precisa però che la sentenza debba essere letta tenendo presente che la comunicazione a mezzo raccomandata sia il mezzo legale suppletivo previsto ai sensi dell'art 2479 bis c.c., ove l'atto costitutivo non disponga circa le modalità di convocazione. In dottrina *ex multis* LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni, op.cit.,* 207 nota (112).

126 In merito alla certezza di ricevimento della PEC, SALA, *E-mail, pec, cpecpt, caratteristiche e differenze*, in *Immobili e proprietà*, 2009, 11, 717 e ss. nonché SANDEI, *Organizzazione, op.cit.,* 133.

127 La posta elettronica certificata è la modalità più sicura per garantire la validità legale dei messaggi scambiati. All'invio il messaggio certificato viene racchiuso in una busta di trasporto virtuale firmata digitalmente assicurandone la provenienza e l'inalterabilità del contenuto. Al momento della consegna al mittente viene inviata la ricevuta di avvenuta consegna a garanzia che il messaggio sia effettivamente giusto a destinazione. Tale meccanismo richiede necessariamente l'utilizzo della PEC sia da parte del mittente sia da parte del destinatario. Ove il destinatario non disponga della PEC il mittente non riceverà l'avviso di avvenuta consegna. Pertanto, è necessario che sia la società sia i soci detengano un indirizzo di posta elettronica certificata.

in questo modo si rende non eccessivamente difficile la prova dell'avvenuto ricevimento, sottraendola all'alea dell'effettiva lettura da parte del socio, che è del tutto estranea alla sfera di attività della società[128].

Maggiori problemi interpretativi desta l'utilizzo della posta elettronica semplice[129], poiché non è automatico che sia verificabile, di per sé, l'avvenuta ricezione. La posta elettronica semplice non detiene, di base, un meccanismo intrinseco di verifica dell'avvenuta ricezione, come diversamente avviene nella comunicazione tra PEC; ciò, però, non esclude che detto meccanismo non possa essere previsto e preordinato a tale scopo, in una fase antecedente all'invio della comunicazione. La questione è particolarmente spinosa poiché spesso la posta ordinaria rappresenta il mezzo di comunicazione digitale più diffuso e la PEC quello eventuale, utilizzato principalmente per comunicazioni ufficiali.

Dal punto di vista pratico e applicativo, gli *stack* tecnologici attuali contemplano la possibilità di predisporre anche per le e-mail semplici la conferma dell'avvenuta ricezione[130] e molteplici sono i *provider* che prevedono questa funzione in via opzionale[131]; è, però, necessario tenere presente che non tutti i *provider*[132] rendono disponibile l'attivazione di detto controllo e che, pertanto, non tutte le comunicazioni di posta elettronica semplice assolvono

128 CAMPUS*, Sito internet, op.cit.,* 130

129 L'ammissibilità dell'uso delle e-mail è stata asserita *in primis* nelle SRL; sul punto, anteriforma e in relazione alla omologazione dell'atto costitutivo, ZAGRA, *Convocazione di assemblea per posta elettronica e svolgimento in videoconferenza,* commento a Tribunale di Sassari, 19 maggio 2000, in *Società*, 2001, 2, 209; la clausola dello Statuto della S.R.L. prevedeva espressamente la verifica da parte della società: […] "*all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società, ed annotato nel libro soci. A tal fine il presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accesso internet (prodiver) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso".* Favorevoli, DRAGANI E PENESTRINI, *Convocazione, op.ci.t,* 695 indicando che la prova dell'avvenuto ricevimento possa *trovare riscontro in un messaggio di conferma e ricezione generato automaticamente dal sistema* in dando ulteriori spiegazioni sul meccanismo tecnico. Molti dubbi vengono posti rispetto alla prova della ricezione da SANDEI*, Organizzazione, op.cit.* 133-138.

130 Il sistema si basa sul *Delivery Status Notification (DSN);* si tratta di una funzionalità che notifica la presa in carico del messaggio nel *server* di destinazione e quindi non è a discrezione del destinatario bensì una funzione del *server SMTP* usato per l'invio. Ricevere la notifica DSN dà la garanzia che l'indirizzo del destinatario sia corretto, che la casella sia attiva e che il messaggio sia stato consegnato. Sul punto TANENBAUM E WETHERALL, *Computer, op.cit., passim*. Per CAMPUS, *Sito internet, op.cit.,* 129 è ammissibile, ai fini dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, *l'attestazione, da parte del provider gestore della casella di posta elettronica del socio, di aver ricevuto l'avviso di convocazione in modalità telematica*; l'A. ritiene, correttamente, il relativo accertamento complicato, se riferito ad un numero indefinito di differenti *provider.*

131 Tra i *provider* più diffusi che forniscono tale possibilità vi è *Microsoft Outlook* che permette di attivare la modalità *Richiedi conferma di recapito* su ogni singola e-mail; maggiori informazioni alla pagina web www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/outlook/ee-mail-and-calendar-software-microsoft-outlook (ultima consultazione al 22 marzo 2024). Altresì, esistono provider che specificatamente offrono tale servizio, come *Webe-mail di bitName* che prevede la possibilità di inserire la *richiesta di conferma di ricevimento*; maggiori informazioni alla pagina web www.bitname.it/blog/delivery_status_notification (ultima consultazione al 22 marzo 2024).

132 Ad esempio, *Ge-mail* di *Google* non prevede - e non permette in alcun modo - la possibilità di richiedere ed ottenere il messaggio di avvenuta ricezione delle e-mail inviate e, altresì, non consente di far inviare alla casella di posta elettronica di un mittente il messaggio di avvenuta consegna delle e-mail ricevute; a riguardo si rinvia alla pagina web https://support.google.com/e-mail/answer/9413651?hl=en&visit_id=637085793386859872-2529231008&rd=1&sjid=4723987717076145665-EU (ultima consultazione al 22 marzo 2024).

ai requisiti di cui al terzo comma dell'art 2366 c.c. Di conseguenza, ove si preveda statutariamente che la convocazione possa avvenire tramite posta elettronica semplice[133], oppure ove la clausola indichi genericamente l'utilizzo della posta elettronica[134], *in primis* la società – ossia l'organo amministrativo – dovrà adoperarsi affinché la comunicazione dell'avviso tramite e-mail risponda ai requisiti di cui all'art. 2366 c.c., ossia dovrà essere usata una casella di posta elettronica di un *server* che preveda la possibilità di predisporre la conferma di ricezione e i soci dovranno cooperare, indicando un indirizzo e-mail di una casella di posta elettronica di un *provider* che permetta di far giungere al mittente la e-mail di avvenuta ricezione. Non sembra, invece, opportuno aderire a quella dottrina[135] che, per la posta elettronica semplice, ha ipotizzato che la prova possa promanare dalla conferma di ricezione da parte dei soci stessi; in questo modo la verifica ricadrebbe, in maniera ultronea, nella sfera dell'effettiva conoscenza dell'avviso e si snaturerebbe di significato, lasciando in balia della conferma dei soci la validità della convocazione stessa, porgendo il fianco a comportamenti ostruzionistici. Quindi, si ritiene che la soluzione di spostare il meccanismo di verifica della ricezione in capo ai singoli soci *tout court* non sia percorribile. Inoltre, ai fini probatori, non è possibile condividere l'opinione di quella dottrina[136] che ha ritenuto sufficiente – quale prova dell'avvenuta ricezione – l'esibizione dei dati di corretta trasmissione della e-mail *riportati a video.*

Il ragionamento, fin qui posto in essere, conduce ad una prima conclusione: è ammissibile teoricamente l'utilizzo della posta elettronica sia certificata che semplice, ma si prefigurano - nel secondo caso - dei rilevanti limiti tecnici e pratici: in linea teorica tale modalità è ammissibile ma *de facto* la posta elettronica semplice non appare utilizzabile senza incorrere in incertezza giuridiche o profili patologici, qualora non sia accompagnata da una serie di elementi tecnici che ne permettano l'effettiva e provabile recettizietà. Tale conclusione risulta coerente e rispettosa del dettato normativo e delle tutele sottese alla

133 Ad esempio, con una clausola, completa e dettagliata, avente il seguente tenore letterale: *"L'avviso di convocazione verrà comunicato ai soci mediante invio di posta elettronica semplice che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione agli indirizzi e-mail idonei e indicati allo scopo dai soci nei termini di legge".*

134 Da considerarsi più plausibile nella prassi. Una clausola generica ammissibile potrebbe essere, ad esempio: "*L'avviso di convocazione verrà comunicato ai soci a mezzo di posta elettronica".*

135 Per MURINO, *Note in tema di iscrizione nel libro soci e di convocazione di assemblea di s.r.l.*, in *Riv. Dir. Impr.,* 2008,109 *la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di tutti i soci convocati potrà essere data per il tramite di un nuovo messaggio di posta elettronica inviato da ogni singolo socio alla società attestante l'avvenuto ricevimento dalla comunicazione*. *Contra* SANDEI, *Organizzazione, op.cit.* 132 e MAGLIULO in MAGLIULO E TASSINARI, *Il funzionamento dell'assemblea, op.cit.* 124 perché in questo modo la società non potrebbe mai avere certezza *a priori* della regolarità della convocazione; di quest'avviso anche CAMPUS, *Sito internet, op.cit.*, 129

136 In tal senso TURELLI, *Assemblea, op.cit.* 144 seppur l'A rilevi le criticità di tale posizione, *ivi* alla nota (90)

norma stessa[137]; ove il legislatore non avesse ritenuto necessario che l'avvenuta ricezione della comunicazione fosse così garantita, avrebbe previsto una disciplina più elastica e meno garantista.

Il fatto che la PEC sia lo strumento prediletto dal legislatore si evince inoltre, *ex multis,* in altri ambiti del diritto commerciale e, in particolare, nel D.Lgs n.14 del 12 gennaio 2019 c.d. Codice della Crisi d'Impresa, così come novellata dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, laddove si prevede diffusamente l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle diverse fasi in cui si articolano le procedure concorsuali[138] nonché laddove – in questo caso in maniera espressa e inequivoca – si fa espresso rinvio all'utilizzo di INI-PEC[139].

Per corroborare quanto detto, si offre un parallelismo, *mutatis mutandis*, con la disciplina in tema di convocazione dell'assemblea condominiale. L'art. 66 comma 3 disp. att. c.c. offre un elenco tassativo e indica - tra i mezzi ammessi per la convocazione - la posta elettronica certificata, non includendo la posta elettronica ordinaria. Sarebbe quantomeno incoerente e bizzarro pensare che il legislatore abbia voluto tutelare maggiormente la convocazione assembleare dei condomini e in maniera più elastica – e rischiosa – la convocazione dell'assemblea degli azionisti. Si potrebbe anche ipotizzare*, a contrario*, che il legislatore, qualora avesse voluto evitare l'uso della posta elettronica semplice, lo avrebbe potuto fare prevedendo un elenco tassativo degli altri strumenti ammessi; questa conclusione, però, è criticabile poiché dire che il legislatore abbia scelto tra una disciplina tassativa e una più flessibile è diverso dal precisare che, nella sua flessibilità operativa, il legislatore abbia comunque voluto porre degli obblighi (e quindi dei limiti) in termini di garanzia.

La questione dell'ammissibilità della posta elettronica semplice non può essere, quindi, risolta *tout court* bensì è necessario tenere in considerazione gli *stack* tecnologici che possano garantire la ricevibilità dell'avviso individuale.

Si può asserire che il legislatore riconosca genericamente che tutte le convocazioni di assemblee debbano essere caratterizzate dalla certezza nella ricezione dell'avviso di convocazione; in materia condominiale si è ritenuto più opportuno circoscrivere gli strumenti utilizzabili mentre nelle S.P.A. – pur non mutando la *ratio* di fondo – si è lasciato maggior

[137] Più categorici LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni, op.cit.,* 207 nota 112, i quali asseriscono che *deve ritenersi che il ricorso alla e-mail ordinaria sia contrario a minime esigenze di certezza del procedimento e contrario al principio di adeguatezza organizzativa nelle s.p.a. (arg. Ex art. 2403), tanto più che l'accesso alla p.e.c. è ormai agevole per qualunque utente, tanto da potersi anche prefigurare che sia la stessa società ad organizzare appositi sistemi di p.e.c. a disposizione dei soci per la partecipazione assembleare (convocazione, consultazione documentale, voto elettronico, etc.).*

[138] *Ex multis,* si rinvia alle modifiche di cui agli artt. 10 commi 2 e 2 bis, 63 comma 2, 78 comma 4 CCII.

[139] Come indicato nel vigente art. 10 comma 1 del CCII.

spazio di scelta in concreto. Probabilmente la differenza è dovuta esclusivamente al fatto che in prima istanza il legislatore si sia aperto all'utilizzo degli strumenti informatici mentre, col passare del tempo, abbia preso atto che la PEC sia lo strumento preferibile rispetto alla e-mail ordinaria; a ciò si aggiunge il fatto che l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata non richieda alcuna conoscenza informatica specifica e che il costo di mantenimento è irrisorio in termini monetari.

Un'altra questione sulla quale è opportuno interrogarsi riguarda la necessità di apporre una firma digitale all'avviso di convocazione. Per rispondere a tale quesito, è necessario chiedersi, più in generale, se sia necessaria la sottoscrizione – in qualsiasi forma – della convocazione. La legge prevede esclusivamente che sia l'organo amministrativo a provvedere alla convocazione dell'assemblea e non anche che tale avviso debba essere sottoscritto; di conseguenza una parte della dottrina[140] e della giurisprudenza[141] sono orientate nel senso di ritenere sufficiente che sia indicato nell'avviso che la convocazione avvenga da parte dell'organo amministrativo[142] o comunque che possa essere sufficiente la sottoscrizione da parte del solo Presidente, in caso di organo collegiale; non mancano, però, voci opposte[143], che si basano sulla necessità di garantire che la volontà di convocare un'assemblea permanga sino al momento dell'invio della comunicazione stessa. Per corroborare il primo dei due orientamenti esposti, si consideri che né negli avvisi in Gazzetta Ufficiale né nei quotidiani è presente la firma olografa di uno o di tutti i componenti dell'organo amministrativo ai fini della validità e che la firma nel fax non sia necessariamente presente ai fini probatori, ex art 2705 c.c. In punta di diritto, il fondamento giuridico della necessità della sottoscrizione della posta elettronica dovrebbe risiederebbe nella previsione di efficacia della scrittura privata se

[140] Il punto è approfondito da SANDEI, *Organizzazione, op.cit.* 134-135.

[141] In tal senso Trib. Catania, 30 settembre 1993, in *Vita Not.*, 1994, 833, per cui è sufficiente che l'avviso di convocazione sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dovendosi ritenere essenziale ai fini della validità dell'atto *soltanto la prova che gli amministratori abbiano effettivamente deciso di convocare l'organo assembleare*; ed anche Trib. Lecce, 21 marzo 1992, in *Giur. comm*., 1993, II, 126, che ritiene regolare l'avviso che riporti anche solo nome e cognome, e non la sottoscrizione, del Presidente. In tal senso, anche la giurisprudenza in materia giuslavoristica, Cass. 11 aprile 1980 n. 2319, in *Not. Giur, Lav*, 1980, 892 che ritiene che il vero elemento essenziale sia il fatto che la comunicazione sia espressamente diretta all'interessato.

[142] Si consideri, infatti, che ove l'organo assembleare sia monocratico, sarà lo stesso amministratore unico a predisporre l'avviso di convocazione mentre, in caso di organo collegiale, l'avviso di convocazione sarà valido se conseguenza di una decisione o delibera consiliare in tal senso.

[143] Si rinvia alle risalenti sentenze Cass., 10 luglio 1975, n. 2719, in *Riv. Not.*, 1975, II, 1278 e Trib. Roma, 30 settembre 1983, in *Giur. Comm.,* 1985, II, 268; rispetto a dette sentenze SANDEI, *Organizzazione, op.cit.* 135 nota (72) ben mette però in luce che nelle suddette sentenze non è chiaro se la nullità derivi dalla mancanza della sottoscrizione o dal fatto che non sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza della concorde volontà dell'organo amministrativo; particolarmente restrittiva è la sentenza del Tribunale Bari Sez. IV, 02 luglio 2010, in *One Legale* al sito https://onelegale.wolterskluwer.it (ultima consultazione 15 marzo 2024) che ravvisa, in assenza di sottoscrizione da parte di tutti i soci, quale unica soluzione lo svolgimento di un'assemblea totalitaria.

sottoscritta ai sensi dell'art 2702 c.c.; di contro, però, si deve ritenere più opportuna l'applicazione del disposto dell'art 2712 c.c., il quale stabilisce che le riproduzioni informatiche *[…] di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime,* asserita dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità[144]. In adesione a ciò, la dottrina più moderna[145] afferma che la posta elettronica sia classificabile come un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e; dal punto di vista probatorio, essa forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate salvo che colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Di conseguenza non appare necessaria l'apposizione di firma meccanografica nella e-mail e sembra ultroneo prevedere l'apposizione di una firma digitale, non rilevando quale requisito formale della convocazione[146] e non essendo necessario neppure ai fini probatori.

A questo punto, il ragionamento giuridico, fin qui esposto, è così sintetizzabile: il nostro ordinamento giuridico ammette un sistema flessibile che non esclude *a priori* alcuna tecnologia ma che richiedere una forma di garanzia rafforzata della recettizietà; tale garanzia è di *default* presente in caso di utilizzo di PEC mentre non lo è automaticamente nelle e-mail

144 La Corte di Appello di Roma, con sentenza App. Roma, 26 ottobre 2020, n. 2110, consultabile su *One Legale* al sito https://onelegale.wolterskluwer.it (ultima consultazione 21 marzo 2024), ha stabilito che un messaggio di posta elettronica sia un documento elettronico privo di firma contenente la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti e perciò esso ha l'efficacia probatoria tipica delle rappresentazioni meccaniche, dovendo essere ricondotto al caso delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c.; del medesimo avviso Cass. 27 ottobre 2021, n. 30186, consultabile su *One Legale* al sito https://onelegale.wolterskluwer.it (ultima consultazione 21 marzo 2024), per la quale *in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime*; in tal senso anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11606, consultabile su *One Legale* al sito https://onelegale.wolterskluwer.it (ultima consultazione 21 marzo 2024); con specifico riguardo al diritto societario, secondo il Trib. Milano, 18 ottobre 2016, n. 11402, consultabile su *One Legale* al sito https://onelegale.wolterskluwer.it (ultima consultazione 21 marzo 2024), *la spedizione di una e-mail da un indirizzo riferibile ad una certa società deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 3 Reg. eIDAS*. L'art. 3, n. 10, del Regolamento (Ue) n. 910 del 2014 (noto anche con l'acronimo Regolamento eIDAS) stabilisce che *ai fini del presente regolamento s'intende per [...] "firma elettronica", dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.*

145 Cfr. RICCI, *L'efficacia probatoria della e-mail non sottoscritta*, in *RTDPC*, 2021, 2, 629-640, e BALLERINI, *La pagina, op.cit.*

146 Si considera ultronea l'opinione di PALAZZOLO, *La telematica nelle riunioni societarie*, in *Nuova g. civ. comm*., 2003, II, 281 che considera *legittima una convocazione via e-mail, ancorché la stessa debba risultare proveniente in modo inequivocabile dal Presidente o dalla persona legittimata; in tal senso ciascuno degli amministratori, dei sindaci e degli azionisti potrebbe essere dotato di un meccanismo di firma digitale in grado di sottoscrivere e decriptare i messaggi degli altri.*

ordinarie e, pertanto, è necessario che la società che voglia utilizzare queste ultime predisponga in maniera programmatica i necessari *stack* tecnologici o i sistemi di controllo. L'applicazione pratica di quanto asserito risulta non semplice e conduce ad una preferenza *de facto* della PEC da parte delle società, anche in linea con le più recenti evoluzioni normative. Altresì, non è necessaria - ai fini del rispetto dell'art 2366 comma 3 c.c. - l'apposizione della firma digitale o di ulteriori sistemi di autenticazione, poiché la legge non richiedere una garanzia rafforzata per il contenuto dell'avviso ma soltanto per la sua ricezione.

Detto ciò, per poter proseguire e concretizzare le soluzioni appena enunciate, si ritiene opportuno operare un'analisi comparatistica con il diritto spagnolo.

In Spagna, l'art.173 comma 2 LSC, al pari dell'art 2366 c.c., non detta in maniera analitica i mezzi utilizzabili, ma indica come ammissibile qualsiasi procedura di comunicazione *individual y escrita*, *que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.*

Preliminarmente si deve osservare che il legislatore spagnolo ha indicato la necessità che si assicuri *la ricezione dell'avviso* da parte di tutti i soci mentre quello italiano ha previsto che i mezzi *garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento*. La distinzione semantica è minima, ma non insignificante: la disciplina spagnola sembra dare più rilievo al piano della responsabilità e della scelta di strumenti astrattamente idonei allo scopo, mentre il nostro ordinamento sembra prestare maggiormente la propria attenzione sul piano probatorio[147].

In relazione alla suddetta disciplina, la dottrina spagnola si è posta le medesime domande della dottrina italiana e si è, infatti, interrogata sull'ammissibilità dell'uso della posta elettronica per la convocazione delle assemblee societarie[148].

---

147 Non si può fare a meno di osservare che la disciplina italiana appaia maggiormente formalista e probabilmente ancor più garantista rispetto a quella spagnola che sembra più flessibile. Di fatto, però, la preoccupazione dei due Legislatori è, in fondo, la medesima, ossia l'effettiva ricezione dell'avviso di convocazione.

148 *Ex multis* v. AUGOUSTATOS ZARCO, *La convocatoria de la junta general de socios mediante el correo electrónico,* PARRA E GUERRERO LEBRÓN, (a cura di), *Derecho patrimonial y tecnologia : revisión de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratación electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas,*, Madrid, 2007, 387-412.; CURTO POLO, *La convocatoria de la junta general de sociedades capitalistas vía correo electrónico (comentario a la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de enero de 2015),* in *Revista de Derecho Mercantil*, 297, 2015, 537-553; CABANAS TREJO, *Convocatoria y celebración*, *op.cit.,* BLANCO SÁNCHEZ, *Convocatoria, op.cit., passim*; DÍAZ MORENO, *art. 173*, op.cit., 227-252; GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2484; PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente telemática y artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital: un "mal" articulo,* in AA. VV., *Digitalizacion, inteligencia artificial y derecho mercantil*, 2024, La Rosas (Madrid), 112 e ss; GARCÌA CRUSES GONZALEZ, *La Convocatoria*, *op.cit*., *passim;* GARCÌA CRUSES GONZALEZ, *La Convocatoria, op.cit.,* 233 e ss.*;* nonché il notariato spagnolo *ex multis* in ROSALES, *Convocatoria de Junta General de socios por e-mail*, in *NotarioFranciscoRosales.com*, 8 enero 2015, consultabile alla pagina web www.notariofranciscorosales.com/convocatoria-de-junta-general-de-socios-por-e-mail/ (ultima

In primo luogo, anche per la dottrina spagnola[149] non vi sono dubbi sulla validità di quelle forme di comunicazione, scritte e individuali, che assicurano la ricezione dell'avviso, come nel caso della posta certificata. Sulla questione si è pronunciata, in più occasioni, anche la *Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública*[150]. *In primis*, è stata considerata ammissibile la previsione statutaria della convocazione a mezzo PEC[151]; successivamente, le *Resolutiónes* hanno indagato la compatibilità, in generale, tra i vari mezzi di telecomunicazione e le garanzie informative che il legislatore iberico ha previsto in relazione alla ricezione dell'avviso, focalizzando l'attenzione sull'uso della posta elettronica semplice nonché sull'apposizione della firma elettronica, giungendo alla conclusione favorevole all'ammissibilità della convocazione a mezzo posta elettronica sia con apposizione di firma digitale sia con qualsiasi forma che garantisca la ricezione[152]. La *Dirección General* ha, inoltre, analizzato la questione della prova della ricezione dell'avviso, asserendo che la posta elettronica possa essere considerata idonea a fornire la comunicazione *individual* e che l'utilizzo della posta elettronica sia perfettamente in linea con l'intento legislativo di agevolare

consultazione 15 marzo 2024); JORQUERA GARCÍA, *Convocatoria de la junta general por medios electrónicos*, in *Notarios y Registradores.com*, 20 de abril de 2020, consultabile alla pagina web www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/la-convocatoria-de-la-junta-de-socios-por-medios-electronicos/ (ultima consultazione al 15 marzo 2024); JORQUERA GARCÍA, *Cláusula estatutaria para celebrar reuniones de socios por escrito y sin sesión*, in *Notarios y Registradores.com*, 27 de abril de 2019, consultabile alla pagina web www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/modelos/clausula-estatutaria-para-celebrar-juntas-de-socios-por-escrito-y-sin-sesion/ (ultima consultazione al 15 marzo 2024).

149 In tal senso GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, *op.cit.,* 2484

150 Conosciuta anche con l'acronimo DGSJFP, in precedenza denominata *Dirección General de los Registros y del Notariado* con il conosciuto acronimo DGRN, è un organo di governo le cui funzioni principali sono legate alla gestione delle questioni relative al diritto notarile e di registrazione; il DGRN, in particolare, emana *resoluciones de carácter vinculante* che vengono quotidianamente pubblicate nel BOE. Per maggiori informazioni in merito all'organo consultare il sito www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/cartas-servicios/subdireccion-general2 (ultima consultazione al 15 marzo 2024). Per un approfondimento sul *Registro Mercantil* e sulle sue funzioni si rinvia a BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual, op.cit.,*128-137

151 *Resolución de 16 de abril de 2005* DGRN, pubblicata nel BOE n. 132, de 3 de junio de 2005, 18761-18763, consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-9286

152 In particolare, nella *Resolución de 23 de enero de 2011,* pubblicata sul BOE n. 101, de 28 de abril de 2011*,* 43185-43192 consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-7575 viene sancita l'ammissibilità di una clausola - considerata in linea con i principi di flessibilità e semplificazione - avente il seguente tenore letterale: "*La convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios […*]". Tradotto "*La convocazione sarà comunicata ai soci tramite procedure telematiche, mediante l'utilizzo della firma elettronica. Se ciò non fosse possibile, ciò avverrà mediante qualsiasi altra procedura di comunicazione individuale e scritta che garantisca l'accoglienza da parte di tutti i partner nel luogo designato a tale scopo o dove figura nel Registro dei soci[…]"* (traduzione mia). In tal senso *ex multis Resolución de 4 de junio de 2011* pubblicato nel BOE n. 156, de 1 de julio de 2011, 70095-70102, consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11317 che evidenza come la posta elettronica sia uno strumento di comunicazione personale ed individuale nei confronti del socio che implica un comportamento attivo consistente nel rendere note le società un indirizzo elettronico presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relativa alle convocazioni per le assemblee.

la digitalizzazione della convocazione assembleare precisando che non sia, di base, necessaria alcuna forma di accettazione o conferma da parte del socio, ma che ben sia ammissibile integrare la posta elettronica con procedure che consentano l'avviso di ricevimento della spedizione*, como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados medios que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma electrónica*[153].

La dottrina spagnola[154] si è posta in maniera critica rispetto alla suddetta ricostruzione, rilevando la confusione creata dall'equiparazione tra l'avviso di lettura e gli strumenti di controllo della ricezione, considerando, opportunamente, irrilevante ed arbitrario il primo esempio e, invece, preferibile il secondo.

Alcuni autori spagnoli[155], prendendo le mosse dal tenore letterale dell'art 173 LSC, propongono interpretazioni particolarmente innovative e sostengono che sia sufficiente che il mezzo scelto sia idoneo al permettere la ricezione della comunicazione in caso di corretto e normale funzionamento, senza necessità, ai fini dell'ammissibilità dello strumento, che la modalità di comunicazione sia accompagnata da un meccanismo di accreditamento della ricezione, spostando il problema dell'effettiva ricezione dal piano dell'ammissibilità a quello probatorio (ammettendo sia prove costituende che precostituite). Altra dottrina[156], preferendo un atteggiamento più prudente ma non troppo tradizionalista, ammette l'uso della posta elettronica ordinaria, ipotizzando che le società configurino sistemi di controllo della ricezione; in tal caso è necessaria la cooperazione dei soci rispetto all'allineamento degli *stack* tecnologici[157]. Più precisamente, tale dottrina[158] ammette l'uso della posta elettronica semplice in combinato disposto con un obbligo in capo al socio di inviare l'avviso di avvenuta

153 Tradotto "*come, ad esempio, la richiesta di conferma di lettura, ovvero determinati mezzi che consentono di ottenere prova dell'invio e della ricezione della comunicazione mediante l'utilizzo di una firma elettronica"* (traduzione mia). La questione è stata oggetto della *Resolución de 28 de octubre de 2014* pubblicata nel BOE n. 285, de 25 de noviembre de 2014, 96398-96401, consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12225. In tal senso anche *Resolución de 13 de enero de 2015* pubblicata nel BOE n. 43, 19 febbraio 2015, 13689-13693 consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1676.

154 Per DÍAZ MORENO, *art. 173*, op.cit., 237 l'affermazione appare alquanto sorprende poiché l'uso della firma elettronica non garantisce la sicurezza della ricezione dei messaggi ma solo l'autenticità di quanto ricevuto; analogamente JORQUERA GARCÍA*, Convocatoria op.cit.*, rileva che il DGRN imponga la conferma di lettura anche se assolutamente non necessaria e indica, invece, come sufficiente solo la prova della ricezione; altresì l'A. confuta la tesi dell'utilità della firma digitale, poiché questa serve a identificare il mittente, ma non il destinatario del messaggio elettronico; dello stesso parere GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad, op.cit.,* 234.

155 DÍAZ MORENO, *art. 173*, *op.cit.,* 238-239; in tal senso v. GARCÍA MANDALONIZ, M., *Una sociedad mercantil simplificada, op.cit.,* 234-235, laddove asserisce che ad oggi i rischi di mancata ricezione sono di fatto minimi.

156 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 141

157 Ritengono necessaria la cooperazione tra società e soci MUÑOZ PAREDES, A*sistencia y delegación de voto por medios de comunicación a distancia en las juntas generales de accionistas*, in *Revista de derecho bancario y bursátil,* 2006, 115-116 e GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria, op.cit*, 2487-2488

158 Cfr. GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, *op.cit.,* 2487- 2489

ricezione/lettura dell'avviso, pur essendo consapevole del fatto che, in questo modo, la validità della convocazione dipenda interamente dalla volontà individuale di ciascun destinatario[159]. Tale ultimo filone dottrinale si ispira ad una recente *Resolución*[160], la quale ha maggiormente preso atto della diffusione massiccia delle e-mail, quale mezzo di comunicazione anche endosociatario e ha guardato in senso favorevole a tale strumento, asserendo che *el correo electrónico es un medio directo, rápido, económico y eficaz. Y es el medio de comunicación por excelencia en la actualidad, que el legislador está decidido a impulsar.* La *Dirección General* ammette, così, che gli statuti societari – per tutelarsi da arbitrari rifiuti di *conferma di lettura* da parte dei soci – possano stabilire che il rifiuto produca gli effetti della conferma di lettura medesima, al pari della mancata consegna della raccomandata per assenza e conseguente giacenza postale; il ragionamento prende le mosse dal presupposto che se il socio abbia fornito l'indirizzo e-mail significa che accetta a tutti gli effetti questo mezzo di comunicazione, la cui efficacia non può essere lasciata alla sua esclusiva discrezione; di conseguenza il socio assume i rischi, salvo errore di invio dovuto ad un reso dal *server*, che comunque appare agevolmente provato da una e-mail di *mancata consegna* che il server automaticamente invia al mittente. Per la *Dirección General* questa forma di comunicazione è più sicura, nel senso che il destinatario avrà maggiori probabilità di riceverla e di esserne a conoscenza rispetto alla forma di convocazione legale della pagina *web,* del più tradizionale annuncio pubblicato sul BORME o nel giornale con più ampia diffusione nella provincia della sede sociale ex art. 173 LSC. Quest'ultima *Resolución* spiana, nell'ordinamento spagnolo, la strada all'ammissibilità dell'uso della posta elettronica semplice in presenza di un duplice meccanismo, individuato in apposita clausola statutaria in cui si preveda esplicitamente l'uso della posta elettronica ordinaria, l'obbligo in capo ai soci di inviare la conferma di ricezione/lettura nonché (ed è qui il *quid pluris*) la espressa previsione che il mancato invio della e-mail di conferma di ricezione/lettura produrrà i medesimi effetti della conferma stessa finché non giungerà la e-mail di conferma stessa da parte del socio. Il meccanismo proposto permettere di spostare l'asse della verifica in capo al socio senza contemporaneamente porre a rischio la validità dell'avviso. Di fatto quello che si prevede è che statutariamente i soci ammettano una *fictio giuridica* in cui la e-mail si intende "provata" sin dall'invio dell'avviso, in

[159] GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, *op.cit.,* 2488 afferma precisamente *che el resultado es, entonces, que la validez de la convocatoria hecha mediante corre electronico viene a depender, enteramente, de la voluntad individual de cada uno de sus destinatarios.*

[160] *Resolución de 19 de julio de 2019*, pubblicata nel BOE n. 188 de 7 de agosto de 2019, 86347 a 86351, consultabile alla pagina web www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11616

attesa dell'invio della e-mail di conferma da parte dei soci, evitando così i suddetti eventuali comportamenti ostruzionistici degli stessi, stante l'esplicito obbligo di rispondere alla e-mail e la possibilità di svolgere validamente l'assemblea in virtù del meccanismo suidicato; l'onere della prova in merito alla mancata ricezione dell'avviso, in tal caso, ricade sul socio e non sulla società. Questa soluzione è la ricaduta di un'interpretazione teleologica e sistematica dell'articolo 173 della LSC, tenendo conto anche della realtà sociale relativa all'uso delle comunicazioni telematiche e del principio di autonomia della volontà[161]. Nella *Resolución* viene altresì asserito che *indudablemente, el sistema previsto permite asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio*: di fatto, la e-mail ordinaria appare uno strumento socialmente considerato sicuro e affidabile, almeno nella prassi e nell'uso quotidiano.

L'intento innovatore spagnolo è più che apprezzabile, anche se fondato su dati più sociologici che tecnico-informatici. È, però, discutibile quanto asserito in relazione alla prova, poiché viene sostenuto che allo stato attuale delle spedizioni telematiche sia facilmente ottenibile attraverso i sistemi c.d. di "conferma di consegna"[162]. In questa sede è stato già chiarito come tale *stack* tecnologico non sia effettivamente garantito da tutti i *provider* e che, quindi, sia necessario un controllo della fattibilità in concreto *ex ante*, non solo con riguardo dell'indirizzo e-mail di partenza della società bensì da parte di quelli dei soci destinatari.

L'analisi comparatistica mette ancor di più in luce come la convocazione a mezzo di posta elettronica, in generale, sia una modalità che ben risponde ai requisiti di semplificazione e flessibilità di matrice europea, nonché ai principi di celerità e certezza; è, però, necessaria la cooperazione tra soci e società nonché l'adempimento dei rispettivi obblighi di buona fede e predisposizione delle opportune garanzie per la corretta ricezione.

In conclusione, si asserisce che, nell'ordinamento italiano, in linea teorica, l'invio dell'avviso di convocazione via posta elettronica sia sicuro ogni qual volta l'avviso giunga all'indirizzo e-mail o PEC indicato dal singolo socio e la posta elettronica sia munita di un sistema – intrinseco o *a latere* – di controllo e monitoraggio della corretta ricezione; altresì, si ritiene necessario che l'avviso risulti inviato da una casella di posta elettronica

[161] Così la *Resolución de 19 de julio de 2019, cit.*

[162] Questa generica necessità è asserita anche nella *Resolución de 20 de junio de 2022* pubblicata nel BOE n. 178, de 26 de julio de 2022, 106973-106981, consultabile alla pagina web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12436 (ultima consultazione al 22 marzo 2024); la *Resolución,* che riguarda un società a responsabilità limitata è, in dottrina, analizzata da FUENTES NAHARRO, *Convocatoria de junta, modificaciones estructurales, usufructo de participaciones y prelacion de fuentes*, in *Revista de Derecho Bancario y Bursatil*, 167, Julio - Septiembre 2022, 243-244

inequivocabilmente ascrivibile alla società e che, dal testo dell'avviso, si rilevi che la volontà di convocare l'assemblea promani dall'organo amministrativo nel suo insieme.

Dal punto di vista tecnico-redazionale della clausola statutaria ciò non acquista, in realtà, eccessiva rilevanza: sono, infatti, da ritenersi parimenti ammissibili sia le clausole che genericamente ammettono l'uso della posta elettronica[163] sia quelle che in maniera maggiormente dettagliata ne disciplinino l'uso[164]; è determinante l'effettiva garanzia probatoria posta in essere in forza della tecnologia informatica disponibile, accessibile e utilizzabile dalla società e contemporaneamente dai soci, stante la loro cooperazione per il rispetto dell'art. 2366 comma 3 c.c.

Alle medesime conclusione, si può, altresì, giungere - per analogia - con riguardo all'uso degli SMS, applicando sistemi di controllo della ricezione[165] analoghi a quelli necessari per la posta elettronica semplice, al fine di garantire la prova della ricezione[166]. L'uso degli SMS, altresì, non può prescindere dalla comunicazione espressa del numero di telefono da parte dei soci. Non può tacerci, però, che *de facto,* in Italia, detto strumento appare obsoleto, in progressivo disuso e soppiantato dalle *app* di messaggistica istantanea[167].

## 1.6. *Segue.* Nuovi mezzi digitali di convocazione

Il progresso tecnologico delle telecomunicazioni è in continua evoluzione e, per gli operatori giuridici, è certamente difficile tenere il passo di tale avanzamento tecnologico.

163 Ad esempio: *"L'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea avviene mediante posta elettronica […]"* oppure *"L'avviso di convocazione verrà indicato mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge […]"*

164 Ad esempio: "*L'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea avviene mediante posta elettronica ordinaria. I soci, a tal fine devono essere muniti di un indirizzo di posta elettronica ordinaria di uno tra i seguenti provider: (...). In questo modo la società potrà predisporre dalla propria casella di posta elettronica il sistema di "verifica di ricezione" senza necessità dell'invio dell'avviso di avvenuta lettura da parte dei soci. La comunicazione dell'indirizzo di poste elettronica aventi le suddette caratteristiche deve essere comunicato entro … (modalità e tempi)".*

165 Ad esempio, negli *smartphone* che usano *Android* è possibile impostare il sistema di *delivery report* mediante il quale al momento della consegna dell'SMS si riceve il relativo messaggio che comunica l'avvenuta ricezione; la modalità di utilizzo è spiegata *ex multis* alla pagina web https://thesmsworks.co.uk/blog/sms-delivery-reports/ oppure alla pagina web www.linkedin.com/advice/1/how-do-you-enable-sms-delivery-reports-your-android-phone?utm_source=share&utm_medium=member_android&utm_campaign=share_via (ultima consultazione al 22 marzo 2024)

166 Per DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit*., 695 nota (144) la prova dell'avvenuto ricevimento del messaggio di convocazione si avrebbe salvando nel dispositivo del mittente *il testo dell'avviso congiuntamente alla notifica di consegna.*

167 Gli SMS, ad oggi, appaiono obsoleti e soppiantati – almeno in Italia - dalle app di messaggistica istantanea, come evidenziato *ex multis* da www.repubblica.it/tecnologia/2013/06/14/news/calo_sms-61092841/; www.ilpost.it/2022/12/03/primo-sms/ (ultima consultazione di entrambe le pagine web al 18 marzo 2024) e, in dottrina *ex multis* POLIZZOTTO, *Dimissioni e nuovi mezzi di comunicazione: un caso tra passato e futuro,* in *Lav Giur*., 2014, 11, 1019

L'incessante susseguirsi di nuovi strumenti di comunicazione digitale rende sempre più arduo il vaglio di ammissibilità degli strumenti rispetto all'ordinamento giuridico e alle singole norme. La comunicazione è diventata, negli ultimi anni, sempre più rapida ed è stata affidata a *smartphone* e sistemi di messaggistica istantanea[168], i quali vengono utilizzati ogni giorno in maniera massiccia e non soltanto per comunicazioni informali; tale tipologia di comunicazione è destinata ad ampliare ancora di più il proprio bacino d'utenza[169], in virtù delle sue caratteristiche intrinseche, ossia la gratuità[170], la sicurezza[171] e la istantaneità nella comunicazione. Tali sistemi si avvalgono, ai fini dell'identificazione dell'utente, del numero di telefonia mobile oppure di un *account ad hoc,* connesso ad un indirizzo e-mail.

Negli ultimi anni, la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto inevitabilmente fare i conti, in tutti gli ambiti del diritto, con le conseguenze giuridiche derivanti dall'uso di tali nuovi sistemi di comunicazione e corrispondenza[172]. Pertanto, è d'uopo valutare l'applicazione dei più contemporanei mezzi digitali di comunicazione e corrispondenza alla convocazione dell'assemblea delle società per azioni. La questione non appare particolarmente approfondita nella letteratura giuscommercialistica italiana; in ogni caso, la dottrina che ha esplorato tale possibilità[173] è favorevole e dà una risposta positiva, rilevando che tali sistemi di messaggistica istantanea consentano la prova della ricezione nonché la possibilità di verificare il momento preciso di visualizzazione dell'avviso.

A ben vedere, ciò che rileva – al pari della posta elettronica, anche in questo caso - non è il momento della lettura, bensì soltanto quello della mera ricezione. In effetti, il sistema comunica, in maniera inequivocabile, l'avvenuta ricezione mediante elementi di natura grafico/simbolica[174]: pertanto, lo strumento può considerarsi ammissibile ed utilizzabile. Anche in questo caso, sorge in capo ai soci l'obbligo di comunicare il numero di telefono o

168 Quali, ad esempio, *WhatsApp, Telegram* e *Messenger.*

169 Ad esempio, la crescente diffusione di WhatsApp è analizzata nel grafico *Number of mobile phone messaging app users worldwide from 2022 to 2030 (in billions)*, in *Statista,* consultabile alla pagina web www.statista.com/statistics/1401734/mobile-messenger-user-worldwide/(ultima consultazione al 18 marzo 2024).

170 Solitamente tali app sono, infatti, scaricabili gratuitamente agli app store su smartphone e spesso utilizzabili gratuitamente anche da *personal computer* con *QR-code* connesso all'app medesima.

171 Ad esempio, WhatsApp utilizza un sistema di crittografia end-to-end, ossia un è un sistema di comunicazione cifrata nel quale solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi.

172 In proposito si segnala la recente pronuncia della Corte costituzionale, 27 luglio 2023, n. 170 in *Cass., pen*, 2023, 11, 3608-3627 che, in tema di sequestro di corrispondenza ai sensi art. 68, comma 3, Cost., ha sancito che anche le conversazioni WhatsApp integrino la fattispecie del sequestro di corrispondenza almeno fino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso qualsiasi carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico .

173 DRAGANI E PENESTRINI, *Convocazione, op.cit.* 695.

174 Ad esempio, la c.d. doppia spunta grigia su WhatsApp.

il nome dell'*account* e, altresì, sorge l'obbligo di munirsi della relativa *app* di messaggistica istantanea[175]; sarà, pertanto, opportuno prestabilire quale applicazione (o quali applicazioni) potranno essere utilizzate; la società non potrà inviare la comunicazione su applicazioni non preindicate, in virtù di un più generale principio di buona fede e di effettività della ricezione. La questione, ad oggi, non risulta essere approfondita in materia societaria. È possibile, invece, rinvenire un interessante dibattito sul punto in materia giuslavoristica, con riguardo all'ammissibilità della comunicazione del licenziamento mediante i sistemi di messaggistica istantanea. In caso licenziamento individuale, ad esempio, la Giurisprudenza di merito è giunta a valutare ammissibile la comunicazione mediante *WhatsApp*[176]. Sotto il profilo giuridico, infatti, il mezzo appare idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione[177], nella misura in cui questa applicazione fornisca l'evidenza della consegna del messaggio al destinatario[178]; non rileva, invece, il fatto che queste applicazioni possano anche indicare

[175] Tale obbligazione accessoria non appare per nulla gravosa per i soci, considerando l'ampissima diffusione delle app di messaggistica istantanea e le sue caratteristiche intrinseche. In tal senso, nella dottrina spagnola, JORQUERA GARCÍA, *La convocatoria, op.cit.*, il quale ritiene implicita tale obbligazione e, di fatto, considera complessi e superflui meccanismi statutari ulteriori di inserimento esplicito di tale obbligo, considerandoli, con una singolare similitudine, esagerati come *matando moscas a cañonazos*. In generale, favorevole all'uso di WhatsApp per la convocazione GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad, op.cit.* 233 e PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente, op.cit.* 113 e 119.

[176] Ad esempio, la giurisprudenza di merito in materia giuslavoristica, Trib. Catania, 27 giugno 2017, in *Labor*, https://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2017/07/Trib.-Catania-27-giugno-2017.pdf (ultima consultazione al 19 marzo 2024) si è ritrovata a pronunciarsi sull'ammissibilità del licenziamento a mezzo Whatsapp, dando risposta affermativa. La questione è analizzata *ex multis* da FAVRETTO, *La forma del licenziamento individuale, dal Telex a WhatsApp*, in *Arg. Dir. Lav.*,2018, 6, 1678-1693 e PISTONE, *Legittimo il licenziamento intimato mediante Whatsapp*, in *Labor*, consultabile alla pagina web https://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2017/07/T.-CT-27.6.2017.pdf (ultima consultazione al 19 marzo 2024). Critica rispetto alla pronuncia del Tribunale di Catania AVONDOLA, *Licenziamento e digital society*: *la forma scritta dalla posta ai "post*", in *Riv. It. Dir. Lav*, 2018, 2, 299-318. Mostra prudenza la dottrina giuslavoristica spagnola, che ritiene necessario – in relazione alla disciplina iberica – non dare per scontato l'utilizzo di WhatsApp per i licenziamenti disciplinari; in tal senso CERVILLA GARZÓN, *Incidenza dell'utilizzo di Whatsapp nell'ambito dei rapporti di lavoro: dottrina e giurisprudenza In Spagna,* in *Dir. Rel. Ind.*., 2016, 4, 1212-1222.

[177] Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, alla conoscenza dell'avviso di licenziamento si applica la disciplina di cui all'art 1335 c.c.; sul punto FAVRETTO, *La forma, op.cit.,* 1688.

[178] Ad esempio, su WhatsApp la c.d. doppia spunta grigia. Sul punto v. ROTA, *L'intimazione del licenziamento nell'era digitale: dalla notificazione a mezzo raccomandata all'invio tramite WhatsApp.,* in *Labour & Law Issues*, 25–47 consultabile alla pagina web https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/7574 (ultima consultazione al 19 marzo 2024) mette il luce che una parte della dottrina *sostiene che gli strumenti di instant messaging conferiscono certezza temporale della ricezione della comunicazione da parte del lavoratore, in quanto garantiscono di visualizzare data, ora e producono conseguentemente la prova dell'avvenuta ricezione e lettura (attraverso il meccanismo della c.d. "doppia spunta" grigia e blu)*. Favorevole alla prova della ricezione mediante la doppia spunta PISTONE, *Legittimo, op.cit.* il quale asserisce che *[la] conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume nel momento in cui la comunicazione del recesso sia pervenuta all'indirizzo del lavoratore e segna il momento da cui decorrono i termini per l'impugnazione. Gli stessi principi, mutatis mutandis, dovrebbero essere applicati alla ricezione del messaggio di testo, ritenendo presunta la conoscenza del licenziamento nel momento in cui giunga il rapporto di consegna o sia comparsa, in Whatsapp, la relativa spunta*; *contra* AVONDOLA, *Licenziamento, op.cit.*, 317, che sostiene che *a nulla dovrebbe valere la cosiddetta "doppia spunta" del messaggio whatsapp, come garanzia di ricezione del messaggio, dal momento che il destinatario della comunicazione potrebbe agevolmente modificare le impostazioni di notifica del proprio cellulare, semplicemente impedendo l'invio della conferma automatica di ricezione*; tale conclusione è, però,

l'avvenuta lettura del messaggio, non rilevando se e quando il socio decida effettivamente di leggere il messaggio consegnato al suo recapito digitale, per le medesime ragioni esposte in relazione alla posta elettronica certificata.

Altresì, in ottica comparatistica, la dottrina giuscommercialistica spagnola[179] sembra ammettere tali strumenti, valorizzando la portata innovativa e i vantaggi in termini di costi e celerità nelle comunicazioni, superando i dubbi in relazione alla predisposizione del *device* nonché dell'app di messaggistica quali oneri *de facto* non particolarmente gravosi per i soci; qualche dubbio[180] è stato sollevato circa l'effettiva garanzia della ricezione mediante le cc.dd. doppie spunte, considerando che la prova dovrebbe essere data mediante *screenshot* e le tecnologie odierne permettono agevolmente di produrre dei *fail;* tale critica, però, sembra opponibile a qualsiasi prova telematica in generale e comunque riguarda il piano probatorio e la veridicità degli strumenti di prova e non l'ammissibilità dello strumento in sé[181].

La convocazione dell'assemblea mediante sistemi di messaggistica istantanea è da considerare ammissibile sia qualora la comunicazione avvenga mediante una comunicazione singola tra società e soci sia nei cc.dd. *gruppi*, poiché in tal caso la comunicazione rimane *ad personam* e individuale; lo strumento utilizzato permette, infatti, la comunicazione simultanea ad un gruppo predeterminato di soggetti, pur continuando a garantire la verificabilità della ricezione al singolo socio[182].

Prendendo le mosse da tale riflessione, si potrebbe arrivare a sostenere che si possano usare anche le pagine delle piattaforme di *social network*[183]*;* in tal caso, però, si deve ritenere non ammissibile la mera pubblicazione di un avviso nella pagina di un *profilo business* di una

tecnicamente errata, poiché il singolo utente può solo modificare le impostazioni circa l'avvenuta lettura (la c.d. doppia spunta blu) e non quella della ricezione.

179 GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 143; DÍAZ MORENO, *art. 173, op.cit.,* 239; MARTÍNEZ ALCALDE, *¿Podemos convocar y celebrar una Junta por 'WhatsApp'?,* in *NoticiasJuridicas.com*, 18 giugno 2020, consultabile alla pagina web https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15297-iquest;podemos-convocar-y-celebrar-una-junta-por-lsquo;whatsapprsquo;/ (ultima consultazione al 30 maggio 2024) e ALCALÀ DÌAZ, *Celebración de juntas generales virtuales*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 65.

180 GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 143.

181 Al fine del superamento di tali perplessità, in ottica maggiormente formalistica SOLANS CHAMORRO E ARIZA ROSSY, *La digitalización de los órganos sociales de las sociedades anónimas y de las sociedades anónimas no cotizadas,* in ORTEGA BURGOS E ENCISO ALONSO-MUÑUMER (dir.*), Actualidad mercantil 2021*, Valencia, 748 che propongono di affiancare l'utilizzo delle app di messaggistica all'invio della posta elettronica. Questa soluzione però appare poco agevole poiché invece di alleggerire il regime della convocazione, lo appesantisce e complica; in tal senso GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 143.

182 Detta modalità si presta ad essere utilizzata nelle società per azioni con un numero poco elevato di azionisti e in cui prevalga, in generale, una comunicazione più colloquiale e flessibile.

183 Quali ad esempio *Facebook* o *Instagram*.

società, poiché in quel caso le comunicazioni sono *ad incertam personam,* non essendo rivolte specificatamente ai soci e, oltretutto, carenti del requisito della garanzia della ricezione[184].

Altresì, in merito all'utilizzo delle più attuali tecnologie ed in particolare dei sistemi di messaggistica istantanea, è opportuno chiedersi se la comunicazione debba necessariamente avvenire in forma scritta oppure possa avvenire anche con modalità audio-video o soltanto audio, in considerazione della possibilità - fornita da questa tipologia di *app* - di registrare ed inviare *file vocali* o *file video*[185]. L'interrogativo si collega alla più ampia questione dell'ammissibilità di una convocazione in forma orale[186]. L'indagine giuridica deve prendere le mosse dal dato letterale: l'art 2366 c.c. non prevede espressamente l'uso della forma scritta[187] e il legislatore, ove avesse voluto indicare la forma di convocazione scritta lo avrebbe fatto espressamente[188].

Il dubbio che può sorgere è se la forma dell'avviso debba essere scritta *ad substantiam* o *ad probationem* oppure se non vi siano limiti giuridici formali in tal senso. Una parte della dottrina[189] ha dato risposta negativa rispetto all'ammissibilità della convocazione orale, considerandola non idonea ai fini probatori; diversamente altra dottrina[190] ha sostenuto la tesi positiva, sul presupposto, però, che sia ammissibile qualsiasi mezzo di prova in tema di convocazione. È preferibile ritenere ammissibili soltanto le c.d. prove precostituite al fine di garantire effettivamente l'avvenuta ricezione della convocazione; la forma scritta costituisce una chiara prova precostituita, atta a garantire la veridicità del contenuto dell'avviso stesso. Tale affermazione non limita, però, la possibilità di ricercare ulteriori strumenti che

184 *Contra* SANDEI, *Attivismo, op.cit.,* 62 e ss. la quale però fa discendere l'ammissibilità dell'uso delle pagine web dei *social network* dall'idea che possano essere equiparabili al sito internet della società e che quindi siano *uno spazio elettronico protetto;* l'analogia viene operata non con riguardo alle *modalità ad personam* bensì con riferimento a quelle *ad incertam personam* (come appunto il giornale o il sito internet), superando le perplessità legata alla presunzione di conoscibilità.

185 Anche questa ipotesi è pensata per essere rivolta alle società per azioni con un numero limitato di soci e in cui le comunicazioni avvengono in maniera più informale e flessibile e addirittura in cui la compagine sociale coincide in tutto o in parte col medesimo organo amministrativo.

186 Si segnala che, in ambito giuslavoristico, la dottrina si interroga sulla qualificazione della comunicazione audio-video mediante sistemi di messaggistica istantanea, domandandosi se tale fattispecie sia effettivamente da considerare orale o sia equiparabile alla forma scritta, stante la permanenza della comunicazione nella chat; sul punto FAVRETTA, *La forma, op.cit.,* 1689 e PISTONE, *Legittimo, op.cit.* 2

187 Come invece è, ad esempio, espressamente previsto nell'ordinamento spagnolo all'art 173 LSC.

188 Come si rinviene nel Codice Civile, ed esempio, per l'atto di costituzione di S.P.A. ex. art 2328 c.c., per i contratti previsti all'art. 1350 c.c., per il testamento nelle forme ordinarie o speciali ai sensi degli artt. 603 e ss. c.c., per la costituzione di ipoteca ex art 2821 c.c., per il riconoscimento del figlio ex art. 254 c.c.

189 Escludono nettamente l'inammissibilità della convocazione orale o telefonica MURINO, *Art. 2366*, in *Codice Commentato, op.cit.,* 381 e FIORIO*, sub art. 2366*, in *Il nuovo diritto societario*, *Commentario* diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO E MONTALENTI, I, Bologna, 2004.

190 DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione, op.cit.,* 696- 698 espressamente ammettono le prove costituende quali la prova testimoniale e asseriscono che l'art 2366 c.c. non distinguerebbe tra prove costituende e prove precostituite.

permettano la precostituzione di prove. L'utilizzo di file audio o video ben può raggiungere lo scopo, considerando che il file viene inviato dalla società ai soci ed entrambi possano estrarne una copia e archiviarla su un dispositivo *hardware* o sul *cloud*. Vi potrebbero essere delle difficoltà pratiche rispetto al formato del file di convocazione audio o video, ma il problema è facilmente risolto, almeno nelle *app* di messaggistica istantanea, poiché appare subito evidente se il sistema supporti o meno un determinato formato. Non si può, però, evitare di rilevare come le comunicazioni avvengano nella prassi *di default* in forma scritta; la forma orale, seppur in punto di diritto non trovi ostacoli ad essere considerata ammissibile, è - ad oggi - quantomeno inusuale. Di conseguenza, almeno allo stato attuale e in ottica processual-preventiva, è preferibile che l'eventuale possibilità di convocare l'assemblea mediante l'utilizzo di *file audio* o *video* sia indicata espressamente e inequivocabilmente nello statuto sociale[191].

## 2. Il contenuto dell'avviso di convocazione e le coordinate spazio-temporali.

L'art 2366 c.c. stabilisce che l'assemblea debba essere convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso contenente - oltre all'*elenco delle materie de trattare*[192] - l'indicazione del *giorno*, dell'*ora* e del *luogo* dell'adunanza. Il primo comma dell'art 2366 c.c. rende evidente che il modello legale sia ispirato alla unitarietà spazio-temporale, poiché si prevede che vengano comunicati il *tempo* e il *luogo* di svolgimento dell'assemblea. Questi elementi devono, di base, essere indicati nell'avviso di convocazione al fine di permettere il valido svolgimento dell'assemblea, ossia il corretto espletamento del diritto di intervento e di voto in capo ai soci, ai sensi del primo comma dell'art. 2370 c.c.

[191] Seppur a prima vista la questione possa apparire come un caso di scuola, si sottolinea come la convocazione mediante audio possa, ad esempio, essere utile per includere soggetti affetti da cecità ove appartenenti ad una compagine sociale, innescando un circolo virtuoso di inclusività. Pertanto, la discussione circa l'ammissibilità di tale modalità appare relegata a casi circoscritti ma non certo irrilevante.

[192] È pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'indicazione dell'ordine del giorno debba essere *sintetica purchè chiara e non ambigua* nonché *specifica e non generica;* riguardo a tale punto, non oggetto della presente ricerca, ci si limita rinviare *ex multis* in giurisprudenza a Cass. 17 novembre 2005, n. 23269 in *Mass. Giur. It.*, 2005 e in dottrina a GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op.cit.* 464 e a *Massima* del CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO H.B.17 consultabile alla pagina web www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-53-spa---assemblee.html (ultima consultazione al 20 marzo 2024)

La prima delle coordinate indicate dalla norma è quella del *tempo*; la sua indicazione fa sì che l'adunanza inizi in un determinato giorno ed ora[193] e che da quel momento si svolga la riunione - per *trattare i punti all'ordine del giorno* - sino alla deliberazione, mediante espressione del voto in via simultanea. Il vigente dettato normativo permette, però, di superare tale simultaneità della riunione, poiché l'art 2370 comma 4 c.c. ammette la previsione statutaria del c.d. *voto per corrispondenza o in via elettronica.* Preliminarmente si può asserire che la volontà non debba più necessariamente formarsi contemporaneamente.

Altro elemento necessario nell'avviso di convocazione è il *luogo*[194]; in questo caso, l'art 2366 c.c. è da leggere in combinato disposto con l'art 2363 c.c., norma che indica che l'assemblea debba essere convocata nel Comune dove ha sede la società, salvo che lo statuto non disponga diversamente. Il fatto che la disciplina riguardante l'assemblea inizi proprio con la norma che riguarda il luogo di convocazione e di svolgimento dell'assemblea è apparso singolare[195]; la disposizione, in realtà, non risulta poi così tanto inaspettata se si considera che sia stata redatta in un'epoca in cui non era neppure immaginabile la comunicazione digitale simultanea e l'incontro fisico era l'unico ed indiscutibile modo di svolgimento di una riunione; pertanto, la scelta dello stesso doveva essere fortemente tutelata per permettere la reale possibilità di partecipazione. In particolare, si segnala che la formulazione previgente dell'art 2363 c.c. indicava, come luogo di convocazione *ex lege,* la sede della società; la disciplina vigente è divenuta più elastica a seguito di un ampio percorso di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale[196] che ha condotto verso idea di una equipollenza dei luoghi

[193] Per quanto riguarda lo svolgimento di assemblee in videoconferenza da più luoghi aventi fusi orari diversi la *Massima* del CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO H.B.16, consultabile alla pagina web www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-53-spa---assemblee.html (ultima consultazione al 20 marzo 2024), ritiene necessaria l'indicazione nell'avviso di convocazione dei differenti fusi orari.

[194] Dal punto di vista empirico non si può che constatare quanto il luogo fisico di convocazione sia rilevante rispetto alla effettiva partecipazione dei soci all'adunanza: più è lontano o difficile da raggiungere un luogo, più i soci, soprattutto se di minoranza, decideranno di non partecipare. Questa fisiologica tendenza può essere utilizzata dagli amministratori al fine di evitare il confronto con gli azionisti qualora sia necessario comunicare *trend* in negativo della società; ciò è stato rilevato da BERSIE, *Evasive Shareholder Meetings*, in *The NBER Digest*, *National Bureau of Economic Research*, 2014, Juli, 1-2 consultabile sul sito web www.nber.org/digest (aggiornato al 22/02/2024)

[195] Cfr. LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società op. cit., 1*

[196] L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale è ampiamente ripercorsa da BUSI, *Il luogo di convocazione dell'assemblea,* CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 98-2013/I,* 3-4, nel sito web www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-15-2013i-le-modalita-di-pubblicazione-o-comunicazione-dellavviso-di-convocazione/ (aggiornato al 22 febbraio 2024) a cui si rimanda nonché in relazione al percorso giurisprudenziale pre-riforma da CAROTA, *Il funzionamento dell'assemblea nella società per azioni,* Padova, 1999, 111-121. Si precisa che la giurisprudenza preriforma, in sede di omologazione degli statuti, ha considerato illegittima la clausola non indicante i luoghi in cui la convocazione è consentita, lasciando assoluta discrezionalità agli amministratori; sul punto LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea, op.cit.,* 5 che in nota (7) offre un completo ed esauriente *excursus* della giurisprudenza di merito sul punto.

posti nel medesimo Comune. Altresì, la norma codicistica lascia ampio spazio all'autonomia statutaria[197], rendendo possibile prevedere quale luogo di convocazione dell'assemblea qualsiasi specifica ubicazione sul territorio nazionale e anche all'estero[198].

Dato il tenore letterale della norma, emerge - di base - la necessità di indicare un luogo nel quale si svolge l'adunanza e ciò risponde al requisito di territorialità dato dall'unitarietà spazio-temporale. L'art. 2366 comma 1 c.c. sembrerebbe essere una norma inderogabile, non essendo consentito allo statuto derogarvi[199].

L'evoluzione tecnologica e le esigenze connesse al progresso e alla globalizzazione hanno determinato l'insorgenza di nuove modalità di svolgimento mediante le quali la territorialità si frammenta o, addirittura, si dissipa. In particolare, la c.d. assemblea *ibrida* non si limita alla localizzazione fisica - introducendo una digitalizzazione facoltativa - mentre la c.d. assemblea esclusivamente in videoconferenza supera l'individuazione temporale prevedendo una riunione solamente virtuale, senza luogo fisico. Sin d'ora è opportuno precisare che l'avviso di convocazione, nei limiti di quanto ammesso dalla legge e dallo statuto, debba riportare con chiarezza le modalità di svolgimento dell'assemblea e i *luoghi e tempi* in senso lato, così da permettere l'effettivo esercizio dei diritti amministrativi da parte dei soci.

In relazione alla formulazione dell'avviso di convocazione, l'assemblea c.d. *ibrida* non pone problemi, in quanto risulta necessario indicare la modalità aggiuntiva, ferma l'indicazione del luogo di convocazione fisico[200].

Maggiori perplessità ha posto la convocazione dell'assemblea totalmente in videoconferenza, con riferimento alla fisiologica mancanza di un'indicazione del luogo nell'avviso medesimo. L'assemblea virtuale è per antonomasia senza un luogo fisico ma ciò si pone in una posizione di divergenza con la previsione di cui all'art. 2363 c.c. laddove, al primo comma, si prevede che l'assemblea sia *convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente* nonché con il requisito di indicazione del luogo di convocazione

[197] Il punto di arrivo indicato è frutto di un ampio dibattito, anch'esso sapientemente ed esaustivamente illustrato da BUSI, *Il luogo, op.cit.,* 9-10: una parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostenuto, in un primo momento, la possibilità di scegliere un luogo situato nella medesima regione della sede sociale della società, così. Successivamente è divenuto prevalente l'orientamento per il quale è da considerarsi legittima qualsiasi indicazione nell'ambito del territorio nazionale e in ultimo si è considerata ammissibile l'indicazione in un luogo specifico anche all'estero.

[198] In tal senso LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea, op.cit.,* 5 o

[199] V. MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse, op.cit., 433*

[200] V. ADDAMO, *Le decisioni con strumenti telematici nella s.r.l.: poteri degli amministratori e diritti dei soci*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2024, 712

nell'avviso ex art. 2366 comma 1 c.c.; lo spirito della norma è guidato dall'esigenza di facilitare la partecipazione degli azionisti all'adunanza[201].

La dottrina, pertanto, si è posta il problema del coordinamento tra le suddette norme e l'assemblea totalmente virtuale. Al fine di poter indicare nell'avviso di convocazione lo svolgimento esclusivo in videoconferenza è d'uopo aderire a quella dottrina[202] che propone un'interpretazione in chiave evolutiva dell'art 2363 c.c., in cui la presenza esclusiva dello strumento informatico superi la prescritta indicazione di un luogo fisico; la formula *salvo che lo statuto disponga diversamente* non deve solo essere letta nell'ottica della deroga *al Comune* bensì in generale alla derogabilità dell'indicazione di un *locus* ove i mezzi di telecomunicazione permettano uno svolgimento dell'assemblea dematerializzato[203]. Tale lettura non scardina l'essenza dell'unitarietà spazio-temporale bensì propone un nuovo modo di comprendere lo spazio.

Alla luce di quanto detto, possono sorgere dubbi circa la compatibilità tra questa interpretazione evolutiva dell'art 2363 c.c. e il principio di collegialità, considerando il tenore letterale delle norme, superato soltanto durante la pandemia dalla normativa emergenziale e quindi superabile soltanto con un nuovo intervento normativo oppure in caso di assemblea totalitaria[204]. A ben vedere, però, il dato testuale non pare decisivo[205], ove si adotti l'interpretazione evolutiva delle norme. L'assenza di un luogo fisico in favore di un luogo digitale non determina alcun sbilanciamento delle tutele, poiché i soci si ritrovano nella medesima riunione virtuale, come nel caso in cui di riunione fisica, sempre sul presupposto

---

201 Per comprendere lo spirito della norma, può essere utile, *mutatis mutandis*, rifarsi alla giurisprudenza anteriforma del diritto societario, sottolineando lo sforzo dei giudici di merito nel far comprendere la non necessarietà della convocazione nella sede sociale qualora si rinvenisse una equipollenza in altro luogo del medesimo comune; in tal senso Trib. Genova, 11 luglio 1987, *Patronato piccoli azionisti industriali zuccheri c. Società Silos Genova*, in *Riv. Not.,* 1988, 451 citata anche da BOCCHINI, *L'assemblea delle società per azioni,* Padova, 1991, 2, 45. Laddove prevede che non comporti alcun vizio della deliberazione la convocazione dell'assemblea in un luogo diverso dalla sede sociale, purché compreso in un territorio il cui accesso *non provochi agli stessi soci costi o difficoltà maggiori di quelli che sarebbero stati necessari per accedere alla sede sociale.*

202 In tal senso BUSANI, *Assemblee e cda, op.cit.,* 401 secondo il quale se l'assemblea si svolge totalmente on-line, l'indicazione del luogo non ha più senso; del medesimo avviso anche MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.*, 438, i quali parlano di assemblea convocata in un luogo non fisico. *Contra* STELLA RITCHER, *La collegialità, op.cit.,* 2020, 8, considerandolo un elemento indefettibile da indicare nell'avviso di convocazione e nel verbale d'assemblea.

203 Per una recente analisi della discussione dottrinale sul punto si rinvia a ADDAMO, *Le decisioni con strumenti telematici, op.cit.* 715

204 Come analizzato da ADDAMO, *Le decisioni con strumenti telematici, op.cit.* 714-715 la quale comunque si discosta da tale pensiero, offrendo una posizione favorevole rispetto all'assemblea totalmente virtuale.

205 In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 200*, consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/massima-n-200-del-23-novembre-2021-clausole-statutarie-che-legittimano-la-convocazione-delle-assemblee-esclusivamente-mediante-mezzi-di-telecomunicazione-artt-2363-comma-1-2366-comma-1-2370/ (ultima consultazione al 5.11.2024)

che tale modalità venga prevista dallo statuto. Maggiori, ad esempio, sono gli sbilanciamenti laddove gli amministratori di una società scelgano un luogo fisico di svolgimento di un'assemblea difficile da raggiungere oppure scelgano una stanza troppo piccola per ospitare effettivamente tutti i soci, oppure, ove lo statuto prevedere la generale clausola "*su tutto il territorio nazionale*", scegliere una località difficile da raggiungere soltanto per una parte dei soci[206].

Queste riflessioni sui concetti di *tempo* e *spazio,* con riguardo alla convocazione, permettono già di osservare come le granitiche certezze del passato circa il principio di collegialità stiano lasciando il passo ad un nuovo modo di intendere l'esercizio dei diritti amministrativi. Si può arrivare così ad affermare che vi sia unitarietà di spazio e luogo ogni qual volta i componenti dell'assemblea vengano convocati per svolgere una riunione, comunicare, dibattere e infine deliberare, seppur in tempi e luoghi dilazionati o frammentati.

L'unitarietà non è più letterale e non riguarda più solo la contestualità e la compresenza fisica; il principio si evolve in un meccanismo in cui l'intersezione delle coordinate permette il perfezionamento dell'assemblea, seppur i *tempi* e i *luoghi* siano molteplici, mutevoli e frazionati.

Dal punto di vista operativo, è necessario chiedersi cosa prevedere nell'avviso di convocazione dell'assemblea virtuale in relazione al *locus*. Aderendo alla posizione dottrinale *ut supra* esposta, l'indicazione di un luogo fisico è superflua[207] e pertanto è sufficiente l'indicazione generale rispetto allo svolgimento esclusivamente in videoconferenza con rimando al *link* anche in un momento contestuale o successivo, senza che il *link* sia considerato un elemento di validità della convocazione; ciò che è necessario è che il *link* sia effettivamente messo a disposizione dei soci e facilmente accessibile per gli stessi, considerando (salvo vistose differenze di *stack* tecnologici) l'equipollenza tra piattaforme e ancor di più tra *stanze virtuali* di una medesima piattaforma.

## 3. Profili patologici della convocazione

[206] Sul punto DI SABATO, *Diritto delle società,* Milano, 2003, 259 ha criticato l'incoerenza di quell'orientamento che non riteneva invalida la clausola non indicante la specifica località in Italia ma invalida quella indicante la specifica località all'estero *dal momento che la convocazione a Nizza dell'assemblea di una società che avesse sede a Ventimiglia lede assai meno i diritti dei soci di quanto non faccia una convocazione a Pordenone versi i soci di una società a Canicattì.*
[207] Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 200, cit.*

Delineati i contorni della convocazione alla luce delle odierne esigenze societarie, è possibile soffermarsi sui profili patologici di tale fase[208].

Preliminarmente, si sottolinea che i profili di patologici si ripercuotono non direttamente sull'avviso di convocazione ma sulla validità della deliberazione finale[209].

Per quanto concerne i profili patologici della convocazione, *in primis,* l'art. 2379 c.c. prevede – tra i casi di nullità – la *mancata convocazione dell'assemblea*. La convocazione è, infatti, considerata il primo requisito per l'esistenza di una deliberazione[210] con la conseguenza che, ove mancasse, non si potrebbe, di base, neppure parlare di assemblea[211]; pertanto, le decisioni prese al di fuori del procedimento da un gruppo di soci non possono essere considerate l'espressione dell'organo sociale.

In tal caso, la conseguente deliberazione *può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.*

Ciò che comporta la nullità è l'assoluto difetto di convocazione[212]; la convocazione non si considera mancante *nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.* Pertanto, si ha nullità assoluta soltanto in assenza totale di convocazione.

Tale nullità appare sanabile ai sensi dell'art. 2379-bis c.c. poiché *l'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.*

Si ricade, invece, nella annullabilità in presenza di vizi dell'avviso di convocazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 2377 c.c.; in tal caso *le deliberazioni che non sono prese in*

---

208 Si precisa che il presente contributo è strutturato in ottica anti-processualistica; non si può comunque prescindere – seppur per cenni – ad un'analisi dei principali aspetti patologici.

209 In tema di invalidità della deliberazione si rinvia senza alcuna pretesa di esaustività a STAGNO D'ARCONTRES, *L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di S.p.a. La nuova disciplina*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, Torino, 2006, 174 e ss.; CONTE, *Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Contratto e impresa*, 2003, 645; BELFIORE, *Brevi note in tema di invalidità di delibere assembleari di società di capitali,* in *Riv. Not.,* 2009, 1247; LENER, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. Dir. comm.*, 2004, I, 93; FERRUCCI E FERRENTINI, *Società di capitali, op.cit.*, 611 e ss.

210 BUTTARO, *Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*, nota a sentenza Cass. 6 luglio 1953, n. 2137 c.c. *Foro It.*, 1954, 8, 1132

211 Ad eccezione delle assemblee totalitarie di cui al quarto comma dell'art 2366 c.c.

212 CIAN E TRABUCCHI, *Art 2379 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile,* 13 ed., 2018, Milano, 2801

*conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.*

Altresì, sia in caso di nullità che di annullabilità e quindi *in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita* – ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 c.c. – quando sia *totalitaria,* ossia quando *è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo*. L'assemblea riunita in forma totalitaria costituisce una sostituzione della omessa o irregolare convocazione[213].

Detto ciò, focalizzando l'attenzione sugli aspetti trattati in precedenza, è interessante approfondire la questione dell'invalidità delle delibere di assemblee convocate con strumenti tecnologici in cui la prova della ricezione dell'avviso non sia precostituita bensì costituenda[214]. Come già analizzato[215], una parte della dottrina[216] ha ipotizzato l'ammissibilità dell'utilizzo di prove *costituende*, sostenendo che l'art. 2366 c.c., al terzo comma, si limiti ad indicare genericamente che debbano garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Tale tesi appare, però, in violazione della *ratio* di cui all'art. 2366 c.c. che è quella di tutelare la certezza dell'*iter* procedimentale e della relativa deliberazione; l'uso di prove costituende sposterebbe il baricentro delle garanzie dal piano fisiologico a quello patologico erodendo le tutele normative intrinseche[217] e determinando la necessità di verificare la validità di una delibera sempre *ex post* in via giudiziale.

L'espressione "*con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento*" va quindi interpretata nel senso che sono validi solo gli avvisi di convocazione *ad personam* in cui *ex ante*

---

213 VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,* Padova, 1948, 125 e ss. V. anche BUONOCORE, *Assemblee totalitarie e rappresentanza dei soci*, in *Riv. Not.,* 1976, 266; SCORZA, *Osservazioni in tema di assemblea totalitaria*, in *Riv. Soc.,* 1967, 1189

214 In sintesi, si precisa che le prove precostituite preesistono al processo, conservando una loro autonoma esistenza anche al di fuori di esso, e hanno la funzione di rendere certa o più facilmente accertabile, nel caso di contestazione, una situazione di fatto rilevante per il diritto; le prove costituende, invece, sono quei mezzi istruttori che si formano in sede processuale e che non godono di autonomia, potendosi qualificare, prima del processo solo come possibili. Di conseguenza si può affermare che solo le prove precostituite rientrino nella piena ed esclusiva disponibilità delle parti prima di un (eventuale) giudizio. Sul punto si rinvia a COMOGLIO,, *Le prove civili*, Torino, 2004, 122 e CONTE, *Le prove civili*, Milano, 2009, 36.

215 Nel presente Capitolo al paragrafo 1.4.

216 DRAGANI E PRENESTINI, *Convocazione impropria, op.cit.,* 697 e *passim*

217 Sull'inammissibilità di modalità di comunicazione della convocazione che siano provate con prova costituenda per testimoni si rinvia *ex multis* a MAGLIULO, *Art. 2366*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D'ALESSANDRO, II, I, Padova, 2010, 561; FIORIO, *Art. 2366, op.cit.,* 502; MAGLIULO E TASSINARI, *La convocazione dell'assemblea*, in MAGLIULO E TASSINARI, *Il funzionamento dell'assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale*, Milano, 2008, 124; RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.,* 370. Analoghe conclusioni valgono dunque per le altre prove costituende, tra cui il giuramento e la confessione nonché a screenshot ex post di e-mail ordinarie prive di prova dell'avvenuta ricezione simultanea.

il mezzo utilizzato predetermini una prova che attesti che i soci abbiano effettivamente ricevuto l'avviso medesimo e non anche includendo quegli strumenti per i quali sarebbe necessaria una qualsivoglia ricostruzione probatoria *ex post*. In questo secondo caso l'avviso non conforme al dettato normativo non potrà che dare luogo a invalidità della conseguente delibera. Più precisamente, tale delibera sarebbe annullabile in quanto l'avviso di convocazione, ancorché presente, risulta essere non in conformità alla legge.

# PARTE II – LA RIUNIONE

SOMMARIO: 4. Riunione assembleare, diritto d'intervento e modalità di svolgimento. 5. Lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 5.1. *Segue.* Profili comparatistici. 5.2. La riunione ibrida. 5.3. La riunione totalmente virtuale. 5.4. Riunione assembleare mediante mezzi di telecomunicazione in assenza di clausola statutaria. 6. La riunione a porte chiuse e il rappresentante designato. 6.1. *Segue.* L'introduzione della clausola statutaria. 6.2. *Segue.* I requisiti soggettivi del rappresentante designato. 7. Riunione assembleare e intelligenza artificiale Spunti di riflessione. 8. Verso un'assemblea senza riunione? 9. Profili patologici della riunione assembleare.

## 4. Riunione assembleare, diritto d'intervento e modalità di svolgimento

La riunione è il momento di svolgimento dell'adunanza dei soci, in cui si istaura un dialogo tra i soci medesimi e tra questi e gli amministratori.

La riunione assembleare ha carattere *polifunzionale,* poiché dispiega la sua utilità in una pluralità di scopi che – tradizionalmente[218] - sono stati individuati nella *ponderazione*, nella *composizione*, nella *partecipazione* e nell'*informazione,* in un rapporto di interconnessione tra loro e di bilanciamento degli stessi[219]. Più in generale, tali funzioni attengono alla dimensione organizzativa del fenomeno societario[220] e appaiono - almeno potenzialmente - strumentali per la tutela non solo degli *shareholders* bensì anche degli *stakeholders*[221].

[218] Come illustrato più genericamente in relazione all'organo assembleare al Cap. I par. 3

[219] Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 88

[220] Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 88

[221] Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit*., 150. Sul rapporto tra azionisti e soggetti terzi che vantano interessi rispetto alle società, in questa sede risulta sufficiente rinviare a BARCELLONA, *Shareholderism versus stakeholderism*, 2022, Milano, il quale sin dalla prima pagina fa presente che *la questione, se scopo della «società per azioni» […] sia solo ed esclusivamente il «profitto» o se, al contrario, esso debba anche includere il perseguimento di cc.dd. «finalità sociali» (o « altre finalità »), ha accompagnato il diritto azionario grosso modo fin dalla sua nascita*; per uno sguardo al rapporto tra stakeholders, management e scopo statutario si rinvia a ANGELICI, *A proposito di shareholders, stakeholders e statuti*, in MONTALENTI E NOTARI (a cura di), *La nuova società quotata: tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance*, Milano, 2022, 47-59; con riferimento alla partecipazione v. VELLA, *L'impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione*, in *Giur. Comm*, 6, 2013, 1120-1152 e SPOLIDORO, *Stakeholders' Interests, General Shareholders' Meetings, Digitalization, and More at the Roundtable concluding the International Conference of the Rivista delle società in Venice on November 10 and 11, 2023*, in *Rivista delle società,* 2023,4, 847-857. Per un'analisi di etica economica e d'impresa del fenomeno *ex multis* v. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E BAJO SANJUÁN, *La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad*, in, *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch ESIC*, 6, 2012, 130-143.

Non esiste nel Codice civile una definizione analitica della fase della *discussione*[222], bensì il legislatore fa riferimento ai soggetti legittimati all'intervento in adunanza. L'art. 2370 comma 1 c.c. prevede che possano intervenire all'assemblea coloro ai quali *spetta il diritto di voto*[223]: dalla norma si desume il principio di accessorietà[224] e strumentalità del diritto di intervento rispetto al diritto di voto[225]. Altresì, il diritto di intervento spetta, indipendentemente dal diritto di voto, agli altri organi sociali[226] ai rappresentanti comuni di determinati gruppi di interesse[227], nonché ai soggetti ammessi ad intervenire per via statutaria[228]. Il diritto di intervento risulta quindi non solo funzionale all'esercizio del diritto di voto ma anche tecnicamente disancorato dallo *status socii*[229]. Tale dissociazione funzionale-organizzativa è ancor più marcata nelle società quotate, alle quali si applica la disciplina del c.d. *record date* ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, laddove pone un limite temporale alla legittimazione assembleare ed un onere di deposito dei titoli azionari[230].

---

222 Come ammesso anche dalla dottrina risalente, *ex multis,* CANDIAN, *Il potere del socio di parlare in assemblea*, in *Temi,* 1962, 146 seppur venga ritenuto un *dato emergente dall'intero contesto delle norme della vita sociale;* nonché da VERDE, *Sulla rilevanza della discussione nelle assemblee di società per azioni,* in *Foro it,* 1961, I, 1907 che aggiunge che non si possa dubitare della sua esistenza.

223 PUPO, *Quorum assembleari e diritto d'intervento nella nuova società per azioni*, in *Riv. Soc.,* 4, 2005, 843 evidenzia l'ambiguità sul piano semantico dell'uso del concetto di *"spettanza"*.

224 GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op.cit.,* 487

225 Cfr. GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op.cit.,* 487 e CALVOSA, *L'intervento e il voto in assemblea dopo l'attuazione della Direttiva sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, in *Riv. dir. soc.,* 2011, 348. Sul punto v. *Relazione* alla *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, § 5. Dell'assemblea, 12,* laddove esplicita che *Il diritto di intervento in assemblea è stato reso funzionale all'espressione del voto; si è perciò circoscritto il diritto di intervento ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l'intervento dei nudi proprietari delle azioni. La necessità del preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione è stata rimessa alla valutazione dello statuto; sicché in mancanza di disposizioni statutarie al riguardo il preventivo deposito dovrà ritenersi superfluo, ciò che vale anche a eliminare le antiche dispute sulla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea non preceduta da un preventivo deposito dei titoli azionari;* la modifica della riforma viene analizzata da RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.* 377 il quale precisa che *nelle S.P.A. l'art 2370, per un verso, riconosce il diritto di intervento non agli "azionisti" come tali bensì solo a quelli cui spetta il diritto di voto; e per altro verso, elimina ogni altro presupposto del diritto di intervento […].*

226 Agli amministratori *ex* art. 2363 c.c., ai sindaci *ex* art. 2405 c.c. e ai revisori legali dei conti *ex* art. 2409 bis c.c.

227 Ad esempio, il rappresentante comune degli obbligazionisti *ex* art 2418 c.c., il rappresentante comune degli azionisti di risparmio *ex* art. 147 T.U.F. e il rappresentante comune nominato dai contitolari di azioni *ex* art. 2437 c.c.

228 La dottrina ritiene che l'assemblea sia un organo chiuso e da ciò ne consegue che sia esclusa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati salvo che lo statuto lo preveda espressamente o che vi sia il consenso di tutti gli aventi diritto d'intervento; cfr. GALGANO E GENGHINI, *Il nuovo diritto societario - Tomo I: Le nuove società di capitali e cooperative*, 2006, Milano, 356 e GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op. cit.,* 487.

229 Cfr. CALVOSA, *L'intervento e il voto in assemblea, op.cit.,* 348. L'esempio normativo più lampante di tale dissociazione è dato dall'art. 2352 c.c. con riguardo alla sottrazione del diritto di voto (e quindi di intervento) del nudo proprietario come espressamente indicato anche dalla *Relazione alla Riforma, cit.* 12; la formulazione ha infatti superato la legittimazione *tout court* degli *azionisti,* come nella previgente disposizione normativa.

230 Per quanto rilevante in questa sede, si rinvia a EREDE, *L'esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea di società con titoli quotati: alcune riflessioni in tema di legittimazione e titolarità in seguito all'introduzione di record date*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 2012, 1, 59-97

Per quanto concerne la natura giuridica del diritto d'intervento, in dottrina è stato sostenuto che l'intervento consista in una *situazione soggettiva complessa*[231], composta da una pluralità di posizioni elementari, funzionali a orientare lo svolgimento e gli esiti della riunione, tra cui il potere di assistere ai lavori assembleari, quello di partecipare alla discussione e quello di prendere parte alla votazione[232]. Aderendo a tale lettura, il diritto d'intervento determina, in capo agli aventi diritto, l'insorgenza di un insieme di posizioni potestative *elementari* connesse all'adunanza stessa. Contestualmente si determina l'esistenza di un fascio di obbligazioni in capo alla società, al fine di permettere l'effettivo esercizio del diritto stesso, nella sua complessità. Per quanto concerne le obbligazioni sociali, *in primis*, è di matrice legale la generica obbligazione di predisporre quanto necessario e cooperare per permettere l'espletamento del diritto d'intervento; lo statuto, altresì, può completare e precisare tali obblighi prevedendo una disciplina dettagliata[233]. L'effettivo espletamento degli obblighi sociali a favore dei soci non può essere valutato esclusivamente in via astratta ma, piuttosto, deve essere soppesato caso per caso, in relazione alle esigenze concrete della società e dei suoi componenti.

L'altro lato della medaglia di tali obblighi attiene ad un obbligo di *non facere,* ossia non ostacolare concretamente l'esercizio del diritto d'intervento a causa di sbarramenti spazio-temporali o organizzativi[234]. È inequivocabile come le obbligazioni in capo alla società - quale contraltare del diritto d'intervento - siano da leggere sotto la lente del dovere di diligenza professionale in capo agli amministratori ex art. 1176 comma 2 c.c., non potendosi (e non dovendosi) aprioristicamente ancorare all'adempimento di condotte predefinite, ma mantenendo chiaro l'obiettivo da raggiungere, ossia avvantaggiare i componenti dell'assemblea.

Garantire l'esercizio del diritto di intervento significa guardare ad un ampio ventaglio di possibilità ed ammettere non soltanto il classico dialogo endosocietario in sede di adunanza ma anche un flusso continuo a carattere informativo, propedeutico alla riunione medesima[235].

---

231 PUPO, *Quorum assembleari e diritto d'intervento, op.cit.,* 848 e più di recente LUCIANO, *La riunione assemblare e il diritto d'intervento nella S.P.A. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società,* 2023, 2, 137. Per uno spunto in questo senso v. CARBONETTI, *Il regolamento di assemblea,* in *Riv. Soc.,* 2001,1, 158

232 Cfr. PUPO, *Quorum assembleari e diritto d'intervento, op.cit.,* 848

233 Eventualmente anche in sede di regolamento assembleare.

234 V. Cap II par. 2 in relazione alle coordinate spazio-temporali in sede di convocazione assembleare.

235 L'assunto trova riscontro non soltanto con riguardo alle società quotate nella disciplina del T.U.F. analizzata al Cap I par 2.3 in relazione ai dove di informazione antecedenti all'assemblea e agli obblighi di trasparenza, ma anche in materia di S.P.A. c.d. chiuse; il Codice civile prevede infatti molteplici esempi di comunicazione pre-assembleare, quanto meno in via *discendente* da parte del management verso i soci. Sul punto si considerino *ex multis* ad esempio la possibilità per i soci di prendere visione delle Relazioni degli amministratori e dei sindaci

Pur rilevando l'evoluzione normativa in termini di partecipazione diffusa e continua alla vita sociale, è chiaro che - in via principale - il diritto di intervento si ponga come elemento legittimante la discussione assembleare[236]: la fase della discussione, sul piano procedimentale, appare come una sottocategoria della fase della riunione[237]; tale assunto non esclude, però, *a priori* che la discussione medesima– quale corollario del diritto d'intervento – debba necessariamente svolgersi esclusivamente all'interno della riunione oppure che debba necessariamente svolgersi una discussione. Seppur l'inderogabilità della discussione sia stata sostenuta dalla dottrina tradizionale[238], le motivazioni poste a sostegno di tale assunto appaiono fragili e ampiamente deteriorare ed erose dal tempo e dalla prassi, poiché fondate sulla unicità della modalità di formazione della volontà assembleare mediante l'unitarietà spazio-temporale, nonché su una presunta indisponibilità del potere individuale del socio di parlare in assemblea[239].

È, piuttosto, preferibile asserire che la discussione sia funzionale al procedimento assembleare stesso e che, quindi, possa trovare un limite nel perseguimento dell'interesse sociale[240]. In quest'ottica, la discussione non si pone come diritto autonomo bensì come elemento coadiuvante del procedimento assembleare.

---

ex art 2441 comma 6 c.c. in caso di aumenti di capitale reale con esclusione del diritto di opzione oppure l'obbligo di deposito dei documenti richiesti a norma degli art. 2501 ter – 2501 septies c.c. nonché ex artt. 2507 bis e 2506 ter c.c. rispettivamente per le delibere di fusione e scissione, quali garanzie per i soci, rinunciabili solo con consenso negoziale *uti singuli* dei soci medesimi. Tali norme sono state introdotte per anticipare la fase informativa ad un momento antecedenti all'adunanza al fine di permettere un'effettiva ponderazione "carte alla mano", riconoscendo che, per l'assunzione di determinate decisioni, più che il contestuale dialogo assembleare, la partecipazione e la democrazia societaria debbano essere riconosciute mediante la trasparenza degli atti endosocietari e l'analisi individuale degli stessi.
In relazione ai suddetti istituti, particolare rilevanza assumono - sul piano della digitalizzazione del procedimento assembleare – l'art. 2501 ter c.c. (richiamato dall'art. 2506 bis, comma 5° , c.c. per la scissione) in tema di pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet della società, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese nonché dall'art. 2441 c.c. ,in materia di pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'offerta di opzione contestualmente al suo deposito presso il Registro delle Imprese, come evidenziato da BALLERINI, *La pagina web societaria, op.cit.*, 1276.

236 Parzialmente *contra* BUONOCORE, *Legittimazione all'intervento, discussione e disciplina pattizia del funzionamento dell'assemblea della società per azioni; a proposito di una recente sentenza della Cassazione*, in *Contr. E impresa*, 1995, 1076, il quale ha ritenuto che il diritto di discussione discenda non soltanto dal potere di intervento alla riunione ma anche e soprattutto dal generale assunto che la libera espressione delle idee individuali sia un attributo della persona umana.

237 Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 149 e ss.

238 V. *ex multis,* FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea,* in *Riv. Soc.,* 1962, 54 e ss., VERDE, *Sulla rilevanza della discussione, op.cit.,* 1905 e ss. e CANDIAN, *Il potere del socio di parlare*, *op.cit.* 144 e ss.

239 *Contra* CAMPUS, *Intervento e informazione, op.cit.,* 461, il quale sostiene che la discussione sia un diritto *disponibile* dei soci.

240 Cfr. GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, 1987, 23

A sostegno della derogabilità e flessibilità della *discussione* depone, piuttosto l'evoluzione normativa. Ad esempio, nelle società quotate spesso il confronto viene almeno in parte anticipato mediante la possibilità per il socio di porre domande prima dell'assemblea e del dovere della società di rispondervi in forma scritta, prima dell'adunanza stessa o al più tardi durante il suo svolgimento, ai sensi dell'art. 127 ter TUF[241]. In questo modo il socio ha l'opportunità di porre domande, inerenti all'ordine del giorno ben prima del momento della riunione; ciò facilita la formazione del suo compiuto convincimento circa il voto da esprimere o quantomeno anticipa la fase decisionale individuale. Quanto detto è previsto esclusivamente per le società quotate e non trova applicazione nelle c.d. società chiuse, nonostante anche in queste ultime spesso *de facto* la discussione viene anticipata ad un confronto antecedente ed extrassembleare.

Detto ciò, è opportuno distinguere tra anticipazione della discussione mediante strumenti giuridici quale diritto ulteriore oppure quale strumento alternativo alla discussione stessa: sulla prima possibilità *nulla queastio,* considerando che si tratta di una modalità di rafforzamento della democrazia azionaria e di contrasto alla c.d. *apatia razionale*. Maggiori ostacoli si incontrano nell'asserire la sostituzione della discussione con modelli alternativi. Nonostante non si riscontri alcuna regola o riferimento esplicito[242], la dottrina tradizionale[243] e la giurisprudenza pacificamente asseriscono l'esistenza della fase della *discussione*[244]*,* quale momento di esplicitazione del dibattito e di confronto tra i titolari del diritto d'intervento e tra questi e i componenti degli altri organi sociali, sui punti all'ordine del giorno[245]. Il fatto

---

241 Sul punto si rinvia a BUSANI*, Il diritto di porre domande prima dell'assemblea e l'obbligo della società di rispondere*, in *Società*, 2011, 4, 431-439

242 Sostiene che vi sia un riferimento implicito BUONOCORE, *L'ostruzionismo degli azionisti, op.cit.,* 311; l'A. rinviene tale riferimento alla discussione nell'art. 2375 comma 1 c.c. poiché viene sancito nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; tale riflessione non lascia del tutto soddisfatti, poiché le singole dichiarazioni di per sé non compongono una dialogo, caratterizzato dal flusso reciproco da parte di più soggetti e comunque perché la funzione del verbale deve essere circoscritta alla registrazione dei fatti e non essere estesa alla legittimazione di parti del procedimento. Rileva che sia nella disciplina anteriforma sia in quella post-riforma il Legislatore abbia sostanzialmente ignorato il dibattito assembleare affidandone la disciplina all'autonomia statutaria ovvero al potere regolamentare riconosciuto al presidente dell'assemblea SERRA, *Il procedimento assembleare*, *op.cit.,* 68 il quale comunque asserisce apoditticamente l'incontestata *esistenza del diritto alla discussione*.

243 *Ex multis,* FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea, op.cit.,* 58 e ss., CANDIAN, *Il potere del socio di parlare in assemblea*, *op.cit.,*144 eVERDE, *Sulla rilevanza della discussione, op.cit.,* 1905 e ss.

244 Cfr. SERRA, *Il procedimento assembleare*, *op.cit.,* 68, enunciando che nessuno abbia mai dubitato dell'esistenza di tale diritto e ID, *L'assemblea: procedimento, op.cit.,* 155 laddove asserisce che l'esistenza di un diritto dei soci a partecipare alla discussione sia *più una constatazione che un dato da dimostrare.*

245 V. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 147 nel testo nonché in nota (223) laddove ricostruisce il punto, evidenziando che non sia stato oggetto di dibattito e riportando in sintesi le voci dottrinali italiane e tedesche che pacificamente sostengono l'insindacabile esistenza e insopprimibilità della discussione. Per corroborare la tesi dottrinale riporta altresì alcune pronunce del giudice di merito tra cui App. Brescia 13 gennaio 2000, che sostiene che dibattere sui temi posti all'ordine del giorno faccia parte dei diritti inalienabili dei soci.

che la questione - sino ad oggi - sia apparsa pacifica ai commentatori non è, però, indice di inconfutabilità dell'assunto. In fondo, la dottrina sembra essersi crogiolata nel postulato dell'esistenza della fase della discussione per il solo fatto che vi sia una prassi protratta nel tempo a riguardo.

Seppur sia innegabile che la fase della discussione esista nel procedimento assembleare, sembra possibile asserire che non sia un elemento in assoluto insopprimibile. Più compiutamente, ciò che è insopprimibile ad oggi è il diritto di intervento di cui all'art. 2370 comma 1 c.c.; le modalità di tale intervento, però, non si identificano pedissequamente con la discussione. Non sembrano, in proposito, determinanti quegli orientamenti dottrinali che imprimono matrice costituzionale all'incontro e al dialogo tra i soci, invocando gli artt. 2 e 18 Cost.[246]; secondo tali voci, la concessione di un'occasione per confrontarsi sui temi all'ordine del giorno consentirebbe di assolvere il dovere di concedere a ciascuno membro di un gruppo organizzati un'opportunità, per esprimere la propria opinione a riguardo[247]. Tale tesi non sembra condivisibile poiché, aderendovi, si otterrebbero dei risultati paradossali: sarebbero incostituzionali *tout court* tutti quei modelli sociali in cui non è previsto il dibattito, come ad esempio le società di persone[248], nelle quali non è previsto il modello collegiale bensì l'esercizio del consenso in via unanime[249] oppure a maggioranza – sempre senza dibattito – ove espressamente stabilito dalla legge[250]; altro esempio può riscontrarsi sempre in ambito societario nelle società a responsabilità limitata in cui oggi il metodo collegiale espressamente non è l'unico contemplato dal Codice civile per l'assunzione delle decisioni societarie[251].

Tale riflessione è tutt'altro che teorica se si considera che la *discussione* in sé è vista sempre più con sfavore dalla dottrina e dal legislatore stesso e che il diritto d'intervento venga spesso non esercitato soprattutto dai piccoli azionisti[252].

---

246 SERRA, *Note in tema di "giusto procedimento" e sua operatività nelle società di persone*, in AA.VV., *Studi in onore di Gastone Cottino,* I, Padova, 1997, 265 e ss.

247 Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit*. 149

248 Per una approfondita riflessione pre-riforma sul rapporto tra società di persone e modello collegiale v. MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, *op.cit., passim.*

249 L'unanimità per *ogni modificazione del contratto sociale* è richiesta ai sensi dell'art. 2252 c.c.

250 Come per le trasformazioni omogenee progressive ai sensi dell'art. 2500 ter comma 1 c.c. che stabilisce che *la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.*

251 Ai sensi dell'art. 2479 c.c.; in questa sede si ritiene sufficiente rinviare sul punto a MIRONE, *Le decisioni dei soci nelle s.r.l.: profili procedimentali*, in ABBADESSA E PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007; SCARPA, *Le decisioni dei soci nella S.r.l.,* Milano, 2013 e CARBONARA, *Procedimenti e patologie delle decisioni dei soci nella srl*, Milano, 2015.

252 Il disappunto della dottrina è stato ampiamente riportato al Cap I *passim*; in merito alla discussione, LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 160 nota (279), asserisce che *la riunione non è mai stata un "momento necessario".*

Le questioni inerenti alla *(in)tangibilità* della fase della discussione o della modificabilità dei modelli di esercizio del diritto di intervento si intersecano con l'uso dei mezzi di telecomunicazione nonché con la rappresentanza assembleare, delineando profili di indagine nuovi, connessi all'avvento di nuove tecnologie o all'insorgenza di nuove esigenze strutturali e procedimentali.

Per poter provare a dare una risposta compiuta ai quesiti sorti sul punto in questa indagine, è necessario esplorare le modalità di riunione oggi ammissibili nel nostro ordinamento.

## 5. Lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

La questione inerente alle modalità di esercizio del diritto di partecipazione alla riunione assembleare non può che essere affrontata tenendo conto dell'evoluzione degli strumenti in intervento[253]. I cambiamenti tecnologici, nel corso degli ultimi decenni, sono stati così tanti e così rapidi che è risultato sempre più complesso per i legislatori nazionali e sovranazionali adattarsi ai cambiamenti[254], tanto che le normative appaiono spesso superate già al momento della promulgazione o dopo poco tempo. Il progresso tecnologico non sembra avere alcuna battuta d'arresto ma anzi sembra aver iniziato una vertiginosa accelerata che metterà ancor più a dura prova gli ordinamenti giuridici.

La normativa italiana (non emergenziale) si limita a disciplinare lo svolgimento dell'assemblea mediante qualsivoglia mezzo di telecomunicazione esclusivamente mediante l'applicazione e l'interpretazione del quarto comma dell'art. 2370 del Codice civile; la disciplina è volutamente ampia e permette una interpretazione estensiva e un adeguamento alle tecnologie che si susseguono nel tempo.

Pur considerando che la normativa emergenziale di cui all'art. 106 del c.d. Decreto Cura Italia, DL 18/2020 risulta in vigore fino al 31 dicembre 2025, in assenza di un intervento legislativo sul punto, è d'uopo domandarsi come possa svolgersi la riunione assembleare in assenza di qualsivoglia normativa emergenziale e temporanea.

[253] Sul punto LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 158, asserisce che la questione andrebbe riletta in maniera *"aggiornata" alla luce della possibilità di intervenire a distanza oppure farlo in absentia*.
[254] In tal senso anche MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 15

Il fatto che tale normativa venga prorogata ben oltre la fine dello stato d'emergenza dimostra comunque che la questione dottrinale sia di grande interesse pratico non soltanto per gli operatori giuridici ma anche per le società di capitali che ne hanno giovato nel corso dell'ultimo quinquennio.

Tralasciando la normativa temporanea, il dettato normativo codicistico appare, però, particolarmente esiguo, non prevedendo una disciplina che illustri le modalità applicative; di conseguenza, la dottrina è necessariamente il principale chiarificatore della materia[255].

Per poter intraprendere il presente percorso giuridico-interpretativo è d'uopo analizzare gli strumenti tecnologici di raffronto, attenendosi alle categorie giuridiche strumentali rilevanti e cercando di raffrontarle all'attuale e reale sviluppo informatico in Italia e fuori dai confini nazionali.

Tale analisi in relazione all'uso dei mezzi tecnologici dà l'occasione di porsi vecchie domande in relazione a nuovi strumenti, senza - in realtà - stravolgere i principi connessi all'assemblea. Le nuove tecnologie consentono, infatti, di riunire con maggiore facilità l'assemblea nonché di agevolare l'esercizio del diritto d'intervento, favorendo così l'attivismo degli azionisti e la loro partecipazione alle dinamiche societarie[256].

Per quanto concerne lo svolgimento della riunione assembleare, è bene prendere le mosse dal suo ancestrale ruolo e verificare la tenuta del principio di collegialità, seppur nella sua accezione più contemporanea e proiettata al futuro. Stando alla definizione più contemporanea di *principio di collegialità*, è necessario verificare che le nuove tecnologie permettano una forma di confronto e dialogo tra il socio e l'organo amministrativo nonché tra soci medesimi; l'implementazione di tecnologie deve quantomeno garantire tali *standard* ed è auspicabile che si favorisca la comunicazione, rendendola più veloce ed efficiente.

Dal punto di vista fattuale, non si può tacere il fatto che le esigenze tecnologico-comunicative delle assemblee possano notevolmente mutare in relazione alla tipologia di compagine societaria e alle materie all'ordine del giorno[257]. Altresì, non è possibile

[255] La dottrina, in un primo momento era stata ottimista nel pronosticare un lavoro congiunto tra il Legislatore e operatori giuridici; in tal senso MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op.cit.*, 464, sostenendo che *con il progredire del tempo, la compresenza fisica è verosimilmente destinata ad essere condotta sempre meno frequentemente e le riunioni svolge esclusivamente a distazna sono destinante a divenire la regola, e non l'eccezione, anche ad emergenza sanitaria terminata. Al legislatore ed all'interprete il compito di assicurare a questo inelidibile percorso l'appropriato corredo giuridico*.

[256] LUCIANO, *La riunione assemblare*, *op.cit.,* 137

[257] Per un'analisi sul rapporto tra gruppi in ambito societario-aziendale e tipi di tecnologia virtuale STANDAERT, MUYLLE E BASU, *Business meetings in a postpandemic world: When and how to meet virtually,* in *Business Horizons* 65, 2022, 267-275; per un approfondimento sugli elementi determinanti nella scelta tra partecipazione in videoconferenza e partecipazione in presenza connessa ai viaggi d'affari MÜLLER E WITTMER, *The choice between*

aprioristicamente determinare quale sia il metodo che maggiormente garantisca la più efficiente comunicazione, considerando che non è né automatico né *de facto* necessario che si istauri una discussione tra persone presenti in un luogo fisico oppure interconnesse digitalmente. Inoltre, è necessario tenere conto che una modalità di assemblea non possa essere classificata come migliore in linea teorica, poiché il *quid pluris* non è dato dal modello teorico bensì dalla sua corretta l'implementazione, in coerenza con i principi giuscommercialistici nazionali ed eurounitari.

La visione tradizionale della riunione evoca alla mente un confronto serrato tra persone, uno spietato dibattito verso il compromesso[258]: si tratta di orpelli, legati ad un potere assembleare che – come è stato già illustrato – si è quantomeno affievolito in favore di una *corporate governance* di matrice manageriale. L'idea di permettere al singolo di convincere i propri interlocutori con le proprie capacità oratorie, con il linguaggio non verbale, con l'astuzia o con un determinato atteggiamento è frutto di un tradizionale orientamento che ha mitizzato il ruolo della c.d. *ars oratoria*, non certo di un'effettiva necessità giuridica.

In ogni caso, lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione non demistifica, di per sé, la portata del confronto in assemblea. Probabilmente, in alcune circostanze, l'uso dei mezzi tecnologici può disattivare alcuni meccanismi di persuasione *de visu* mediante il filtro della videochiamata. Tale risultato non è di per sé negativo ma anzi dà la possibilità di anestetizzare eventuali giochi di forza nelle mani di soci maggiormente capaci di convincere, dando più spazio ad un confronto sui contenuti "ad armi pari"[259].

La suddetta riflessione appare però marginale se si guarda al fenomeno dello svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in virtù del *principio di*

*business travel and video conferencing after COVID-19 – Insights from a choice experiment among frequent travelers*, in *Tourism Management,* 96, 2023, 104688

[258] Per un inquadramento in tal senso, si rinvia, *ex multis* a VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,* Padova, 1948, 139 e 149 e ss.

[259] Alcuni commentatori hanno addirittura evidenziato il fatto che, negli ultimi anni, proprio la convocazione in presenza sia stata utilizzata per motivazioni tattiche, ad esempio per rende più difficile la partecipazione a soci sgraditi; in tal senso *ex multis* SPOLIDORO, *Le assemblee delle S.P.A. durante e dopo la pandemia*, in *Contratto e Impr.*, 2022, 3, 792

*neutralità tecnologica*[260] *ed equivalenza funzionale*[261]: lo svolgimento della riunione assembleare è il medesimo a prescindere dall'uso dei mezzi informatici e dalla loro modulazione. Tale equiparazione, però, per essere effettiva, deve essere correlata da una serie di obblighi di cooperazione tra i componenti dell'assemblea, sia sul piano tecnologico sia su quello comportamentale.

Non appare più adeguata una lettura delle regole assembleari volta a frenare la diffusione degli strumenti informatici, ma anzi l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione può costituire per le assemblee il volano per una più flessibile e consapevole partecipazione sociale[262].

Prendendo quindi le mosse dal dato normativo, ai sensi dell'art. 2370 comma 4 c.c. *lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione […].*

Preso atto che, da tempo, il diritto positivo legittimi la generale implementazione degli strumenti informatici per lo svolgimento della riunione, il cuore della riflessione appare essere l'endiadi tra "tecnologie" e "collegialità"[263]. Secondo la dottrina[264] che più recentemente si è occupata della questione, occorre distinguere tra tecnologie che consentono di attuare il metodo collegiale e quelle che invece vi derogano, in totale o parziale assenza di collegialità. Tale distinzione permette di differenziare le tutele di riferimento poste a garanzia della parità di trattamento tra i soci e del diritto di intervento e di voto degli stessi.

Sembra quindi possibile configurare tre diverse fattispecie[265] e precisamente: a) *le tecnologie equipollenti,* b) *le tecnologie non pienamente equipollenti* e c) *le tecnologie non equipollenti*.

Nelle prime si rinviene la c.d. *equivalenza funzionale* tra intervento fisico e digitale. Si tratta di tutte quelle tecnologie che permettono l'identificazione dei soggetti partecipanti, la

---

260 Tale principio non trova un riscontro diretto nell'ordinamento italiano bensì diffusamente nelle Direttive europee SHRD I e SHRD II nonché nella Direttiva 1151/2019 con particolare riguardo al Considerando 19, come analizzato da AVILA DE LA TORRE, *El Alcance de la neutralidad juridica en el tecto comunitario*, in *Seguridad juridica preventiva y constitucion digital de sociedades*, Valencia, 2022, 47 e ss.; altresì in alcuni ordinamenti giuridici stranieri si ravvisa, invece, un inserimento diretto come, ad esempio, *ex multis* nell'ordinamento spagnolo all'art 23.3 ley 34/2002 dell'11 de julio de *Servicios de la Sociedad de la informacion y de comercio electronico* nonché all'art. 6.1 *Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electronico* e nell'ordinamento messicano art 89 Codigo de Comercio, norma che allude sia al principio di neutralità tecnologica sia di equivalenza funzionale. Per un approfondimento si rinvia a VEGA VEGA*, Derecho Mercantil Elctronico, op.cit.*, 78-79

261 Nello specifico, parla di *equivalenza funzionale tra l'intervento fisico e quello tecnologico* NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, in *La S.P.A. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica,* Vol. 1, (a cura di) VENTORUZZO, MARCHETTI, STRAMPELLI, Milano, 2024, 218.

262 ASSONIME, *Studio Assonime n.2/2022, La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive*, in *Rivista del Notariato*, 1, 2022, 119.

263 Cfr. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, *op.cit.,* 215

264 V. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, *op.cit., passim.*

265 V. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, *op.cit.,* 217; similmente LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit,* 90 e ss. distingue tra diritto d'intervento a distanza *pieno o limitato*.

contestualità dell'intervento rispetto al momento dello svolgimento dell'assemblea e la bidirezionalità completa, ossia la possibilità per i soci di ascoltare gli interventi altrui e di interagire facendo pervenire agli altri partecipanti le proprie manifestazioni di volontà o di scienza. In tal caso, data l'equipollenza con l'intervento fisico, si può applicare *in toto* la disciplina codicistica, senza alcune necessità di rafforzamento delle tutele.

Differente è il caso delle tecnologie non pienamente equipollenti, nelle quali ai soci che vogliano utilizzare i mezzi di telecomunicazione viene imposto un sacrificio rispetto alle prerogative *standard*. Ad esempio, può rientrare in questa categoria la c.d. comunicazione ad una via facoltativa, poiché il socio non può interagire contestualmente ma solo ascoltare e prendere parte passivamente alla riunione. In questo caso, la partecipazione viene limitata dalla modalità tecnologica scelta, pur permanendo la possibilità di intervento fisico; pertanto, non appare necessario rafforzare le tutele normative, considerando che la scelta sulla modalità di partecipazione ricada sul socio.

La riflessione muta, invece, per quanto concerne le tecnologie non equipollenti, le quali non consentono una sufficiente attuazioni del metodo collegiale e comportano di conseguenza un rafforzamento delle tutele. Si tratta di tutte quelle tecnologie che non garantiscono il rispetto dell'*equivalenza funzionale* e che al contempo vengono imposte come modalità organizzative dell'assemblea. Possono rientrare in questa categoria tutti i casi in cui non sia possibile una partecipazione attiva simultanea che replichi quella fisica, come ad esempio nei casi imposti di comunicazione ad una via sia in tempo reale sia non simultanea. In tal caso, in linea teorica, sembra necessario anticipare una serie di tutele e prevedere una forma di partecipazione preassembleare rafforzata.

Delineati i contorni generali, si può preliminarmente affermare che la comunicazione a due vie sia un metodo totalmente in linea con il principio di collegialità mentre quella c.d. a una via sia ammissibile senza alcuna maggior tutela in caso di scelta volontaria del partecipante. Nel caso in cui venga imposto l'uso esclusivo di strumenti informatici, la comunicazione a due vie non limita in alcun modo i diritti e le prerogative dei partecipanti, i quali ben possono interagire al pari della riunione fisica, mentre nel caso di partecipazione ad una via vi è una effettiva limitazione del diritto d'intervento, non trascurabile sul piano delle tutele.

Da questo tipo di ricostruzione, una parte della dottrina[266] - ricollegandosi al filo dottrinale minoritario pre-pandemico – è tornata a sostenere che l'art 2370 comma 4 c.c. non indichi un meccanismo *opt-in* bensì uno *opt-out*: la norma prevederebbe *tout court* il diritto dei soci di utilizzare i mezzi di telecomunicazione in assemblea in assenza di clausola statutaria e che statutariamente sarebbe possibile prevederne l'esclusione; tale conclusione in ogni caso riguarderebbe i soli mezzi di telecomunicazione che garantiscono la partecipazione *piena*. Tale tesi non appare condivisibile. Se così fosse, per ogni assemblea sorgerebbe un obbligo dell'organo amministrativo di provvedere a predisporre l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, il tutto senza alcuna indicazione normativa, statutaria o dell'eventuale regolamento assembleare; l'effettivo utilizzo dei mezzi informatici sarebbe quindi appannaggio di una gestione arbitraria da parte degli amministratori.

Il problema di affermare che l'art. 2370 comma 4 c.c. di per sé ammetta lo svolgimento delle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche senza una clausola statutaria incontra il proprio limite proprio nella genericità della norma che non permette un'applicazione automatica, garantendo il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci e il principio di buona fede.

In generale, si può affermare che normativa vigente – in assenza di ulteriori interventi normativi e alla luce dell'evoluzione interpretativa degli ultimi anni – stabilisca che l'assemblea possa svolgersi a) *totalmente in presenza fisica*, b) *con modalità ibrida* oppure c) *esclusivamente in videoconferenza*[267].

## 5.1. *Segue*. Profili comparatistici.

Per illustrare il ventaglio di possibilità con riguardo allo svolgimento dell'assemblea nel nostro ordinamento appare utile preliminarmente svolgere un'indagine di natura comparatistica, al fine di proporre un'interpretazione in chiave evolutiva della disciplina italiana.

Alcuni ordinamenti giuridici, infatti, si sono rilevati più lungimiranti rispetto al futuro delle adunanze assembleari e all'uso dei mezzi di telecomunicazione. In particolare, in questa sede, risulta rilevante l'analisi della disciplina prevista dal legislatore spagnolo.

---

[266] In tal senso LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.*, 94 e ss. e LUCIANO, *La riunione assembleare e il diritto d'intervento, op.cit.,* 137 e ss.
[267] Come *infra* approfondito.

Per quanto concerne l'ordinamento spagnolo, prima della pandemia da COVID-19, l'assemblea era concepita soltanto come riunione necessariamente fisica e in presenza e, ai sensi dell'art 182 LSC, era possibile prevedere in via statutaria la partecipazione telematica all'adunanza fisica stessa, ossia la forma ibrida. Una parte della dottrina spagnola[268] aveva mostrato interesse rispetto alla possibilità di ammettere lo svolgimento delle assemblee in modalità esclusivamente virtuale, in virtù della progressiva apertura verso l'utilizzo sempre più pervasivo dei mezzi di telecomunicazione.

La discussione dottrinale, che sembrava sopita, si è riaccesa durante la pandemia, laddove – similmente ad altri ordinamenti – si è rivelata necessaria l'urgente introduzione di una disciplina emergenziale per prevedere, temporaneamente ed eccezionalmente, lo svolgimento in modalità esclusivamente telematica. La sperimentazione forzata di tale modalità ha così spinto la dottrina ad auspicare e ipotizzare un intervento legislativo che potesse traghettare le assemblee verso un sistema decisionale più moderno e al contempo sostenibile in termini di costi e tempi[269].

Il legislatore non si è fatto attendere e ha previsto la possibilità di svolgere la riunione assembleare esclusivamente in forma telematica mediante emanazione della Ley n.5 del 12 aprile 2021[270]. La nuova disciplina è stata accolta con ampio consenso da parte della

[268] v. MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 151-152 e 184-209 il quale, in particolare auspicava la previsione di tale modalità per le società piccole, ritenendo economicamente insostenibile e tecnicamente difficile prevedere l'interconnessione di un alto numero di partecipanti ( è opportuno tenere presente che la riflessione è fatta in relazione ai costi di gestione e all'evoluzione tecnologica del momento in cui si pone in essere il ragionamento, ossia il primo decennio del 2000); VAÑO VAÑO, *Tecnologías de la Información, op.cit, passim;* riprende la questione GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.*, 22.

[269] In tal senso GÁLLEGO LANAU, *La celebración de la junta íntegramente virtual: ¿debería extenderse más allá del estado de alarma?,* in *RDMV*, 26, 2020, 7 e ss.; ALCALÀ DÌAZ, *Juntas generales virtuales: excepcionalidad y derechos de socio*, in *LA LEY mercantil*, 68, 2020, 5 e ss. che ha ritenuto che si fosse presentata una interessante *oportunidad de modernizaciòn normativa* e GARCÍA MANDALONIZ, M., *Una sociedad mercantil simplificada, op.cit.,* 265-266 che auspica un *una toma de decisiones digital y màs sostenible (sin tantos costes ni desplazamientos)* Successivamente a conferma di ciò v. anche GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial tras la regulación estable de la junta general exclusivamente telemática: del voto electrónico al voto robotizado,* in BLANCO SÁNCHEZ (coord), GUERRERO LEBRÓN (dir.) E ALVARADO HERRERA (dir), *El derecho mercantil y la pandemia: algunos problemas del pasado, la crisis coyuntural y las perspectivas futuras : libro homenaje a Agustín Madrid Parra*, A Coruña, 2023, 215.

[270] Si precisa che l'originario disegno di legge non prevedesse tale possibilità ma l'inserimento è frutto di un'emendazione successiva; in particolare, l'*Enmienda n. 20*, a firma del Grupo Parlamentario Socialista, ha proposto l'inserimento di tale disciplina, motivando la propostasulla base del fatto che *la experiencia acumulada especialmente en estos meses pasados ha permitido comprobar que los medios técnicos actuales permiten la realización de reuniones a distancia de manera muy similar a como tendrían lugar de manera presencia!. Atendido todo ello, se pretende por tanto contemplar y regular esa posibilidad de hacer las juntas de manera exclusivamente telemática para las sociedades cotizadas que así lo decidan.* Sul punto v. anche GARCÍA DE ENTERRÍA*, Juntas telemáticas, op.cit.,* 373 nota (13). L'*iter* legislativo è visionabile e consultabile alla pagina web https://www.congreso.es/es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000028 (ultima consultazione al 5 giugno 2024).

dottrina[271], seppur non sono mancate voci critiche che hanno ritenuto non adeguate le soluzioni legislative[272]. L'incontro esclusivamente telematico è stato previsto sia per le società chiuse, introducendo l'art. 182 bis LSC, sia per le società quotate, modificando l'art. 521 LSC[273]. La scelta del legislatore iberico, corroborata dalla prassi pandemica[274], ha superato gli infondati timori e la riluttanza verso l'uso dei mezzi di telecomunicazione nelle società con ampia compagine sociale e ha ritenuto che fosse opportuno permette alle singole società di scegliere il formato più appropriato per ogni riunione[275].

L'assemblea esclusivamente telematica non viene considerata un nuovo tipo di assemblea: si tratta piuttosto di un sistema di svolgimento della riunione che applica gli strumenti tecnologici per la trasmissione delle informazioni digitalizzate in via esclusiva per i soci, a differenza della già legittima e ammissibile assemblea *híbrida* (chiamata talvolta *mixta*), nella quale vi è la possibilità per i soci di intervenire in videoconferenza, pur mantenendo il diritto alla partecipazione in un luogo fisico[276].

L'assemblea *híbrida* risulta disciplinata dall'art. 182 LSC – rubricato *Asistencia telemática* – norma che prevede l'introduzione - mediante clausola statutaria – del diritto di intervento *por medios telematicos*, che garantiscano adeguatamente l'identità dei soggetti partecipanti virtualmente, demandando all'organo amministrativo il compito di indicare, nell'avviso di convocazione, le modalità di esercizio di tale di facoltà. La disciplina, in primo luogo, determina l'introduzione di un generale intervento mediante mezzi telematici, legittimando -

[271] ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, *Las juntas totalmente telemáticas previstas en estatutos*, in *El Notaio del siglo XXI*, 97, 2021, i quale afferma che *por primera se regulan las juntas totalmente telemáticas al margen de la situación de pandemia y con vocación de permanencia.*

[272] Apertamente PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente telemática, op.cit.,* 99-122, dà un parere negativo alla disciplina iberica ritenendola per molti aspetti imprecisa e poco chiara; v. anche GARCÍA VALDECASAS, *¿Hacia juntas generales totalmente telemáticas?,* in *Notarios y Registradores.com*, 10 de marzo 2021, consultabile alla pagina web https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/futuras-normas/juntas-generales-telematicas/ (ultima consultazione al 27 maggio 2024).

[273] Più precisamente, l'art. 182 bis LSC ammette lo svolgimento esclusivamente in forma telematica anche per le società a responsabilità limitata.

[274] In Spagna, negli ultimi anni, le società quotate hanno prediletto il sistema totalmente virtuale mentre le società chiuse hanno optato per l'utilizzo dell'assemblea in presenza o ibrida come rilevato da GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.*, 54.

[275] Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.*, 22; in tal senso anche GARCÍA MANDALONIZ, M., *Una sociedad mercantil simplificada, op.cit.,* 220-221. Per un approfondimento sullo svolgimento dell'assemblea telematica nelle società per azioni quotate, GARCÍA DE ENTERRÍA*, Juntas telemáticas en las sociedades cotizadas*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2 (Extra), 2021, 367-381.

[276] Sul punto *contra* PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 104-105 il quale critica l'utilizzo del termine "*Adicionalmente*" utilizzato nell'art. 182 bis LSC e sostiene che sarebbe stato più opportuno distinguere nettamente l'assemblea ibrida da quella totalmente virtuale e quindi, nel testo normativo, preferire l'espressione "*Con independencia a lo previsto en el articulo anterior…".*

dal momento dell'introduzione della clausola - la possibilità per i soci di pretendere per ogni successiva assemblea la partecipazione telematica[277].

L'organo amministrativo deve attivare i necessari meccanismi che consentano un adeguato monitoraggio dell'adunanza per via telematica e deve indicare nell'avviso di convocazione i termini, le forme e le modalità di esercizio dei diritti dei soci[278]. La norma attribuisce ampio margine di regolamentazione dell'esercizio di intervento telematico all'organo amministrativo ma esso incontra il duplice limite dato da quanto previsto nello statuto nonché rispetto al dovere di *lealtad*[279]. Tali limiti tutelano così i soci da condotte in malafede da parte dell'organo amministrativo. A riguardo, assume rilievo l'art. 97 LSC, il quale prevede che la società (di fatto mediante l'organo amministrativo) debba garantire un trattamento eguale ai soci che si trovano nelle medesime condizioni azionarie. In relazione al diritto d'intervento, la società deve quindi garantire l'espletamento dei diritti di intervento e di voto in egual misura ai soci fisicamente presenti e ai soci intervenuti con mezzi telematici[280].

La norma, più compiutamente, non prevede espressamente la modalità ibrida, la quale ne è comunque uno dei risultati applicativi[281]; ciò che è previsto è un generico diritto di intervento in modalità telematica, seppur a differenza della disciplina di cui all'art 182 bis LSC *infra* analizzata, non si faccia alcun esplicito riferimento a requisiti minimi di predisposizione del collegamento. Tale genericità ha determinato la creazione di una molteplicità di prassi societarie in cui non è previsto il rispetto di un sistema che garantisca la partecipazione simultanea bensì in cui il diritto di informazione e quello di voto risultano esercitati in via anticipata e digitalizzata.

Confrontando la disciplina spagnola con quella italiana, emerge che il diritto alla partecipazione in videoconferenza in una assemblea ibrida sia, in entrambi gli ordinamenti,

---

277 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 90; per un'analisi della disciplina v. ESTEVAN DE QUESEDA, *Participación en la junta general de la sociedad anónima por medios electrónicos: su utilización en las sociedades con un reducido número de socios*, in VAÑO VAÑO (coord), *Tecnológias de la Información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario: proyecto de investigación "Tecnologias de la información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario*, 2008, Cizur Menor , 87-111 e VEGA VEGA, *Derecho Mercantil, op.cit.,* 397

278 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 90; in tal senso RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182, op.cit.,* 402, laddove si fa presente che la società possa rifiutare la richiesta di un socio di partecipare con mezzi telematici qualora ciò non sia previsto nello statuto e 409, laddove indica che *las previsiones procediemntales establicidas en los estatutos […] vinculan a los socios, a sociedad y a los sdministradores*

279 Di fatto equivalente al nostro dovere di buona fede e correttezza.

280 RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital. Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 403

281 GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria, op.cit.,* 250 precisa che l'assemblea ibrida sia disciplinata nell'art. 182 LSC e non nell'art 182 bis LSC.

subordinato all'introduzione di tale facoltà nello statuto sociale; nell'ordinamento spagnolo dal momento dell'introduzione diviene un diritto permanente del singolo socio[282] mentre nel diritto italiano ciò dipende dalla formulazione della clausola statutaria e - tendenzialmente - nella prassi è diffusa la previsione in cui si demanda all'organo amministrativo la possibilità di prevedere, di volta in volta, l'utilizzo o meno di mezzi di telecomunicazione[283]. Si evince come la disciplina spagnola – da questo punto di vista - appaia maggiormente aderente ai principi eurounitari di cui al *Considerando 9* e a quanto disposto dall'art 8 della Direttiva 2007/36/CE. Altresì, il sistema spagnolo evita che gli amministratori possano arbitrariamente negare l'uso di mezzi di telecomunicazione – ove previsti – potendo di fatto ostacolare la partecipazione di un determinato socio. Questa criticità può in effetti presentarsi, nel nostro ordinamento, nelle società con compagine sociale ridotta in cui gli amministratori sono a conoscenza delle esigenze soggettive dei singoli soci.

Altresì, il sistema spagnolo riconosce letteralmente ai soli soci il diritto di assistere a distanza; la dottrina riconosce, però, il diritto di partecipare telematicamente anche agli altri partecipanti (come gli amministratori) mediante esplicita previsione statutaria[284]. Inoltre, la norma garantisce il diritto di *asistencia* e non quello di *participar efectivamente en la reunión;* più precisamente, l'art 182 LSC è inizialmente stato configurato più per anticipare la partecipazione del socio ad una fase antecedente alla riunione stessa piuttosto che per prevedere la partecipazione simultanea; ciò si evince dalle differenze con la disciplina del successivo art. 182 bis LSC in cui, invece, si dà rilievo proprio alla partecipazione effettiva all'adunanza in totalmente via telematica. La questione risulta rilevante poiché, quando i soci decidono di utilizzare i mezzi di telematici per partecipare all'assemblea, devono adeguarsi a quanto disposto nello statuto e nell'atto di convocazione ed esercitare i propri diritti amministrativi nelle modalità previste, le quali non necessariamente mimano il sistema di unità spazio-temporale dell'assemblea fisica[285].

---

[282] In tal senso v. SANCHO GARGALLO, *Artículo 182. Asistencia telemática*, *op.cit.* 2587 il quale afferma che il socio ha il diritto di sollecitare la connessione telematica ma deve farlo antecedentemente allo svolgimento dell'adunanza, al fine di permettere che il collegamento rispetti i requisiti di legge e dello statuto, al fine del corretto svolgimento della riunione e del rispetto dei diritti di tutti i soci nonché SANCHO GARGALLO, *Artículo 182 bis. Junta exclusivamente telemática*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2597 che precisa *como la asistencia telemática* [...] *es una facultad que le confiere el artículo 182 LSC al socio.*

[283] La questione è *infra* analizzata e approfondita.

[284] Cfr. RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182, op.cit.,* 404-405 e SANCHO GARGALLO, *Artículo 182. Asistencia telemática*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2586

[285] Tale formulazione non deve stupire poiché è in sintonia con l'art. 8 della Direttiva 2007/36/CE che prevede che gli Stati membri debbano consentire alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione

Il legislatore spagnolo non ha previsto una netta differenza normativa tra quella che si può definire *assemblea ibrida* e la partecipazione al voto *per corrispondenza e in via telematica*[286] ma piuttosto ha posto sullo stesso piano una pluralità di fenomeni, caratterizzati dal fatto che la legittimazione al loro utilizzo sia stabilita dallo statuto ed esercitata volontariamente dal singolo socio. Alla luce dell'introduzione della disciplina di cui all'art. 182 bis LSC, la dottrina spagnola si è però interrogata sull'evoluzione dell'assemblea ibrida stessa. Sebbene in caso di *asistencia telematica hibrida* ex art. 182 LSC la possibilità di esercizio *en tiempo real* dei diritti di intervento, informazione, proposta e voto dei soci non sia prevista esplicitamente, appare quantomeno dubbio che la non sia comunque applicabile in virtù di una lettura congiunta dei principi alla base dell'implementazione delle assemblee virtuali (totalmente o parzialmente telematiche)[287].

L'art. 182 LSC disciplina tecnicamente la facoltà di *asistencia telemática* in caso di assemblea fisica: pertanto, per ammettere lo svolgimento delle assemblee esclusivamente telematiche si è rivelata necessaria l'emanazione di una norma ulteriore, ossia l'art. 182 bis LSC[288].

---

all'assemblea con mezzi elettronici, in particolare – in via alternativa e non necessariamente cumulativa - in una o più forme tra cui trasmissione in tempo reale dell'assemblea oppure comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un'altra località o ancora, sempre in via alternativa un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

[286] Si precisa, però, che l'art 182 LSC disciplina compitamente il sistema di informazione e dialogo preassembleare prevedendo che gli amministratori possano disporre che gli interventi e le proposte di accordo - di coloro che intervengono per via telematica - siano trasmessi alla società prima del momento di costituzione dell'adunanza. Inoltre, le risposte ai soci o ai loro rappresentanti - che intervenendo per via telematica esercitano il diritto all'informazione nel corso dell'assemblea – devono essere comunicate nel corso dell'assemblea stessa o per iscritto nei sette giorni successivi alla chiusura dell'assemblea. Il sistema iberico prevede quindi un rafforzamento del diritto di informazione e del dialogo pre-assembleare nonché sposta l'asse dialogico al di fuori dell'adunanza stessa, come modalità analoghe nel nostro ordinamento solo alle società quotate e inedite alle s.p.a. chiuse.

[287] In tal senso RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182, op.cit.,* 405 corroborando la propria tesi non soltanto in virtù di una lettura evolutiva dell'art. 182 LSC in comb. disp. l'art. 182 bis LSC e quindi in virtù delle maggiori garanzie offerte dalla Ley 5/2021, ma altresì facendo riferimento alla previsione della partecipazione in tempo reale indicata dalla *Dirección General de los Registros y del Notariado* contestualmente all'estensione del collegamento elettronico alle società a responsabilità limitata, *ex multis* nella *Resolución* de 8 de enero de 2018 pubblicata nel BOE n. 23, de 26 de enero de 2018, 10119-10127, consultabile alla pagina web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1013.

[288] Prima della pandemia, la dottrina maggioritaria riteneva che l'art 182 LSC non potesse consentire alla società di imporre ai soci l'abbandono dei mezzi tradizionali di partecipazione; in tal senso senso v. RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182, op.cit.,* 403, RECALDE CASTELLS, *Incidencia de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las juntas generales de las sociedades anónimas españolas,* in *InDret* 3, 2007 e in *Estudios de derecho de sociedades y derecho concursal: libro homenaje al profesor Rafael García Villaverde*, Vol. 2, 2007, 1078; MUÑOZ PAREDES, *Asistencia y delegación de voto por medios de comunicación a distancia en las juntas generales de accionistas*, in *Revista de derecho bancario y bursátil,* 102, 2006, 189; AGUILAR TORRES, *Voto electrónico societario, el reto de 2010 para las sociedades cotizadas*, in *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, 118, 2010, 44 il quale ha sostenuto che *el obstáculo jurídico para la junta virtual en la regulación española consiste en la obligación taxativa de las sociedades anónimas para que lleven a cabo sus juntas de accionistas en el domicilio de la empresa 56; por lo cual, es imprescindible una reforma*

L'art 182 bis LSC ha quindi lo scopo di disciplinare le condizioni di svolgimento dell'assemblea esclusivamente telematica; il legislatore spagnolo, consapevole della continua evoluzione tecnologica e dell'inevitabile obsolescenza di una disciplina troppo specifica, ha previsto una formulazione normativa molto flessibile, idonea ad adeguarsi alle esigenze future di svolgimento dell'assemblea con mezzi tecnologici[289].

Preliminarmente, il legislatore, precisa che la nuova disciplina viene inserita *adicionalmente a lo previsto en el artículo anterior*. Tale connessione, seppur appaia concettualmente comprensibile, è stata criticata dalla dottrina considerando che il nuovo articolo prevede una modalità ben distinta e autonoma dalla previgente previsione di *asistencia telemática*[290]. Come già asserito, la norma – rubricata espressamente *junta exclusivamente telemática* – introduce tale modalità di svolgimento dell'assemblea, superando qualsivoglia dubbio circa l'ammissibilità di tale modello; di conseguenza, alla *junta exclusivamente telemática* non si applicano tutte quelle norme che fanno riferimento al luogo di convocazione[291] poiché *se celebra en un espacio virtual*[292]. La vigente formulazione non richiede la presenza di alcun soggetto in un luogo fisico; tuttavia, il tenore letterale della norma ha fatto sorgere il dubbio circa la necessità della presenza fisica del presidente e del segretario o dell'organo amministrativo[293]: a tale quesito viene data risposta negativa[294] ritenendo che l'intera assemblea sia dematerializzata ma precisando comunque che, ove tali soggetti si trovino in un medesimo luogo determinato (ad esempio, nella sede legale della società), l'assemblea in cui i soci sono convocati solo mediante mezzi di telecomunicazione mantenga la sua identità di assemblea totalmente virtuale, non lasciando spazio alla partecipazione fisica di alcun socio.

L'ammissibilità dello svolgimento dell'assemblea totalmente virtuale è subordinata all'inserimento di tale *forma* nello statuto[295]. In particolare, la norma, al secondo comma,

*legislativa que expresamente faculte a las sociedades para realizar sus juntas de accionistas en un foro electrónico y, en consecuencia, que la ley reconozca el domicilio electrónico como una modalidad del domicilio de la sociedad.*

[289] Cfr. SANCHO GARGALLO, *Artículo 182 bis. Junta exclusivamente telemática, op.cit.*, 2598

[290] Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 90 e GARCÍA VALDECASAS, *¿Hacia juntas, op.cit., passim.;* diversamente SANCHO GARGALLO, *Artículo 182 bis. Junta exclusivamente telemática*, *op.cit.,* 2597 sostiene che l'art. 182 bis LSC *complementa al anterior.*

[291] Cfr. RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 412

[292] RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis, op.cit.,* 413

[293] v. ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, *Las juntas totalmente telemáticas, op.cit., passim.*

[294] In tal senso ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, *Las juntas totalmente telemáticas, op.cit., passim* e GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.*, 62.

[295] Per GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 89 la scelta di subordinare lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza ad un accordo statutario è coerente con l'attuale situazione spagnola in relazione al percorso di digitalizzazione, molto avanzato - come indicato dalla stessa autrice nella nota (208) – ma non totalmente completo non comprendendo tutte le fasce della popolazione. Parzialmente *contra* GARCÍA MANDALONIZ, *Una*

indica un *quorum* rafforzato per l'introduzione della suddetta clausola statutaria: la modifica statutaria con la quale si autorizza la convocazione di assemblee esclusivamente telematiche deve essere approvata da soci che rappresentino almeno due terzi del capitale presente o rappresentato in assemblea[296]. Il regime speciale del *quorum* appare giustificato dal fatto che ai soci venga sottratta la possibilità di partecipare in presenza e sorga l'obbligo di partecipare virtualmente comprensivo di nuovi oneri legati all'uso delle nuove tecnologie[297]. È stato, però, evidenziato che probabilmente sarebbe stata sufficiente la modifica in forza delle ordinarie maggioranze, visto che il sistema predisposto dal legislatore garantisce la partecipazione a distanza in maniera equivalente a quella tradizionale fisica[298]. La norma non specifica, però, quale sia il *quorum* deliberativo in caso di modificazioni o soppressione di tale clausola statutaria che autorizza l'assemblea virtuale generando incertezza applicative, oggetto di analisi dottrinale[299].

Stante la necessità della clausola statutaria, ove essa non vi sia, l'assemblea totalmente virtuale è validamente convocata solo se viene costituita in modalità *universal* ai sensi dell'art. 178 LSC[300].

*sociedad mercantil, op.cit.,* 251 l quale, pur ritenendo che le assemblee totalmente telematiche richiedano disposizioni statutarie, auspicava (prima dell'emanazione dell'art 182 bis LSC) che il Legislatore imponesse alle società quantomeno il sistema ibrido, prevedendolo legittimo *sin necesidad de previsión estatutaria*, al fine di garantire maggiore flessibilità ai soci in virtù dello stato attuale delle tecnologie informatiche. *Contra* GARCÍA VALDECASAS, *¿Hacia juntas generales, op.cit.,* 10 il quale, vista la soddisfacente esperienza nel corso della pandemia, auspicava una riforma *más progresista y más acorde con la realidad social e incluso con la misma regulación excepcional del estado de alarma* ossia *la posibilidad de juntas telemáticas se hubiera regulado como una de las posibles formas de celebración de la junta, dejando al arbitrio del órgano de administración el convocar la junta para su celebración física, con admisión de votos telemáticos, o para su celebración exclusivamente telemática.*

296 A parere di PORFIRIO CARPIO, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 110, il tenore letterale di questa previsione appare ambigua e non ben coordinata con la disciplina generale dei *quorum* poiché non riferita al capitale sociale totale ma a quello presente o rappresentato.

297 V. DÍAZ MORENO, *Mayorías necesarias para introducir en los estatutos sociales la autorización para convocar juntas exclusivamente telemáticas*, in BLANCO SÁNCHEZ (coord), GUERRERO LEBRÓN (dir.) E ALVARADO HERRERA (dir), *El derecho mercantil y la pandemia: algunos problemas del pasado, la crisis coyuntural y las perspectivas futuras: libro homenaje a Agustín Madrid Parra*, A Coruña, 2023, 197-211 e RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis, op.cit.,* 415. La maggioranza qualificata risulta prevista sin da subito nell'*Enmienda n. 20*, *cit.*

298 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 96.

299 DÍAZ MORENO, *Mayorías necesarias, op.cit.,* 208, sostiene che in tal caso si possano applicare le maggioranze ordinarie ogni qual volta si ripristini una situazione priva di oneri ulteriori per i soci; *contra* GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 104, la quale ritiene che in una società in cui i soci si abituano ad utilizzare gli strumenti informatici e a tenere riunioni virtuali, tornare allo svolgimento esclusivamente fisico può comportare un incremento di oneri di viaggio, in relazione sia ai costi sia al tempo e pertanto non sarebbe incoerente pensare che tali clausole dovrebbero essere adottare con la *misma mayoria reforzada que fue necesaria para su introducción.*

300 La *junta universal* è equiparabile all'assemblea totalitaria ex art 2366 comma 4 c.c.; v. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 89; RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis, op.cit.,* 414 pur asserendo che la sanzione in assenza di clausola statutaria sia l'annullabilità, non escludono che l'evoluzione della realtà sociale possa consentire, in futuro e secondo circostanze specifiche, di classificare tale omissione in forma diversa.

In relazione al contenuto della clausola, la norma prevede in maniera puntuale che lo statuto possa autorizzare la convocazione da parte degli amministratori di assemblee da tenersi senza la presenza fisica dei soci o dei loro rappresentanti. Si prevede un meccanismo *opt-in* mediante il quale si dà la facoltà all'organo amministrativo di convocare l'assemblea esclusivamente virtuale. La scelta di prevedere lo svolgimento dell'adunanza in forma fisica o virtuale è lasciata alla discrezione degli amministratori[301], prediligendo le necessità organizzative della società e considerando che non si ravviserebbero condotte in malafede o trattamenti diseguali tra i soci da parte dell'organo amministrativo, visto che l'obbligo di partecipazione virtuale è indirizzato a tutti i partecipanti.

Altresì, la norma prevede che lo svolgimento della riunione esclusivamente telematica sia subordinata al rispetto di alcuni requisiti atti a garantire che l'esercizio digitale dei diritti dei soci non sia qualitativamente inferiore a quello svolto in presenza[302]. In particolare, deve essere prevista la garanzia dell'identità e della legittimità dei soci e dei loro rappresentanti e la possibilità per tutti di partecipare effettivamente alla riunione mediante idonei mezzi di comunicazione a distanza quali l'audio o audio-video[303], integrata con la possibilità di messaggi scritti nel corso dell'assemblea, sia per esercitare in tempo reale i diritti di parola, di informazione, di proposta e di voto che ad essi corrispondono, sia per seguire gli interventi degli altri[304]. A tal fine, gli amministratori devono adottare le misure necessarie in conformità alla tecnologia disponibile e utilizzabile nonché alle circostanze della società, in particolare al numero dei suoi soci. Lo svolgimento dell'assemblea telematica richiede quindi che, da un lato, sia garantita l'identità e la legittimità dei soci e dei rappresentanti (come già previsto anche per le assemblee ibride) e, dall'altro, che tutti i partecipanti possano prendere parte all'adunanza ascoltando gli altri e facendosi ascoltare dagli stessi[305].

---

301 Cfr. SANCHO GARGALLO, *Artículo 182 bis. Junta exclusivamente telemática*, *op.cit.,* 2597; sul punto GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 91 e 96-97 non esclude che lo statuto possa prevedere che le assemblee debbano sempre svolgersi sempre esclusivamente in videoconferenza in forza dell'autonomia statutaria; per tale ipotesi, l'A., però, ipotizza la necessità dell'approvazione all'unanimità, in virtù dell'art 291 LSC nonché considerando il problema dell'alfabetismo digitale o dell'impossibilità di connettersi per assenza di copertura della banda larga. DÍAZ MORENO, *Mayorías necesarias, op.cit.,* 203-204 sostiene che sia ammissibile una clausola che obblighi gli amministratori alla convocazione mediante tale modalità, per tutte o solo per alcune tipologie di assemblee (in base ad un ordine del giorno specifico) senza la necessità di maggioranze ulteriormente rafforzate oltre a quanto già stabilito dalla legge.

302 GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 105

303 La dottrina spagnola sembra ammetterli entrambi. Sul punto v. GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria, op.cit.,* 244

304 Cfr. SANCHO GARGALLO, *Artículo 182 bis. Junta exclusivamente telemática*, *op.cit.,* 2599-2600.

305 Cfr. RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis, op.cit.,* 418

La norma non specifica quali siano le misure necessarie per rendere possibile un'adeguata identificazione in relazione alle circostanze della società[306]; questa fragilità del dettato normativo può essere giustificata dal fatto che la norma lasci spazio per utilizzare le modalità più consone per ciascuna società; pertanto, il controllo può essere effettuato tanto mediante il vaglio diretto da parte degli amministratori[307] – come nelle assemblee fisiche – quanto mediante sistemi più sofisticati, come firme elettroniche oppure mediante l'uso della carta d'identità elettronica[308]o, più compiutamente, con sistemi analoghi nei sistemi di *home banking* o addirittura utilizzando *software* di riconoscimento facciale basati sull'I.A.[309], il tutto da calibrare in relazione al rapporto costi-benefici e alle concrete necessità in relazione alla compagine societaria, evitando meccanismi sproporzionati[310]. In virtù delle mutevoli dinamiche societarie e dell'evoluzione costante in termini tecnologici, una parte della dottrina spagnola ritiene preferibile che lo statuto non indichi quale sia lo strumento di identificazione da utilizzare[311], lasciando spazio agli amministratori di valutare *al estado de la técnica y a las circunstancias de la sociedad, especialmente el número de sus socios*[312].

Altresì, l'art 182 bis LSC introduce esplicitamente nell'ordinamento spagnolo la previsione di mezzi che facilitino la comunicazione e l'interconnessione tra tutti i partecipanti mediante strumenti tecnologici, ad oggi *de facto* mediante messaggio audio, video e scritti[313]. A ben vedere, non è esplicitamente richiesto che i mezzi telematici ritrasmettano immagini e suoni[314] quindi la norma non implementa necessariamente il sistema a due vie di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) della Direttiva 2007/36/CE; ciò non toglie che sia possibile per le società prevederlo esplicitamente nello statuto. Nelle società quotate, invece, l'art 521 LSC prevede un esplicito riferimento allo svolgimento dell'assemblea - in via alternativa o cumulativa –

306 Cfr. GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria para la junta exclusivamente telemática*, in AA. VV., *Implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas: Comentarios a la Ley 5/2021, 2022,* 251.
307 Cfr. ESTEVAN DE QUESEDA, *Participación en la junta general, op.cit.,* 108
308 Cfr. ALCALÀ DÌAZ, *Celebración de juntas generales virtuales*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 64, facendo riferimento alla firma digitale e al DNIe (Documento Nacional de identidad Electrónico).
309 In tal senso GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria, op.cit.,* 231 e PÉREZ AGUIRRE PORRAS*, La identificación del socio en la junta virtual,* in *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos,* 250, 2021, 29 e 33-34
310 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 109.
311 Così GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 109-110.
312 Come testualmente richiesto dall'art. 182 bis LSC.
313 Cfr. RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA, *art. 182 bis, op.cit.,* 421; anche in questo caso GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria, op.cit.,* 251 evidenzia come anche questo punto non sia stato risolto da alcuna specificazione giuridica e che pertanto sia demandato all'ampio margine organizzativo in capo agli amminstratori.
314 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 131

mediante trasmissione in tempo reale, comunicazione bidirezionale, nonché utilizzo di meccanismi per esercitare il voto prima o durante l'assemblea generale senza la necessità di nominare un rappresentante fisicamente presente all'assemblea.

Si ravvisa come, nel sistema spagnolo, il principio di *neutralità tecnologica* superi la tradizionale logica della necessità della fase di discussione assembleare, guardando piuttosto verso l'evoluzione di un procedimento più semplice e snello, disilluso rispetto alla funzione *ponderatoria* dell'assemblea e maggiormente focalizzato sulla necessità di comunicazione *in senso lato* e sulla garanzia del diritto di parola[315].

Dal punto di vista pratico, l'inserimento della clausola statutaria fa sorgere in capo alla società l'obbligazione di predisporre la riunione mediante piattaforme di semplice accesso[316] e in capo ai soci l'obbligazione di munirsi di quanto necessario per connettersi[317]. Non è necessario che la società controlli che effettivamente i soci dispongano di tali dispositivi; si consideri che la predisposizione di tali sistemi *hardware* è equiparabile all'attività organizzativa che i singoli soci devono attuare per raggiungere il luogo fisico di convocazione[318].

L'art 182 bis LSC, a differenza dell'art 521 comma 1 LSC, non si preoccupa di disciplinare direttamente la sicurezza delle comunicazioni elettroniche. A parere della dottrina[319], ciò non toglie che in capo alla società comunque sorga un obbligo di adottare tutte le opportune cautele e misure per garantire un corretto svolgimento dell'assemblea, sospendendola o rimandandola ove necessario.

In ultimo, risulta interessante la *fictio giuridica* di cui al sesto comma dell'art. 182 bis LSC, laddove prevede che la riunione esclusivamente telematica si consideri tenuta presso la sede sociale ovunque si trovi il presidente della riunione; la norma risolve così alla radice

315 V. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 156

316 ALCALÀ DÌAZ, *Celebración de juntas generales virtuales*, *op.cit.,* 67 opera una distinzione tra società di dimensioni ridotte o grandi, sostenendo che per le prime sia sufficiente l'uso di piattaforme gratuitamente messe a disposizione (come TEAMS, MEET, ZOOM ecc…) mentre per le seconde sia opportuna la predisposizione di piattaforme ad hoc. Tale differenza troverebbe fondamento nel distinto numero di soci partecipanti nonché nelle diverse esigenze di controllo e riservatezza.

317 Ossia, dal punto di vista dei dispositivi, di *computer, tablet* o *smartphone* nonché, in ogni caso, di una connessione ad Internet.

318 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,*130

319 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,*132 con riferimento ai casi di accesso non autorizzato o di attacco informatico; sul punto, seppur con riguardo allo svolgimento non esclusivo MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 211.

qualsivoglia questione inerente all'eventuale individuazione del foro competente in sede giudiziale[320].

Si può osservare come l'ordinamento spagnolo abbia delineato un sistema che permetta alle società di plasmare autonomamente un'adunanza a misura della propria compagine sociale e degli interessi sociali.

Un esempio virtuoso di ricaduta pratica della disciplina spagnola è dato dalla società Iberdrola, la quale ha previsto una digitalizzazione totale del procedimento assembleare e, in particolar modo, si è focalizzata sull'incentivazione della partecipazione azionaria mediante l'uso delle tecnologie informatiche e dei mezzi di telecomunicazione[321].

Dal quadro comparatistico così delineato appare chiaro che l'ammissibilità dello svolgimento delle assemblee in modalità totalmente virtuale sia da considerare indiscutibile, in virtù del principio di neutralità tecnologica, ben corroborato dall'esperienza pratica maturata durante il corso della pandemia.

Questa analisi comparatistica ben fa comprendere come la previsione legislativa favorisca e semplifichi l'effettivo utilizzo degli strumenti informativi per lo svolgimento della riunione assembleare.

L'atteggiamento attento del legislatore spagnolo non è stato seguito dal nostro legislatore nazionale: *de iure condito* l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione è ammesso ma non dettagliatamente disciplinato. Di conseguenza l'interpretazione giuridica può essere utile nel ricostruire un quadro applicativo orientato a supportare l'utilizzo delle nuove tecnologie.

---

320 *Contra* PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente, op.cit., 119*, il quale ritiene che tale previsione appare *inane y reiteritiva* stante il rimando, rivolto anche alle assemblee totalmente in videoconferenza all'art 175 LSC che già prevede una regola generale in tal senso e perché, a suo parere, si giungerebbe comunque a tale conclusione ai sensi dell'art. 182 bis LSC.

321 La società, negli ultimi anni, ha deciso di svolgere le assemblee in modalità *Híbrida, ofreciéndose, además de la asistencia presencial, la posibilidad de asistir de forma telemática a los accionistas y a sus representantes*. In particolare, la società prevede l'accesso ad una piattaforma per l'autenticazione e la partecipazione, l'accreditamento mediante un account ID, con un certificato elettronico o con un codice *OLA Shareholder Club.* Altresì, il sito internet della società fornisce informazioni dettagliate sull'uso della piattaforma fornisce informazioni utili ad incentivare la partecipazione all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Ad esempio, per l'anno 2024, la società ha previsto degli incentivi alla partecipazione consistenti in premi a sorteggio per i partecipanti all'Assemblea generale 2024, regali commemorativi a coloro che votano o delegano il voto oppure lo esercitano a distanza mediante il Portale di Partecipazione o il canale telefonico; in ultimo, un c.d. Dividendo di coinvolgimento: si prevede che agli aventi diritto di intervenire all'Assemblea venga assegnato un compenso di 0,005 euro lordi per azione , subordinatamente al raggiungimento del quorum costitutivo pari ad almeno il 70% del capitale sociale e all'approvazione da parte dell'Assemblea di tale incentivo. L'Assemblea Generale degli Azionisti della società Iberdrola risulta certificata come evento sostenibile secondo lo standard ISO 20121:2012, in virtù degli sforzi della società di rendere lo svolgimento dell'assemblea sostenibile anche rispetto all'impatto ambientale (si consideri tra i vari fattori la riduzione di $CO_2$, in virtù della possibilità di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione). Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione della pagina web https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo/junta-general-accionistas (ultima consultazione al 4 giugno 2024).

## 5.2. La riunione ibrida

Pe assemblea ibrida si intende quell'adunanza convocata in un luogo fisico ma per la quale oltre alla partecipazione fisica è ammessa anche la partecipazione con mezzi di telecomunicazione. Nel nostro ordinamento, la sua ammissibilità deriva dal diritto positivo, stante la previsione di cui al quarto comma dell'art. 2370 comma 4 c.c.; mediante l'assemblea ibrida i soci hanno la facoltà di partecipare all'assemblea che si svolge in presenza mediante mezzi tecnologici. Secondo la dottrina maggioritaria[322], tale previsione è appannaggio dell'autonomia statutaria, mediante meccanismo *opt-in* con votazione a maggioranza semplice e senza insorgenza di qualsivoglia diritto di recesso[323]. In virtù della normativa emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. 18/2025 e s.m.i., è ammissibile lo svolgimento dell'assemblea ibrida in assenza di clausola statutaria fino al 31 dicembre 2025.

Non vi sono problemi di compatibilità tra l'indicazione del luogo dell'assemblea e il suo svolgimento anche con mezzi di telecomunicazione proprio perché è previsto un luogo fisico di svolgimento; partecipano con mezzi di videoconferenza solo i soci che lo desiderano.

La previsione di diritto positivo è il risultato della presa d'atto degli operatori giuridici rispetto alla continua evoluzione del principio di collegialità alla luce dell'avanzamento tecnologico e del mutamento delle esigenze sociali[324].

In tal caso l'essenza del metodo collegiale risiede nella possibilità, per i soggetti legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano realizzarsi la *discussione* e *votazione*[325]. Il presupposto della compresenza fisica, alla luce dell'avanzamento tecnologico, non può essere più considerato indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme stabilite dalla legge per lo svolgimento del procedimento assembleare[326]. Altresì, nessun impedimento

322 Come già ricostruito nel Cap I par. 2.4; tra le voci più recenti *contra* LUCIANO, *La riunione assemblare e il diritto d'intervento nella S.P.A. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società,* 2023, 2, *passim.* il quale sostiene che ogni qual volta l'uso non sia imposto, l'utilizzo degli strumenti informatici sia ammesso anche in assenza di clausola statutaria.
323 Per le ragioni già ampiamente esposta al Cap. I par. 5. Altresì, in questa sede si rinvia a ASSONIME, *Studio Assonime 2/2022, op.cit.* 133; in tema di recesso di recente *contra* LUCIANO, *La riunione assemblare e il diritto d'intervento nella S.P.A. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società,* 2023, 2, *passim.*
324 In tal senso, ASSONIME, *Studio Assonime 2/2022, op.cit.,* 119
325 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I* 16 Gennaio 2001, *Assemblee in videoconferenza,* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/i/ (ultima consultazione al 12 marzo 2025)
326 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I*, *op.cit.*

deriva dalle norme di legge in materia, poiché nessuna disposizione di diritto positivo impone espressamente la compresenza fisica degli intervenuti in uno stesso luogo[327].

Si può quindi affermare che un'assemblea in cui alcuni soggetti legittimati partecipino a distanza con mezzi di telecomunicazione rispetti pienamente il principio di collegialità.

Aderendo alla tesi dottrinale preferibile e ad oggi maggioritaria[328], l'ammissibilità di detta facoltà è subordinata all'inserimento nello statuto sociale di una clausola che preveda tale possibilità e ne disciplini le modalità applicative. Non dà adito a profili patologici lo svolgimento in forma totalitaria dell'assemblea ibrida, qualora lo statuto sia sprovvisto di clausola statutaria.

Il fatto che lo svolgimento dell'assemblea ibrida, in presenza di apposita clausola statutaria, sia pacificamente ammesso non esula dal dover approfondire entro quali contorni possa spingersi l'autonomia statutaria.

*In primis* è ammissibile una clausola generica che si limiti a ricalcare e parafrasare il dettato normativo di cui all'art. 2370 comma 4 c.c.[329]. Una previsione tanto generica non fa altro che lasciare ampia autonomia organizzativa all'organo amministrativo, deputato alla convocazione dell'adunanza medesima; il contraltare di tale potere in capo agli amministratori e la mancanza di insorgenza di un diritto *uti singuli* dei soci di poter usufruire dei mezzi di telecomunicazione a richiesta. Non sorge quindi non diritto potestativo di poter partecipare da remoto se non subordinatamente all'inserimento di tale facoltà nell'avviso di convocazione.

Per quanto riguarda la convocazione, è necessario soltanto che sia espressamente indicata nell'avviso la possibilità di usufruire di tale modalità, in alternativa e congiuntamente a quella in presenza. Nell'avviso può essere previsto che l'assemblea si svolga con collegamenti telematici predisposti nelle diverse sedi di una società; una parte della dottrina a riguardo sostiene che – quale luogo di convocazione ex art 2363 c.c. - si dovrebbero considerare tutti i luoghi da cui si collegano i singoli componenti mentre la dottrina prevalente ritiene preferibile in tal caso considerare l'assemblea tenuta nel luogo in cui si trovino il verbalizzante e il presidente[330].

---

327 Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I, op.cit.*

328 Come già indicato al Cap. I par. 2.4.

329 Ad esempio, una clausola avente il seguente tenore letterale: *"L'assemblea può essere svolta mediante l'intervento con mezzi di telecomunicazione*" oppure "*Il presente statuto consente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*

330 Sul punto si rinvia a BUSI, *Le modalità di pubblicazione, op.cit.,* 14

La previsione nell'avviso di convocazione dello svolgimento con modalità ibrida fa sorgere una pluralità di diritti e obbligazioni. In capo ai soci sorge la facoltà alternativa di scelta circa la modalità di partecipazione all'assemblea. Contestualmente, però, sorge per i soci l'obbligazione di cooperare con la società, predisponendosi adeguatamente per la partecipazione; ciò si traduce nel predisporre una connessione efficiente, premunirsi di un dispositivo *hardware* che supporti il *software* di videoconferenza e verificare il corretto funzionamento di audio e video del dispositivo medesimo. Salvo che lo statuto non disponga diversamente, la società non è tenuta a procurare tali prerequisiti strutturali e funzionali alla partecipazione digitale. Altresì, la società (e quindi l'organo amministrativo) deve predisporre un sistema tecnologico atto a permettere la *ragionevole opportunità di partecipazione*[331]: deve, cioè, essere data la possibilità ai soci collegati telematicamente di interloquire con i presenti in assemblea fisicamente in maniera fluida e scorrevole[332].

Preso atto che, così predisposta, l'assemblea ibrida garantisca sempre ai soci la partecipazione fisica e, quale *quid pluris*, la facoltà di utilizzare i mezzi di telecomunicazione, è necessario chiedersi se dinanzi ad una clausola generica sia imprescindibile la predisposizione di un sistema a due vie[333], oppure sia sufficiente un sistema ad una via[334].

Si può distingue tra società chiuse e aperte poiché per queste ultime vi è una normativa *ad hoc*. In particolare, l'art. 143 bis del Regolamento Emittenti richiede, seppur alternativamente, il requisito della *trasmissione in tempo reale dell'assemblea* sia quello dell''intervento in assemblea *da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie*[335]. Seppur la novella extracodicistica sia così specifica per le società quotate, la medesima precisazione non si riscontra affatto per le società per azioni cc. dd. chiuse. La normativa emergenziale ha dettato, in via temporanea, dei requisiti paradigmatici delle caratteristiche

331 L'espressione *reasonable opportunity to participate* è utilizzata per indicare l'insieme dei requisiti che deve avere un'assemblea che usa mezzi di telecomunicazione per garantire i diritti sociali da FREEBURN E RAMSAY, *Virtual Shareholder, op.cit.* 59

332 Con riguardo agli aspetti pratici connessi all'implementazione delle riunioni ibride e alla predisposizione di meccanismi idonea a favorire la comunicazione ELLIS, GOODACRE, MORTENSEN, OEPPEN E BRENNAN, *Application of human factors at hybrid meetings: facilitating productivity and inclusivity,* in *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,* 60, 6, 2022, 740-745; tra gli esempi posti nel citato contributo si fa, *ex multis,* riferimento al fatto che in concreto non si raggiunga lo scopo ponendo una sola telecamera puntata verso gli amministratori senza che siano inquadrati anche i soci presenti fisicamente, poiché in questo modo, i soci collegati virtualmente non possono identificare i soci che prendono la parola ne agevolmente interloquire con loro senza sovrapposizioni o fraintendimenti.

333 Nel quale l'ascolto e la comunicazione sono specularmente presenti e biunivoci, onde evitare con il sistema c.d. a una via che i soci collegati in videoconferenza siano degli spettatori; tale secondo sistema viene definito *webcast* da FREEBURN E RAMSAY, *Virtual Shareholder, op.cit.,* 57

334 Nel quale appunto i soci sono degli spettatori.

335 Sul punto v. ASSONIME, *Studio Assonime n.2/2022*, *op.cit.* 124

funzionali che devono soddisfare i sistemi di telecomunicazione da utilizzare nelle assemblee[336]: in particolare, sono centrali la garanzia dell'identità personale, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Tale normativa temporanea può essere una buona traccia per ricostruire i requisiti dell'assemblea ibrida in regime ordinario e non emergenziale; tali elementi, a parere della dottrina, devono rispondere ai principi di parità di trattamento e di buona fede verso i soci[337].

In linea con quanto asserito dalla normativa europea nonché alla luce dell'esperienza comparatistica iberica illustrata, il sistema a due vie ben più essere garantito; la sua mancanza – in caso di utilizzo facoltativo dei mezzi di telecomunicazione - non determina però automaticamente un vizio nella partecipazione; ciò perché nell'assemblea ibrida la partecipazione telematica è una facoltà accessoria e ulteriore e al socio non viene negata la possibilità di partecipare *de visu*. Di conseguenza, anche questo aspetto può essere demandato all'autonomia statutaria: più la clausola risulta dettagliata e specifica più si limitano condotte scorrette o arbitrarie da parte dell'organo amministrativo[338]. Non si può approdare alla soluzione opposta, cioè a quella della assoluta necessità della previsione del sistema a due vie, considerando che lo stesso art. 2370 comma 4 c.c. ammette l'espletazione del diritto di voto *per corrispondenza o in via telematica*, senza alcuna partecipazione alla fase dibattimentale, risolvendo qualsivoglia problema di calcolo dei quorum mediante *la fictio giuridica* di cui al comma medesimo. Quanto appena asserito trova conferma in ambito eurounitario, considerando che l'art. 8 della Direttiva 2007/36 CE prevede come opzione (e non come elemento necessario) il collegamento a due vie. Il legislatore italiano non ha previsto tale modalità esclusivamente neppure per le società quotate, laddove già la frammentazione dell'azionariato riduce fortemente la partecipazione societaria: l'art. 143 bis RE ricalca, infatti, la previsione normativa della Direttiva europea SHRD I.

336 ASSONIME, *Studio Assonime n.2/2022, op.cit.,*124

337 In tal senso, *ex multis*, MAGLIULO, *Le nuove tecnologie informatiche e il rispetto del metodo collegiale,* in *Notariato,* 4, 2019, 380; BONOTTO, *Art. 2370, in Commentario alla riforma della società. Marchetti*, Milano, 2008, 137, BUSI, *Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto dell'economia,* (diretto da) PICOZZA E GABRIELLI, Padova, 2008, 621; ASSONIME, *Studio di Assonime 2/2022, op.cit.* 124; SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit., passim*, e SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.*, 108 e ss.

338 Ad esempio, appare pienamente tutelante verso i soci una clausola avente il seguente tenore letterale: "*L'assemblea può essere convocata in modalità ibrida affinché i soci possano scegliere se partecipare in presenza o da remoto. Per quanto concerne la partecipazione da remoto essa deve garantire la piena partecipazione dei soci collegati online mediante un sistema a due vie che garantisca la partecipazione simultanea, l'ascolto e la possibilità di intervento prendendo la parola*". Parimenti è comunque da ritenere ammissibile e valida una clausola che indichi "*Il collegamento da remoto è ammesso al fine di garantire la partecipazione passiva in assemblea, al fine di una più consapevole scelta del voto per via telematica".*

Da quanto asserito, si può desumere che l'assemblea ibrida sia comunque ammessa sia nella sua forma a due vie sia con modalità a "collegialità attenuata" in quanto pone l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione come alternativo e facoltativo, mantenendo immutata la presenza del tradizionale sistema collegiale in presenza[339].

Detto ciò, permane il fatto che l'ammissibilità dell'assemblea c.d. ibrida debba discendere dalla presenza di una clausola statutaria. È lapalissiano il rischio che gli azionisti di maggioranza possano avere un interesse contrario all'*empowerment* della minoranza e che quindi possano preferire non ammettere tali procedure informatiche o possano decidere di renderne difficile l'esercizio in termini concreti[340]. È tuttavia possibile che la maggioranza valuti positivamente l'utilizzo dei dispositivi informatici e sia pertanto disponibile a permetterne l'uso, ma soltanto nei limiti in cui ciò corrisponda ad una autentica necessità sociale[341].

Una parte della dottrina[342] si è, così, interrogata sulla possibilità di riservare la facoltà di servirsi di strumenti informatici soltanto in capo ad alcuni azionisti oppure soltanto per alcune materie. Alla luce dell'apparato normativo odierno, sembra ben possibile ammettere la previsione di categorie di azioni ex art. 2348 c.c., al fine di limitare soltanto ai titolari di determinati titoli azionari la facoltà di utilizzo di strumenti di telecomunicazione[343]; tal previsione appare in linea con il principio di parità di trattamento enunciato diffusamente della Direttiva 2007/36/CE, poiché la facoltà di accedere agli strumenti informatici viene data a tutti gli azionisti che si trovano nella medesima posizione giuridica[344].

Resta il dubbio rispetto al fatto che possa esistere spazio per l'ammissibilità di uno svolgimento dell'assemblea in modalità ibrida senza clausola statutaria per cause di forza maggiore, situazioni eccezioni o emergenziali: in tal caso, la *ratio* di una ammissibilità

---

339 Alle medesime conclusione pare giungere CAMPUS, *Intervento e informazione*, *op.cit.,* 473 asserendo che la normativa *non fa cenno alla problematica, probabilmente più controversa, della partecipazione passiva o one way ma anche la mancanza di riferimenti in tal senso non pare offrire spunti interpretativi contrari all'ammissibilità di questa forma di partecipazione, se solo si consideri che la tecnica adottata [nella Direttiva europea] è quella dell'armonizzazione minima […].*

340 SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 133

341 SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 133

342 In particolare, SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 133 nel testo e in nota (39)

343 Anche in questo caso, il ventaglio di possibilità in relazione alla tecnica redazionale di tali clausole è ampio. È possibile prevedere una clausola ampia a favore di tali categorie di soci: "*Le azioni di categoria "B" permettono di partecipare a tutte le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione"*; è altresì possibile prevedere una clausola più restrittiva, lasciando un margine di manovra all'organo amministrativo: *"Qualora gli amministratori, nell'avviso di convocazione, prevedano la possibilità della partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, potranno utilizzare tale facoltà i soli soci della categoria "B" prevista all'art. … del presente Statuto".*

344 In tal senso SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 137 nota (46).

risiederebbe in un più ampio interesse di superamento di un eventuale immobilismo dei lavori assembleari.

Per quanto concerne la scelta di limitare statutariamente l'uso dei mezzi di telecomunicazione facoltativi soltanto ad alcune materie, non si pongono particolari limiti, trattandosi di una specificazione da applicare in maniera paritaria a tutti i soci[345].

Quanto asserito è applicabile parimenti alle società quotate, laddove il vantaggio di prevedere l'assemblea in forma ibrida consiste nel diminuire i costi di gestione di assemblee con ampio numero di azionisti, anche se permane l'incertezza legata al fatto che ciò sia una facoltà e non un obbligo e che quindi la società non possa effettivamente ottimizzare i costi organizzativi[346].

## 5.3. La riunione totalmente virtuale

La riunione totalmente virtuale si caratterizza per il fatto che tutti i partecipanti utilizzano i mezzi di telecomunicazione e il luogo fisico diventa un elemento irrilevante ai fini del valido svolgimento dei lavori assembleari.

L'ammissibilità di tale modalità[347], messa in discussione in passato e sino all'insorgenza della pandemia da Covid-19, trova ancora oggi fondamento nella normativa emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 fino alla sua vigenza al 31 dicembre 2025 e può in futuro trovare fondamento nell'interpretazione evolutiva dell'art. 2370 comma 4 c.c.

La normativa codicistica attuale – in virtù della genericità del lessico utilizzato - ammette *ogni* tipo di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, finanche la modalità *virtual only*, in cui è la piattaforma digitale ad assurgere a luogo della convocazione; l'art. 2363 c.c. viene depotenziato sino ad essere non applicabile in caso di assemblea dematerializzata.

La normativa emergenziale ha svolto un ruolo di traino verso una transizione digitale e un'interpretazione tecnologicamente orientata delle norme, accelerando il superamento dei

345 È quindi da considerare ammissibile una clausola avente il seguente tenore letterale: *"Per le assemblee aventi ad oggetto …. è consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione"* oppure *"In caso di convocazione di assemblee con ordine del giorno ..., l'organo amministrativo può prevede l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione"*.

346 Per un approfondimento in tema di società quotate, si rinvia *ex multis* a BALP, *Società quotate e partecipazione all'assemblea: per una maggiore apertura all'intervento e al voto a distanza*, in *Rivista delle società*, 2022, 189; ASSONIME, *Approfondimenti n. 2 del 2023, cit;* ALLOTTI E SPATOLA, *L'utilizzo delle ICT nel procedimento assembleare delle società quotate,* in *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario*, (a cura di) BIANCHINI, GASPARI, RESTA, TROVATORE, ZOPPINI, *Quaderni Giuridici Consob*, marzo 2022.

347 Neppure la normativa europea prevede espressamente le assemblee esclusivamente virtuali ma le indicazioni poste dall'art. 8 della SRD II non la limitano in alcun modo; v. LAMANDINI, *Prospettive europee in tema di assemblee virtuali e comunicazione con i soci*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 43

precedenti problemi connessi al tasso di analfabetismo informativo, ai dubbi circa l'utilizzo degli strumenti informatici e al loro eventuale mutamento e, più in generale, alle questioni dottrinali connesse all'endiadi formata dai concetti "tecnologia" e "collegialità"[348]. D'altra parte, l'esperienza storica ci indica come istituti e regole - anche di diritto privato - adottati di fronte alla eccezionalità di eventi straordinari tendano poi comunque ad assumere carattere ordinario[349].

Il fatto che il legislatore continui a prorogare la normativa emergenziale potrebbe deporre in favore della constatazione che, in assenza di tale proroga, la normativa codicistica attuale non possa da sola ammettere lo svolgimento esclusivamente in videoconferenza; in realtà tale continua proroga dei termini della normativa emergenziale appare più come un modo per corroborare l'ammissibilità di tale istituto e scongiurare qualsivoglia problema interpretativo in questa fase di transizione nonché evitare che le società siano scoraggiate nell'utilizzare tali strumenti informatici, fornendo invece loro ulteriore tempo per introdurre la clausola statutaria che ammetta l'assemblea totalmente in videoconferenza. Principalmente la normativa emergenziale ha la funzione di permettere lo svolgimento di tale modalità *anche in assenza di clausola statutaria*.

Altresì, l'efficacia temporanea della normativa emergenziale non vale a diminuire la rilevanza delle novità normative e giuridiche connesse: il tutto conferma e rafforza l'idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci; la temporaneità, in altre parole, è connessa all'emergenza, non agli interessi tutelati[350].

Preso atto che la dottrina maggioritaria e preferibile[351] ammette lo svolgimento dell'assemblea totalmente in videoconferenza, in virtù di un cambio di rotta determinato dall'esperienza empirica e dall'evoluzione globale del fenomeno assembleare, rimane il fatto

348 V. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, *op.cit.,* 215.

349 In tal senso STELLA RITCHER, *La collegialità, op.cit.,* 9 che indiche che *così, ad esempio, accadde dopo la Prima guerra mondiale quando la legislazione di guerra non solo rimase di fatto in vigore, ma anzi servì a fondare molti nuovi principi generali di diritto comune.*

350 In tal senso CONSIGLIO NOTARILE MILANO, *Massima n. 200*, consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/massima-n-200-del-23-novembre-2021-clausole-statutarie-che-legittimano-la-convocazione-delle-assemblee-esclusivamente-mediante-mezzi-di-telecomunicazione-artt-2363-comma-1-2366-comma-1-2370/ (ultima consultazione ala 26 marzo 2025).

351 Come già indicato al Cap I par. 2.4 a cui si rinvia integralmente.

che, ad oggi, il legislatore italiano abbia preferito non novellare esplicitamente tale disciplina, lasciando spazio a una serie di riflessioni e dubbi interpretativi sul punto[352].

Prendendo le mosse dalla normativa vigente emergenziale, nonché da quella codicistica, i contorni operativi dell'assemblea totalmente in videoconferenza possono essere ricostruiti come segue.

Un'assemblea si svolge esclusivamente in videoconferenza quando tutti i partecipanti sono connessi mediante mezzi di telecomunicazione poiché questa modalità è prevista dall'avviso di convocazione. Ciò significa che viene superata la necessità dell'indicazione di un luogo fisico, poiché nessuno vi si reca e non è quindi ammessa alcuna alternativa alla partecipazione virtuale. Si tratta di una imposizione e non di una facoltà ulteriore, come diversamente nel caso dell'assemblea ibrida.

La prima domanda da porsi è quindi se tale modalità violi o meno il principio di collegialità e il principio di parità di trattamento. Affinché non siano violati tali principi, in primo luogo, tale assemblea deve svolgersi mediante sistemi che garantiscano la possibilità dello sviluppo di una discussione e di una partecipazione attiva; altresì, tali sistemi devono effettivamente consentire il controllo dell'identità dei partecipanti. Pertanto, il principio di collegialità è da considerare rispettato in presenza di un'assemblea in videoconferenza con sistema a due vie in tempo reale poiché avviene virtualmente ciò che avviene in presenza tradizionalmente. Altresì, il principio di parità di trattamento è rispettato in quanto tale modalità viene imposta a tutti i soci oppure qualora venga prevista per alcune categorie. Preso atto della compatibilità con i principi suddetti, deve essere indagato il dettato normativo sul quale fondare l'ammissibilità di tale modalità. L'art. 2370 comma 4 c.c. non esclude affatto lo svolgimento esclusivo in videoconferenza; se così fosse la norma dovrebbe asserire che l'assemblea *può consentire l'intervento in assemblea "anche" mediante mezzi di telecomunicazione*[353]*;* così com'è formulata, invece, la norma non sembra in grado di precludere la possibilità che l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l'unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico di convocazione dell'assemblea.

Allo stato attuale – anche in assenza della vigenza della normativa emergenziale – è ammissibile l'inserimento di una clausola che ammetta lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente in videoconferenza. Restano ferme le riflessioni giuridiche già sviluppate per

[352] Si rammenta il fallito tentativo di novellare la disciplina durante i lavori parlamentari del D.D.L. Capitali come già indicato al Cap I par. 2.5 nota (173) che comunque non appariva risolutivo o chiarificatore al pari di interventi normativi di altri ordinamenti giuridici *ut supra* citati.
[353] In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200*, *cit.*

le assemblee ibride in relazione alla possibilità che la scelta della modalità di svolgimento sia appannaggio o meno dell'organo amministrativo oppure possa essere richiesta da una determinata percentuale del capitale sociale nonché rispetto al fatto che tale obbligo possa essere rivolto a tutti i soci o a determinate categorie predeterminate. In quest'ultimo caso, però, si avrebbe nuovamente un'assemblea ibrida e non più totalmente in videoconferenza.

Stante l'obbligo imposto ai soci rispetto allo svolgimento in videoconferenza è preferibile asserire che questa possa svolgersi esclusivamente mediante sistema a due vie in tempo reale. Tutte le volte in cui il mezzo tecnologico è imposto, è necessario replicare un sistema equivalente dal punto di vista funzionale.

Altresì, anche in questo caso, in assenza di diversa indicazione normativa, la clausola può essere inserita nello statuto a maggioranza e il suo inserimento o la sua modifica non dà luogo a insorgenza del diritto di recesso.

La scelta dell'organo amministrativo, come qualsiasi decisione riguardante il funzionamento della società, deve essere presa in modo diligente e deve essere volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento[354].

La presenza di una clausola statutaria dà all'organo amministrativo la sicurezza di agire nel quadro delle regole espressamente dettate per il funzionamento degli organi sociali e consacrate nello statuto sociale, adottate in sede di costituzione o di una successiva modificazione ad opera dell'assemblea straordinaria.

Detto ciò, è possibile spingersi sino ad analizzare alcuni corollari all'ammissibilità di tale clausola. Si può ritenere ammissibile, *in primis*, la legittimità delle clausole statutarie che rendono obbligatorio prevedere, in tutte le assemblee o in parte di esse, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione come modalità aggiuntiva all'intervento di persona, nel luogo fisico dove l'assemblea venga di volta in volta convocata: una simile disposizione statutaria, da un lato, impedirebbe all'organo amministrativo di prevedere che l'assemblea si tenga solo mediante mezzi di telecomunicazione e, dall'altro, imporrebbe di prevedere sempre la facoltà dei soci di intervenire, oltre che di persona nel luogo fisico di convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione. Tale clausola, in altre parole, darebbe luogo a un diritto dei soci, di origine statutaria, a poter sempre scegliere tra

[354] In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200, cit.*

l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, dando luogo ad una forma perenne di assemblea in forma ibrida[355].

In secondo luogo, è da ritenere parimenti legittima una clausola statutaria che conceda all'organo amministrativo la facoltà di scegliere se convocare l'assemblea solo mediante mezzi di telecomunicazione oppure se indicare anche un luogo fisico di convocazione, fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in questo modo non si impedirebbe all'organo amministrativo di prevedere che l'assemblea si tenga solo mediante mezzi di telecomunicazione, ma si imporrebbe comunque di prevedere sempre la facoltà dei soci di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione[356].

A questo punto, sorge il dubbio se, nel caso in cui sia presente una clausola statutaria[357] che dia ampio potere agli amministratori rispetto alla scelta del *locus* di svolgimento dell'assemblea sia possibile ipotizzare che il potere di scelta del luogo di convocazione medesimo possa spingersi fino ad un *luogo digitale*, ossia sino all'assemblea totalmente in videoconferenza. Sembra preferibile dare, ad oggi, al quesito risposta negativa poiché, nonostante il principio di equivalenza funzionale e neutralità tecnologica, una clausola che esplicitamente parla di *luogo* deve essere interpretata secondo la comune intenzione dei soci e non in maniera ambigua[358] e quindi considerare che l'intenzione, in sede di inserimento della clausola medesima, non possa che essere stato quello di far riferimento alla riunione assembleare in un luogo fisico.

Resta da porsi il dubbio circa l'ammissibilità dell'assemblea esclusivamente in videoconferenza in assenza di previsione statutaria.

## 5.4. Riunione assembleare mediante mezzi di telecomunicazione in assenza di clausola statutaria.

355 In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200, cit.*

356 In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200, cit.*

357 Ad esempio, in caso di clausola statutaria con formula generica e ampia come *"L'assemblea verrà convocata presso la sede sociale o in altro luogo che verrà indicato dall'organo amminsitrativo";* questo tipo di clausola, diffuso nella prassi anche in passato, è stata oggetto di indagine, *mutatis mutandis*, rispetto all'ammissibilità della convocazione all'estero da parte di NOBILI, *Convocazione all'estero dell'assemblea di società per azioni,* in *Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, II, 1959, 451 e ss.

358 È opportuno rifarsi alla disciplina codicistica dell'interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. con particolare riguardo all'art. 1362 stesso nonché all'art. 1369 c.c.

Aderendo alla tesi per la quale l'art. 2370 comma 4 c.c. contenga una clausola *opt-in*, l'assemblea *ibrida* e l'assemblea *virtual only* sono ammissibili esclusivamente in presenza di clausola statutaria, in forma totalitaria oppure in presenza di una normativa *ad hoc* come quella emergenziale[359].

L'esperienza pandemica ha però insegnato che possano sorgere situazioni in cui sia necessario per la vita della società superare celermente situazioni di stallo organizzativo e immobilismo dell'organo assembleare. Le nuove tecnologie ben possono aiutare in tal senso, permettendo una rapida comunicazione tra soggetti ubicati in luoghi molto distanti tra loro.

La presente riflessione ruota, quindi, non intorno all'ammissibilità dell'assemblea esclusivamente in videoconferenza senza clausola *tout court,* bensì alla sua legittimità in situazioni di causa di forza maggiore o emergenza di qualsivoglia natura[360]. Detta indagine non ha lo scopo di ampliare, in maniera arbitraria, i casi di svolgimento con mezzi di telecomunicazione a qualsivoglia caso di forza maggiore che possa impedire al singolo socio di partecipare. Si vuole, piuttosto, considerare che, ove lo statuto di una società non si sia premurato di disciplinare tali modalità, si possa ipotizzare uno spazio di manovra in capo agli amministratori rispetto alla possibilità di prevedere delle eccezioni *una tantum*, in situazioni connesse a eventi imprevedibili riguardanti eventi naturali, socio-politici, sanitari o bellici. Si vuole quindi determinare in quali casi - nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e in virtù del dovere di diligenza qualificata ex art 1176 comma 2 c.c. – gli amministratori possano convocare e far svolgere validamente un'assemblea, prevedendo la possibilità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione senza clausola statutaria.

---

[359] In tal senso CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 187 e 200, cit.*

[360] Per provare a dar una risposta a tale quesito di pongono alcuni esempi. Si immagini che una società per azioni chiusa con sede legale in Italia abbia una compagine sociale composta in parte da cittadini italiani e in parte da cittadini di uno stato che improvvisamente entra in guerra e il cui governo sancisca il divieto di espatrio sino alla fine del conflitto. Si supponga altresì che la suddetta società non abbia inserito alcuna clausola per permettere modalità alternative di partecipazione. La società italiana, ove il peso in società delle partecipazioni sociali dei soci stranieri sia maggiore rispetto a quelli italiani, potrebbe trovarsi in una situazione di stallo strutturale, non potendo raggiungere la soglia di quorum costitutivo necessaria. A ciò certamente si potrebbe eccepire il fatto che i soci stranieri ben potrebbe farsi rappresentare mediante delega ai sensi dell'art. 2372 c.c.; la rappresentanza mediante delega risolverebbe formalmente il problema ma determinerebbe una disparità di trattamento *de facto* poiché i soci stranieri perderebbero il diritto di partecipare personalmente all'adunanza per cause di forza maggiore non legate alla sfera interpersonale bensì a eventi imprevedibili di natura nazionale o sovrannazionale.
Nell'esempio posto, si potrebbe asserire che sia possibile svolgere l'assemblea in videoconferenza ibrida in forma totalitaria; se sul piano normativo la risposta è ineccepibile, sul piano pratico si conferisce un potere di veto sullo svolgimento dell'assemblea ai singoli soci che potrebbero scegliere di disertare la riunione per scopri ostruzionistici.

Il fatto che si preveda una maggiore discrezionalità in caso di cause di forza maggiore collettive non trova un esplicito riscontro sul piano normativo societario; tuttavia è possibile rinvenire esempi in tal senso, *mutatis mutandis,* in materia successoria. Il legislatore del '42 si è preoccupato di prevedere la disciplina dei c.d. *testamenti speciali*[361], derogando la disciplina dei c.d. testamenti ordinari al fine di permettere la disposizione *mortis causa* delle proprie sostanze, qualora il testatore si trovasse in una situazione emergenziale e non potesse rimandare l'atto di ultima volontà per cause di forza maggiore collettive. La *ratio* dell'apparato normativo codicistico è quella di evitare che la rigidità delle norme in materia testamentaria impediscano la valida redazione del testamento ad un soggetto a rischio di vita.

Nel caso oggetto della presente trattazione, chiaramente i presupposti sono ben distinti: vi è una persona giuridica – la società – e un organo sociale con competenze rilevanti per la società; non sempre le decisioni da deliberare sono procrastinabili ai fini della sopravvivenza della società e del corretto conseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, il parallelismo - che può apparire alquanto ardito - nasconde una ragionevolezza di fondo circa la tutela degli interessi della vita della società per azioni e ben si presta a far comprendere una necessaria maggiore elasticità nell'interpretazione dell'art. 2370 comma 4 c.c. in relazione allo svolgimento dell'assemblea con mezzi di telecomunicazione anche in assenza di clausola statutaria.

Alle medesime conclusioni era giunta in passato la dottrina[362], *mutatis mutandis*, in relazione allo svolgimento delle assemblee all'estero, sostenendo che in caso di forza maggiore o di urgente necessità l'assemblea possa validamente riunirsi per deliberare anche in un luogo distinto da quello previsto per legge o per statuto, perché è preferibile – per il buon funzionamento della società stessa - che l'assemblea si tenga in quel luogo piuttosto che non si riunisca affatto[363].

---

361 Per un approfondimento sul punto si rinvia a CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, (a cura di) FERRUCCI E FERRENTINO, 2015, I, Milano, 855 e ss.; DI GIANDOMENICO, *Testamento a bordo di nave o di aereomobile: una rarità interessante*, in *Riv. Not.*, 1996, 357 e ss.; CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie,* 1973, Roma, 192 e ss.; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 2017, Napoli, 504; TORRENTE E SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2023, 1461 e ss. e DI FABIO, *Il testamento. Tipologie, casistica e formule*, Milano, 2023, 149-173.

362 V. FRÈ, *Società per azioni*, in *Commentario del codice civile*, (a cura di) SCIALOJA E BRANCA, Bologna-Roma, 1965, 264 e ss.

363 Precisamente, FRÈ, *Società per azioni, op.cit.,* 265, afferma: "*Riteniamo infatti che, in caso di forza maggiore o anche soltanto di urgente necessità (per es. guerra, inondazione, terremoto), l'assemblea potrà essere validamente convocata anche in un luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale o da quello indicato nell'atto costitutivo perché è evidentemente da preferirsi che l'assemblea si tenga là dove ragioni d'opportunità lo consigliano piuttosto che non possa riunirsi affatto".*

Alla luce di quanto asserito si ritiene quindi che, in caso di forza maggiore o urgente necessità[364], in assenza di un tempestivo intervento normativo, gli amministratori possano utilizzare gli strumenti informatici sia in via facoltativa sia in via esclusiva, anche ove ciò non sia espressamente indicato nello statuto sociale, in un'ottica di salvaguardia del buon funzionamento dell'assemblea e per scongiurare una inattività dell'organo medesimo perpetuata nel tempo. Del resto, è evidente l'interesse del legislatore ad evitare un immobilismo dell'organo assemblare, tanto da prevedere - ex art. 2484 comma 1 n. 3) c.c. - quale causa di scioglimento della società per azioni *l'impossibilità di funzionamento o […] la continuata inattività dell'assemblea*[365].

Resta da chiedersi se ciò possa essere statutariamente impedito, prevedendo esplicite clausole di esclusione dell'uso dei mezzi informatici: sembra opportuno in questo caso ammettere tali clausole considerando che il legislatore, nella normativa emergenziale parla anche di *deroga* allo statuto sociale, implicitamente ammettendo forme di divieto espresso e considerando, *a contrario*, che proprio in caso di *impossibilità di funzionamento* possa operare la causa di scioglimento della società.

## 6. La riunione a porte chiuse e il rappresentante designato

La spinta innovativa connessa allo svolgimento della riunione assembleare non riguarda esclusivamente la digitalizzazione, bensì attiene ad un più ampio cambio di paradigma rispetto al ruolo stesso di tale fase del procedimento assembleare.

La disciplina emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, al fine di favorire lo svolgimento delle assemblee, non si è limitata ad ammettere l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in assenza o in deroga delle clausole statutarie; rivolgendosi alle società quotate, ha previsto – in maniera innovativa e inedita – l'utilizzo della figura del *rappresentante designato*, ossia ha disposto esplicitamente lo svolgimento di assemblee in assenza

[364] Ad esempio, analoghe a quella avvenuta durante la pandemia da Covid-19

[365] Più precisamente, per MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Milano, 1974, 112-113, vi è *impossibilità di funzionamento*, quando legalmente occorrerebbe prendere una deliberazione, che non si riesce ad approvare e *inattività dell'assemblea* quando la stessa non sia stata convocata e quindi l'organo sociale non operi nel lasso di tempo necessario per adottare una determinata deliberazione. L'impossibilità di funzionamento, quindi, postula che l'assemblea non sia in grado di operare, *talchè non ci si può attendere mandato esercizio delle funzioni che la stessa è chiamata ad assolvere* mentre *la continua inattività postula semplicemente la prolungata inerzia dell'organo assembleare nonostante la necessità di adottare una determinata deliberazione*. Pertanto, nel caso in esame appare maggiormente corretto, in punta di diritto, far riferimento all'*impossibilità di funzionamento*.

di discussione[366]. Da tale esperimento giuridico durante la pandemia, nasce così a c.d. *assemblea a porte chiuse.*

Nel nostro ordinamento[367], per assemblea *a porte chiuse* o *senza soci*[368] si intende l'adunanza degli azionisti che si svolge senza la presenza (fisica o virtuale) degli stessi, bensì mediante un *rappresentante designato* che interviene in assemblea con gli altri organi sociali ed esercita il diritto di voto degli azionisti, in virtù delle indicazioni fornitegli mediante delega.

L'art. 11 della c.d. Legge Capitali n.21 del 5 marzo 2024, inserendo nel T.U.F. il nuovo art. 135-*undecies*.1, consente alle società quotate e alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere statutariamente il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea e ne disciplina le modalità di utilizzo, con riferimento al conferimento delle deleghe e all'esercizio dei diritti amministrativi dei soci, sostanzialmente, riprendendo le raccomandazioni[369] e gli orientamenti[370] formati durante la pandemia da Covid-19.

La nuova norma prevede una disciplina articolata e che cerca di contemperare un nuovo congegno procedimentale con i principi societari e i diritti degli azionisti.

*In primis*, al primo comma della norma è previsto il meccanismo *opt-in* di inserimento in statuto della possibilità di svolgimento delle assemblee esclusivamente mediante rappresentante designato nonché la possibilità che al rappresentante designato in via esclusiva vengano conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 TUF; è stabilito un sistema semplificato di

366 Definite da NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie, op.cit.,* 220 "*assemblee in assenza di collegialità".*

367 La precisazione è d'uopo visto che il termine è stato utilizzato, in altri ordinamenti giuridici, per intendere lo svolgimento di assemblee virtuali sia senza la presenza dei soci sia in assenza di rappresentante.

368 V. BALP, *"Competitività dei capitali" e procedimento assembleare nelle società con azioni quotate,* in *Rivista delle società,* 2024, 769

369 Sulla prassi seguita dalle società nelle ultime stagioni assembleari si rinvia ai principali contributi sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 188* del 24 marzo 2020 – *Intervento in assemblea esclusivamente mediante rappresentante designato,* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/societa/massime-commissione-societa/ (ultima consultazione al 22 aprile 2024), *Comunicazione Consob 3/2020* del 10 aprile 2020, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c20200410_3.htm (ultima consultazione al 22 aprile 2024), *FAQ Consob 29 aprile 2020*, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/web/area-pubblica/covid-19-consob (ultima consultazione al 22 aprile 2024), ASSONIME, *Approfondimenti n. 2/2023*, La proroga del regime emergenziale, *cit.,* ASSONIME*„ Q&A sulle assemblee a porte chiu*se, consultabile alla pagina web https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx (ultima consultazione al 22 aprile 2024), ASSONIME, *Circolare n. 6*, 13 marzo 2024, *cit.*

370 In dottrina, *ex multis*, MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op. cit.,* 452-458; LUCIANO, *Un'altra 'stagione' di riunioni virtuali, in attesa di una riforma organica del procedimento assembleare*, in *Il Societario*, 27 febbraio 2023; IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza, profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, IRRERA (a cura di), Torino, 2020, 62-80; LOCCI, *Assemblee societarie 'a porte chiuse', op.cit.*

conferimento delle deleghe, consentendo il ricorso a deleghe c.d. ordinarie e sub-deleghe, superando il più complesso sistema di conferimento dei poteri tramite modulo il cui contenuto e definito dalla Consob[371]. Tale semplificazione, già prevista dall'art. 106 del D.L. 18/2020, ha lo scopo di facilitare l'utilizzabilità del rappresentante designato da parte dei soci, essendo l'unica modalità per l'espressione del diritto di voto[372].

La prima conseguenza giuridica dell'inserimento di tale modalità in statuto[373] è che l'uso del rappresentante designato in via esclusiva comporta l'esercizio del diritto di voto anticipato; la delega con le istruzioni di voto deve essere conferita - come nel caso di rappresentante designato ordinario - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi del primo comma dell'art. 135-undecies T.U.F.

I successivi commi dell'art. 135-undecies T.U.F. disciplinano le modalità di svolgimento dell'assemblea *a porte chiuse* in tutte le sue fasi, anticipando l'esercizio del diritto di presentare nuove proposte di delibera da parte del singolo socio e di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Ai sensi del secondo comma, non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea; la previsione supera i dubbi precedentemente sollevati dalla dottrina circa l'esercizio degli altri diritti amministrativi diversi dal voto da parte del rappresentante designato e si pone in maniera coerente rispetto al fatto che si tratti di un'assemblea senza discussione. Coloro che hanno diritto al voto – ossia coloro i quali ne sono legittimati in virtù del meccanismo di *record date* di cui all'art. 83-sexies T.U.F. - possono, però, presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui deliberazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea (in prima o unica convocazione[374]). Si tratta della facoltà di integrare l'ordine con nuove proposte inerenti a quelle già previste nell'avviso di convocazione o con proposte *altrimenti consentite dalla legge*. L'espressione utilizzata dal legislatore appare infelice, poiché non chiarisce quali siano i contorni legali; si ritiene opportuno aderire ad una lettura prudente e restrittiva che rimandi alle sole proposte strettamente inerenti alle materie oggetto della delibera che l'ordinamento consente sempre

371 Ai sensi dell'art. 134 Reg. Emitt. nonché ex all.5 Reg. Emitt.
372 ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit,* 89
373 Le tipologie di clausole ammissibili sono oggetto di analisi al paragrafo successivo.
374 Il termine era stato già suggerito dalla *Comunicazione Consob 3/2020 cit.,* dalle relative *FAQ* del 29 aprile, *cit,* nonché dalle *Q&A Assonime* del 18 aprile 2023 *cit.*

di affrontare in assemblea, anche ove non espressamente indicate nell'ordine del giorno[375]. La norma, poi, non stabilisce nulla in relazione alle modalità di presentazione delle proposte di delibera da parte dei soci. Applicando per analogia l'art. 126-bis T.U.F. e in armonia con il sistema di comunicazione *extrassembleare* delle società quotate, si può asserire che le proposte debbano essere presentate per iscritto; tale conclusione ben si coordina con la successiva fase nella quale le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. L'esigenza di conoscibilità anticipata delle proposte di deliberazione permea il secondo comma dell'art. 135-undecies.1 T.U.F., tanto che è opportuno estenderla anche alle eventuali proposte successive dell'organo amministrativo[376]. Altresì, il successivo terzo comma prevede che il diritto di porre domande sia esercitato unicamente prima dell'assemblea e che la società fornisca risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea[377]. Tale modalità di interpello e dialogo ricalca il meccanismo già presente all'art. 127-ter T.U.F.[378], pur generando un'aporia in virtù del fatto che l'art. 135-undecies.1 comma 3 ultima parte T.U.F. imponga alla società di rispondere alle domande dei soci entro il terzo giorno antecedente alla riunione mentre l'art. 127-ter comma 1 e 2 T.U.F. consente di fornire le risposte direttamente durante la riunione assembleare[379]. Il sistema di interlocuzione tra *management* e soci viene anticipato ad un momento antecedente alla riunione; di conseguenza la risposta delle società non può essere comunicata in sede assembleare, essendo assenti i soci *iure proprio*. Anche in questo caso – come per prassi consolidatasi[380] - le domande e le risposte comunicate in forma scritta vengono pubblicate

375 Così ASSONIME, *Circolare 6/2020 cit.,* 86, che fornisce quale esempio del caso dell'azione di responsabilità degli amministratori in occasione dell'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2393 comma 2 c.c.

376 In tal senso ASSONIME, *Circolare 6/2024,* 87-88, *cit.,* CONSOB, *FAQ* del 29 aprile, cit., nonché la già richiamata prassi del periodo emergenziale.

377 Si tratta di uno scambio a due fasi e solo tra due soggetti, nel senso che non è prevista possibilità di replica; questo viene considerato un punto critico ad esempio da BALP, "*Competitività dei capitali", op.cit.,* 777. Inoltre, l'A. rileva che questa forma di "discussione" anticipata non possa prevedere un'interazione che coinvolga altri soci se non nella misura in cui possono leggere le domande e le risposte e prenderne atto ai fini dell'orientamento del voto.

378 Si rinvia per l'analisi dell'art. 127-bis T.U.F., della legittimazione, delle modalità di presentazione delle domande e di risposta e delle tempistiche ad ASSONIME, *Circolare n.14/2011*, consultabile alla pagina web https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/229992.aspx (ultima consultazione al 22 aprile 2024) e ASSONIME, *Circolare 40/2013,* consultabile alla pagina web https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/249828.aspx (ultima consultazione al 22 aprile 2024)

379 Rileva tale aporia LUCIANO, *La riunione assembleare e il diritto d'intervento nella "legge capitali",* in Le società, 7/2024, 832.

380 La prassi è ben visibile e riscontrabile nei siti internet di tutte le società quotate che hanno utilizzato il meccanismo del rappresentante designato nel quadriennio 2020-2023.

nel sito internet della società stessa; la pubblicazione delle risposte sul sito garantisce una parità informativa a tutti i soci[381].

Il panorama normativo delinea un sistema in cui non si *celebra* l'assemblea nella sua modalità tradizionale, poiché non si svolge la discussione quale fase *endo-assembleare,* ma si percorre un sentiero composto da *step*: convocazione e proposta degli amministratori, possibilità di integrazioni, domande e risposte, svolgimento dell'adunanza a porte chiuse e deliberazione.

Si tratta di un nuovo modello, alternativo a quello tradizionale, in cui si disapplica *ex lege* il tradizionale principio di collegialità. Forse, più che di *assenza di collegialità*[382], si può parlare di nuova applicazione di detto principio, in virtù della frammentazione dei momenti della riunione, tutti comunque presenti e propedeutici alla decisione. Questo diverso atteggiarsi del principio di collegialità è connesso ad un nuovo modo di intendere l'assemblea nelle società quotate, laddove l'assemblea si predispone quale strumento di contendibilità[383]. La partecipazione non viene soppressa ma assume una nuova fisionomia e viene anticipata e maggiormente procedimentalizzata; ad essere totalmente eliminata è la fase della discussione, soppiantata da un sistema di confronto strutturato e procedimentalizzato.

Il modello procedimentale della partecipazione esclusivamente mediante rappresentante designato si fonda così su una integrale dislocazione della fase del dibattito assembleare e della decisione di voto prima e fuori della riunione[384].

Parte della dottrina rileva una nuova e criticabile tendenza del legislatore italiano – isolata sul piano comparatistico - allo *shareholder weakening*[385]. Ben però si può osservare che in concreto il modello assembleare previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF non comprime i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi. Ciò che viene a mancare è il momento del dibattito "in diretta", che nella tradizionale

---

381 ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.*

382 Cfr. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie, op.cit.,* 220

383 Si era espresso in tal senso GRIPPO, *La delega di voto, ramo d'oro del potere. Profili di corporate governance,* in *Giur. it.*, 2000, IV, 2428, nota (3) asserendo precisamente che *l'atteggiarsi della collegialità può in altri termini subire mutazioni, laddove, come nelle società quotate, essa può ritenersi funzionale più che alla ponderatezza delle deliberazioni, alla predisposizione di uno strumento di contendibilità.* Lette a quasi venticinque anni di distanza, le parole dell'A. appaiono quasi come un vaticino o, più precisamente, come una lucida intuizione in merito all'evoluzione dell'assemblea nelle società per azioni.

384 BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit.,* 769

385 V. LUCIANO, *La riunione assembleare, op.cit.,* 831 e 833 il quale afferma che le istanze di *shareholder weakening […] non dovrebbero trovare spazio nell'ordinamento societario, essendo piuttosto necessario proseguire nella direzione dettata dal legislatore europeo, rafforzando i diritti partecipativi dei soci, al fine di favorirne l'attivismo ed il coinvolgimento a lungo termine.*

idea di assemblea è funzionale alla maturazione, ponderazione e adozione della decisione[386]. Questa fase, tuttavia, appare superata dai fatti, poiché nella realtà delle società quotate la maggioranza dei voti viene maturata ben prima dell'assemblea e formalizzata in assemblea da soggetti muniti di istruzioni di voto non modificabili[387]. Non si può comunque tacere la forte preoccupazione di alcune voci in dottrina[388] rispetto a questo stravolgimento strutturale, il quale non sembra né in linea con le politiche normative europee di incentivazione alla partecipazione azionaria né giustificabile da una maggiore efficienza ai lavori assembleari, posto che questa istanza dovrebbe piuttosto essere assicurata dallo statuto, dal regolamento assembleare e dal presidente piuttosto che da tali modalità di esercizio dei diritti amministrativi. Le preoccupazioni circa il possibile contrasto con le Direttive europee SHRD I e II sono superate da quella dottrina[389] che non vede un esplicito contrasto con l'art. 3 quater Direttiva 2007/36/CE; la norma – rubricata *Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista* – prevede sì che gli Stati membri garantiscano l'esercizio dei diritti amministrativi, ivi compreso quello di partecipazione, ma i singoli legislatori nazionali appaiono liberi di poter declinare tale esercizio dei diritti come stabilito *ex lege* dalle rispettive normative. Altresì, in generale, le Direttive europee non sembrano riconoscere un diritto a partecipare personalmente ed individualmente all'assemblea ma piuttosto ad un esercizio sicuro e consapevole del diritto di voto[390].

E' interessante rilevare, inoltre, come parte della dottrina[391] riscontri alcuni vantaggi in tema di parità di trattamento e buon andamento del procedimento assembleare: in uno schema procedimentale in cui la fase della discussione precede integralmente l'adunanza, la necessità di anticipare la parte informativa riduce o esclude del tutto possibili effetti di asimmetria informativa tra *management* e soci; è indubbio, però, che venga annullata una forma di confronto in tempo reale, cara non soltanto ai piccoli azionisti bensì anche agli investitori istituzionali.

386 LUCIANO, *La riunione assembleare, op.cit.,* 831 afferma che *si prospetta così la sostanziale cancellazione del dibattito assembleare.*
387 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op. cit. passim.*
388 LUCIANO, *La riunione assembleare, op.cit.,* 831
389 Cfr. ATLANTE E FERRI JR., *La nuova figura del rappresentante designato, op.cit.* 3.
390 Cfr. ATLANTE E FERRI JR., *La nuova figura del rappresentante designato, op.cit.* 4.
391 BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit.,* 786 e ASSOGESTIONI, *Interventi a sostegno della competitività dei capitali. Audizione presso il Senato della Repubblica, 6° Commissione* (Finanze e Tesoro), Roma 7 giugno 2023, 9-10, consultabile alla pagina web https://www.sena/to.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/426/931/Memoria_Assogestioni.pdf (ultima consultazione al 31 marzo 2025).

Si configura, una *forma rarefatta di collegialità*[392]: considerando che il contenuto minimo essenziale della collegialità stessa sia appannaggio del diritto positivo e non certo anteposto al diritto positivo medesimo[393], la scelta legislativa – legittima e non in contrasto con norme sovraordinate – determina un chiaro cambio di rotta.

Lo schema del rappresentante designato obbligatorio riflette, in definitiva, l'evoluzione degli assetti proprietari degli emittenti, nonché la progressiva erosione della partecipazione che determina spesso la scarsa utilità della discussione assembleare[394].

## 6.1. *Segue.* L'introduzione della clausola statuaria.

Stante la previsione del meccanismo *opt-in*, la dottrina si è interrogata sulle tipologie di clausole inseribili negli statuti sociali[395]. Considerando il tenore letterale della norma, *in primis* la clausola statutaria[396] può prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva come unica modalità di svolgimento dell'assemblea; di conseguenza, si può ammettere un *minus*, ossia la previsione che la valutazione circa l'opportunità di avvalersi di tale strumento sia rimessa al Consiglio di amministrazione[397] in sede di convocazione delle singole assemblee[398]. Poiché i soci possono decidere in sede di modifica dello statuto di rinunciare alle altre modalità di svolgimento dell'assemblea previste dall'ordinamento (assemblea in presenza o ibrida), optando per lo strumento del rappresentante designato in via esclusiva, appare ragionevole che possano anche rinunciare a tali modalità alternative di svolgimento, consentendo agli amministratori di valutare caso per caso se sia opportuno farvi

[392] BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit.,* 772

[393] V. SCHIUMA, *L'assemblea in via esclusivamente telematica nel diritto ante e post emergenza Covid 19*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2020, 431

[394] BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit.,* 772; sul punto v. STELLA RICHTER JR, *La collegialità nelle società di capitali al tempo della pandemia*, *op.cit.,* 9 nonché, LIBONATI, *Il ruolo dell'assemblea, op.cit.,* 208

[395] Tra i primi orientamenti sul punto ASSONIME, *Circolare 6/2024 cit.* e ATLANTE E FERRI JR, *La nuova, op.cit.;* successivamente anche ASSONIME, *Circolare, 8/2025, cit.*, 5 che parla di *modalità di default.*

[396] Ad esempio, con una clausola avente il seguente tenore letterale: *"Le assemblee degli azionisti si svolgono esclusivamente mediante rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 T.U.F."*

[397] In tal senso ASSONIME, *Circolare, 8/2025, cit.*, 5-6

[398] Ad esempio, con una clausola avente il seguente tenore letterale: *"L'organo amministrativo può prevedere nella convocazione dell'assemblea che la stessa si svolga esclusivamente mediante rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1. T.U.F.".* Verso tale modalità sono andate le società che per prime hanno inserito l'uso del rappresentante designato in via esclusiva in statuto, come *in primis* e *ex multis* la società quotata Edison S.P.A. con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 27 marzo 2024 con verbale dell'11 aprile 2024 ai rogiti notaio Andrea de Costa di Milano, rep. n. 17111 racc. n. 9454, che ha previsto l'inserimento in statuto di quanto segue: *"[…] Ove previsto e/o consentito dalla legge e/0 dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari".*

ricorso[399]. Questa soluzione è del resto assai diffusa nella prassi delle società, con riferimento ad altre clausole statutarie relative alla *governance* e allo svolgimento delle assemblee, come, ad esempio, nelle previsioni statutarie riguardanti il voto elettronico o per corrispondenza oppure l'uso dei mezzi di telecomunicazione[400].

Sempre con riguardo alla questione relativa all'ampiezza dell'autonomia statutaria, la dottrina si è interrogata sulla possibilità che la clausola possa essere tanto flessibile da consentire di utilizzare lo strumento del *rappresentante designato in via esclusiva* solo per alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno e prevedere lo svolgimento ordinario dell'assemblea per gli altri. Tale domanda fa rivolgere l'attenzione verso un più ampio quesito, ossia se i diversi modelli assembleari oggi previsti dal legislatore[401] siano alternativi tra loro oppure cumulabili nell'ambito del medesimo *evento assembleare*. Un primo orientamento[402] fornisce una risposta negativa, sul presupposto che l'unicità del procedimento assembleare e della irragionevolezza di svolgere contemporaneamente l'assemblea in parte "a porte aperte" e in parte a "porte chiuse" Vi sarebbe una incompatibilità ontologica e una effettiva complessità (se non impossibilità) pratica. Altra dottrina[403], invece, senza porsi i suddetti problemi di compatibilità, ne asserisce l'ammissibilità, in virtù di un generale principio di autonomia statutaria. Sembra preferibile, in linea generale, la prima delle due voci, sul presupposto che sia quantomeno contrario al principio di economicità degli strumenti giuridici l'utilizzo contemporaneo di distinti modelli assembleari. Si può, però, arrivare comunque a sostenere che lo statuto possa prevedere che alcune materie all'ordine del giorno debbano essere necessariamente deliberate con assemblea a distanza[404]; in tal caso, però, è d'uopo che si preveda che, ove l'avviso di convocazione indichi più punti all'ordine del giorno, che tutti i punti debbano essere deliberati con la medesima modalità[405] oppure che in

[399] Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.,* 76

[400] Con riguardo in generale all'inserimento di un potere di scelta in capo all'organo amministrativo cfr. ASSONIME, *Circolare 14/2011, cit.,* ASSONIME, *Circolare 40/2013, cit*., ATLANTE E STELLA RICTHER J., *Il recepimento in Italia della direttiva, op.cit.,* nonché, in relazione allo svolgimento delle assemblee in videoconferenza FERRI E SODI, *La riunione assembleare a distanza*, *Studio CNN 41/2023/I*, 5, consultabile alla pagina web https://notariato.it/it/ufficio-studi-lista/ (ultima consultazione al 25 aprile 2024)

[401] Ossia il modello tradizionale con la compresenza fisica degli aventi diritto e i modelli alternativi con l'uso dei mezzi di telecomunicazione o a distanza con l'uso esclusivo del rappresentante designato.

[402] Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.*

[403]Cfr. ATLANTE E FERRI JR, *La nuova figura, op.cit.*

[404] Ad esempio, con una clausola avente il seguente tenore letterale: *"Le assemblee aventi ad oggetto "…" devono svolgersi esclusivamente mediante rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 T.U.F."*.

[405] Ad esempio: *"Qualora l'avviso di convocazione contenga anche un punto avente ad oggetto "…", l'assemblea dovrà svolgersi esclusivamente mediante rappresentante designato al fine di deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno";* si prevede statutariamente una *vis attractiva* del meccanismo del rappresentante designato.

tal caso si ritorni al modello tradizionale[406], operando una forma di "assorbimento" al punto di vista procedimentale.

L'autonomia statutaria può permettere, inoltre, di escludere espressamente la possibilità che una determinata delibera possa essere approvata mediante assemblea con rappresentante designato, limitando in generale l'utilizzo dello strumento anche se in presenza di clausola *opt-in* e eventualmente limitando la discrezionalità dell'organo amministrativo[407].

Un ulteriore elemento di dibattito è la questione circa l'ammissibilità di una clausola statutaria che possa prevedere l'uso del *rappresentante designato in via esclusiva* solo per i soci con una partecipazione inferiore a una determinata soglia di possesso azionario[408]; scopo di questa previsione sarebbe quello di limitare fenomeni di disturbo assembleare o di distorsione del dibattito da parte di soci con ridotta incidenza in assemblea, stante il numero esiguo di azioni possedute. Una parte della dottrina[409] ha espresso parere positivo, considerandola una delle alternative di modulazione della obbligatorietà del ricorso allo strumento di cui all'art. 135-undecies.1 T.U.F.; altra dottrina[410] dà risposta negativa al quesito, considerando che la *ratio* di tale istituto non sia è quella di creare disparità di trattamento tra i soci rispetto all'esercizio dei diritti amministrativi, bensì delineare nuove modalità di esercizio degli stessi da applicare all'intera assemblea.

---

406 Ad esempio: "*Le assemblee riguardanti soltanto "…" devono svolgersi esclusivamente mediante rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 T.U.F.". Ove la convocazione prevede una pluralità di punti all'ordine del giorno, l'assemblea si svolgerà ai sensi della disciplina del Codice civile".*

407 L'ipotesi può rivelarsi utile sul piano pratica in relazione a quelle deliberazioni per le quali l'assemblea ritenga che la discussione classica sia insostituibile oppure nei casi in cui il rilascio delle indicazioni mediante delega sia particolarmente ostico; in particolare, Assonime, Circolare 6/2024, cit., 58, rileva un problema di natura essenzialmente operativa in relazione al coordinamento del c.d. voto di lista per l'elezione degli amministratori e l'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva, poiché i moduli di delega dovrebbero contemplare tutte le possibilità di espressione del voto previste dal pluri-fasico meccanismo di elezione degli amministratori mediante liste previsto dagli artt. 147-ter e 147-ter.1 (quest'ultimo con entrata in vigore al 1 gennaio 2025) T.U.F. anche alla luce della modifiche introdotte dalla L. 5 marzo 2027 n.21. Pertanto, si asserisce l'ammissibilità di una clausola avente il seguente tenore letterale: *"L'assemblea non può svolgersi esclusivamente mediante rappresentante designato di cui alla'rt. 135-undecies.1 T.U.F. e art…. dello Statuto nel caso in cui la delibera conseguente riguardi l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi degli artt. 147-ter e 147-ter.1T.U.F. e art…. dell Statuto".*

408 Come già esposto al Cap. I par. 2.5, nota 179 a cui si rinvia, la generale esclusione del diritto di intervento per i c.d. soci minimi era stata oggetto di emendamenti al DDL Capitali respinti in sede di votazione al Senato della Repubblica.

409 Cfr. ATLANTE E FERRI JR, *La nuova figura, op.cit.*

410 Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.* nonché IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus, op.cit.,* secondo il quale afferma che la società quotata non possa *selezionare i propri soci nel senso di assegnare discrezionalmente a taluni la chance di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione ed ad altri il sistema del rappresentante designato. Le due modalità sono, infatti, profondamente diverse in quanto la prima consente, seppure da remoto, la partecipazione piena al procedimento assemblare, mentre la seconda esclude il socio dalla partecipazione piena, prevedendo soltanto l'espressione preventiva del voto.*

La seconda tesi appare maggiormente condivisibile, considerando che l'applicazione parziale – parimenti al caso dell'applicazione per solo alcuni punti all'ordine del giorno – snaturerebbe la *ratio* dell'istituto e darebbe luogo a una pluralità di problemi applicativi in relazione alla discussione e alle forme alternative di dialogo tra *management* e azionariato. Un'applicazione parziale sembrerebbe contraddire la stessa logica dello strumento del rappresentante designato in via esclusiva, che è quella di anticipare la fase di presentazione delle proposte e di proposizione delle domande a una fase precedente allo svolgimento della riunione, a beneficio di tutti gli azionisti, i quali possono esprimere il loro voto in via anticipata su tutte le proposte all'ordine del giorno[411]. Inoltre, non si può non rilevare che ove il legislatore avesse voluto prevedere una limitazione della partecipazione in assemblea in relazione alle soglie di possesso azionario lo avrebbe fatto espressamente[412].

Una distinta e ulteriore questione oggetto di analisi dottrinale è quella riguardante il rapporto tra le scelte statutarie esercitate ai sensi dell'art. 135-undecies TUF sul *rappresentante designato facoltativo* e l'eventuale scelta di prevedere nello statuto il ricorso al *rappresentante designato in via esclusiva* ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF. In particolare, la riflessione riguarda il coordinamento tra le discipline e i rispettivi meccanismi *opt-out* e *opt-in*.

411 Come *infra* meglio precisato in virtù del dettato normativo

412 Si rileva, in particolare, che, durante i lavori della COMMISSIONE FINANZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA inerenti al c.d. DDL Capitali, sono stati proposti e respinti gli emendamenti nn.ri. 12.2, 12.3, 12.4 aventi ad oggetto il limite alla partecipazione in assemblea sulla base della detenzione una quota minima di partecipazione al capitale; da ciò si può evincere che vi siano alcune opinioni dottrinali che hanno ritenuto e ritengono ad oggi necessario limitare il diritto partecipazione in assemblea per quei soci che detengono un numero di azioni tanto esiguo da non aver al peso nelle scelte assembleari. Tale modalità, però, ad oggi non risulta prevista esplicitamente nel panorama normativa italiano. L'esclusione della partecipazione assembleare in virtù del numero di azioni possedute è prevista – invece - ad esempio, nell'ordinamento spagnolo. L'art. 179 comma 2 L.S.C. stabilisce: "*En las sociedades anónimas los estatutos podrán exigir, respecto de todas las acciones, cualquiera que sea su clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir a la junta general sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital social*". Tradotto: *"Nelle società per azioni lo statuto può richiedere per tutte le azioni, qualunque sia la loro classe o serie, il possesso di un numero minimo per intervenire all'assemblea senza, in ogni caso, che il numero richiesto sia superiore all'uno per mille del capitale sociale"*. (traduzione mia) Similmente per le società quotate, all'art. 521 bis L.S.C., è previsto: "*En las sociedades anónimas cotizadas, los estatutos no podrán exigir para asistir a la junta general la posesión de más de mil acciones"* Tradotto: *"Nelle società per azioni quotate lo statuto non può imporre il possesso di più di mille azioni per partecipare all'assemblea generale"*. (traduzione mia). La norma iberica permette che lo statuto delle società per azioni possa prevedere l'esclusione della partecipazione - e conseguentemente del voto - di quei soci che non raggiungono una determinata soglia di possesso di azioni. Per un approfondimento sul funzionamento di tale istituto di rinvia a GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Y SANCHO GARGALLO*, Comentario de la ley de sociedades de capital*, Valencia, 2021, 2565 e ss., laddove si precisa che i soci che non superano la soglia statutaria (che comunque non può essere superiore a 1 a 1.000 per capitale) possano raggrupparsi e nominare un rappresentante per partecipare all'assemblea ed esercitare i rispettivi diritti amministrativi; in tal caso il rappresentante dovrebbe far valere i diritto di voto corrispondenti a ciascuno degli azionisti in virtù delle istruzioni fornite dai soci medesimi.

In primo luogo, in caso di inserimento della clausola flessibile[413] ex art. 135-undecies.1 T.U.F. e in assenza di deroga all'art. 135-undecies T.U.F., sembra ragionevole ritenere che la società sia tenuta a mettere a disposizione dei soci lo strumento del rappresentante designato *facoltativo* ogni qual volta che si decida di non usare il rappresentante designato in via esclusiva per una specifica assemblea; in assenza di una espressa deroga statutaria, infatti, permane la cogenza dell'art. 135-undecies T.U.F., la cui *ratio* è quella di facilitare la partecipazione e il voto degli azionisti[414].

In caso di deroga statutaria all'art. 135-undecies T.U.F., escludendo con meccanismo *opt-out* la possibilità di mettere a disposizione dei soci l'uso facoltativo del rappresentante designato, si deve ritenere ammissibile l'inserimento della clausola *opt-in* ai sensi dell'art. 135-undecies.1 T.U.F.

La scelta del rappresentante designato in via esclusiva risponde a logiche organizzative diverse rispetto alla previsione dello strumento facoltativo messo a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 135-undecies T.U.F. e l'*opt-out* non dovrebbe essere letto come una rinuncia *tout court* all'uso del rappresentante designato se disciplinato in maniera differente e previsto come mezzo esclusivo di partecipazione ed esercizio del diritto di voto[415].

Inoltre, è opportuno rilevare che il legislatore non si esprime riguardo alle modalità di introduzione della clausola ex art. 135-undecies.1 T.U.F.; nel silenzio della legge, si può senza dubbio affermare che la modifica statutaria non possa che essere approvata dall'assemblea statutaria con le maggioranze previste da legge e statuto[416]; dopo la delibera, potrebbe essere necessario adeguare il regolamento assembleare, se previsto, alla nuova modalità di svolgimento dell'assemblea[417].

A questo punto, è d'uopo soffermarsi sulla possibilità di svolgere congiuntamente l'assemblea sia a porte chiuse sia in totalmente in videoconferenza.

---

413 Ossia una clausola in cui si di volta in volta deciso, mediante indicazione nell'avviso di convocazione, con quale modalità svolgere l'assemblea, se con il sistema tradizionale o esclusivamente mediante rappresentante designato.

414 Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.*

415 Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.*

416 Sul punto BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit.,* 788 propone una riflessione operando un confronto di tipo comparatistico in relazione al diritto tedesco: il vigente art. 118°, Abs 3-5 AktG – *mutatis mutandis* con riferimento all'assemblea *virtual only* – prevede l'inserimento della clausola statutaria corrispondente con limite di durata a cinque anni con possibilità di successivo rinnovo. Una previsione analoga per il rappresentante designato obbligatori dovrebbe rappresentare una tutela ulteriore per i soci; si ritiene di non aderire a tale opinione considerando che appare più che altro come una complicazione procedimentale e applicativa, comunque ammissibile in virtù dell'autonomia statutaria.

417 Cfr. ASSONIME, Circolare 6/2024, cit.

In primo luogo, tale possibilità risulta ammissibile in caso di applicazione della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025 di cui all'art. 106 del Decreto "Cura Italia"[418]. Di conseguenza, in virtù dell'evoluzione dottrinale e interpretativa sul punto, non si ravvisano profili problematici nel prevedere contemporaneamente lo svolgimento dell'assemblea sia a porte chiuse sia esclusivamente in videoconferenza; oltre alla consolidata prassi durante la pandemia che ha visto lo svolgimento sia virtuale sia senza soci, l'ammissibilità di tale cumulo si innesta in una logica di semplificazione dell'assemblea stessa, nella quale la fase della riunione è ridotta drasticamente.

Preso atto della ammissibilità teorica di tale cumulo, è necessario chiedersi come strutturare le clausole *opt-in* in tal senso nello statuto sociale. La dottrina si è occupata della questione sostiene che – allo spirare dell'applicazione della disciplina emergenziale – sia necessario prevedere una esplicita previsione statutaria che preveda il cumulo medesimo oppure una espressa indicazione dell'uso congiunto nell'avviso di convocazione[419]. A tale conclusione sarebbe necessario approdare in virtù del fatto che l'art. 135-undecies.1 T.U.F. non preveda espressamente l'uso congiunto. Tale tesi troverebbe conforto nel fatto che soltanto le società quotate con clausola espressa per uso congiunto del rappresentante designato e videoconferenza effettivamente implementano tale doppia modalità e non anche quelle che prevedono distintamente i due strumenti, se non con esplicita indicazione dell'uso congiunto nell'avviso di convocazione[420].

Pur non potendo che concordare col fatto che l'uso congiunto di rappresentante designato e mezzi di telecomunicazione possa essere previsto espressamente nello statuto oppure che tale coordinamento possa essere esplicitato nell'avviso di convocazione, non si ravvisano delle criticità nell'uso congiunto a prescindere da tuzioristici atteggiamenti dell'organo amministrativo. Si ritiene che la prassi odierna sia animata da tuziorismo e

---

418 In tal senso ASSONIME, *Circolare n.8/2025*, *cit.,* 12 laddove asserisce che s*econdo interpretazioni e prassi consolidate, il regime previsto dall'art. 106 consente il cumulo delle modalità di svolgimento dell'assemblea, attraverso RDE [rappresentante designato in via esclusiva] e mezzi di telecomunicazione.*

419 ASSONIME, *Circolare n.8/2025, cit.,* 9 e ss.

420 V. ASSONIME, *Circolare n.8/2025, cit.,* 9 e 10 laddove precisa che *dall'analisi condotta sulle clausole statutarie […] emergono due macro-tipologie di clausole: quelle che prevedono la facoltà di ricorrere ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee in relazione (anche) al solo rappresentante designato in via esclusiva; quelle che prevedono la facoltà di utilizzare i mezzi di telecomunicazione in riferimento in generale allo svolgimento dell'assemblea, senza operare un esplicito collegamento tra i due strumenti. […] 3 delle 35 società che hanno convocato l'assemblea hanno proceduto alla pubblicazione di una modifica dell'avviso di convocazione, al fine di consentire la partecipazione fisica di alcuni o di tutti i soggetti legittimati all'assemblea. Si tratta degli avvisi di convocazione pubblicati da società che, nello statuto, hanno previsto l'uso dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'assemblea in generale, ma non lo hanno previsto in modo specifico per il RDE. Da ciò ne deriverebbe che l'uso congiunto di RDE e mezzi di telecomunicazione potrebbe essere previsto nell'avviso di convocazione senza criticità da parte delle società che lo prevedono espressamente nello statuto.*

prudenza piuttosto che da una compiuta riflessione sulla compatibilità dei due istituti. Pertanto, si ritiene più semplicemente che, qualora siano previste – anche separatamente – le due clausole *opt-in* (rispettivamente per il rappresentante designato esclusivo e per lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione) essi siano cumulabili, non ravvisandosi alcun limite legislativo in tal senso.

In ultimo, l'introduzione della clausola statutaria che prescrive il ricorso al *rappresentante designato in via esclusiva* comporta una modifica in relazione all'esercizio dei diritti amministrativi dei soci; è d'uopo chiedersi, allora, se tale modifica integri una legittima causa di recesso per i soci che non abbiano concorso all'adozione della delibera, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. avente ad oggetto *le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto o di partecipazione*.

L'introduzione del rappresentante designato in via esclusiva modifica il solo diritto di partecipazione in assemblea e non incide in via diretta sul diritto di voto. Inoltre, non può non rilevare il fatto che il legislatore della Legge c.d. Capitali, ove lo abbia ritenuto necessario, ha specificato l'insorgenza del diritto di recesso in relazione alle modifiche inerenti al diritto di voto in maniera completa ed esaustiva[421].

Non avendo specificato nulla in relazione alla disciplina di cui all'art. 135-undecies.1 T.U.F. non si ravvisano profili di tutela ulteriore.

Pertanto, in caso di introduzione della clausola statutaria che prevede lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante rappresentante designato, è opportuno ritenere che non sorga il diritto di recesso ex art 2437 comma 1 lett. g c.c. per i soci che non abbiano acconsentito alla delibera, poiché tale introduzione non riguarda in via diretta l'esercizio di voto e non attiene al diritto di partecipazione in senso patrimoniale[422].

[421] Si fa riferimento all'art. 14 L. 5 marzo 2024 n.21 avente ad oggetto la disciplina del voto maggiorato in quanto lil nuovo art. 127-quinquies T.U.F. al comma 8 stabilisce che *la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.* Oltre ad escludere una causa di recesso, la norma ribadisce – al fine di evitare qualsivoglia incertezza giuridica – l'insorgenza del recesso laddove la ritiene quale opportuna forma di tutela sociale. Di fatto, stante i dubbi interpretativi in relazione al recesso in caso di modifiche dei diritti amministrativi di partecipazione, ove il Legislatore avesse sentito l'esigenza di tutelare i soci avrebbe potuto prevedere una analoga precisazione, la quale non sarebbe risultata ultronea bensì chiarificatrice.

[422] In tal senso ASSONIME, *Circolare 6/2024;* CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO*, Studio n.41-2024/I, cit.,* BALP, *"Competitività dei capitali", op.cit., 773* e MARCHETTI E VENTORUZZO*, Note sulle assemblee tramite rappresentante designato, in Società, 2024, 826*.

## 6.2. *Segue.* I requisiti soggettivi del rappresentante designato in via esclusiva.

La figura del rappresentante designato è stata oggetto di indagine dottrinale sin dalla sua introduzione in via facoltativa ai sensi dell'art. 135.undecies T.U.F.; per quanto concerne i requisiti soggettivi, la norma fa riferimento alla designazione di *un soggetto*, senza altre specificazioni. Si può affermare che il rappresentante designato possa essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica[423].

Altresì, non si rilevano indicatori normativi con riguardo ad ulteriori caratteristiche e pertanto non occorre che il rappresentante designato sia dotato di particolari requisiti di indipendenza o di professionalità - salvo *de facto* le necessarie competenze per esplicare il proprio ruolo - ed altresì non sono previste situazioni di incompatibilità. È stato, però, correttamente affermato che quanto più la figura del rappresentante designato sia caratterizzata da requisiti di indipendenza rispetto alla società designante, tanto più la nomina di questo appare gradita al mercato e agli investitori[424].

Stante le innovazioni tecnologiche è d'uopo domandarsi se il dato letterale che indica la necessità di un *soggetto* quale *rappresentante designato in via esclusiva* sia superabile, nel senso che possano ad esempio essere utilizzati sistemi *software o IA*[425]. Sin d'ora è d'uopo precisare che ad assumere il ruolo di rappresentante designato debba essere un soggetto fisico o giuridico. Il questo modo si dà certezza al meccanismo, stante la responsabilità in capo al soggetto che assume e ricopre il ruolo. Ciò non toglie che, in virtù della potenziale grande mole di deleghe che possono essere ricevute dal rappresentante delegato in via esclusiva, questi possa decidere di avvalersi di un sistema digitale per la conservazione delle deleghe stesse. In tal caso qualsivoglia difformità o irregolarità relativa al *software* riguarderà, però, esclusivamente il rapporto negoziale istauratosi tra il fornitore del *software* e il rappresentante designato, senza coinvolgere in alcun modo la società.

---

423 Cfr. CONSOB, *Documento di Consultazione. Recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, 5 agosto 2010*, 6, consultabile alla pagina web https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_emittenti_20100805.pdf (ultima consultazione al 29 aprile 2024); in dottrina, BUSANI, *Il rappresentante, op. cit.,* 307.

424 Così BUSANI, *Il rappresentante, op. cit.,* 308 il quale altresì analizza in maniera esaustiva e completa in generale i requisiti soggettivi della figura del rappresentante designato.

425 Con modalità eventualmente affine a quella della c.d. *IA delegata* ipotizzata da CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 151 *infra* meglio analizzata.

## 7. Riunione assembleare e intelligenza artificiale. Spunti di riflessione.

La digitalizzazione è innanzitutto uno strumento potente in grado di far raggiungere obiettivi ambiziosi, un tempo inimmaginabili[426]; si tratta un fenomeno inarrestabile: nel funzionamento interno delle società sembra essere di un viaggio di sola andata[427].

In ambito societario in relazione allo svolgimento della riunione assembleare, la digitalizzazione non si limita all'uso dei mezzi di videoconferenza, bensì si spinge verso la sperimentazione delle nuove tecnologie che nel tempo vengono sviluppare e implementate, le quali possono contribuire a un efficientamento del procedimento assembleare stesso[428]. Da tempo, una parte della dottrina maggiormente sensibile al tema[429], avverte la sensazione che l'ente societario si trovi gradualmente ad affrontare un'evoluzione orientata a una ineludibile digitalizzazione dei processi nonché nel bel mezzo di una progressiva introduzione dell'intelligenza artificiale nelle dinamiche aziendali.

426 CAIO E SOLDAVINI, *Digitalizzazione per un nuovo rinascimento italiano*, Milano, 2023, 25.

427 GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op. cit.*, 214

428 Si pensi all'utilizzo degli strumenti informatici per abbattere qualsivoglia barriera linguistica, motoria o sensoriale. In tal senso ha operato nell'ultimi anni, ad esempio la società Generali S.P.A. la quale ha attuato una serie di condotte virtuose atte a permettere – grazie all'uso delle tecnologie informatiche – la traduzione simultanea in più lingue straniere della riunione assembleare nonché la traduzione nella lingua dei segni LIS. L'implementazione di tali condotte virtuose, diversamente articolate nel corso dell'ultimo quinquennio, è riscontrabile nei rispettivi avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti pubblicazione nel sito web della società https://www.generali.com/it/info/download-center/governance/assemblee/2025 (ultima consultazione al 31 marzo 2025) a cui si rinvia.

429 Così SACCO GINEVRI, *Intelligenza artificiale e corporate governance*, in *Il diritto nell'era digitale*, a cura di AA. VV., Milano, 2022, 430.

Pertanto, è opportuno interrogarsi in merito ai riflessi sul diritto societario della sempre più intensa digitalizzazione[430] nonché dell'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo delle società[431].

In particolare, le prime riflessioni in tema di IA e diritto societario cercano di non accontentarsi di rimanere imbrigliati nelle categorie tradizionali di un *conservatorismo*

[430] Si precisa che si è scelto di non indagare la questione dello svolgimento dell'assemblea nel c.d. Metaverso. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che negli ultimi anni non si è registrato un effettivo sviluppo di tale utilizzo né in Italia né negli ordinamenti giuridici comparabili. Ad oggi, il Metaverso rimane un sistema poco sviluppato e poco funzionale per le società. Oltretutto, in punta di diritto, non si rilevano profili particolarmente problematici; l'eventuale implementazione di tale tecnologia appare come una forma maggiormente immersiva dell'assemblea totalmente in videoconferenza; pertanto, appare ammissibile se prevista statutariamente e si ritiene applicabile per analogia *in toto* la medesima disciplina dell'assemblea *virtual only*. In ogni caso, alcuni autori stranieri hanno approfondito tale tema; pertanto, si rinvia, per l'ordinamento spagnolo a AUGUOSTATOS ZANCO, *La Junta general en el metaverso,* in AA.VV., *Digitalizacion, Intelligencia Artificial y derecho mercantil,* 2024, Las Rozas (Madrid) 125-151 nonché l'esperienza positiva di implementazione nel 2022 della società Iberdrola https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-first-spanish-company-hold-general-shareholders-meeting-in-metaverse (ultima consultazione al 7 aprile 2025); per il diritto tedesco a PLAGEMANN, *Virtual General Assembly in the Metaverse?*, in *Taylorwessing,* del 9 gennaio 2023, consultabile alla pagina web https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2023/01/virtual-general-assembly-in-the-metaverse (ultima consultazione al 7 aprile 2025)

[431] Cfr. COSTI, *Presentazione del convegno, in Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale,* (a cura di) ABRIANI E COSTI, Milano, 2023, 1; per un'analisi connessa all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito societario e con particolare riguardo agli organi sociali e all'assemblea si *rinvia ex multis* a COMMISSIONE EUROPEA, *Study on the relevance and impact of srtificial intelligence for company law and corporate governance,* 2021, 12; LOCKE E BIRD, *Perspectives on the current and imagined role of artificial intelligence and tecnology in corporate governance practice and regulation*, in *Australian Journal Of Corporate Law*, 2020, 4 e ss.; NUZZO, *Il diritto dell'impresa e delle società nell'era digitale*, in *Trattato delle società*, (diretto da) DONATIVI, Milano, 1, 2022, 1078 e ss.; NUZZO, *Impresa e società nell'era digitale (appunti)*, in *Banca, Borsa e tit. cr.*, 3; 2022, 417 e ss.; CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 149 e ss.; SANDEI, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali: autonomia e vincoli,* in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 157 e ss.; LILLÀ MONTAGNANI, *Roboboard e Robocompanies*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, 167 e ss.; TOMBARI, *Intelligenza artificiale e corporate governance nella società quotata*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2021, 1434 e ss.; ABRIANI E SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech,* Bologna, 2021, 149; NESPRAL E HERGUETA, *Blockchian. El modelo descantralizado hacia la economia digital*, Madrid, 2021, 173 per i quali i dati sono come la nuova *galosina* e l'IA come *el coche veloz que nadie puede parar* e che conduce le società verso una economia *pura digital;* gli AA. equiparino l'intelligenza artificiale alla *columna vertebral*, indicando come le nuove strutture societarie, a loro dire, verranno sorrette da questo nuovo strumento digitale che sin d'ora appare pervasivo e destinato a determinare rilevanti mutamenti anche nel diritto societario.
In questa sede si ritiene non opportuno soffermarsi sul più ampio tema del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, tema sul quale si è molto discusso e scritto negli ultimi anni, stante la portata innovativa ad ampio spettro di questa tecnologia. Si ritiene opportuno citare il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, entrato in vigore in data 1° agosto 2024, il quale stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (noto anche come Regolamento sull'intelligenza artificiale o AI Act). L'obiettivo del Regolamento è creare un quadro normativo orizzontale armonizzato per lo sviluppo, l'introduzione nel mercato dell'Unione europea e l'utilizzo di prodotti e servizi di intelligenza artificiale (AI), con particolare attenzione alla gestione dei rischi per salute, sicurezza e diritti fondamentali. Altresì, si ritiene, ai fini del presente lavoro di indagine, sufficiente rinviare, tra i contributi ad ampio raggio, a RESTA, *L'ambito territoriale di applicazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: note critiche*, in *Dir. Inf.*, 2024, 6, 731 e ss.; FINOCCHIARO*, Intelligenza artificiale. Quali regole?,* Bologna, 2024; FINOCCHIARO, *La proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio,* in *Dir. Inf.,* 2022, 303; CAMARDI, *La via europea per l'intelligenza artificiale,* Milano, 2022, 265.

*interpretativo*, bensì di trovare nuove risposte giuridiche in virtù di introduzioni *aliene* al procedimento assembleare[432].

Le domande che la dottrina inizia a porsi sono, ad esempio, se l'azionista possa affidare ad un'IA il compito di partecipare ai lavori assembleari, discutere e votare al suo posto o se possa avere un qualsivoglia ruolo attivo e determinante durante lo svolgimento della riunione assembleare[433].

La sperimentazione giuridica sul punto si spinge ad immaginare specifici ruoli per l'IA e precisamente: a) *l'IA funzionaria*, utile ad assolvere compiti amministrativi interni alla riunione come l'identificazione dei presenti, il conteggio dei voti oppure per svolgere attività di tipo discrezionale come la conduzione della fase della discussione, la sintesi degli interventi dei soci; b) *l'IA consulente*, a supporto dei singoli soci nella partecipazione ai lavori assembleari, con ruolo di affiancamento nella ponderazione degli argomenti e di suggerimento verso un orientamento di voto; c) *l'IA delegata*, per sostituire i soci nella partecipazione, nella discussione e nel voto e infine d) *IA organo*, idonea a prendere posto in assemblea, deliberando in luogo dell'organo medesimo secondo schemi predittivi[434].

Tali spunti di riflessioni – tanto affascinati quanto per certi versi preoccupanti[435] – appaiono prematuri ma non immaginifici[436]. Si può, in questa sede, procedere con l'esplorazione di tali potenzialità, nella prospettiva di una lettura evolutiva del sistema. Sembra opportuno, *in primis,* aderire al pensiero di chi[437] sostiene che fuoriescono *per natura* dal perimetro normativo le figure dell'*IA organo* e dell'*IA delegata,* in quanto vi è una oggettiva carenza di attributi giuridici che un soggetto di diritto deve avere. Maggior spazio si può invece ipotizzare per una figura di ausilio o funzionaria. La prima ipotesi avvantaggerebbe il singolo socio mentre la seconda verrebbe in aiuto degli assetti organizzativi della riunione stessa. L'intervento dell'IA come consulente o come coadiuvante non viola i principi cardine

---

432 In tal senso CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 150

433 CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 151. In particolare, l'A tralascia *anzitutto di considerare l'ipotesi del "socio artificiale" che passa attraverso il […] problema della erigibilità a soggetto di diritto di un'entità assolutamente irriferibile, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello organizzativo, a persone fisiche* e si concentra, invece, sugli aspetti strumentali.

434 CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 151

435 La preoccupazione si ricollega al concetto di *"disumanizzazione*" ripreso da SANDEI, *Intelligenza artificiale e funzionamento, op.cit.,* 157 la quale riprende un'espressione cara a OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, in Riv. Dir. Civ., 1998, I, 525.; l'A. focalizza la propria attenzione sul fatto che la relazione degli organi societari con i sistemi di IA possa assumere diverse conformazioni, caratterizzate da un grando crescente di autonomia della tecnologia rispetto all'uomo.

436 CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 152

437 Cfr. CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione, op.cit.,* 153

del procedimento assembleare, bensì rafforza le tutele individuali e collettive in termini di efficienza e sicurezza[438]. Preso atto che non vi sono limiti o ostacoli giuridici ad ammettere – seppur entro i suddetti limiti – l'uso dell'IA durante lo svolgimento della riunione assembleare, è necessario coordinare tale ipotesi con il diritto positivo. La generica previsione dell'art. 2370 comma 4 c.c. ammette l'uso dei *mezzi di telecomunicazione;* tecnicamente non si rivolge espressamente all'implementazione di strumenti informatici nel loro insieme. Ciò non significa che non possano essere ammessi, ma appare necessario che l'utilizzo di strumenti informatici all'interno della riunione assembleare segua la medesima disciplina dei mezzi di *telecomunicazione*, operando una sorta di interpretazione estensiva, sul presupposto che l'IA sia da considerare come un *processo*[439], e ancor più precisamente nel caso in esame, come un processo atto a veicolare e facilitare la *comunicazione,* al pari degli più classici mezzi di telecomunicazione.

Pertanto, si ritiene necessario che l'implementazione di tale tecnologia sia ammessa durante la riunione assembleare in presenza di una clausola statutaria ed eventualmente anche mediante specificazione nel regolamento assembleare[440].

Allo stato attuale si ritiene preferibile non considerare ammissibile l'utilizzo di tali strumenti di IA in assenza di clausola statutaria, sia in relazione all'adesione al meccanismo *opt-in* sia onde evitare violazioni della normativa connessa alla tutela dei dati personali nonché del segreto industriale e societario[441].

Inesplorata appare la questione dell'eventuale implementazione dell'IA nelle società quotate e in caso di svolgimento dell'assemblea *a porte chiuse*. Sembra possibile estendere le riflessioni fin d'ora applicate in generale alle S.P.A. aperte: si ritiene che anche in questo caso,

438 All'interno di questo perimetro sono svariato gli utilizzi immaginabili. In relazione all'IA funzionaria, la tecnologia può essere implementata in tutte quelle società con ampia compagine societaria per verificare l'identificazione dei presenti, gestire i tempi di discussione e il corretto svolgimento del dibattito. Altresì, per quanto riguarda l'IA consulente/assistente, ben può essere utilizzata dal singolo socio o da un gruppo di soci per la traduzione simultanea in una lingua straniera oppure per tradurre il proprio pensiero e socializzarlo ai presenti, o ancora per sintetizzare le informazioni di dati tecnici o economici spesso di difficile e immediata comprensione. In quest'ottica, ferma la responsabilità individuale, sembra logico ammettere che il singolo socio possa anche scegliere di ricorrere all'IA *per ottenere vere e proprie indicazioni di voto o comportamento più o meno personalizzate;* in tal senso v. SANDEI, *Intelligenza artificiale e funzionamento, op.cit.* 162

439 CIAN*, Intelligenza artificiale e funzionamento, op.cit.,* 155

440 Ad esempio, si ritiene ammissibile una clausola avente il seguente tenore letterale: *"Durante lo svolgimento della riunione assembleare è ammesso l'uso di meccanismi di intelligenza artificiale per la verifica dell'identità personale dei partecipanti"*.

441 Si consideri, in sintesi, che le informazioni imputate in uno strumento I.A. sono spesso funzionali ad "addestrare il modello" cioè a migliorare la precisione delle risposte elaborate. Pertanto, tale sistema appare – almeno ad una prima osservazione – in contrasto con qualsivoglia necessità di riservatezza.

ad oggi, non vi sia spazio per una IA delegata neppure in caso di rappresentante designato ex art 135-undecies.1 T.U.F., stante la carenza di soggettività giuridica.

L'implementazione dell'IA all'interno della riunione assembleare è sicuramente una materia da maneggiare con cura e le riflessioni odierne appaiono embrionali e limitate al fatto che abbiano ad oggetto una tecnologia giovane, la quale esprimerà a pieno il proprio potenziale col passare del tempo. Le categorie giuridiche odierne, comunque, già oggi - se interpretate in maniera evolutiva - permettono un'introduzione graduale, funzionale all'efficientamento della riunione assembleare.

## 8. Verso un'assemblea senza riunione?

Il ruolo della riunione e il suo diritto di esistere sono da sempre temi di grande importanza in relazione alla riflessione concernente il governo societario[442]. L'evoluzione dottrinale, tecnologica e normativa ha però messo in crisi l'assunto circa l'immodificabilità dei suoi connotati principali. Probabilmente, la domanda più utile sul piano giuridico-applicativo è se sia possibile rinunciare al "rito" assembleare, sostituendolo con un organo più moderno[443] e quindi ritenere ammissibili e valide le deliberazioni assunte addirittura in assenza di discussione[444]. Allo stato attuale, è possibile affermare che, in relazione al regolare svolgimento del procedimento assembleare, non rilevi tanto l'effettiva presenza della discussione quanto piuttosto la concessione ai titolari del diritto d'intervento della possibilità di ricorrere alle prerogative esercitabili in occasione della discussione medesima[445].

In caso di svolgimento dell'assemblea in presenza, la discussione ha i suoi caratteri tradizionali, i quali vengono mantenuti in caso di assemblea ibrida, almeno per i soci fisicamente presenti. Altresì, in virtù del principio di equivalenza funzionale, la discussione appare "piena" anche nel caso di svolgimento dell'assemblea totalmente in videoconferenza. Differente è il caso dello svolgimento dell'assemblea *a porte chiuse*, poiché in tal caso la fase

442 V. BACHMANN, *Abschaffung der Hauptversammlung?,* in *Festschrift für Günther H. Roth*, München, 2011, 37-51

443 Così SPOLIDORO, *Le assemblee delle s.p.a. durante e dopo la pandemia,* in AA. VV., *Studi di diritto commerciale per Vincenzo di Cataldo*, vol II, t. II, Torino, 2021, 881-889.
Per uno sguardo comparatistico con il diritto spagnolo si rinvia a GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada*, *op.cit*., 219, 221 *e passim* la quale dimostra una posizione innovativa e aperta rispetto alla predisposizione di modelli referendari; altresì, interessante, nell'ordinamento giuridico messicano la previsione di cui all'articolo 178.2 della Legge Generale delle Società Commerciali del Messico laddove si prevede che lo statuto della società può prevedere deliberazioni adottate al di fuori dell'assemblea generale con identica forza e validità, come indicato dalla stessa GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad mercantil simplificada op.cit*., 221

444 V. LUCIANO, *Riunione assembleare e diritt+o d'intervento, op.cit*., 203-204.

445 LUCIANO, *Riunione assembleare e diritto d'intervento, op.cit*., 203-204.

della riunione – per espressa volontà normativa – viene frammentata e anticipata ad una fase antecedente rispetto all'adunanza. Ciò non toglie che, anche durante lo svolgimento dell'assemblea *a porte chiuse* non si possa prevedere una qualsivoglia forma di partecipazione passiva, ad esempio con visione dell'assemblea mediante sistemi ad una via, ma ciò non determina svolgimento della discussione in senso tradizionale[446].

Di fatto, le deliberazioni vengono sempre assunte in presenza di un sistema di discussione, eventualmente diverso da quello tradizionale per volontà del legislatore. Altresì, il singolo socio può sempre sottrarsi volontariamente alla partecipazione e non esercitare il diritto di intervento.

Si assiste quindi, in punto di diritto, ad un progressivo abbandono della *simultaneità* ma non della *collegialità*: allo stato attuale, si ritiene che non vi sia spazio per la previsione statutaria di un'assemblea senza riunione, seppur nei fatti ciò possa avvenire ogni qual volta i soci rinuncino al diritto di partecipazione.

## 9. Profili patologici della riunione assembleare

L'opportunità di implementazione di strumenti informatici appare rilevante anche in relazione agli imprevisti che la tecnologia può presentare nel corso della riunione telematica, sia essa ibrida o totalmente virtuale.

Il principale problema appare essere quello del malfunzionamento del collegamento degli strumenti informatici utilizzati. In tal caso è necessario contemperare l'esigenza di garantire il diritto di partecipazione dei soci con l'efficienza della funzione sociale[447].

L'ordinamento italiano non prevede una disciplina *ad hoc,* a differenza di altri ordinamenti giuridici che hanno preferito tracciare un quadro normativo dettagliato sul punto. In ottica comparatistica, può essere utile rinviare all'ordinamento tedesco laddove prevede l'impossibilità di impugnare le delibere in caso di violazioni dei diritti amministrativi

[446] A riguardo, si segnala il virtuoso comportamento della società Generali S.P.A. la quale, dal 2020 a 2024 ha svolto le assemblee esclusivamente in videoconferenza e a porte chiuse ma prevedendo un sistema streaming per permettere agli azionisti di ascoltare le relazioni dell'organo amministrativo e in generale di assistere ai lavori assembleari; si rinvia pertanto ai rispettivi avvisi di convocazione dell'assemblea degli azionisti per gli anni suddetti, consultabili al sito https://www.generali.com/it/info/download-center/governance/assemblee/2025 (ultima consultazione al 31 marzo 2025).
[447] LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 117

dei soci derivanti da malfunzionamenti tecnici, in caso di assemblea ibrida o di assemblea totalmente virtuale[448].

La posizione del legislatore tedesco appare sbilanciata verso l'efficienza societaria e non tiene particolarmente in considerazione il ventaglio di possibilità che possono manifestarsi in caso di malfunzionamento.

In primo luogo, secondo un orientamento[449], si può distinguere tra problemi di collegamento determinanti o meno per il raggiungimento del *quorum* costitutivo.

Nel caso in cui il malfunzionamento non permetta l'avvio dei lavori assembleari, la problematica determina un limite *ab origine,* soggetto a mera constatazione oggettiva e quindi a impossibilità dello svolgimento dell'adunanza medesima[450]. Diversamente, qualora il *quorum* risulti verificato, appare rilevante quale sia la causa del malfunzionamento: ove la causa dipenda dalla piattaforma predisposta dalla società, l'impossibilità di partecipazione anche di un solo socio determinerebbe l'impossibilità del regolare svolgimento della riunione, dando luogo ad un profilo di annullabilità della delibera; ove, invece, la causa dipenda dal singolo

448 *Aktiengesetz § 243 Anfechtungsgründe. (1) Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung durch Klage angefochten werden. (2) Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein Aktionär mit der Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen. Dies gilt nicht, wenn der Beschluß den anderen Aktionären einen angemessenen Ausgleich für ihren Schaden gewährt. (3) Die Anfechtung kann nicht gestützt werden 1. auf die durch eine technische Störung verursachte Verletzung von Rechten, die nach § 118 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 sowie § 134 Absatz 3 auf elektronischem Wege wahrgenommen worden sind, 2. auf die durch eine technische Störung verursachte Verletzung von Rechten, die nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 3, 4 in Verbindung mit § 131, nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 130a Absatz 1 bis 4, nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in Verbindung mit § 130a Absatz 5 und 6 sowie nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 auf elektronischem Wege wahrgenommen worden sind, 3. auf die durch eine technische Störung verursachte Verletzung von § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 5 sowie Absatz 6, […].* Tradotto: *Legge sulle società per azioni § 243 Motivi di contestazione (1) Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate per via legale per violazione della legge o dello statuto. (2) L'impugnazione può anche essere fondata sul fatto che un socio, esercitando il suo diritto di voto, ha cercato di ottenere vantaggi particolari per sé o per un terzo a danno della società o degli altri soci, e la delibera è idonea a raggiungere tale scopo. Ciò non si applica se la delibera prevede per gli altri soci un adeguato risarcimento del danno. (3) La contestazione non può essere accolta 1. alla violazione dei diritti causati da un difetto tecnico che sono stati esercitati elettronicamente ai sensi del § 118 comma 1 frase 2 e comma 2 frase 1 e § 134 comma 3, 2. alla violazione dei diritti causati da un difetto tecnico che sono stati esercitati elettronicamente ai sensi del § 118a comma 1 frase 2 numeri 2, 3, 4 in combinato disposto con il § 131, § 118a comma 1 frase 2 numero 6 in combinato disposto con il § 130a paragrafi da 1 a 4, § 118a comma 1 frase 2 numero 7 in combinato disposto con il § 130a paragrafi 5 e 6 e § 118a comma 1 frase 2 numero 8, 3. sulla violazione dell'articolo 118a paragrafo 1 frase 2 numeri 1 e 5 e paragrafo 6 causata da un guasto tecnico, […]* (Traduzione mia). Per un'analisi della disciplina tedesca seppur antecedente alle modifiche normative connesse alla pandemia da Covid-19 si rinvia a CIAN, *L'intervento e il voto elettronici, op.cit.,* 1088 nonché, si rinvia un riferimento più recente alla disciplina tedesca in LUCIANO, *Riunione assembleare*, 118 nel testo e in nota (109).

449 V. CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022*, consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/organi-sociali/334-clausole-statutarie-per-le-assemblee-telematiche.html (ultima consultazione al 22 maggio 2025);

450 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 9

socio, l'assemblea sarebbe validamente costituita, al pari del caso in cui un socio fisicamente non riesca a partecipare ad una riunione tradizionale[451].

La suddetta distinzione in termini di imputabilità della causa del malfunzionamento risulta condivisibile sul piano tecnico-giuridico. Sul piano probatorio, però, non si può tacere la difficoltà di dimostrare l'imputabilità - circa il malfunzionamento del sistema *hardware* o *software* - al singolo socio che in giudizio tenti di invalidare una delibera, sul presupposto che il malfunzionamento, a suo dire, sia invece imputabile alla società. A tale perplessità si replica[452] affermando che il fatto che una determinata piattaforma funzioni per tutti gli altri soci sia indicatore del fatto che il malfunzionamento sia imputabile alla società; tale soluzione appare però approssimativa e più proiettata su un piano indiziario e presuntivo piuttosto che su quello probatorio. Di fatto, tale soluzione risulta fallace nel caso in cui durante un'assemblea più di un socio contemporaneamente lamenti un malfunzionamento.

Altresì, l'analisi dei problemi di collegamento non riguarda soltanto la regolare costituzione dell'assemblea, bensì anche l'espletamento della vera e propria fase della discussione e deliberazione[453]. In questo caso assume un ruolo centrale la scelta della tesi cui si aderisce circa la necessaria sussistenza del *quorum* costitutivo durante i lavori assembleari[454]. In questa sede non vi è ragione per non aderire alla tesi maggioritaria secondo la quale si ritiene possibile la prosecuzione dei lavori una volta verificato il *quorum*, senza che esso debba sussistere costantemente durante tutto lo svolgimento della riunione e prima della votazione. Tale approccio appare, infatti, maggiormente pragmatico, semplifica la gestione della riunione assembleare e non impone drastiche soluzione anche a fronte della cessazione della partecipazione di un singolo socio.

Di conseguenza, la mera disconnessione del singolo socio per causa a lui imputabile non influisce sul *quorum*; ciò non toglie che il buon senso e la buona fede debbano comunque ispirare la gestione della riunione assembleare. Al presidente è data la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori al fine di cercare di recuperare la massima aliquota di

451 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 9
452 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 9
453 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 10
454 La questione è oggetto di un vivace dibattito dottrinale. Aderiscono e sostengono la tesi maggioritaria che dà rilievo esclusivamente al quorum nella fase iniziale *ex multis* SERRA, *L'assemblea: procedimento, op.cit.,* 128-129.; MAGLIULO, *Informatica giuridica e diritto dell'informatica*, in *Notariato,* 2019, 4, 378; CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima H.B.32*; CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima n. 26,* 2012 nonché in giurisprudenza *ex multis* Trib. Milano 9 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 967; Trib. Milano 11 aprile 1988, in Società, 1988, 630; Trib. Napoli 7 gennaio 1999, in Società, 1999, 839. *Contra ex multis,* CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, op.cit.,* 322 e LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 135.

partecipazione dei soci[455]. Nel caso in cui, però, l'interruzione del collegamento persista e non sia imputabile alla società, non vi sono problemi di invalidità della conseguente delibera. Diversamente, ove il malfunzionamento sia ascrivibile alla società, il presidente deve sospendere l'assemblea per rimediare all'inconveniente e - ove ciò non fosse possibile - questi potrebbe rinviare la riunione, al fine di non ledere il diritto d'intervento dei soci colpiti dal problema tecnico.

Tracciato questo percorso interpretativo, si fanno spazio in dottrina una serie di riflessioni in relazione alle distinzioni tra assemblea ibrida e assemblea totalmente virtuale.

Quanto detto sin d'ora appare applicabile *in toto* alle assemblee esclusivamente virtuali, in cui tutti gli aventi diritto partecipano mediante gli strumenti informatici e quindi è necessario che la società si adoperi per garantire la corretta partecipazione mediante i mezzi di telecomunicazione.

Nel caso dell'assemblea ibrida, la soluzione potrebbe, però, porsi in modo differente: considerando l'opzione telematica aggiuntiva, sorge il dubbio che il rischio tecnologico sia posto a carico del singolo socio per il fatto di avere scelto quella modalità. Secondo un orientamento[456], tale soluzione appare illegittima e non percorribile neppure statutariamente, poiché la modalità di partecipazione telematica - seppur alternativa e aggiuntiva nel sistema ibrido – deve garantire degli standard di partecipazione e quindi le medesime garanzie della presenza fisica in assemblea, senza ostacolare o limitare il diritto di voto e di partecipazione. Altresì, si può ritenere applicabile l'art. 1229 c.c. in tema di esonero da responsabilità: di conseguenza, è nullo qualsiasi patto nello statuto che escluda la responsabilità per dolo o colpa grave e quindi – tuttalpiù - si ritiene esonerabile statutariamente la società nel solo caso della colpa lieve.

Tale conclusione risulta coerente con la generale cornice normativa civilistica italiana che non prevedere una specifica disciplina sul punto.

[455] CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 10
[456] CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.*, 10

# PARTE III – LA DELIBERAZIONE

SOMMARIO: 10. La deliberazione e il diritto di voto. 11. Il voto *in absentia:* voto per corrispondenza ed elettronico. 12. Modalità di esercizio del diritto di voto e aspetti tecnico-giuridici. 12.1. *Segue.* Uso della blockchain per l'esercizio del diritto di voto. 12. Il voto per delega e mediante rappresentante designato. 13. Invalidità delle delibere assembleari in relazione al diritto di voto.

## 10. La deliberazione e il diritto di voto

La deliberazione è quella fase del procedimento assembleare mediante la quale si forma e cristallizza la volontà assembleare, in forza della riduzione *ad unum* delle singole volontà dei soci, solitamente con applicazione del metodo maggioritario[457]; in quest'ottica, l'adozione della delibera è anche un procedimento per l'esercizio del *potere* di alcuni soci verso altri soci[458], nonché è un meccanismo per vincolare tutti alla decisione di una parte[459].

La deliberazione viene definita, in dottrina, come un atto unilaterale[460] plurisoggettivo che scaturisce da un procedimento a carattere complesso e formale[461]. Si tratta di un atto collegiale perfetto che costituisce come tale una dichiarazione non necessariamente negoziale[462]; può esserlo nel caso in cui abbia efficacia costitutiva o dispositiva[463]. Dal punto di vista dogmatico, è una dichiarazione di volontà anche il diritto di voto[464].

---

457 In questa sede si ritiene sufficiente rinviare, *ex multis,* a ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società`*, Milano, 1951 e GRIPPO, *Deliberazione e collegialità nella società per azioni,* Milano, 1979. In questa sede si fa presente, sul punto, l'opinione di MARASÀ, *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in *Trattato Colombo-Portale*, Torino, 1993, 46 il quale afferma che, in punta di diritto, la delibera consiste in *un atto unilaterale e non di un atto dei singoli azionisti costituenti maggioranza. In relazione al principio maggioritario,* TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni, op.cit.,* 17 sostiene che la deliberazione sia *la proposizione normativa che forma il contenuto della maggioranza dei voti.*

458 In tal senso FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a.*, Milano, 1973, 136 e ss.; ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, in *Tratt. delle società per azioni* (diretto da) COLOMBO E PORTALE, 3, II, Torino 1995, 244-247, NUZZO, *Abuso della minoranza e obblighi di buona fede nelle società di capitali*, Roma 1999, 228 e ss. e GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento, op.cit.,* 275.

459 Cfr. LA MARCA, *L'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari,* Milano, 2004, 42

460 V. VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,* Padova, 1948, 10 e ss.

461 ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. not.,* 2005, I, 706 e ss. e ABRIANI, *L'assemblea, in Trattato di diritto commerciale. Le società per azioni*, (diretto da) Cottino, IV, 1, 2010, 457

462 COTTINO, *Diritto comm., op.cit.* 416 e ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.*, 504. La questione, a ben vedere è stata dibattuta nel tempo; tra i contributi maggiormente rilevanti si citano ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società, op. cit.*, 91, il quale sostiene che la natura del voto non sia diversa in funzione della natura della deliberazione perché i voti si riferiscono solo alla volontà che pone in essere la deliberazione e sono invece estranei al contenuto della deliberazione stessa; contra SENA, *Il voto nella assemblea della società per azioni,* Milano, 1961, 25 che ritiene che il vizio della teoria di ROMANO PAVONI risieda nella concezione della deliberazione come una dichiarazione distinta dai singoli voti.

463 COTTINO, *Diritto. Comm., op.cit.* 416

464 *Ex multis* VALENTINI, *La collegialità*, Milano 1980, *passim*; SENA, *Il voto nella assemblea della società per azioni, op.cit., 40,* COTTINO, *Diritto comm, op.cit.,* 416 e ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.*, 504. Sulla natura omogenea tra deliberazione e voto v. TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni, op.cit*., 17-18.

Il diritto positivo non parla esplicitamente della fase della deliberazione ma l'art. 2370 comma 1 c.c. pone in stretta connessione l'intervento in assemblea con la formazione della volontà assembleare[465], stabilendo che *possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto*.

Il diritto di voto è, quindi, il diritto amministrativo e politico del socio per eccellenza[466]. Innanzitutto, esso è espressione e metonimia del principio plutocratico[467]. Per alcuni[468], il diritto di voto in combinato disposto con il sistema maggioritario non sarebbe espressione di un principio democratico in senso stretto bensì, appunto, del principio plutocratico, nel senso che il c.d. regime democratico delle società di capitali conduce al trionfo di una piccola "minoranza capitalistica", ossia la maggioranza[469]. Di fatto, il sistema assembleare di voto sarebbe una *democrazia che finisce nella plutocrazia*[470].

Attraverso l'esercizio di tale diritto di voto, il socio interviene alla formazione della volontà sociale; pertanto, esso rappresenta l'atto di manifestazione individuale di adesione o dissenso di un deliberando sottoposto, in relazione all'assunzione di una specifica codecisione collegiale[471].

Nelle società quotate, le esigenze di certezza nell'individuazione della compagine societaria[472] hanno creato una *frattura* tra interesse effettivo alla formazione della volontà sociale e titolarità delle azioni: il diritto di voto è legato, infatti, al meccanismo *record date,* il quale attribuisce il diritto di voto anche a soggetti che potenzialmente, alla data di svolgimento dell'assemblea, possono non essere effettivamente più titolari di azioni di quella

---

465 In tal senso FERRI, *La società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, t. III, Torino, 1987, 589 e ss. il quale evidenzia non soltanto i punti di collegamento ma anche quelli distintivi e LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 5 il quale parla di *segmenti* in stretto collegamento; *contra* STELLA RICHTER, *Sub Art. 2370,* in *Le società per azioni, Commentario* (diretto da) ABBADESSA E PORTALE, Milano, 2016, 941

466 Con riferimento al diritto di voto usa l'espressione *derecho politico* GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 165.

467 CARRARO, *Sull'assenza del voto nella prospettiva dell'abuso*, in *Rivista delle società*, 2023, 1, 83.

468 RIPERT, *Aspectos juridicos del Capitalismo Moderno,* (trad. spagnola di) BOSCH E CIA, Buenos Aiers, 1956, 101 e PORFIRIO CARPIO, *Las acciones sin voto en la Sociedad anónima,* Las Rozas (Madrid), 1991, 9.

469 Cfr. RIPERT, *Aspectos juridicos del Capitalismo Moderno, op.cit.* 101

470 Cfr. RIPERT, *Aspectos juridicos del Capitalismo Moderno, op.cit.* 101; scettico rispetto al fatto che l'assemblea sia la sede della democrazia azionaria anche NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 165 il quale afferma che *diese Redeweise sollte man besser vermeiden. Staatspolitische Anklänge führen in die Irre.* Il passaggio da *democrazia* a *plutocrazia* appare sempre più accentuato, inoltre, dalle recenti modifiche in materia di voto plurimo operate dalla legge 5 marzo 2024 n. 21 (c.d. legge capitali), all'art. 2351 c.c., laddove ha previsto un ampliamento del peso del diritto di voto fino a dieci voti per azione.

471 CARRARO, *Sull'assenza del voto, op.cit,* 84.

472 Cfr. EREDE, *L'esercizio del diritto di intervento, op.cit., 88; v. anche* PASQUARIELLO*, Il diritto di porre domande, op.cit.,* 106 la quale indica che il record date, *come meccanismo di etero documentazione, è il portato di un'impostazione eminentemente formalistica, risponde altresì ad esigenze organizzative e di certezza del diritto.*

società[473]. Questo meccanismo concorre così alla svalutazione della *discussione* rispetto all'esercizio del diritto di voto, poiché può verificarsi la circostanza per la quale chi può discutere per deliberare non abbia più, in realtà, un apprezzabile interesse a farlo[474].

In ogni caso, non può negarsi, in generale nelle società per azioni, uno stretto rapporto tra la *riunione* e la *deliberazione*. Di conseguenza, la modalità *standard* di esercizio del diritto di voto è quella in presenza da parte dei soci.

Alla luce dell'ammissibilità dello svolgimento delle assemblee con mezzi di telecomunicazione, i soci, connessi in videoconferenza, possono esprimere il loro voto come se fossero presenti fisicamente[475]. Altresì, non vi sono ragioni per escludere l'espletamento del diritto di voto mediante l'ausilio di strumenti informatici durante la riunione medesima; anzi, per le società con compagine societaria ampia, può essere particolarmente utile utilizzare sistemi di raccolta dei voti informatizzati, da esprimere durante lo svolgimento dell'assemblea medesima, per facilitare la raccolta dei voti e ridurre il margine di errore nel conteggio degli stessi. In questo caso non si tratta di un *voto elettronico* in senso stretto, bensì di una mera modalità organizzativa di raccolta dei voti[476].

È necessario, in ogni caso, il pieno rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, della trasparenza nell'utilizzo di tali strumenti nonché la garanzia rispetto alla corrispondenza tra il socio e il voto da questi espresso.

---

473 FURGIUELE, *La disciplina dell'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell'art. 7 della direttiva 36/2007/CE*, in *Riv. dir. comm.,* 2008, I, 1007, rileva che la regola del *record date* segnala *la valenza esterna della circolazione azionaria rispetto all'organizzazione societaria*

474 Cfr. EREDE, *L'esercizio del diritto di intervento, op, cit., 97;* sul punto GUIZZI, *Gli azionisti e l'assemblea nelle società quotate tra mito e realtà,* in *RDS,* 2011,1 ,7 descrive *il record date come elemento che accentua lo spostamento dei processi decisionali al di fuori dell'assemblea.*

475 L'utilizzo degli strumenti di videoconferenza permette di esprimere il voto con le medesime modalità con cui verrebbe espresso in caso di presenza fisica e pertanto, anche in questo caso, è lecito ricorrere, ad esempio, al voto per alzata di mano o per appello nominale. Altresì la scelta può essere dettagliata nello statuto o nel regolamento assembleare. Per una descrizione delle modalità operative di espressione del voto nell'assemblea riunita in presenza si rinvia a SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea della S.P.A. Profili procedimentali*, Torino, 1990, 81-82; sul punto in giurisprudenza *ex multis*, Corte d'Appello di Genova, 6 marzo 1952, *Manari contro Soc. coop. Garibaldi,* in *Temi gen.,* 1952, 253 citata anche da BOCCHINI, *L'assemblea, op.cit.,* 109.

476 In tal senso CAMPUS, *Intervento e informazione, op.cit.,* 461 e TUCCI, *L'esercizio del voto*, in (diretto da) BESSONE, *Trattato Bessone,* Torino, 2000, 165. Si precisa che quanto asserito è differente dalla possibilità di votare mediante mezzi informatici anticipatamente o contestualmente all'assemblea. Di tale sottile ma rilevante differenza nelle società per azioni ex art 143-ter R.E. si è occupata SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 154-155 asserendo che la lett. *c)* della suddetta norma nell'indicare che lo statuto possa prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire *c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento* riguardo soltanto il voto in caso di mancata partecipazione all'assemblea medesima. La formulazione appare infelice e tutt'altro che ineccepibile ma non sembra certo atta a limitare l'utilizzo degli strumenti informatici bensì a disciplinarli nel loro uso extrassembleare.

Seppur si è rilevato lo stretto legame tra *discussione* e *deliberazione*, si è già confutata l'inderogabilità assoluta di tale connessione[477]. La discussione ha carattere *strumentale*[478] rispetto alla deliberazione ma non è un elemento che necessariamente soddisfa un interesse collettivo sociale, connesso alla formazione della volontà[479].

Il ragionamento tradizionale, che si fonda su una sorta di sillogismo che concatena indissolubilmente l'*assemblea*, la *discussione* e la *deliberazione* assembleare, non tiene conto del fatto che la discussione sia un ingranaggio della macchina assembleare e che come tale - ancorché non sostituibile o eliminabile *tout court* arbitrariamente dall'autonomia statutaria - possa essere sostituito e modificato statutariamente nei limiti posti dal legislatore oppure spazzato via da quest'ultimo, ove venga ritenuto *bypassabile*.

Inoltre, la discussione è sempre sopprimibile *de facto* da parte di ciascuno socio che decide di non parlare, non discutere, non confrontarsi ma che, nel silenzio del suo ragionamento, concorre al raggiungimento della decisione, esercitando il diritto di voto[480]. Prova ne è, in questa sede, l'evoluzione normativa in termini di esercizio del diritto di voto, disancorato da una qualsivoglia forma di confronto, ma pienamente valido[481].

Alle modalità di voto simultanee e personali il nostro ordinamento ne affianca, quindi, altre. In primo luogo, si possono annoverare le forme dirette di espressione del diritto di voto al di fuori della riunione assembleare: l'art. 2370 comma 4 c.c. prescrive, infatti, che lo statuto possa consentire *l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.* In virtù della tradizionale connessione con il diritto d'intervento e ai fini del corretto calcolo del *quorum* costitutivo e deliberativo, la norma prevede anche che *chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.* La norma racchiude un elemento di

477 Si rinvia in questo Capitolo al par. 8.

478 FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea, op.cit.*, 57-58 e GAMBINO, *Il principio di correttezza, op.cit.,* 317-318.

479 *In tal senso* CAMPUS, *Intervento e informazione, op.cit.,* 461; *contra* CANDIAN, *Il potere del socio di parlare*, *op.cit.* 144 il quale sostiene che *l'azionista non potrebbe validamente rinunciare [al potere di parlare in assemblea] poiché l'interesse cui egli soddisfa in quel modo, cioè partecipando alla discussione, non è esclusivamente individuale di lui, ma è comune a tutti gli altri; e dalle dichiarazioni di lui in seno alla assemblea gli altri azionisti possono derivare lumi per la interpretazione e orientamento per la votazione.*

480 Alla provocatoria domanda di CANDIAN, *Il potere del socio di parlare*, *op.cit.* 145, *se non parla l'azionista chi parla? Forse… la persona giuridica? Io non ha mai sentito parlare una persona giuridica*, la risposta da fornire è che non è necessario che parli nessun socio affinché sia posta in essere validamente una delibera dell'organo perché si, estremizzando e proseguendo sulla metafora proposta dall'A., la persona giuridica se fosse *antropomorfa* sarebbe *una specie di sordomuto dalla nascita*; più precisamente un apparato sensoriale è inutile nella persona giuridica come del resto lo è la parola poiché la formazione della sua volontà avviene mediante un procedimento che può prescindere dal confronto.

481Si è ottenuto il risultato tanto paventato da CANDIAN, *Il potere del socio di parlare in assemblea, op.cit.,* 146, ossia l'esistenza di *deliberazioni solitarie*, con *voto espresso da ciascuno nell'isolamento della sua dimora.*

innovazione, permettendo che il voto venga espresso mediante i più vari strumenti digitali. Parimenti, gli artt. 140-141 R.E. prevedono tale modalità anche nelle società quotate[482].

Altresì, si ammette nel nostro ordinamento una modalità di esercizio di voto in via indiretta, ossia quella mediante un rappresentante[483]; il legislatore non guarda con favore a tale modalità ma, prendendo atto del suo effettivo uso nella prassi, ne disciplina i connotati principali agli artt. 2372 c.c. e ss.[484], evitando il rischio della c.d. *delega in bianco* e garantendo l'effettività della delega mediante la previsione della necessità della forma scritta.

Per le società quotate, il fenomeno è disciplinato nel T.U.F. agli artt. 135-*novies* e ss. nel R.E. agli artt. 134 e ss.; in quest'ultima tipologia di s.p.a., negli ultimi anni, la rappresentanza ha subito delle modifiche in termini di strutturazione e procedimentalizzazione[485]. L'art. 135-undecies T.U.F. prevede la facoltà per soci di potersi avvalere del c.d. rappresentante designato, conferendo una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto mediante uno specifico modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob, ex l'art. 134 R.E.[486]. Come già in precedenza più volte indicato, il sistema del rappresentante designato *facoltativo* è stato recentemente affiancato, ex art. 135-undecies.1 T.U.F., da quello del rappresentante designato *obbligatorio.* Lo statuto può prevedere, mediante l'inserimento di una clausola statutaria, che l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente tramite tale soggetto, al quale possono essere conferite sia deleghe che sub-deleghe.

Prima di approfondire le singole fattispecie e analizzare i relativi quesiti giuridici ivi connessi, si rileva che tutte queste forme di voto appaiono accomunate dal fatto che lo stesso

---

[482] Più precisamente il Capo III del R.E. è rubricato *Voto per corrispondenza e per via elettronica* e gli articoli ivi contenuti, pur testualmente facendo riferimento al solo voto per corrispondenza, disciplinano entrambe le modalità. Tale rubrica è il frutto delle modifiche richieste dalla Direttiva 2007/36/CE e attuate dal D.Lgs. 27/2010 il quale ha solo marginalmente innovato quanto già previsto dall'art. 2370 c.c., integrando quest'ultima disposizione, fissando la facoltà di adottare, in via statutaria, l'espressione del voto in via elettronica.

[483] La vastità del tema non permette un approfondimento in questa sede; si ritiene pertanto sufficiente rinviare a GATTI, *La rappresentanza del socio in assemblea*, Milano, 1975; ASCARELLI, *Rappresentanza assembleare dell'azionista*, in *Problemi giuridici*, Milano, 1959, v. II, 555 ss.; per un'analisi storica del fenomeno del voto a mezzo delega BIANCA, *La rappresentanza dell'azionista nelle società a capitale diffuso*, Padova, 2003.

[484] V. MAGLIULO, *Sub art. 2372,* in *Commentario Romano del nuovo diritto delle società,* (a cura di) D'ALESSANDRO, Roma, 3, 2010, 724.

[485] Per un approfondimento rispetto a tale istituto al suo rapporto con il diritto di voto, in particolare si rinvia a RAFFAELE, *Le assemblee virtuali nelle società quotate: istruzioni (al legislatore e non solo) per l'uso,* in *Riv. Dir. Banc.,* 1, 2023, 131 e ss. e a CORVESE, *Note sparse sulle modifiche introdotte dalla "legge capitali" allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del Consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico,* in *Riv. Ianus Dir. E Fin*., 29, 2024, 229-263.

[486] CORVESE, *Note sparse sulle modifiche introdotte dalla "legge capitali", op.cit.,* 243-244

venga espresso in un momento antecedente alla riunione e che, quindi, il libero e individuale convincimento del singolo socio sia formato esternamente rispetto alla riunione e a prescindere dalla stessa.

Anche in questa fase del procedimento, al sistema tradizionale simultaneo si aggiungono delle ulteriori modalità, nelle quali si rileva un frazionamento del procedimento medesimo. Ritorna in campo l'atavica questione circa il rapporto tra collegialità e deliberazione[487]: alla tesi[488] che sostiene il nesso inscindibile tra questi due elementi si contrappone l'opposta evoluzione giuridica che semplifica il procedimento in favore dell'efficienza e della celerità.

Complici di questa evoluzione in relazione alla deliberazione sono, pertanto, la digitalizzazione e la rappresentanza: questi sistemi sono accomunati dal fatto che l'esercizio del diritto di voto non sia conseguente - bensì autonomo - rispetto alla *discussione*, forse tanto da fare *evaporare l'assemblea*[489]. Il *diritto di discussione*[490] in assemblea trova un limite nel perseguimento dell'interesse sociale; in particolare, la discussione si comprime in favore di un distinto esercizio del diritto di voto.

Nella prospettiva odierna, il concetto di assemblea giunge ad essere capovolto[491]: la formazione della volontà (e non la sua determinazione finale) è il processo essenziale; non è più il giorno dell'incontro a essere decisivo, ma la procedura che lo precede[492]. In quest'ottica, la formazione della volontà può essere slegata dal confronto e la deliberazione è il momento di formalizzazione delle decisioni societarie, a prescindere dalla sede di formazione delle stesse.

## 11. Il voto in *absentia:* voto per corrispondenza ed elettronico

487 V. MISEROCCHI, *La verbalizzazione nelle società per azioni,* 1969, Padova, 48

488 Sostenuta *in primis* da VENDITTI, *Collegialità e maggioranza, op.cit*., 38 e ss.

489 In tal senso, con riferimento al voto elettronico, DI CATALDO, *La tutela dei soci nella s.p.a. dieci anni dopo la Riforma del diritto societario,* in *Riv. Dir. Soc.,* 2015, 270.

490 Parlano di *diritto di discussione* in assemblea in contributi risalenti nel tempo FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea, op.cit.,* 58 e ss., CANDIAN, *Il potere del socio di parlare in assemblea*, *op.cit.,*144 e VERDE, *Sulla rilevanza della discussione, op.cit.*, 1905 e ss..

491 Così NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 180 il quale afferma che *Aus heutiger Perspektive gehört die Haupt-„Versammlung"vom Kopf auf die Füße gestellt;* tradotto: *nella prospettiva odierna, l'"assemblea" deve essere capovolta.* (traduzione mia).

492 Così NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 180 il quale asserisce che *Die Willensbildung, nicht die abschließende Willensfeststellung ist der wesentliche Vorgang.Nicht der Tag der Versammlung, sondern das Verfahren dorthin ist entscheidend*; tradotto*: la formazione della volontà, non la determinazione finale della conoscenza, è il processo essenziale. Ciò che è decisivo non è il momento dell'incontro, ma la procedura che lo precede* (traduzione mia).

Per voto in *absentia* si intende l'esercizio di tale diritto amministrativo al di fuori della riunione assembleare. Nel nostro ordinamento è ammessa tale modalità *per corrispondenza o in via elettronica*. In punto di diritto, l'ammissibilità di tale fattispecie rappresenta una lacerazione strutturale profonda, inferta al dogma della inderogabilità del metodo collegiale nelle società per azioni[493].

La formulazione della norma appare come un'endiadi; di fatto, la comunicazione del voto in via elettronica appare come una *species* del *genus* del voto per corrispondenza[494].

Nelle società chiuse, il legislatore non regolamenta compiutamente la fattispecie, lasciandone interamente la disciplina all'autonomia negoziale dei soci[495]. Come già indicato, ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 2370 c.c., chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Si tratta di una *fictio iuris,* atta a far sì che i votanti vengano computati nel calcolo dei *quorum* assembleari[496]. Tale modalità di voto introduce evidentemente un'eccezione al metodo collegiale tradizionale, considerando che il votante per corrispondenza non esercita simultaneamente agli altri votanti il proprio diritto[497].

La norma, però, né disciplina né risolve la questione circa l'effettiva partecipazione; si può dire che il dettato normativo superi il limite temporale soltanto con riguardo al voto e non all'intervento in assemblea, limitando la partecipazione del socio al solo momento deliberativo, escludendolo dalla discussione. È difficile immaginare che il dibattito tra i soci possa essere letteralmente anticipato rispetto allo svolgimento dell'adunanza e comunque non sembra necessario, considerando che sia una scelta del socio quella di utilizzare lo strumento del voto per corrispondenza, non partecipando al dibattito, salvo eventualmente permanere un generico diritto di informazione[498].

493 PERDENZINI, *sub art. 127*, in *Commentario breve al testo unico della finanza*, (diretto da) CALANDRA BUONAURA, Milano, 2020, 100 e ss., ripresa da LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 11 nota (42); v. anche ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 470-471 il quale evidenzia che si assiste ad un *marcato superamento dell'inderogabilità [del principio di collegialità]*.

494 La ragione può essere ritrovata nella formazione e modifica della norma nel tempo, e quindi riguarda elementi contingenti e non si rinviene alcuna necessità di differenziazione giuridica.

495 Cfr. ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 470 e SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 95

496 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471*; contra* LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 160 e *passim.*

497 Cfr. ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471

498 In merito all'esistenza di un *diritto di informazione* a favore dei soci v. INNOCENTI, *Informazione e dibattito, op.cit.,* 349 e 355; tra le opinioni favorevoli FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea, op.cit.* 57 il quale parla di autonomia dell'informazione rispetto al diritto di voto nonché dissociabile dalla discussione; *contra* SERRA, *L'assemblea: procedimento, op.cit., 162* e, più recentemente PASQUARIELLO, *L'informazione preassembleare nelle società per azioni quotate in borsa*, Napoli, 2018, 80-81, laddove evidenzia l'assenza, per le società chiuse, di un esplicito e codificato diritto ma, piuttosto, rinviene la presenza di un diritto di avere informazioni al di fuori dell'assemblea, come ad esempio ex art 2422 c.c., coincidente con il diritto d'ispezione dei libri sociali. Parla di *informazione quale*

Nelle società quotate, diversamente, la disciplina appare maggiormente dettagliata: il confronto viene - almeno in parte - anticipato mediante la possibilità per il socio di porre domande prima dell'assemblea e del dovere della società di rispondervi, *al più tardi* durante lo svolgimento dell'adunanza, ai sensi dell'art 127 ter TUF[499]. In questo modo, il socio ha l'opportunità di porre domande inerenti all'ordine del giorno ben prima del momento della riunione[500]e gli amministratori sono tenuti a fornire una risposta, teoricamente con facoltà di scegliere la modalità più consona sia con riferimento alla forma della risposta (se orale o scritta nonché con documento cartaceo o telematico), sia al luogo (ossia se nell'ambito della riunione o ad esempio in una sezione *ad hoc* del sito Internet della società) sia alla tempistica (prima o durante l'adunanza)[501]. Il *dibattito* cessa di essere prerogativa fondamentale[502] o comunque esclusiva della fase della riunione e ne valica i confini, diventando un elemento suscettibile di estendersi anche alla fase antecedente all'adunanza[503].

In generale, l'ammissibilità del voto *in absentia* determina un cambiamento rivoluzionario rispetto al concetto di partecipazione azionaria[504], visto che la vera e propria formazione della volontà sociale avviene in maniera frammentata e asincrona, ossia al di fuori – sia territorialmente sia temporalmente – dalla riunione assembleare. Voci critiche[505] sul

*elemento di differenziazione tra società quotare e non* BRACCIODIETA, *L'ordinamento delle società quotate*, Bari, 1992, 275. Per CAMPUS, *Intervento e informazione, op.cit.,* 464 *ha una valenza che prescinde la dimensione assembleare e potrebbe essere esercitato anche al di fuori dell'assemblea, trovando riconoscimento in molteplici norme di diritto societario non sempre riferibili al momento di riunione dei soci (artt. 2341-ter, 2366, 2391, 2422, 2423, 2446 c.c., art. 130 t.u.f; i*nteressante il punto di vista di SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op. cit.,* 51-52, laddove fa presente che, a dispetto dell'importanza che compete al tema, il Legislatore si è per lungo tempo disinteressato, senza così garantire agli azionisti un'adeguata informazione; solo in un secondo momento ha dato una risposta all'urgenza di un intervento normativo sul punto, nei confronti delle sole società quotate, al fine di stimolare la partecipazione e *l'espressione di un voto maturo anche da parte degli azionisti meno esperti o distratti*. Per una riflessione sull'importanza dell'informazione nel procedimento assembleare BOCCHINI, *L'informazione nelle società per azioni,* in AA. VV., *Società, banche e crisi d'impresa*, *Liber amicorum Pietro Abbadessa*, Milano, 1, 2014, 229 e ss.; altresì, per un approfondimento sul concetto di informazione come "*asset*" si rinvia a PASQUARIELLO, *L'informazione preassembleare, op.cit.* 67 e ss.

499 Sul punto v. BUSANI*, Il diritto di porre domande prima dell'assemblea e l'obbligo della società di rispondere*, in *Società*, 2011, 4, 431-439, SANDEI, *Organizzazione, op.cit.*, 145 e INNOCENTI, *Informazione e dibattito,* 354-355

500 *Ex multis* v. PASQUARIELLO, *Il diritto di porre domande prima dell'assemblea: un nuovo dialogo tra gli azionisti e la società. Analisi normativa e prospettive,* in *Riv. di diritto societario*, 2017, p. 87 e ss.

501 In tal censo INNOCENTI, *Informazione e dibattito,* 355; PASQUARIELLO, *Il diritto di porre domande, op.cit.* 114-115 fa presente che *la norma lascia intendere che le indicazioni dell'avviso di convocazione siano del tutto discrezionali e che, in ogni caso, la pubblicazione nel sito internet non sia in alcun modo obbligatoria, tanto che la risposta potrebbe anche essere fornita privatamente per iscritto al richiedente per poi essere messa a disposizione degli interessati in formato cartaceo all'inizio dell'adunanza […];* si rileva, comunque, che nella prassi le società utilizzano sovente la forma scritta digitale e la pubblicazione nel sito Internet della società.

502 Sul punto si veda ad esempio TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni, op.cit.,* 68, il quale rileva che il Legislatore stesso abbia *considerato la riunione così poco essenziale per la formazione di una deliberazione, da ammettere, a proposito delle cooperative, la validità del voto dato per corrispondenza, se l'atto costitutivo lo consente.*

503 INNOCENTI, *Informazione e dibattito, op.cit.* 356

504 VAÑO VAÑO*, Ejercicio del derecho al voto y de representación, op.cit.,* 19-20

505 SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 100

punto ravvisano una forma di abdicazione dal potere in virtù della limitazione *de facto* dell'esercizio dei diritti amministrativi connessi.

È opportuno ribadire che l'espressione del voto in via elettronica o mediante corrispondenza si pone su un piano diverso – anche dal punto di vista concettuale – rispetto ai mezzi di telecomunicazione[506]. L'uso dei mezzi di telecomunicazione costituisce una modalità alternativa all'*intervento* in assemblea da parte dei soci mentre il voto elettronico o per corrispondenza consentono il solo esercizio del diritto di voto[507]. In generale, il legislatore, mediante la *fictio iuris* dell'intervento in assemblea, cerca di recuperare la simultaneità, ancorché il voto venga espresso antecedentemente.

Sorge, a questo punto, il dubbio se il voto per corrispondenza sia da considerare *extrassembleare* o *assembleare*. A prima vista, partendo dal presupposto che non sia assembleare tutto ciò che non avviene durante la riunione, il voto per corrispondenza appare come uno strumento extrassembleare[508]; coerentemente, seguendo questo ragionamento, può dirsi extrassembleare anche la volontà dei soci formata mediante conferimento di delega ad un rappresentante, in quanto anteriore all'adunanza[509]. Questo inquadramento è certamente stato corretto in passato ed è coerente, laddove si abbracci una interpretazione tradizionale del procedimento assembleare in relazione alla collegialità.

Il fatto che oggi il voto per corrispondenza, anche nella più moderna forma del voto elettronico[510], abbia un riconoscimento nel diritto positivo evidenzia come tale modalità di voto *in absentia* sia perfettamente incardinata in un meccanismo procedimentale *durativo*[511] e dilazionato nel tempo. In quest'ottica la distinzione tra fase assembleare ed extrassembleare perde di significato con riguardo al voto espresso dai soci e può, piuttosto, essere riferita alle prerogative spettanti a soggetti diversi dagli azionisti[512].

Il voto per corrispondenza (o elettronico) ha il pregio di dilazionare il tempo e favorire la *partecipazione* azionaria in un momento diverso (antecedente) da quello dello svolgimento dell'assemblea; esso pone, però, un limite alla formazione progressiva della

506 Cfr. MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op.cit.,* 431
507 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op.cit.,* 431.
508 In tal senso FICO, *L'esercizio del diritto di voto in sede extrassembleare*, in *Società*, 2004, 5, 533. In generale, in merito al voto extrassembleare pre-riforma del diritto societario, si rinvia a ROSSI, *Il voto extrassembleare, op.cit*. e al più recente contributo di PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit. 55*
509 PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 10
510 Un'approfondita analisi del voto elettronico è fornita da SANDEI, *Attivismo, op. cit.,* 151 e ss.
511 PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 8
512 In tal senso PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 12 che fa riferimento agli strumenti finanziari e ai creditori nelle procedure di composizione della crisi, i quali esercitano il proprio diritto di voto fuori dal procedimento assembleare, ma interferendo con le prerogative dell'assemblea.

volontà, poiché le singole volontà dei soci che votano per corrispondenza sono immutabili se non mediante nuova comunicazione che comunque non è frutto del dibattito; diversamente, i soci che intervengono simultaneamente alla riunione esprimono un voto, frutto (almeno in linea teorica) del dibattito assembleare, seppur anch'esso limitato ai soli soci presenti all'adunanza.

Il corollario dell'applicazione di questo strumento risiede nel coerente rafforzamento del valore dell'informazione preassembleare e extrassembleare. A rigore, considerando la celerità degli strumenti informatici, si può anche prevedere, nelle società chiuse, una simultaneità del voto da parte dei singoli soci ma ciò non toglie che la formazione della singola dichiarazione avvenga al di fuori del contesto assembleare e senza il confronto con gli altri aventi diritto di voto. Il convincimento del singolo socio può però trovare fondamento nell'analisi delle informazioni fornite dalla società su un determinato argomento riguardante un punto all'ordine del giorno.

Più in generale, si può evidenziare come la ricchezza comunicativa degli strumenti digitali sia in grado di determinare un rinnovamento nelle logiche di funzionamento del sistema informativo assembleare tanto profondo quanto utile[513]. A tal proposito, è comunque opportuno non dimenticare che il valore dell'informazione dipende essenzialmente dalla capacità dei soci di reagirvi e di farne uso[514]. In questo senso va letta e apprezzata la previsione legislativa di sfruttare le potenzialità degli strumenti digitali, non soltanto per permettere l'esercizio del diritto di voto bensì anche per agevolare la funzione *informativa* del procedimento assembleare.

Ricostruito il modello di voto *in absentia*, il quale passa necessariamente da una – più o meno strutturata[515] – forma di informazione, l'elemento centrale è dato dal fatto che l'assemblea nella quale è ammesso il voto per corrispondenza e in via elettronica presenta una *morfologia* differente[516]: si accentua la natura procedimentale del fenomeno deliberativo e la riunione non è l'unico *tempo* ma è uno dei *momenti* dell'assemblea. Il legislatore, prevedendo il voto per corrispondenza, depotenzia ampiamente il metodo collegiale[517] dando vita a una

513 SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 114.
514 Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 114.
515 Si considerino le opportune e già analizzate differenze tra società per azioni chiuse e aperte.
516 Parla di *evoluzione della morfologia dell'assemblea* PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 7; altresì v. INNOCENTI, *Informazione e dibattito nel procedimento assembleare delle s.p.a.,* in *Giur. Comm.*, 2015, 2, *passim.*
517 Per PACIELLO, *Democrazia societaria op. cit.*, 38 di fatto*, in presenza di voti per corrispondenza si comprime il momento collegiale della discussione*

formazione della volontà assembleare che tende più a un *referendum*[518] rispetto che a una ἐκκλησία.

Il voto per corrispondenza e il voto elettronico si pongono quali indici di una complessiva tendenza del sistema a svalutare la tradizionale concezione del *metodo collegiale puro* come sistema necessario per la corretta formazione delle decisioni, in favore dell'emersione di un più generale principio di partecipazione al procedimento, secondo forme variabili[519]. Più precisamente, si pone un di sistema a geometria variabile[520]: il *tempo* dell'assemblea può essere derogato da una clausola statutaria e la conseguenza di ciò è la parziale disapplicazione del metodo collegiale puro. Ciò impone un ripensamento di cosa sia oggi l'assemblea e di quale sia il contenuto della collegialità[521], anche in considerazione del fatto che in passato tali modalità di voto *in absentia* non abbiano riscosso molto successo nella prassi[522] ma che l'esperienza pandemica abbia gettato le basi per agevolare l'utilizzo di strumenti più celeri e dinamici, riducendo i momenti di confronto.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, l'ammissibilità di tale modalità di esercizio del diritto di voto è subordinata all'inserimento di una clausola statutaria[523].

È necessario, quindi, chiedersi quali tipi di clausole siano effettivamente ammissibili. Si consideri che, per quanto riguarda le società chiuse, le forme espressive del voto elettronico sono avvolte dal più totale silenzio[524].

In primo luogo, ben è ammissibile una clausola avente tenore generale[525] nonché una clausola che conceda tale facoltà ad una determinata categoria di soci[526].

Ben diverso è l'eventuale caso della previsione di una clausola che possa prevedere esclusivamente l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o per via elettronica per tutti soci o per alcune categorie di azione. Allo stato attuale è da escludere e ritenere inammissibile

---

518 Usa il termine *democrazia referendaria* con riferimento al voto per corrispondenza PACIELLO, *Democrazia societaria, op.cit.,* 33; parla di *metodo referendario* PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 182

519 In tal senso LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società op. cit., 201* e già in questa direzione MIRONE, *Il proc. del. op. cit.* 59 e ss.

520 Cfr. INNOCENTI, *Informazione e dibattito, op.cit.,* 356

521 PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare", op. cit.,* 9

522 Così MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op.cit.,* 431

523 Di fatto l'art. 2370 comma 4 c.c. prevede il sistema *opt-in* tanto per lo svolgimento dell'assemblea con mezzi di telecomunicazione quanto per il voto *in absentia*; sul punto v. SANDEI, *Attivismo degli az., op.cit.,* 152.

524 SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.,* 152.

525 Ad esempio, mediante una clausola avente il seguente tenore letterale: *"E' ammesso l'esercizio del diritto di voto per ogni assemblea sia mediante corrispondenza da inviare all'indirizzo della sede legale della società sia mediante espressione del voto mediante posta elettronica certificata. I voti devono giungere a conoscenza della società entro … giorni prima della riunione assembleare".*

526 Ad esempio, mediante una clausola avente il seguente tenore letterale: *"Ai soci aventi azioni di categoria "B" è ammesso esercitare il diritto di voto mediante corrispondenza secondo le seguenti modalità: …".*

una clausola di tale tenore che obblighi i soci a votare soltanto mediante corrispondenza, poiché - se si operasse diversamente - si ammetterebbe la cancellazione della riunione assembleare per opera dell'autonomia statutaria oppure si prevederebbe una disparità di trattamento tra categorie di azioni con e senza diritti d'intervento. L'esclusione *de facto* della *discussione* nella sua forma tradizionale appare ad oggi esclusivo appannaggio del legislatore, comunque all'intero di congegni negoziali che garantiscano in un certo qual modo il diritto di informazione[527].

Diversa è l'ipotesi della c.d. *riunione fantasma*[528], in cui tutti gli azionisti usufruiscono volontariamente del diritto di voto *in absentia*[529]: in tal caso liberamente e contemporaneamente i soci esercitano il proprio diritto di voto senza attendere il confronto durante la riunione[530]. In tal caso, l'assemblea non rappresenta affatto una riunione dei soci, risolvendosi nella mera rilevazione e conteggio di voti precostituiti; essa si distingue dalla verifica delle decisioni dei soci di S.R.L. in consultazione scritta[531] solo per l'osservanza di alcune regole procedimentali inderogabili[532], ossia, ad esempio, la facoltà per i soci di revocare i loro voti e addivenire invece ad una riunione per prendere la decisione a seguito di una discussione assembleare.

Questa estremizzazione dell'uso del voto *in absentia* consente di cogliere quale sia il nucleo (statutariamente) insopprimibile del fenomeno assembleare, il quale consiste nella potenzialità di formazione di un'adunanza per l'assunzione delle decisioni nelle materie riservate *ex lege* ai soci[533].

A questo punto, appurate le modalità di inserimento di tali clausole e compreso come tali meccanismi possano superare la partecipazione alla riunione, sorge il dubbio circa l'ammissibilità e l'insorgenza del diritto di partecipazione alla riunione assembleare in caso di esercizio anticipato del diritto di voto *in absentia.*

---

527 Come avviene in caso di rappresentante designato obbligatorio come *infra* meglio analizzato.
528 RESCIO, *Assemblea dei soci. Patti parasociali*, in AA. VV., *Diritto delle società – Manuale breve*, Milano, 197.
529 La questione è stata analizzata da LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit.,* 204-205 il quale analizza la circostanza in cui tutti i soci si avvalgono di tale facoltà ponendo in essere – a suo avviso – una sorta di intervento *in absentia*.
530 Rileva, per certi versi, una irrilevanza *de facto* della riunione già in caso di raggiungimento della maggioranza mediante esercizio del diritto di voto per corrispondenza e quindi prima dello svolgimento della riunione NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 191
531 Sul punto, non oggetto della presente indagine, si rinvia *ex multis* a CIVERRA, *L'assemblea dei soci nelle società di capitali. Delibere e invalidità*, 2011, Milano, 35 e ss. e 95 e ss.; in particolare, l'A. sostiene che la s.r.l. rappresenta *un laboratorio di indagine privilegiato sul tema dell'assemblea di società di capitali* poiché *in questo tipo sociale l'autonomia privata può spingersi espandendo al massimo i confini della fattispecie capitalistica.*
532 In tal senso ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471
533 In tal senso ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471

Parte della dottrina[534] dà risposta affermativa a tale quesito sul presupposto che l'esercizio del diritto di voto al di fuori della riunione non cancelli di per sé il diritto di partecipazione. Tale soluzione, però, non sembra in linea con la *ratio* della disciplina che appare essere quella di efficientare e semplificare il procedimento assembleare[535].

È preferibile inquadrare il diritto di partecipazione come strumentale e accessorio a quello di voto[536]; pertanto, ove il diritto di voto venga già esercitato, manca il presupposto funzionale per l'esercizio del suo accessorio diritto di partecipazione.

Altra questione attinente al voto *in absentia* è quella dell'insorgenza del diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. g. c.c., norma che testualmente prevede un caso di recesso inderogabile nell'ipotesi di *modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto.* Continuando ad aderire a quanto già indicato in precedenza[537] e sul presupposto che l'inserimento di una ulteriore *modalità operativa* di voto non modifichi il diritto di voto medesimo, anche in questo caso si può ben asserire che l'inserimento di clausole che ammettano il voto per corrispondenza o in via elettronica non comportino l'insorgenza del diritto di recesso.

## 12. Modalità di esercizio del diritto di voto e aspetti tecnico-giuridici.

Analizzati gli aspetti teorici inerenti al voto *in absentia*, è d'uopo proseguire con l'approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici, anche al fine di comprendere le possibilità di implementazione tecnologica.

Come già visto in precedenza, l'analisi comparatistica può aiutare a fornire una efficiente interpretazione e applicazione normativa.

Per quanto concerne il diritto spagnolo[538], l'art 189 LSC prevede che, conformemente alle disposizioni statutarie, sia possibile esercitare il diritto di voto a distanza, mediante corrispondenza postale, elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza

534 Cfr. LUCIANO, *Riunione assembleare, op.cit*., 158, 205 e *passim*.
535 In tal censo v. RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.,* 380 nota (81) laddove chiarifica la distinzione dogmatica tra voto e partecipazione alla luce del tenore letterale dell'art. 2370 comma 4 c.c., norma che prevede soltanto *l'espressione del voto* per corrispondenza.
536 In tal senso FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea, op.cit.*, 57 il quale precisa che il diritto di discussione (e quindi il più ampio diritto d'intervento) *è essenzialmente e unicamente preordinato al fine di una cosciente manifestazione della volontà dell'azionista nella fase di formazione della volontà sociale.;* similmente, CAMPUS, *Intervento e informazione, op. cit.,* 462 parla di *funzionalizzazione del diritto d'intervento rispetto al diritto di voto.*
537 Si rinvia a Capitolo I par. 4, laddove la questione è ampiamente trattata.
538 Il quale anche in questo caso appare utile punto di riferimento per l'odierna analisi.

previsto attraverso il quale sia adeguatamente garantita l'identità di chi esercita il diritto di voto[539].

L'introduzione del voto elettronico ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell'assemblea nella società e promuovere l'attivismo degli azionisti; una parte della dottrina[540] si è mostrata abbastanza scettica rispetto a questo auspicato risultato, considerando la necessità di predisposizioni di clausole statutarie nonché in relazione ai costi da sostenere per le società, mentre altra dottrina[541] ha ritenuto che il voto elettronico possa contribuire in parte al superamento dell'apatia razionale.

Il tenore letterale della norma ha comunque il pregio di permettere la configurazione di una pluralità di modalità ed in particolare di prefigurare tanto il voto *in absentia* antecedente all'assemblea – voto c.d. *offline* - quanto il voto durante l'assemblea – ossia voto *online*, che eventualmente possa essere seguita mediante sistemi di telecomunicazione ad una via o a più vie[542].

Per quanto concerne le società quotate, è prevista una disciplina rafforzata, stante la maggiore frammentazione dell'azionariato. L'art 527 bis LSC prevede che, quando il voto sia esercitato con modalità elettroniche, la società sia tenuta a inviare al socio, che ha espresso il voto digitalmente, una conferma elettronica di ricezione del voto medesimo. Dopo lo svolgimento dell'assemblea, entro un mese dalla sua celebrazione, ciascun azionista può chiedere la conferma rispetto al fatto che i voti corrispondenti alle loro azioni siano stati correttamente registrati e contabilizzati dalla società, a meno che questi non abbia già queste informazioni[543]. Tale meccanismo rafforza in termini di sicurezza l'uso del voto elettronico, liberando i singoli soci da qualsivoglia scetticismo e adoperando un sistema con valenza antiprocessualistica.

---

539 Testualmente la norma recita "*siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto"* facendo trasparire l'elasticità rispetto all'effettiva modalità di attuazione del controllo circa l'identità del soggetto votante. Per un approfondimento sull'esercizio del diritto di voto a distanza nell'ordinamento spagnolo si ritiene sufficiente, in questa sede, rinviare a RECALDE CASTELLS, *art. 189* in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 501-513; ILLESCAS ORTIZ, *El ejercicio electrònico de los derechos del socio de la Sociedad Anònima*, in *Revista de derecho y tribunales,* 3, 2007, 11-40; MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 162-183; VAÑO VAÑO, *Ejercicio del derecho al voto y de representación por medios de comunicación a distancia, in* VAÑO VAÑO (coord), *Tecnológias de la Información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario: proyecto de investigación "Tecnologias de la información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario*, 2008, Cizur Mnor, 13-85

540Cfr. VAÑO VAÑO, *Ejercicio del derecho al voto y de representación, op.cit.,* 17

541 Cfr. GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op.cit.,* 223 e ss.

542 V. VAÑO VAÑO, *Ejercicio del derecho al voto y de representación, op.cit., passim*

543 Più compiutamente, l'ultima parte dell'art 527 bis LSC precisa che la società debba inviare tale conferma entro il termine massimo stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018.

Nel sistema italiano, anche in questo caso, è necessario distinguere tra società chiuse e aperte. Nelle prime, come appurato, si rileva una laconicità della normativa codicistica anche con riguardo alle modalità applicative e tecniche del voto *in absentia*. Presupposto che con la formula *voto per corrispondenza* si fa riferimento alla comunicazione a mezzo postale, in un'ottica di indagine verso gli aspetti di innovazione digitale, può essere utile, in questa sede, soffermarsi maggiormente sull'esercizio del *voto elettronico* e sulle effettive implementazioni tecnologiche.

Il livello di tecnologia implementato può essere proporzionato alle esigenze sociali, considerando che il legislatore – a differenza della fase della *convocazione*[544] – non pone esplicitamente requisiti minimi. Il ragionamento in merito agli strumenti tecnologici per l'esercizio dell'*e-voting* ha - più che altro - un carattere antiprocessualistico e di affiancamento del controllo sulla correttezza e validità dei voti, il quale è appannaggio del presidente dell'assemblea ai sensi dell'art. 2371 c.c.[545].

Diversamente, per le società quotate occorre coordinare la disciplina codicistica con l'articolo 127 TUF., che rimette la materia del voto elettronico al Reg.Emitt. Consob[546]. In particolare, il *Capo III*, rubricato *Voto per corrispondenza o in via elettronica,* disciplina compiutamente, ex artt. 140 e ss. R.E., una serie di aspetti applicativi. In primo luogo, le società che consentono l'esercizio del voto *in absentia* possono *condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto* medesimo, *proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo*. Altresì, il voto è esercitato, *secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea*[547]*, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.* Detto diritto di voto deve essere esercitato direttamente dal titolare e la scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea[548]. Il voto espresso *resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea*.

544 L'art. 2366 comma 3 c.c. richiede l'utilizzo di *mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento*, il tutto come già ampiamente approfondito in questo Capitolo al par. 1.4 a cui si rimanda.
545 Laddove viene previsto che *il presidente dell'assemblea […] accerta i risultati delle votazioni*.
546 Per un'analisi completa sul punto si rinvia a NICOLAI, *Nuove modalità di intervento e voto in assemblea*, in *I diritti degli azionisti nelle società quotate* (a cura di) CIOCCA E MARASÀ, Torino, 2015, 156 e ss. e a SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit*. 151 e ss.
547 Come previsto dall'art. 5 lett. b) della Direttiva SHRD I che prevede che l'avviso di convocazione debba contenere l'indicazione in merito alle *procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici*.
548 V. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.* 155 e ss.

Tale voto *può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima*. Per quanto concerne la ricezione, *la data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea*[549]. Con riguardo alla responsabilità, *il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca*

Seppur con le distinzioni sopra evidenziate in termini normativi tra società chiuse e aperte, si possono sintetizzare le caratteristiche principali alla base di un valido sistema di voto *in absentia,* ossia: a) l'identificazione dei votanti; b) riservatezza del contenuto del voto, c) verificabilità della ricezione del voto da parte della società e d) trasparenza e veridicità dei risultati. Tali elementi appaiono in linea con il dettato normativo europeo ed in particolare sono coerenti con i commi 1 e 2 dell'art. 3 quater SHRD II.

Individuati questi elementi, è d'uopo, in questa sede, verificare la loro tenuta rispetto agli strumenti informatici.

Per quanto concerne l'identificazione dei votanti, non si può che considerare che nel caso del voto *in absentia* non sia fisiologicamente possibile effettuare un controllo simultaneo. Pertanto, è necessario che le singole società prevedano negli statuti delle linee guida, indicando quali siano gli *standard* di riconoscimento, proporzionati alle esigenze della società. Altresì, sorge sostanzialmente in capo alla società l'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione le modalità di esercizio del diritto di voto. Tali modalità possono essere le più disparate, tra cui l'uso delle e-mail o delle PEC, eventualmente con indirizzi preventivamente comunicati alla società. Si può prevedere, altresì, l'allegazione di un documento di identità o l'utilizzo di *token*[550]. Sembra comunque imprescindibile, anche nelle società chiuse, che vi sia una forma di sottoscrizione olografa o firma elettronica avanzata o qualificata[551], al fine di garantire l'identità del soggetto da cui promana la dichiarazione; altresì, può essere utile, al pari delle società quotate, anche nelle società chiuse, prevedere dei moduli per il voto.

Inoltre, in capo alla società sorge l'obbligo di garantire la riservatezza[552] del contenuto del voto e permettere la verificabilità della ricezione del voto da parte della società nonché

549 V. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.* 157

550 L'utilizzo di *token* è approfondito nel paragrafo successivo in relazione alla tecnologia *blockchain.*

551 Cfr. SANDEI, *Attivismo degli azionisti, op.cit.* 175 e ss. e SANDEI, *Organizzazione societaria, op.cit.,* 166 e ss.

552Come riporta NICOLAI, *Nuove modalità di intervento e voto in assemblea*, *op.cit.,* 189, viene utilizzato il termine *riservatezza* e non *segretezza* nel Reg. Emitt. Consob e tale scelta terminologica è dettata da esigenze di natura

garantire la trasparenza e veridicità dei risultati. Tali obblighi possono essere adempiuti dalla società certamente con strumenti analogici; l'utilizzo di strumenti digitali, però, può ridurre o azzerare il margine di errore e velocizzare tali processi. In particolare, può essere utile l'implementazione di piattaforme di *e-voting*[553]*,* atte a garantire unitamente tutti i requisiti suddetti. In tal caso, la società deve predisporre tale piattaforma nonché fornire *username* e *password* e monitorarne il funzionamento. Nel caso di utilizzo di piattaforme è probabile che i soci debbano procedere ad una registrazione preventiva e che quindi la fase del controllo dell'identità sia di fatto assorbita e diventi superflua dopo il primo accesso, in particolare, nel caso di registrazione con *download* di un documento di riconoscimento o con sistemi di identità digitale (SPID). In maniera ancora più sofisticata e omnicomprensiva, si può anche ipotizzare l'utilizzo della tecnologia *blockchain*.

## 12.1. *Segue.* Uso della *blockchain* per l'esercizio del diritto di voto.

Stante l'evoluzione tecnologica, si ritiene opportuno indagare anche la possibilità di esercitare il diritto di voto mediante *blockchain.* In ambito societario, nel nostro ordinamento, questa ipotesi appare ancora limitatamente esplorata[554] e implementata[555].

operativa in forza delle quali le attività di controllo e di spoglio possono essere condotte prima dell'adunanza per non intralciare la celerità e l'efficienza dello scrutinio assembleare, mantenendo privato il contenuto delle votazioni dei singoli soci sino all'adunanza.

[553] L'utilizzo di piattaforme è approfondito nel paragrafo successivo in relazione alla tecnologia *blockchain*

[554] Sul punto si rinvia a MATERA, *Note in tema di blockchain e assemblee delle società quotate nell'età della disintermediazione*, in *Comparazione e Diritto Civile*, 2018. 3, 1-23; ABRIANI, *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT,* in *Oss. del Dir. Civile e Comm., Fascicolo Speciale*, 2022, 359-380; AUDITORI E TUBARO, *Assemblea tra covid 19 e blockchain*, in AA.VV., *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti,* I, Torino, 2022, 674-686. Il tema appare maggiormente approfondito in ambito pubblicistico, con riguardo all'uso della tecnologia blockchain come strumento di democrazia partecipativa e di contrasto all'astensionismo alle urne elettorali; *ex multis* si rinvia a TRUCCO, *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata,* in *Dir. Inf.,* 2011, 1, 47 e ss.; GOMETZ E TAWA FOLARIN, *Voto elettronico presidiato e blockchain*, in *Ragion pratica*, 2, 2018; CATERINA E GIANNELLI, *Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico*, in *AIC*, 2021, 4; DESANTIS, *Le nuove prospettive dell'internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica*, in *AIC*, 2022, 4, e LADU, *Contrastare l'astensionismo e favorire la partecipazione. Voto elettronico*, in *Media Laws,* 2023, 1. Il confronto con la dottrina costituzionalista è utile al fine di verificare, *in primis,* la tenuta costituzionale di tale meccanismo ai sensi dell'art. 48 Cost. nonché per appurare come tale tecnologia rispetti i requisiti di *a) segretezza del momento del voto*, *b) verificabilità della ricezione del voto* e *c) veridicità dei risultati*; rispetto al diritto costituzionale, in ambito societario non rileva *d) la segretezza del voto*, visto che è lo stesso diritto positivo a prevedere la trasparenza del voto anche per le ragioni legate alle eventuali impugnazioni o esercizio del diritto di recesso.

[555] In Italia, si può segnalare il caso dell'esercizio del diritto di voto mediante blockchain, nel 2023, da parte della società Sandbox S.r.l. per la trasformazione omogenea in Fleap S.p.a.; per maggiori informazioni in merito all'operazione si rinvia a https://www.zerounoweb.it/blockchain/da-s-r-l-a-s-p-a-tramite-blockchain-fleap-guida-il-cambiamento/ (ultima consultazione al 17 aprile 2025) e https://www.lamiafinanza.it/2023/07/fleap-da-s-r-l-a-s-p-a-attraverso-la-blockchain-e-la-prima-volta-in-europa/?utm_source=chatgpt.com (ultima consultazione al 17 aprile 2025). Si segnala che proprio la mission della suddetta società è l'implementazione della tecnologia blockchain negli assetti e nei procedimenti societari, nonché in tutte le fasi del procedimento assembleare; per un approfondimento sul punto si rinvia a

Per comprendere i benefici dell'uso della *blockchain,* per l'esercizio del diritto di voto nonché per gli spazi di effettiva implementazione nel nostro ordinamento, è necessario analizzare – in ottica funzionale al ragionamento di cui *infra* – cosa sia tale tecnologia.

In estrema sintesi[556], la tecnologia dei registri distribuiti (DLT) si basa sulla gestione decentralizzata *peer to peer* (P2P) di nodi che sono garanti della convalida di transazioni o di altre informazioni, senza necessità dell'intervento di un'autorità centrale certificante o di un *server* centralizzato che conservi copia delle suddette operazioni. La DLT più diffusa e conosciuta è la *blockchain*, ossia un sistema di concatenazione di blocchi, contenenti le informazioni delle operazioni che via via vengono compiute. Il funzionamento della *blockchain* si basa su un sistema di crittografia e algoritmi, atti a garantire l'immodificabilità delle informazioni. Pertanto, tali operazioni sono caratterizzate da velocità, tracciabilità e immutabilità.

In ambito societario e assembleare, l'implementazione di tale tecnologia riguarda la *private blockchain*[557]*;* l'esercizio del diritto di voto mediante tecnologia *blockchain* richiede la predisposizione da parte della società di tutti gli strumenti digitali nonché delle opportune istruzioni a riguardo, per poter correttamente e agevolmente procedere al voto.

Il presente apparato tecnologico-organizzativo appare inefficiente e antieconomico per le società con un numero esiguo di soci, a vocazione familiare o con un legame particolarmente stretto col territorio, mentre appare maggiormente funzionale nelle società per azioni aperte oppure in quelle società per azioni chiuse che vantano una compagine sociale molto ampia e internazionale o quantomeno largamente diffusa su tutto il territorio nazionale[558].

---

https://www.huffingtonpost.it/dossier/fintech/2021/11/10/news/con_la_blockchain_abbattiamo_la_burocrazia_che_tiene_in_scacco_le_imprese_-7343264/?utm_source=chatgpt.com (ultima consultazione al 17 aprile 2025) e a https://fleap.io/wp-content/uploads/2022/09/PBR-FLEAP-in-rev_preview.pdf?utm_source=chatgpt.com (ultima consultazione al 17 aprile 2025).

556 Per un approfondimento in materia di registri distribuiti e funzionamento della *blockchain* si rinvia *ex multis* a COMANDINI, *Da Zero Alla Luna: Quando, come, perché la blockchain sta cambiando il mondo*, Palermo, 2021; SARZANA DI S. IPPOLITO E NICOTRA, *Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute*, Milano, 2024; IBÁÑEZ JIMÉNEZ, *Derecho de blockchain y de la tecnología de registros distribuido*, Cizur Menor, 2018; NESPRAL E HERGUETA, *Blockchian. El modelo descantralizado hacia la economia digital*, Madrid, 2021 e MUÑOZ PÉREZ, *Las DAOs y el reto de controlar al algoritmo*, Pamplona, 2023.

557 Ossia con accesso limitato e controllato dall'entità gestrice; per un approfondimento sulla distinzione tra *public, private* e *hybrid blockchain* si rinvia a https://blockchain.gov.in/Home/BlockChain?blockchain=type#:~:text=Private%20BlockChain%20%3A%20A%20private%20blockchain,participants%20of%20a%20blockchain%20network. (ultima consultazione al 18 aprile 2025).

558 In accordo con tale ragionamento GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 167 e PEINADO GRACIA, *Las juntas generales en Blockchain. Un apunte de Gobierno Corporativo*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 76.

Stante la vocazione internazionale, risulta opportuno approfondire tale modalità in ottica comparatistica[559].

Per quanto concerne l'ordinamento spagnolo, la dottrina[560] si è interrogata sulla possibilità di utilizzare la tecnologia blockchain per rafforzare la sicurezza e la trasparenza dell'esercizio del diritto di voto a distanza mediante mezzi elettronici.

Secondo una parte della dottrina[561], il voto elettronico potrebbe essere articolato attraverso la tecnologia dei *registri distribuiti* (DLT) permettendo così al socio di seguire qualsiasi momento del *ciclo de vida del voto*, ossia tenendo traccia in maniera istantanea della corretta ricezione e del rispetto al computo del voto, determinando così un altissimo standard di sicurezza e trasparenza; altra parte della dottrina[562] appare scettica e cerca di ridimensionare l'entusiasmo, rilevando che la *blockchain privata,* usata per l'esercizio del diritto di voto, sia una formula accattivante per far riferimento ad un *database* in cui la distribuzione del consenso avviene dalla conferma dei nodi in relazione alle operazioni di voto; nella *blockchain privata*, solitamente il controllo è centralizzato o solo semi-decentralizzato e, pertanto, i presunti vantaggi potrebbero essere inferiori al previsto, al pari della presunta natura rivoluzionaria[563].

Dal punto di vista pratico-applicativo, una parte della dottrina[564] rileva, in primo luogo, che una valida implementazione del sistema di *blockchain* consista nell'affiancare lo svolgimento dell'assemblea con una piattaforma di voto *a latere* nonché con la predisposizione di *token*[565]; in questo modo il sistema serve a garantire la veridicità del voto.

Il sistema di *blockchain* viene implementato per contemperare una molteplicità di interessi: la certezza rispetto all'identità dei votanti, la trasparenza nel meccanismo di voto ma anche la sicurezza dell'esercizio del diritto medesimo e la sua riservatezza fino al

559 Offre un'analisi approfondita in ottica comparatistica MATERA, *Note in tema di blockchain, op.cit.* 17 e ss. a cui si rimanda.

560 V. PEINADO GRACIA, *Las juntas generales en Blockchain. Un apunte de Gobierno Corporativo*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 72-87 e PEINADO GRACIA E BEDNARZ, *Cuestionando las bondades de la «blockchain» en las juntas generales*, in *Revista de derecho de sociedades*, 61, 2021, 135-190; BEDNAZ, *El uso de la tecnología blockchain en las sociedades cotizadas: la implicación de los accionistas*, in *Revista de derecho de sociedades*, 58, 2020, 179-205 e GÁLLEGO LANAU, *La aplicación de la tecnología de registro distribuido en la Junta General. Una primera aproximación*., in *Revista de derecho de sociedades*, 57, 2019, 215-249

561 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 167

562 PEINADO GRACIA, *Las juntas generales en Blockchain, op.cit.,* 78 e ss. e PEINADO GRACIA E BEDNARZ, *Cuestionando las bondades de la «blockchain» op.cit.,* 137 e ss.

563 Cfr. PEINADO GRACIA, *Las juntas generales en Blockchain, op.cit.,* 79

564 Cfr. PEINADO GRACIA E BEDNARZ, *Cuestionando las bondades de la «blockchain, op.cit.,* 163-167

565 In tal senso MATERA, *Note in tema di blockchain, op.cit.,* 15 e ss. il quale asserisce che *il voto da remoto attraverso blockchain potrebbe realizzarsi attribuendo agli aventi diritto, identificati con i meccanismi del sistema, dei tokens di voto (o "vote coins"), nella misura che rappresenti la forza voto dell'azionista. Il voto così esercitato verrebbe trasmesso alla blockchain che la registra nel ledger. Il tutto con immediatezza e affidabilità, sulla scorta del consensus protocol illustrato, e […] con trasparenza.*

momento della conta dei voti stessi. Tale contemperamento non è sempre facile e probabilmente tali difficoltà applicative, unite ad una diffidenza verso tale sistema, sono alla base del mancato successo su larga scala, tra le società spagnole, della *blockchain* come meccanismo di voto[566].

Negli ultimi anni si registrano, però, alcuni esempi virtuosi di implementazione di tale tecnologia da parte delle società spagnole[567], allo scopo di migliorare la trasparenza del voto per delega da parte degli investitori istituzionali e aumentare l'efficienza operativa e la sicurezza; l'utilizzo di questa tecnologia ha permesso di contare e confermare i voti più rapidamente, riducendo i consueti tempi d'attesa[568].

La dottrina spagnola[569] si è, inoltre, soffermata sull'utilizzo di tale modalità di voto, distinguendo tra voto antecedente all'adunanza e voto contestuale alla stessa. Nel primo caso, viene meno – per il socio che vota antecedentemente – l'intervento alla discussione, trattandosi di una modalità di voto *in absentia:* il socio che vota in anticipo si limita ad accettare o respingere l'ordine del giorno[570] entro il termine stabilito dallo statuto sociale o nell'atto di

---

566 V. PEINADO GRACIA E BEDNARZ, *Cuestionando las bondades de la «blockchain, op.cit., passim.*

567 In particolare, Banca Santander, con l'ausilio di Broadridge Financial Solutions, ha utilizzato per la prima volta la tecnologia blockchain in un'assemblea svoltasi in data 23 marzo 2018, quale progetto pilota, al fine di generare una "registrazione ombra" del voto tradizionale e iniziare ad implementare un sistema che limiti i tempi di conteggio dei voti, aumenti la democrazia azionaria e incrementi la partecipazione societaria. Il progetto pilota è descritto nel comunicato stampa della società consultabile, in formato PDF, alla pagina web https://www.santander.com/content/dam/santander-com/es/documentos/historico-notas-de-prensa/2018/05/NP-2018-05-17-Santander%20y%20Broadridge%20utilizan%20por%20primera%20vez%20tecnolog%C3%ADa%20blockchain%20para%20votar%20en%20una%20ju-es.pdf (ultima consultazione al 4 giugno 2024). Ancor più interessante è l'implementazione della tecnologia blockchain da parte della società Iberdrola dal 2022 al fine di aumentare la partecipazione azionaria e la trasparenza del procedimento assembleare. La società fornisce nel proprio sito web tutte le indicazioni per poter agevolmente utilizzare la piattaforma fornita ai soci e verificare costantemente che la presenza telematica e il voto siano stati correttamente registrati. Comprendendo che la digitalizzazione verso la tecnologia blockchain sia in iter la società offre parallelamente, per i soci non presenti fisicamente in assemblea, oltre la possibilità del voto tramite piattaforma di partecipazione anche la possibilità di per telefono (solo per le persone fisiche) nonché mediante invio della *proxy card* e votazione da remoto tramite Telegram, whatsapp o via e-mail, oppure mediante tradizione corrispondenza postale. L'esperienza di Iberdrola è un virtuoso esempio di come la tecnologia blockchain possa migliorare l'assemblea in termini di trasparenza e democrazia azionaria. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web della società https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo/junta-general-accionistas/participacion-junta/portal-participacion/blockchain (ultima consultazione al 4 giugno 2024), alla pagina web indicante tutte le informazioni inerenti all'assemblea generale svoltasi il 17 maggio 2024 https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo/junta-general-accionistas/participacion-junta/portal-participacion(ultima consultazione al 4 giugno 2024) nonchè a ESTELLER, *Iberdrola usará tecnología blockchain para certificar los votos de su junta*, in *elEconomista.es,* 23 maggio 2022, consultabile alla pagina web https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11779750/05/22/Iberdrola-usara-tecnologia-blockchain-para-certificar-los-votos-de-su-junta-.html (ultima consultazione al 4 giugno 2024).

568 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 168

569 V. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 169

570 Per VAÑO VAÑO*, Ejercicio del derecho al voto, op.cit.,* 20-21, tale modalità può comportare dei problemi poiché nel caso in cui – durante la riunione - emergano nuovi dati inerenti ai punti all'ordine del giorno, il voto espresso

convocazione. In questo caso, si ritiene necessario individuare il soggetto che raccolga e computi i voti, premurandosi di sceglierlo in relazione a parametri di imparzialità e riservatezza, onde evitare ingerenza da parte, ad esempio, degli amministratori allo scopo di influenzare i restanti soci per modificare l'esito dell'adunanza[571]. Nel secondo caso, invece, il socio potrà partecipare alla riunione in via telematica ed esercitare il voto contestualmente a quello degli altri azionisti, eventualmente presenti alla riunione fisicamente o parimenti connessi in videoconferenza; questo meccanismo può rivelarsi particolarmente efficiente laddove il numero di soci connessi sia molto elevato e ciò non consenta agevolmente di raccogliere i voti espressi oralmente o per alzata di mano. Per quella dottrina che vuole garantire la sopravvivenza di una sorta di *discussione*, questa seconda modalità sembra preferibile, considerando che meglio garantisce gli interessi dei soci, permettendo l'esercizio del diritto di voto in maniera più informata e consapevole[572].

Le esperienze sin d'ora citate permettono di ipotizzare le modalità di utilizzo della *blockchain* nel nostro ordinamento, in particolare nelle società aperte e nelle società chiuse con un'ampia compagine societaria.

Si può ipotizzare l'ammissibilità di una clausola statutaria che ammetta l'utilizzo della tecnologia blockchain per l'esercizio del diritto di voto *in absentia,* al fine di garantire l'identità personale del votante, l'effettività della ricezione del voto da parte della società e un riscontro sul computo di tale voto ai fini della deliberazione[573]. Il sistema ipotizzato consente sia alla società di identificare in via diretta e immediata gli azionisti legittimati, avendo così certezza degli aventi diritto al voto e, contemporaneamente, permette pure agli azionisti stessi di verificare che il voto da loro espresso sia stato ricevuto e computato[574]. Altresì, nelle società

non potrebbe essere tecnicamente modificato. Di fatto, nulla impedisce giuridicamente al socio che ha già votato di prendere comunque parte alla riunione; preso atto di ciò, sembra opportuno che ex ante sia stabilito se sia possibile per i soci modificare il proprio voto e, ove lo si ammetta, prevedere le modalità tecniche per permettere il mutamento, predisponendo i necessari mezzi e le configurazioni idonee affinché i voti anticipati non vengano conteggiati in casi di seconda votazione, evitando così duplicati e inesattezze nel computo dei voti; in tal senso GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 171. In generale, a favore del fatto che la società debba predisporre gli opportuni mezzi per permettere al socio che ha esercitato il suo voto *in absentia* di modificarlo BOQUERA MATARREDONA, *La Junta General de las Sociedades Capitalistas*, 2008, Navarra, 176.

571 Cfr. RECALDE CASTELLS, *Incidencia de las tecnologías, op.cit*., 25. Sul punto, in generale, v. anche BOQUERA MATARREDONA, *La Junta General, op.cit.,* 177

572 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente, op.cit.,* 171.

573 Ad esempio, con una clausola avente il seguente tenore letterale: *"E' ammesso l'esercizio del diritto di voto mediante tecnologia blockchain e precisamente secondo le seguenti modalità: ...".*

574 Cfr. MATERA, *Note in tema di blockchain, op.cit.* 16*;* ABRIANI *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT,* in *Oss. Del Dir. Civ. e Comm., Fascicolo speciale*, 2022, 370-371 e COMITATO BLOCKCHAIN PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *L'applicazione della blockchain alle assemblee di società. Position paper*, Febbraio 2022, 11, consultabile in formato PDF alla pagina web https://irp.cdn-

quotate, tale sistema può aiutare a favorire la partecipazione degli effettivi titolari delle azioni, superando i problemi legati alle catene di intermediazione e ai c.d. aggregatori di azioni sul mercato[575].

Queste considerazioni spostano l'asse della riflessione verso la constatazione che la tecnologia *blockchain* possa offrire uno strumento di agevolazione dell'esercizio di diritti corporativi e - a cascata - favorire maggiore coinvolgimento dei soci nelle dinamiche di governo societario, seguendo la via di quella che è stata definita *piattaformizzazione*[576] della *corporate governance*, ossia un'evoluzione in senso orizzontale dei rapporti tra organi sociali, sul fronte del rapporto tra soci e tra questi e gli amministratori[577].

In questa prospettiva, si fa strada l'idea della *tokenizzazione* della partecipazione sin dal momento della sua rappresentazione[578], poiché ciò faciliterebbe l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte dei soci, superando - grazie alla disintermediazione - le complessità dell'esercizio del diritto di voto per delega in un regime di dematerializzazione[579]. È possibile spingersi addirittura a dire che tali forme di digitalizzazione, in alcuni casi, possano offrire un sistema di voto tanto agile da favorire effettivamente la *democrazia azionaria* e, con buona probabilità, contrastare l'apatia razionale, mediante un nuovo sistema che sposta il proprio baricentro dalla - in certi casi, irrealistica e irrealizzabile– fase della *discussione* all'esercizio effettivo e consapevole del diritto di voto[580].

website.com/605128c2/files/uploaded/Position_paper_Comitato%20Blockchain%20per%20la%20Corporate%20Governance.pdf (ultima consultazione al 17 aprile 2025)

575 In tal senso, MATERA, *Note in tema di blockchain, passim* e COMITATO BLOCKCHAIN, *L'applicazione della blockchain, op. cit.,* 10

576 Cfr. ABRIANI *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni, op.cit.,* 375 e VERMEULEN, FENWICK, MCCAHERY, *The End of «Corporate» Governance: Hello «Platform» Governance*, in *European Business Organization Law Review*, 2019, 20, 171 ss.

577 Cfr. ABRIANI *Rappresentazione e circolazione*, *op.cit.,* 375; PANISI, BUCKLEY E ARNER, *Blockchain and Public Companies: A Revolution in Share Ownership Transparency, Proxy-Voting and Corporate Governance?*, in *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2019, 2, 189 e VAN DER ELST E LAFARRE, *Blockchain and smart contracting for the shareholder community*, in *European Business Organization Law Review*, 2019, 30, 130 ss.

578 Così ABRIANI *Rappresentazione e circolazione*, *op.cit.,* 375; in tema di *tokenizzazione* degli strumenti finanziari in genere v. NEGRI DELLA TORRE, *Distributed ledger techologies e dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in *La trasformazione digitale dell'attività notarile* (a cura di) MORONE, Milano 2022, 147 e ss.

579 Così PANISI, BUCKLEY E ARNER, *Blockchain, op.cit.* 189 e VAN DER ELST E LAFARRE, *Blockchain and smart contracting, op.cit.* 130 ss.

580 Sul punto ABRIANI, *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società*, op.cit., 376 segnala come *la tecnologia blockchain stia aprendo nuovi scenari di «partecipazione» in senso lato all'organizzazione societaria, in virtù dei quali all'apporto di finanziamenti da parte di soggetti esterni alla compagine societaria viene fatto seguire non già un diritto di partecipazione agli utili, bensì un diritto amministrativo, di voto o di espressione di un parere (c.d. governance tokens) sul modello di quanto avviene nel DAO.*

In virtù di quanto detto si ritiene quindi che il processo di voto mediante *blockchain* – ove idoneo e proporzionato rispetto alla struttura societaria - vada, oltre che incoraggiato, regolato[581].

## 13. Il voto per delega e mediante rappresentante designato.

Per l'esercizio del diritto di voto, se lo statuto non lo vieta[582], il socio può altresì farsi rappresentare[583]. Il legislatore disciplina tale fattispecie all'art. 2372 c.c., prevedendo per la delega la forma scritta *ad substantiam* e la necessità che la relativa documentazione sia conservata dalla società. La disciplina ha senz'altro natura imperativa ed è finalizzata a consentire un controllo successivo circa la regolare costituzione dell'assemblea e la validità della deliberazione[584].

Il voto per delega costituisce di fatto un meccanismo di cui normalmente si serve il socio assenteista[585] e può costituire anche, per questa ragione, uno strumento di controllo dell'assemblea e di incetta e mobilitazione dei voti[586].

Tale strumento presenta una natura ambivalente, idonea, per un verso, a realizzare istanze democratiche ma, per altro verso, atta a costituire un sistema di autoperpetuazione dei detentori del controllo[587].

Il sistema del voto per delega, ampiamente in uso nelle società per azioni a prescindere dall'ampiezza della compagine sociale, predispone un sistema di indebolimento della riunione assembleare e, al pari del voto per corrispondenza, può condurre ad un totale annientamento di tale fase[588].

Accanto a questo strumento tradizionale di rappresentanza si pone quello *ad hoc* per le società quotate del rappresentante designato, sia nella sua forma facoltativa sia in quella

---

581 Cfr. MATERA, *Note in tema di blockchain,* 22

582 Per una panoramica giurisprudenziale sul punto si rinvia a e CAROTA, *Il funzionamento dell'assemblea*, *op.cit.,* 331 e ss.

583 La questione è stata ampiamente studiata e approfondita in dottrina. In questa sede, senza alcuna pretesa di esaustivia, si rinvia a GATTI, *La rappresentanza del socio in assemblea*, *op. cit.*; BIANCA, *La rappresentanza dell'azionista nelle società a capitale diffuso*, Padova, 2003 e SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea, op.cit.,* 161 e ss.

584 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471

585 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 471 e COTTINO, *Diritt. Comm., op.cit.,* 407

586 COTTINO, *Diritt. Comm., op.cit.,* 407; in tal senso v. anche GUIZZI, *Gli azionisti e l'assemblea, op.cit.* 10

587 LENER E TUCCI, *L'assemblea nelle società di capitali*, 2012, Torino, 179.

588 In tal senso, si veda in ottica comparatistica NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,*173, laddove fa emergere che, la previsione nell'ordinamento tedesco della possibilità del conferimento elettronico di procure mediante previsione *opt-in* statutaria ha consentito di fatto una sorta di *virtuelle" Hauptversammlung*, nell'ipotesi, seppur estrema, in cui tutti i diritti di voto vengano esercitati in questo modo tramite un unico rappresentante, facendo emergere già un consolidato riscontro effettivo nella prassi delle piccole società tedesche.

obbligatoria, figura qualificata in dottrina[589] come un mero collettore di voti, con l'esito di assimilare strutturalmente il voto espresso per suo tramite a quello per corrispondenza[590].

Il rappresentante designato ha una funzione di mera esecuzione della volontà del socio; di base, non è previsto un potere discrezionale del rappresentante, il quale si deve limitare ad attuale le indicazioni contenute nel modulo predisposto dalla società; l'art. 134 R.E., nel caso del rappresentante designato facoltativo prevede una deroga[591], precisando che, ove espressamente autorizzato dal delegante, egli può esprimere *un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.*

Diversamente, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 135-undecies.1 TUF non sembrano[592] ipotizzabili i casi di esercizio discrezionale del voto da parte del rappresentante designato previsti dall'art. 134 del R.E.; le ragioni di tale differenza risiedono nel distinto approccio alla riunione assembleare. La presenza del rappresentante designato facoltativo non esclude lo svolgimento della *riunione*[593]. La previsione del rappresentante designato obbligatorio, invece, esclude totalmente la *discussione*, prevedendo solo l'espletamento del diritto di voto; più precisamente, ove si preveda una certa discrezionalità in capo all'organo amministrativo, si autorizzano gli amministratori a comprimere il diritto d'intervento dei soci nel senso di impedire loro di partecipare in via diretta ai lavori assembleare[594]. Non c'è fisiologicamente spazio per modifiche o integrazioni delle proposte presentate direttamente in assemblea, né per l'insorgenza di circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante. Ciò semplicemente perché non si svolge una riunione: il meccanismo del rappresentante designato in via esclusiva sembra imporre un assetto definito delle proposte di delibera, che devono essere tutte presentate prima dell'assemblea e che non possono subire alterazioni successive, assetto che appare incompatibile con tale eventualità[595].

589 V. SCHIUMA, *Commento sub. Art. 135 undecies*, in *Società per azioni*, (diretto da) ABBADESSA E PORTALE, II, Milano, 2016, 4047.
590 ATLANTE E FERRI JR *La nuova figura del rappresentante, op.cit.,* 3
591 V. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.,* 90 nonché BUSANI, *Il rappresentante, op. cit., passim.*
592 Così ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.,* 84
593 Anche se *de facto* – come già asserito - ove tutti i soci decidano di utilizzare tale sistema si ottiene una soppressione della discussione, in tal senso cfr. NOACK, *Hauptversammlung und Stimmrecht, op.cit.,* 173
594 Cfr. MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale, op.cit.,* 449.
595 Assonime, Circolare 6/2024, cit., 84

In ogni caso, comunque, il voto difforme del rappresentante designato, quando è facoltativo, è consentito solo ove espressamente autorizzato dal delegante e in assenza delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies TUF. L'art. 135-undecies chiarisce che la delega (che può essere anche parziale) ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il socio rimane dunque libero di decidere come votare sulle singole questioni poste all'ordine del giorno, potendo anche scegliere di non votare su alcune proposte, così incidendo sui quorum deliberativi[596]. L'art. 135-undecies prevede che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere[597]. La stessa norma chiarisce, inoltre, che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, siano computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per quanto riguarda il diritto di recesso[598] per l'introduzione del rappresentante designato quale modifica del diritto di voto, a parere della dottrina preferibile[599] non sembra sostenibile che l'uso del rappresentante designato né facoltativo né in via esclusiva modifichi o limiti altri diritti di voto dei soci. In particolare, in caso di rappresentante designato obbligatorio, la norma non ostacola il diritto del socio di nominare un proprio rappresentante di fiducia poiché, ammettendo la subdelega, consente al socio di nominare un rappresentante a sua scelta che decida anche discrezionalmente come votare sulle singole proposte all'ordine del giorno, e che sarà a sua volta tenuto a fornire le relative istruzioni di voto al rappresentante designato per veicolarle in assemblea.

In relazione alla fase della deliberazione, il rappresentante designato in via esclusiva si occupa esclusivamente di comunicare in assemblee i voti dei soci; similmente, in fondo, avviene un meccanismo simile seppur mediato quando i soci votano per corrispondenza o in via elettronica, ove previsto dallo statuto.

Vista la somiglianza tra i due meccanismi (rappresentante designato e *voto in absenstia*) può sorgere il dubbio che essi siano equivalenti e che quindi l'esistenza di un rappresentante designato sia ultronea, nel senso che non aggiunga valore al procedimento assembleare rispetto all'esercizio del voto *in absentia*.

[596] Assonime, Circolare 6/2024, cit., 84
[597] CORVESE, *Note sparse sulle modifiche introdotte dalla "legge capitali", op.cit.,* 243
[598] Per una trattazione organica del diritto di recesso si rinvia al Cap I par. 4.
[599] V. ASSONIME, *Circolare 6/2024, cit.* 84-85

In effetti la differenza è molto sottile: con entrambi gli strumenti si limita sostanzialmente la fase della *discussione* e si agevola l'esercizio del diritto di voto. Nei sistemi di votazione per corrispondenza e in via elettronica l'esclusione della discussione, ad oggi, però, rimane eventuale e relegata alle circostanze in concreto; nel caso del voto mediante rappresentanza, l'utilizzo *tout court* di deleghe di per sé non esclude lo svolgimento della discussione, fase che invece viene cancellata dal diritto positivo in caso di rappresentante designato in via esclusiva.

Ciò che distingue la figura del rappresentante designato obbligatorio da tutte le altre è quindi il fatto che, per espressa previsione normativa, venga eliminata totalmente la fase della *discussione*, decretandone per la prima volta esplicitamente la sua derogabilità.

In presenza delle suddette modalità alternative, in particolare in caso di rappresentante designato obbligatorio nelle società quotate, della tradizionale riunione permane, oltre alla votazione, la successiva e conseguente proclamazione del risultato della votazione medesima. La *proclamazione* di per sé non è una fase autonoma ma si manifesta piuttosto come l'anello di congiunzione tra la raccolta dei voti e la deliberazione per mano del presidente dell'assemblea[600].

Si evidenzia così una fisionomia essenziale e minimalista dell'assemblea, la quale mantiene le caratteristiche basilari per raggiungere il proprio scopo deliberativo.

## 14. Invalidità delle delibere assembleari in relazione al diritto di voto.

Il legislatore ha dato un assetto ben preciso al regime dell'invalidità della deliberazione assembleare della s.p.a., utilizzando le categorie proprie del contratto – la nullità e l'annullabilità – ma capovolgendo il loro ordine quanto alla loro concreta applicazione, in ragione dell'esigenza di assicurare un certo grado di stabilità alle decisioni adottare dalla maggioranza dei soci ed alle conseguenti situazioni giuridiche connesse a dette decisioni[601].

[600] In merito alla proclamazione del risultato della votazione si rinvia in dottrina a BOCCHINI, *L'assemblea, op.cit.,* 126 e ss. e a SCHERMI, *Esito della votazione e calcolo della maggioranza nelle assemblee nelle s.p.a. e s.r.l.,* in *Giust. Civ.,* 1959, I, 2130; in giurisprudenza *ex multis* Trib. Milano, 27 aprile 1978, *Procchio e altro contro Soc. Banca Comm. It.,* in *Giur. Comm*., 1978, II, 692; Trib. Milano, 17 giugno 1974*, Blaser contro Soc. Varta*, in Giur. It., 1975, I, 2, 4, Trib. Milano*,* 9 agosto 1954, *Accademia Naz. Lincei contro Soc. F.lli Feltrinelli e altri,* in *Foro pad.,* 1955, I, 222 concordi nel ritenere che ai fini della validità sia sufficiente la sola conclusione del procedimento deliberativo e non una proclamazione specifica da parte del presidente.

[601] V. BAVETTA, *La deliberazione assembleare non verbalizzata*, Milano, 2008, IX Per un'analisi sull'inversione tra nullità e annullabilità ex multis si rinvia a DI SABATO, *Manuale della società*, Torino, 1993, 467 e ss.; LIBONATI,

In relazione all'espletamento del diritto di voto in senso stretto, l'eventuale violazione della legge o dello statuto può determinare l'annullabilità della delibera connessa a tale voto. In particolare, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto mediante strumenti informatici il riparto di responsabilità deve essere stabilito in relazione all'imputabilità dell'eventuale malfunzionamento tecnologico[602].

Altresì, il voto può essere espresso personalmente oppure mediante rappresentante; alla luce delle suddette novità normative, nelle società quotate il rappresentante può essere designato in via esclusiva.

In questa sede appare opportuno soffermarsi sull'analisi degli aspetti patologici derivanti dal voto espresso dal rappresentante designato in via esclusiva, posta la peculiarità di tale figura e l'espletamento del suo ruolo strettamente connesso al diritto di voto.

La dottrina che ha analizzato tali aspetti, si è soffermata, in particolare sul voto divergente e il coordinamento con l'art. 135-undecies T.U.F. [603].

Il rappresentante designato ha una funzione di mera esecuzione della volontà del socio. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 135-undecies.1 TUF non sembrano nemmeno ipotizzabili i casi di esercizio discrezionale del voto da parte del rappresentante designato previsti dall'art. 134 del Regolamento Emittenti, che autorizza il voto difforme rispetto alle istruzioni di voto in due casi. Il primo caso è quello delle modifiche o delle integrazioni delle proposte presentate direttamente in assemblea, circostanza che non può verificarsi perché espressamente esclusa dalla norma. Il secondo caso è quello in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

Di fatto, il meccanismo del rappresentante designato in via esclusiva sembra imporre un assetto definito delle proposte di delibera, che devono essere tutte presentate prima dell'assemblea e che non possono subire alterazioni successive, assetto che appare incompatibile con tale eventualità.

Inoltre, l'art. 135-undecies chiarisce che la delega (che può essere anche parziale) ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il socio rimane dunque libero di decidere come votare sulle singole questioni poste all'ordine del

*Diritto Commerciale, L'impresa e la società.* Milano, 2004, 270; COTTINO, *Diritto Commerciale, Le società*, Padova, 1999, I, 2, 187.

602 La questione è stata analizzata in questo Capitolo al paragrafo 9 a cui si rimanda.

603 Cfr. Assonime, Circolare 6/2024, cit., 90 nonché Così BUSANI, *Il rappresentante, op. cit., passim.*

giorno, potendo anche scegliere di non votare su alcune proposte, così incidendo sui quorum deliberativi. L'art. 135-undecies prevede infatti che in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Di fatto, il rappresentante designato in via esclusiva si occupa esclusivamente di comunicare in assemblee i voti dei soci; similmente, in fondo, avviene quando i soci votano per corrispondenza o in via elettronica, ove previsto dallo statuto.

Pertanto, non si possono ravvisare effettivi profili patologici connessi alla delibera stante l'impossibilità di divergenza di voto insita nell'istituto giuridico stesso così come previsto dal legislatore.

# PARTE IV– IL VERBALE E LA VERBALIZZAZIONE

SOMMARIO: 15. Verbale di assemblea e verbalizzazione. Aspetti generali. 16. Il tempo di redazione del verbale. 17. Il luogo di redazione del verbale. 18. Verbale di assemblea e utilizzo delle tecnologie informatiche. 19. Profili patologici del verbale assembleare.

## 15. Verbale di assemblea e verbalizzazione. Aspetti generali.

Il *verbale* di assemblea è quello strumento giuridico mediante il quale si documenta l'intero svolgimento dell'assemblea, ossia il procedimento di formazione collegiale della volontà che vi si compie[604]. Il concetto di *verbale* trova una sua specificazione nella terminologia *processo verbale* che letteralmente significa "procedimento delle parole"[605].

La *verbalizzazione*, di conseguenza, costituisce una fase essenziale del procedimento assembleare[606] e più precisamente, ha valore organizzativo e rappresenta il momento di chiusura e sintesi della sequenza procedimentale[607].

---

604 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 484-485. Con riguardo al verbale di assemblea, la letteratura giuridica appare ampia; tra i contributi più rilevanti – senza alcuna pretesa di esaustività - si annoverano FERRARA, *Il verbale di assemblea di società per azioni,* in *Scritti in onore di Calamandrei*, Padova, 1958, IV, 341 e ss e in *Riv. Soc.,* 1958, 1-49 (quest'ultima fonte è quella *infra* citata nelle note); ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. Not.,* 4, 2005, 705-722; GUERRERA*, Il verbale di assemblea,* in AA.VV. *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum G.F. Campobasso*, 132 e ss.; MALTONI, *Il verbale di assemblea*, in *Notariato*, 2003, 595 e ss.; ABRIANI*, Il verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, in *Società,* 2006, 6 e ss.; BUSANI, *Commento all'art. 2375*, in *Il nuovo diritto delle società*, (a cura di) MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005; PACIELLO, *Il verbale di assemblea redatto da notaio*, in *Riv. Not.* 1983, 1274 e ss.; MISEROCCHI, *la verbalizzazione nelle società per azioni,* Padova, 1969, 67 e ss.; TONDO, *Verbalizzazioni notarili in materia di assemblee societarie,* in *Riv. Not.,* 1987, 457 e ss.; CASU, *Funzione notarile di verbalizzazione. Il verbale assembleare*, in *Il documento,* in *Tratt. Dir. Civ. del Consiglio Nazionale del Notariato,* (dir. da) PERLINGERI, Napoli, 2003, 218 e ss.; ATLANTE, *Ancora per una riflessione sull'art. 2375 c.c. terzo comma,* in *Riv. not.,* 2005, p. 108 ss.

605 FERRARA, *Il verbale di assemblea di società, op.cit.,* 4 nel testo nonché nelle note (5) e (7), il quale riprende l'espressione *francese proces-verbal* indicando sia l'atto del quale un pubblico ufficiale o altra persona legittimata costata un fatto e tutte le sue circostanze sia il resoconto scritto di ciò che è avvenuto in una seduta o cerimonia.

606 Cfr. ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 486; FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 63 sostiene apertamente *che il verbale faccia parte del procedimento deliberativo, il quale quindi si conclude con la constatazione della deliberazione nelle forme prescritte*. Sul punto ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare, op.cit.,* 717, asserisce che il verbale assembleare *non è un "forma" della deliberazione, bensì di un momento, distinto rispetto a quelli che lo precedono, della sequenza di cui quel procedimento si compone e che insieme agli altri contribuisce alla formazione non di un fatto, bensì di un valore giuridico*. In senso conforme anche FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo,* ristampa, Milano, 1993, 67; ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975, 164 e GUERRERA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 95; rispetto al fatto che il verbale non sia "forma" ma piuttosto "certificazione della dichiarazione" anche OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. Dic. Civ.,* 1966, I, 116; in tal senso, in giurisprudenza v. Trib. Milano, 17 giugno 1974, *Blaser contro Soc. Varta,* in *Giur. It.*, 1975, I, 2,4. Concordemente SERRA, *L'assemblea: procedimento, op.cit*., 186 e ss.; si segnala che per VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,* Padova, 1948, 158 l'espressione "*constare da verbale" si attaglia più a riconoscere a questo un valore certificatorio, anziché uno costitutivo*. In merito allo stretto legame tra deliberazione e verbale si rinvia a BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 6 e ss.

607 LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali,* in *Riv. Dir. Comm. e dir. Gen. Obbl.*, 2002, 7-10, 477

In punto di diritto, si afferma che per *verbali* si debbano intendere quelle relazioni scritte su certi fatti o avvenimenti redatti (in presenza dei fatti stessi) da soggetti a ciò legittimati dalla legge o in forza di un incarico loro affidato dagli interessati nei casi previsti dalla legge[608]. Di conseguenza, le caratteristiche del verbale appaiono essere: a) avere ad oggetto fatti presenti all'autore del documento; b) considerare detti fatti nella loro materialità, per il modo in cui si manifestano e quindi come sono percepiti dai sensi, anche quando costituiscono una dichiarazione; c) provenire da soggetti legittimati al fine di attestare la verità[609].

In ambito societario, l'art. 2375 c.c. ne disciplina gli aspetti essenziali e sancisce la profonda interconnessione e concatenazione con la precedente fase della *delibera*, asserendo che *le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale* il quale deve essere *sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio*. Se si tratta di assemblea straordinaria, il relativo verbale *deve essere redatto da un notaio*[610] e non è necessaria l'assistenza del segretario[611]. Altresì, *il verbale deve indicare la data dell'assemblea,* nonché *l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno […] le modalità e il risultato delle votazioni;* altresì esso *deve consentire […] l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.* Il compito del verbale è anche quello di riassumere, *su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.*

La deliberazione deve, dunque, *constare da verbale*: l'obbligo di cui all'art. 2375 c.c. ha la funzione di aggiungere un ulteriore elemento all'*iter* procedimentale assembleare, posto a protezione degli interessi spettanti non soltanto a coloro che hanno concorso alla decisione ma, altresì, a coloro i quali - ancorché estranei a tale approvazione - sono tuttavia colpiti immediatamente dalla stessa[612].

608 FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 4-5

609 Cfr. MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op. cit.,* 9

610 Per comprendere la *ratio* della distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria nonché le ragioni di opportunità connesse alla competenza notarile in tema di redazione del verbale di assemblea straordinaria non si può che rinviare alla RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI AL CODICE CIVILE, 1942, 217 e ss. ed in particolare 218 laddove si indica che la scelta sia dettata per una *maggiore garanzia*, quale tassello di un più ampio quadro di efficacia delle delibere anche nei confronti dei terzi. V. sul punto FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.*, 34 nel testo e in nota (75).

611 In tema di verbale notarile, si rinvia *ex multis* a TONDO, *Verbalizzazioni notarili, op.cit.,* 435 e ss.; SERPI, *Il ruolo del notaio nella verbalizzazione delle assemblee*, in *Giur. Comm.*, 1982, I, 777 e ss.; ANNI, *Il verbale della assemblea straordinaria delle società per azioni,* in *Dir. Giur.,* 1966, 433 e ZANELLI, *Gli atti e i verbali societari. Controlli e massime notarili,* in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da) GALGANO, v. XXXIX, Padova, 2006.

612 In tal senso v. FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 34, 62-63 e *passim*; MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op.cit.,* 219 e BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 5

Nel verbale è contenuta la narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione; il tutto appare preordinato a conseguire una serie di funzioni, ossia attribuire certezza all'attività assembleare e soddisfare esigenze probatorie, di controllo e di informazione[613].

Il verbale è, in sintesi, una radiografia del procedimento assembleare[614]: in esso si deve dare atto della regolarità della costituzione e degli accertamenti compiuti dal presidente come indicato all'art. 2371 c.c.; si deve dar conto degli atti che – nel passaggio ai vari punti all'ordine del giorno – vengono compiuti.

Si predispone così un congegno tale da consentire il controllo dell'attività assembleare[615] e si risponde ad un'esigenza di certezza giuridica nell'interesse generale endosocietario e non solo[616].

La *verbalizzazione* è definibile come il procedimento posto in essere da un soggetto la cui legittimazione derivi dalla legge o dall'accordo degli interessati[617]. Detto procedimento è costituito a una pluralità di sub-fasi[618]: la prima consiste nell'*acclarazione* di determinate dichiarazioni o fatti in presenza del verbalizzante[619] e comporta l'acquisizione diretta e personale della conoscenza dei fatti avvenuti durante l'adunanza, da parte di chi è chiamato a redigere il verbale[620]; la seconda attiene alla *redazione* del documento, contenente il risultato delle suddette acclarazioni e, quindi, comporta la *traduzione* in uno scritto, da eseguirsi simultaneamente o in un fase successiva[621]; la terza, infine, è quella della *trascrizione e pubblicità* del verbale , in coerenza con il generale obbligo della regolare tenuta dei libri sociali nonché ai fini informativi e di opponibilità ai terzi[622].

---

613 Sul punto v. DALMARTELLO, *Le deliberazioni e il verbale di assemblea di società per azioni*, in *Riv. Soc.,* 1966, 723; RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico*, in *Giur. Comm.,* 1990, I, 832; MARCHETTI, *I verbali di assemblea e la Consob*, in *Riv. Soc.*, 1982, 1 e ss,; SERRA, *L'assemblea: procedimento*, *op.cit.,* 185; GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in *Il nuovo diritto delle società*, (diretto da) ABBADESSA E PORTALE, Torino, 2007, 2, 93 e ss. e FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 33.

614 COTTINO, *Diritto comm., op.cit.,* 413 e ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 485

615 FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 31

616 Cfr. FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 62

617 FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di capitali, op.cit.*, 595

618 Cfr. FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di capitali, op.cit.*, 595

619 Di fatto afferisce allo svolgimento della riunione in senso stretto.

620 BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 2

621 BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 2-3

622 Come precisato da BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 3 nel testo e in nota (5), la trascrizione nel libro sociale appositamente predisposto è obbligatoria, *costituendo un momento essenziale del complesso procedimento deliberativo.* In tal senso MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op.cit.*, 230, per il quale la trascrizione del verbale tale trascrizione costituisce lo strumento indispensabile affinché i soci -assenti o dissenzienti - ed i terzi possano avere conoscenza dell'esistenza della deliberazione e del suo effettivo contenuto; parimenti DE CASTELLO, *La trascrizione del verbale sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,* in *Giur. Comm.,* 1991, II, 704.

È stato a lungo discusso se il verbale dovesse essere *sintetico* o *analitico*[623], ossia se dovesse limitarsi a contenere le sole indicazioni circa il risultato della deliberazione oppure se dovesse avere dei connotati maggiormente descrittivi.

La Riforma del diritto societario del 2003 ha sciolto questo dubbio, indicando all'art. 2375 c.c. il contenuto essenziale e così aderendo alla tesi della necessità analitica del verbale medesimo[624]. Ciò comporta che il verbale sia una necessaria rielaborazione[625] degli atti e dei fatti percepiti dal verbalizzante nella sua attività di osservazione, propedeutica alla redazione del verbale.

Il verbale non è, quindi, una trascrizione pedissequa bensì una trasposizione che riproduce fedelmente i fatti e il senso delle dichiarazioni degli intervenuti, dopo averle filtrate e depurate delle parti non pertinenti[626]. In questa prospettiva, non vi è alcuno spazio per prefigurare un obbligo per il soggetto verbalizzante di copiare o allegare documenti preconfezionati dagli intervenuti, pur rimanendo discrezionale l'eventuale decisione di soddisfare tale richiesta[627].

Il verbale assurge, quindi, ad una funzione di documentazione, rispondente ad una generale esigenza di certezza dell'attività assembleare[628]; tale funzione viene parimenti riconosciuta sia nel caso in cui il verbale sia privato sia quanto abbia natura pubblica. Il primo caso è quello del verbale per mano del segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal

623 Per una ricostruzione sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op.cit.,* 514 e ss., MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op.cit.,* 142 e ss.; BUONOCORE E MINERVINI, *Questioni sul verbale assembleare analitico o sintetico*, in *Riv. Not*., 1980, 1165, 1175; LAURINI, *Verbale sintetico o analitico? Una questione ancora controversa …!,* in *Banca, borsa e tit. cred*., 1974, II, 280 e ss.; GIATTANASIO, *Il problema della sinteticità od analiticità del verbale assembleare in una complessa vicenda di impugnazione di deliberazione sociale*, in *Giust. Civ.,* 1970, I, 1727 e COTTINO, *Diritto comm., op.cit.* 414 e ss.

624 V. ZANELLI, *Gli atti e i verbali, op.cit.,* 179

625 Cfr. GRAZIANI, *Giurisprudenza onoraria in tema di società per azioni (Note Critiche),* in *Foro it.,* 1948, IV, 65.

626 In tal senso MALTONI, *Il verbale di assemblea*, in *Notariato,* 2003, 599; COTTINO, *Diritto societario,* Padova, 2011, 339 per il quale *non pare comunque che i soci potrebbero mai pretendere un inserimento integrale o la dettatura di dichiarazioni di principio* e ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.,* 485. In giurisprudenza, *ex multis,* Trib Milano, 22 settembre 1977, *Procchio e altri contro Soc. B.C.I*., in *Riv. Not.,* 1978, 1392 e Corte d'Appello di Firenze, 14 gennaio 1965, *Banca popolare Montepulciano contro Morellini*, in *Foro It.,* 1965, I, 317.

627 Sul punto si rinvia all'orientamento notarile del Triveneto che ha analizzato alcuni aspetti tecnico-applicativi ed in particolare: H.B.8 - (*Verbalizzazione delle dichiarazioni dei soci non pertinenti all'ordine del giorno* - 1° pubbl. 9/04): *Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell'assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all'ordine del giorno, anche se nel corso dell'assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale;* H.B.9 - (*Verbalizzazione integrale delle dichiarazioni dei soci* - 1° pubbl. 9/04): *I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell'assemblea, in quanto l'art. 2375, comma 1, c.c., prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte;* H.B.10 - (*Valutazione della pertinenza all'ordine del giorno delle dichiarazioni rese dai soci* - 1° pubbl. 9/05): *L'inciso dell'art. 2375 c.c. laddove prevede che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, demanda al notaio verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichiarazioni rese dai soci.*

628 MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente nell'assemblea della S.P.A.*, Milano, 2004, 105

presidente[629]; la natura giuridica muta ed è pubblica[630] nel caso di verbale redatto da notaio, in caso di assemblea straordinaria (come previsto *ex lege*) oppure ove richiesto anche nel caso di assemblea ordinaria. Stante la medesima funzione, non è, a questo punto, superfluo evidenziare che vi sia una minore incisività della funzione probatoria svolta dal verbale redatto per atto privato rispetto a quella dell'atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso[631],vista la redazione da parte del pubblico ufficiale[632]. Nonostante la minore intensità, la funzione di prova è comunque riconosciuta anche ai verbali non notarili stante la loro disciplina di diritto positivo[633].

A differenza del Codice del Commercio in cui il legislatore si dimostrava silente, all'art. 2375 c.c. i soggetti predisposti per la redazione del verbale sono tassativamente definiti e individuati[634]; tale prescrizione normativa, laddove limita la sottoscrizione del verbale al presidente, al segretario o al notaio, ha spesso attirato l'attenzione degli operatori giuridici[635]. Da ciò ne deriva, *in primis*, che i soci o gli altri soggetti intervenuti all'adunanza non sono *parti* del verbale, nel senso che non concorrono alla formazione del documento. Di conseguenza, i soggetti indicati dalla norma assumo un ruolo centrale rispetto alla composizione del documento assembleare.

629 FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 36 parla di *legittimazione congiunta* tra segretario e presidente.
630 Cfr. MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op.cit.,* 185
631 Ai sensi dell'art. 2700 c.c.; cfr. SENA, *Il voto nella assemblea della società per azioni*, Milano, 1961, 429 e ANDRIOLI, *In tema di verbali notarili di assemblea delle società*, in *Foro It.,* 1947, I, 1042.
632 A tale distinzione ha posto parzialmente rimedio l'ordinamento spagnolo laddove prevede che il verbale, ai sensi del secondo comma dell'art. 202 comma 3 LSC, debba essere approvato dall'assemblea stessa al termine dell'adunanza o, in mancanza, ed entro il termine di quindici giorni, dal presidente dell'assemblea e da due soci intervenuti, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro della minoranza. Tale obbligo non è previsto, in virtù della pubblica fede, nel caso di redazione dell'*acta notarial.* Per un approfondimento sulla disciplina spagnola sul punto, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia a PATERNOTTRE SUAREZ, *Las actas de las juntas de accionistas,* Madrid, 1994; BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil, op.cit*. 485-486; ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 202,* in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 699- 712 e ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 203*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022,712-726
633 In tal senso FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 1 e ss.; l'A precisa che *questa è la ragione per cui sono voluti dalla legge; anche se, mancando una norma che attribuisca a tali verbali un'efficacia assoluta, le loro risultanze potranno essere combattute con altri mezzi di prova*; altresì, SENA, *Il voto nella assemblea, op.cit.,* 429 precisa che in caso di verbale non notarile è da ammettersi la prova contraria.
634 Cfr. BAVETTA, *La deliberazione assembleare non verbalizzata,* Milano, 2008, 1
635 Cfr. MISEROCCHI, *La verbalizzazione, op.cit*., 141

Ai sensi del dettato normativo, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente[636] e dal segretario in virtù di una legittimazione congiunta, idonea a determinare che la constatazione dei fatti sia conforme per ambedue i soggetti[637].

La fedele constatazione all'interno del verbale è la sintesi avente valore legale dell'*iter* procedimentale stesso.

Tradizionalmente, il ruolo del presidente all'interno dell'assemblea viene attenzionato con riguardo alla fase della riunione, con particolare riferimento alla discussione[638]. In virtù delle possibili nuove configurazioni del modello organizzato assembleare, in cui si assiste ad un declino del sistema collegiale tradizionalmente inteso[639], le più attuali questioni inerenti al ruolo del Presidente attengono anche alla fase della deliberazione, che è comunque il frutto di un procedimento prefissato[640].

I nuovi processi decisionali - nei quali si manifesta il distacco sempre più marcato rispetto al concetto tradizionale di collegialità - inducono, infatti, a sottolineare l'importanza del momento di sintesi, della c.d. "presa d'atto del compimento del processo decisionale" che può addirittura concretizzarsi nell'ipotesi estrema della presenza quasi solitaria[641] del presidente, in forza di un massiccio uso del voto per corrispondenza o in via elettronica oppure, per le società quotate, nel caso della sola presenza del rappresentante designato.

In ogni caso, il segretario è colui che redige materialmente in verbale dell'assemblea e ne determina il perfezionamento congiuntamente con il presidente[642]. Ove sia prevista la redazione da parte del notaio il ruolo del segretario appare superfluo.

Il dettato normativo del primo comma dell'art. 2375 c.c., ad una prima lettura, appare ambiguo per quel che concerne l'alternativa riferita ai soggetti ai quali compete la sottoscrizione del verbale notarile[643]. La questione è stata oggetto di ampio dibattito ma ad

636 Per un approfondimento in relazione al ruolo del Presidente si rinvia a MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente, op.cit.,* Milano, 2004, *passim* e in particolare, con riguardo al suo rilievo nella struttura del procedimento assembleare 42 e ss. e con riguardo al suo ruolo in fase di verbalizzazione delle deliberazioni assembleare 101 e ss.

637 FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 36

638 Cfr. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente, op.it.,* 218

639 V. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente, op.cit., 218* e MARCHETTI*, In tema di funzionamento dell'assemblea,* in *Riv. Soc.,* 2001, 124-125

640 Cfr. NOTARI, *L'assemblea e i processi decisionali dei soci nelle proposte di riforma delle società non quotate*, in *Riv. Soc.,* 2001, 139 e ss.

641 Cfr. MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente, op.it.,* 219-220.

642 FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 36

643 *Ex multis* Cfr. MASSA, FELSANI*, Il ruolo del presidente, op.cit.,* 101; GRIPPO, *Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione,* in *Giur. Comm.,* 1989, II, 823 e ss. e BOERO, *Verbali societari e riforma della legge notarile,* in AA. VV. , *Studi in onore di Gastone Cottino*, I, Padova, 1997, 555 e ss. Tra i primi ad ammettere nettamente il c.d. verbale senza parti è FERRARA, *Il verbale di assemblea, op.cit.,* 39 e ss. il quale asserisce che *il verbale redatto dal notaio dev'essere*

oggi sia in punto di diritto sia nella prassi applicativa appare consolidata la tesi dell'ammissibilità del c.d. *verbale senza parti*, ossia in assenza di comparsa in atto e sottoscrizione da parte del presidente[644]in caso di verbale notarile. Tale impostazione ormai da considerarsi pacifica non è fine a se stessa ma assume rilevanza in relazione al luogo di redazione del verbale in virtù dei nuovi elementi di digitalizzazione e innovazione[645].

La disciplina sin d'ora esposta con riguardo al verbale e alla verbalizzazione non appare certo isolata ma trova forme analoghe e corrispondenti negli altri ordinamenti giuridici.

A questo punto può risultare utile compiere una comparazione con il diritto spagnolo, stante non soltanto le somiglianze in ambito societario bensì anche per le analogie tra notariato italiano e spagnolo[646].

*In primis*, nell'ordinamento spagnolo il verbale assembleare risulta disciplinato all'art. 202 LSC[647]. Tale verbale, però, ai sensi del secondo comma della norma citata, deve essere approvato dall'assemblea stessa al termine dell'adunanza o, in mancanza, ed entro il termine di quindici giorni, dal presidente dell'assemblea e da due soci intervenuti, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro della minoranza[648]. Altresì, è necessario precisare

*firmato solo da lui. Non vi sono esigenze logiche che sia sottoscritto anche da altri (in particolare il presidente) […]. Quando l'art. 2375 parla di "verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio" intende chiaramente con la particella "o" contrapporre il notaio al presidente ed al segretario, non al solo segretario (altrimenti avrebbe detto "sottoscritto dal presidente, nonché dal segretario e dal notaio").*

644 Si rinvia. *ex multis,* senza alcuna pretesa di esaustività, a GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, in *Liber amicorum Campobasso*, II, Torino, 2006, 95 e ss e 114; RESCIO, *Il sovrano in esilio, op.cit.,* 383; LAURINI, *Articolo 2375, Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*, in *Commentario alla Riforma delle società, Assemblea*, (a cura di) MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI E NOTARI, Milano, 2008, 219 e 230 e ss.; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n.45,* consultabile alla pagina web https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/45/ (ultima consultazione al 22 maggio 2025); CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022*, *cit.;* BUSANI, *Art. 2375*, in *Il nuovo diritto delle società,* I, (a cura di) MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 511; PUPO, *Considerazioni sulla (mancata) sottoscrizione del verbale assembleare*, in *Giur. Comm*., 2006, II, 731 e ss.; GRIPPO, *Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione,* in *Riv. Not*., 1982, 299 e ss.; ATLANTE, *Ancora per una riflessione*, *op.cit.,* 107; FERRUCCI E FERRENTINI, *Società di capitali, op.cit.,* 606 nel testo e in nota (1140) e GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali, op.cit*., 519-530.

645 Come *infra* approfondito nel par. successivo.

646 Sia in Italia sia in Spagna vige il c.d. notariato latino (*civil law notaries*), ossia il notaio è un pubblico ufficiale e parimenti un libero professionista, al quale legge affida la redazione di determinati atti pubblici. Per un approfondimento sul punto si rinvia a https://www.notariato.it/it/notaio/i-notai-nel-mondo/ (ultima consultazione al 4 aprile 2025)

647 Per un approfondimento sulla disciplina spagnola sul punto, senza alcuna pretesa di completezza v. BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil, op.cit*. 485-486; ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 202,* in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 699- 712 e ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 203*, *op.cit.,* 712-726

648 Si precisa che tale approvazione non è prevista ai fini della validità della delibera stessa bensì ha soltanto una funzione di garanzia e certificazione. Il punto è stato chiarificato *ex multis* dalla giurisprudenza di legittimità spagnola nella sentenza STS 5-I-2007, del 5 gennaio 2007, laddove si asserisce che *al fin, los acuerdos son la expresión de la voluntad mayoritaria obtenida mediante la suma de declaraciones individuales paralelas, emitidas en las condiciones y forma que establece la Ley. Mientras que el acta no es más que un instrumento de constancia, por elementales razones de seguridad y*

che non esiste, nell'ordinamento spagnolo, alcuna distinzione in relazione alla competenza esclusiva nella redazione del verbale, come in Italia in cui i verbali di assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2375, ultimo comma, c.c., devono essere redatti dal notaio.

Ai sensi dell'art 99 comma 3 RRM., il verbale può essere redatto e firmato dal segretario in concerto con il presidente. L'art. 203 LSC – rubricato *Acta notaril* - prevede che gli amministratori possano richiedere la presenza di un notaio per la redazione del verbale dell'assemblea e che essi siano tenuti a farlo ogni qual volta, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ne venga richiesta dai soci che rappresentano almeno l'1% del capitale azionario nella società per azioni[649]. In questo caso la delibera è efficace solo se redatto per atto notarile; coerentemente, l'atto notarile, stante la natura certificatrice dell'ufficio del notaio[650], non è sottoposto all'*iter* di approvazione.

L'art. 17 ter.1 lett. f) de la Ley del Notariado, recentemente introdotto dalla Ley 11/2023, ha previsto espressamente la possibilità per i notai di redigere il verbale di un'assemblea di società di capitali che si svolge in videoconferenza[651]. Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee esclusivamente telematiche delle società quotate, l'art. 521 comma 3 lett b) LSC, come recentemente modificato, prevede che il relativo verbale debba

*prueba, de la adopción anterior de unos acuerdos*; altresì in STS 709/2002, del 5 febbraio 2002, dove si indica che *el acta de la junta no es elemento constitutivo del acuerdo, sino medio de prueba del mismo, de aquí que tenga un carácter ad probationem y no ad solemnitatem.* In tal senso anche *Resolución* de 16 de julio de 1994 RDGRN, pubblicata nel BOE n. 180, de 29 de julio de 1994, 24533-24523, consultabile alla pagina web https://boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24522-24523.pdf e, più recentemente *Resolución* de 7 de abril de 2011 RDGRN, pubblicata nel BOE n. 125, de 26 de mayo de 2011, 52407-52410, consultabile alla pagina web https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9184, asserendo che *el Acta no constituye la forma «ad substantiam» de las declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada.* Sul punto v. anche CAMPINS VARGAS, *El acta de la Junta: un comentario al art. 202 LSC*, in *AlmacéndeDerecho.es,* 2 luglio 2018, consultabile alla pagina web https://almacendederecho.org/acta-la-junta-comentario-al-art-202-lsc (ultima consultazione al 5 giugno 2024) e MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 230

649 V. SANCHO GARGALLO, *Artículo 203. Acta notarial*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2829-2830.

650 Come *ex multis* rilevato, anche recentemente, da *Resolución* de 19 de noviembre de 2020 DGSJFP, pubblicata nel BOE n. 319, de 7 de diciembre de 2020, 111816 - 111825, consultabile alla pagina web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15774 laddove si precisa che *tratándose de acta notarial de junta, no puede desconocerse que el desarrollo del proceso decisorio del órgano soberano de la sociedad consta en un documento público que, por la imparcialidad del notario, comporta una garantía para la protección de los derechos de la minoría.* Sul punto v. anche SANCHO GARGALLO, *Artículo 203. Acta notarial*, *op.cit.*, 2825 il quale precisa che la redazione dell'atto notarile dissipa i dubbi su ciò che è accaduto durante l'incontro, costituendo l'atto medesimo una prova attendibile; inoltre, l'atto notarile *accelera la elevación a público de los acuerdos y su inscripción registral.*

651 Sia l'evoluzione dell'art. 17 ter de la Ley del Notariado sia - più in generale - la recente evoluzione dell'atto notarile sono oggetto di accurata analisi da parte di FEÁS COSTILLA, *Notariado digital y derecho de socieadades*, in AA.VV., *Digitalizacion, intelligencia artificial y derecho mercantil,* 2024, Las Rozas (Madrid), 74-79 e 81.

essere necessariamente redatto da un notaio[652]; tale obbligo sembra rispondere al proposito di rafforzare le garanzie formali-organizzative[653].

Tale novità normativa spagnola evidenzia – *mutatis mutandis* – una connessione tra innovazione e garanzia notarile e una propensione al rafforzamento delle tutele giuridiche in presenza di scenari assembleari meno esplorati.

L'introduzione di innovazioni ed elementi di digitalizzazione, come è evidente, ha coinvolto, quindi, nei diversi ordinamenti giuridici anche la fase della verbalizzazione e la redazione del verbale. Fondamentalmente il coinvolgimento riguarda le coordinate spazio-temporali nonché l'implementazione tecnico-giuridica di nuove tecnologie.

Pertanto, l'analisi dottrinale non può che focalizzarsi sull'espansione nel tempo e nello spazio del metodo collegiale oltre i confini dell'adunanza propriamente detta e delle conseguenze relative al verbale[654].

## 16. I *tempi* di redazione del verbale.

Preliminarmente, in relazione al *tempo* di redazione del verbale, si deve rilevare che tra i meriti che possono ascriversi alla Riforma del diritto societario vi è quello di aver superato l'annoso dibattito relativo alla liceità del verbale assembleare non contestuale, riconoscendone in via definitiva l'ammissibilità[655].

Ai sensi del terzo comma della norma richiamata, infatti, *il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione*[656].

---

652 L'obbligo non è stato esteso alle società non quotate in virtù die costi connessi alla redazione da parte del notaio, come indicato da GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, *¿Juntas Generales Totalmente Telemáticas?,* in *Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada*, Marzo 2021, 10.

653Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, *Juntas telemáticas, op.cit.,* 380, il quale precisamente asserisce che *parece responder al propósito de reforzar las garantías sobre las formas de organización y desarrollo de estas juntas y de facilitar su control y revisión posterior*. Sul punto v. anche l'*Enmienda n. 20*, *cit.,* laddove si precisa che la redazione del verbale per atto notarile *constituye una previsión más garantista para los accionistas y la propia sociedad. In tal senso anche* GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op.cit.,* 217 la quale fa presente che l'atto notarile è posto in particolare a tutela delle possibili condotte abusive e frodi nei confronti della minoranza.

654 Come già rilevato da GUERRERA, *Il verbale di assemblea*, *op.cit.,* 107

655 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.* 489. Per una ricostruzione della diatriba dottrinale anteriforma si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a ZANELLI, *Gli atti e i verbali, op.cit.,* 180; SERRA, *L'assemblea: procedimento, op.cit., passim.;* MISEROCCHI, *La verbalizzazione nelle società, op.cit.,* 53 e ss., RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico,* in *Giur. Comm*., 1990, I, 828 e ss.; GIULIANI, *Le verbalizzazioni assembleari: funzioni e forme notarili,* in *Riv. Not.,* 1949, 495, FERRARA, *Il verbale di assemblea*, *op.cit.,* 40 e LANDOLFI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere assembleari,* in *Società,* 9, 1992, 1178. Altresì si rinvia ad ABRIANI, *Sul verbale non contestuale di società di capitali. Studio CNN n. 5916/2005*; FERRUCCI E FERRENTINI, *Società di capitali, op.cit.,* 602-604 e GENGHINI E SIMONETTI, *Le società, op.cit.*, 516-517.

656 Cfr. ZANELLI, *Gli atti e i verbali, op.cit.,* 182. In tal senso v. SALAFIA, *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria,* in *Società,* 8, 2003, 1057 e ss. e RESTAINO, *Art. 2375, in Riforma delle società, Commentario del*

Altresì, sul piano letterale, il primo comma dell'art. 2375 c.c., nell'imporre l'indicazione della data dell'assemblea come primo e indefettibile requisito del verbale, presuppone chiaramente la possibile scissione tra tale data e quella di redazione del verbale, dal quale dovranno pertanto risultare sia la prima che la seconda data[657].

Inoltre, per il verbale notarile assume rilievo la disciplina della L. 16 febbraio 1913, n.89, c.d. legge notarile, e in particolare l'art. 51 comma 2 n.1 L.N., ai sensi del quale l'atto notarile deve contenere a pena di nullità *l'indicazione in lettere e per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto* l'atto medesimo[658] in armonia con l'art. 60 l.n..

In generale, il definitivo superamento del *criterio di contestualità*, operato dalla Riforma del diritto societario, consente di ravvisare nel *principio della tempestività* l'arco temporale entro il quale è consentito provvedere alla verbalizzazione secondo quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.[659]

Nel rispetto di tale termine, il soggetto tenuto alla verbalizzazione può peraltro procedere alla redazione sia di un unico verbale, sia di più verbali distinti, destinati a fornire, attraverso la loro successione e reciproca integrazione, una completa e rituale rappresentazione documentale dello svolgimento e degli approdi deliberativi dell'assemblea[660].

L'ammissibilità del c.d. verbale non contestuale risponde quindi all'esigenza di fornire il tempo necessario per trascrivere sul documento quanto visto e percepito dal verbalizzante; il tempo effettivamente necessario per compiere ciò è strettamente connesso al tipo di società, di compagine sociale nonché di complessità dell'adunanza stessa. Infatti, la prassi societaria evidenzia un ampio uso del verbale non contestuale soprattutto nel caso delle società quotate o delle società con compagini particolarmente numerose, considerando la difficoltà di redigere contestualmente un attendibile resoconto dell'andamento dei lavori assembleari[661].

---

*d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6*, (a cura di) SANDULLI E SANTORO, 2, I, Torino, 2003, 333. FERRUCCI E FERRENTINI, *Società di capitali, op.cit.,* 603 rilevano come di fatto, in comb. disp con l'art. 2436 comma 1 c.c., il termine massimo di redazione del verbale sia quindi di trenta giorni.

657 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.* 491

658 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.* 491-492

659 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.* 498

660 ABRIANI, *L'assemblea, op.cit.* 498 il quale espone, inoltre, un'interessante ricostruzione delle tipologie di verbale: egli sostiene che *asserendo che tra le possibili tecniche di suddivisione del processo di verbalizzazione dell'evento assembleare compatibili con il perimetro cronologico disegnato dalla vigente disciplina, sembrano enuclearsi almeno tre distinte ipotesi, ossia il verbale essenziale, il verbale progressivo e il verbale parziale.*

661 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.,* 3.

Il tema del tempo di redazione del verbale manifesta quindi un certo tasso di flessibilità che ben si concilia con il più contemporaneo concetto di collegialità, il quale è applicabile al procedimento assembleare odierno e ben si coniuga con le novità normative in tema di digitalizzazione.

Secondo parte della dottrina[662], appare facile comprendere come la verbalizzazione della riunione ibrida o totalmente telematica possa ben avvalersi della prerogativa del sistema del verbale non contestuale; si ritiene che la possibilità di redazione senza ritardo semplifichi e risolva le eventuali maggiori complessità organizzative e procedurali di fondo delle adunanze con mezzi di telecomunicazione[663].

## 17. I luoghi di redazione del verbale.

Nell'idea tradizionale in cui il soggetto verbalizzante vede e percepisce quanto da lui viene indicato nel verbale, il luogo di redazione appare indiscutibilmente coincidente con quello di svolgimento dell'assemblea stessa.

Giuridicamente, però, è necessario e opportuno distinguere tra *luogo di redazione del verbale* e *luogo di svolgimento dell'assemblea*[664]. Il fatto che - nella configurazione tradizionale dell'adunanza – tali luoghi coincidano non ne postula l'unicità sistematica. In particolare, le questioni giuridiche inerenti al *locus* si sono indubbiamente accentuate in relazione all'avvento delle nuove tecnologie e alle connesse sperimentazioni forzate legate alla pandemia da Covid-19.

Il Codice civile non si occupa esplicitamente il luogo di verbalizzazione, il quale viene desunto in maniera derivativa in relazione a quello del luogo di svolgimento dell'assemblea. In caso di verbale notarile, la disciplina civilista deve però essere coordinata con la normativa speciale notarile e non si può che tenere in considerazione l'obbligo di indicazione del luogo di redazione dell'atto notarile ai sensi dell'art. 51 comma 2 n.1 L.N.[665].

In caso di svolgimento di riunione assembleare in modalità *ibrida* non si pongono questioni in relazione al luogo di verbalizzazione, poiché il soggetto verbalizzante si trova nel

662 V. CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.,* 3.
663 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022, cit.,* 3.
664 Si occupano in maniera ampia della distinzione tra luogo di convocazione, luogo di svolgimento e luogo di verbalizzazione, MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit., passim.*
665 La norma stabilisce che *l'atto deve contenere: 1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto.* Per un approfondimento sul punto si rinvia a SIMONETTI, *L'ordinamento del notariato*, Vicenza, 2021, 198

luogo fisico stabilito nell'avviso di convocazione o in cui si svolge l'assemblea in forma totalitaria e assiste ai lavori assembleari che si svolgono in presenza oltre alla aggiuntiva partecipazione in videoconferenza da parte dei soci che adoperano tale modalità.

Sul punto, però, una parte della dottrina[666] sente l'esigenza di fare alcune precisazioni che appaiono condivisibili. In primo luogo, si ritiene non necessaria la presenza fisica del presidente nel luogo fisico di svolgimento dell'assemblea, potendo questi di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto; altresì, visti i ruoli differenti svolgi, non sembra necessaria la compresenza nel medesimo luogo di presidente e segretario[667]. Diversamente, non sembra che il regolare svolgimento del procedimento assembleare possa fare a meno della presenza fisica del segretario o del notaio nel luogo di convocazione[668]. Tale approccio appare logico in quanto, ove l'assemblea avvenga in un luogo fisico e con possibilità di collegamento telematico, la partecipazione del verbalizzante in maniera digitale non permetterebbe la piena percezione dei fatti richiesta dal ruolo.

Differente è la situazione in caso di svolgimento dell'assemblea esclusivamente in videoconferenza: in questo caso manca il luogo fisico di svolgimento dell'adunanza e tutti sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione e presenti attraverso la piattaforma digitale scelta. In questo caso, risulta fisiologica l'assenza sia di un luogo di convocazione sia di un luogo di svolgimento dell'assemblea; di conseguenza, il luogo di verbalizzazione coincide con il luogo dove si trova il soggetto verbalizzante. In caso di verbale notarile, il notaio è assoggettato ai limiti previsti in termini di competenza territoriale[669]: non rileva il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile[670].

Pertanto, egli potrà verbalizzare un'assemblea che si tenga in un qualsiasi luogo – paradossalmente anche fuori dai propri confini territoriali regionali – purché lui fisicamente non si trovi al di fuori del territorio di competenza[671].

---

666 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.,* 443 e ss.s

667 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.,* 443-444

668 MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.,* 444

669 L'art. 26 comma 2 c.c. stabilisce che *il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni […].*

670 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 187, cit.*; in tal senso anche CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 200, cit.*

671 V. MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, op.cit.,* 444 nel testo e in nota (27).

Non si può che prendere atto di quanto siano anacronistiche e paradossali alcune disposizioni normative di stampo notarile e di come stridano con l'innovazione tecnologica e giuridica in atto in ambito giuscommercialistico.

Anche in questo caso, può giovare un'analisi comparatistica con l'ordinamento spagnolo. In generale, l'art 97 RRM richiede che nel verbale siano indicati il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea. Come già visto anche nella disciplina italiana, non si pongono problemi per l'assemblea ibrida poiché il luogo è quello della seduta fisica[672]. Per quanto riguarda l'assemblea in videoconferenza, anche in questa sede, è d'uopo distinguere tra verbale redatto dal segretario e verbale notarile. Nel primo caso, poiché l'art. 182 bis LSC indica la presunzione del *locus* nella sede sociale, per una parte della dottrina[673] è quello il luogo che deve essere indicato nel verbale mentre altri[674] sostengono che sia opportuno e necessario indicare soltanto il fatto che la modalità sia telematica.

Per quanto riguarda *el acta notarial* , al problema dell'indicazione del *lugar de el acta* si affianca quello dell'indicazione del luogo in cui il notaio si trova; una parte della dottrina[675] sembra orientata nel sostenere che il notaio debba essere fisicamente presente in un luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche se ciò appare effettivamente superfluo visto che anche il notaio si collega in videoconferenza e quindi l'indicazione del luogo non ha alcuna utilità; si ravvisa, poi, la necessità di indicare comunque il luogo in cui si trova il notaio (es. studio notarile) per esaminare la competenza territoriale del notaio stesso e la sua disponibilità per quel determinato giorno e ora[676]. La disciplina spagnola non si pronuncia espressamente rispetto alla competenza per territorio ma la dottrina notarile iberica appare concorde nel sostenere – *de iure condito* – la competenza del notaio spagnolo per le società con

672 Cfr. MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 226

673 V. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 179

674 Cfr. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 179; in tal senso anche SANCHO GARGALLO, *Artículo 203, op.cit.,* 2834 che asserisce che gli amministratori debbano indicare al notaio (soltamente) la piattaforma o il sistema che verrà utilizzato per lo svolgimento della videoconferenza. In precedenza (con riguardo alle assemblee totalitarie) MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 227 proponeva due soluzioni: non indicare il luogo in quanto non effettivamente necessario -considerando la mancata indicazione nel verbale non imperdonabile - oppure sostituirla con l'indicazione del luogo preindicato nello statuto *quale fictio giuridica* (ad esempio *el domicilio de la sociedad*).

675 Cfr. SANZ PÉREZ, *Algunas cuestiones prácticas del acta notarial de Junta General*, in *El Notaio del siglo XXI*, 103, 2022. V. anche MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 231 in relazione alla necessità di indicare il luogo in cui il notaio si trova anche se l'assemblea è totalitaria.

676 Così SANZ PÉREZ, *Algunas cuestiones prácticas, op.cit.,* nel testo e in nota (1).

sede in Spagna e l'utilizzo dei criteri previsti dalla legge notarile spagnola per il riparto di competenza tra i notai nazionali[677].

Altresì, la vigente normativa spagnola prevede ora che la videoconferenza debba svolgersi attraverso la c.d. *Sede Electrónica Notarial*, accessibile attraverso il *Portale Notarial del Ciudadano*[678].

Nel nostro ordinamento non è prevista alcuna piattaforma per lo svolgimento delle assemblee digitali in presenza di un notaio; di per sé, il fatto che non si preveda *ad hoc* un portale per lo svolgimento delle assemblee virtuali in presenza del notaio non appare affatto una mancanza, anzi, si rinviene una certa elasticità e flessibilità funzionale.

La valutazione muta, però, se si sposta l'analisi verso gli eventuali negozi giuridici connessi ai lavori assembleari e le questioni circa la forma di atti unilaterali e contratti.

Più in generale, si può proseguire l'indagine in merito al verbale assembleare, non soltanto soffermandosi sui mutamenti connessi al tempo e al luogo ma focalizzandosi sugli inediti risvolti in caso di utilizzo delle tecnologie informatiche.

## 18. Verbale di assemblea e utilizzo delle tecnologie informatiche

L'avvento e la diffusione di nuove tecnologie aprono le porte a scenari inesplorati in relazione al verbale e alla verbalizzazione, in particolare con riguardo al verbale notarile.

In primo luogo, si deve sottolineare che l'attuale implementazione informatica si limita alla partecipazione ai lavori assembleari mediante piattaforme digitali da parte del soggetto verbalizzante. Altresì, non è prevista la possibilità che altri soggetti sottoscrittori del contratto siano presenti solo digitalmente. Più precisamente, per quanto concerne il verbale notarile, nulla è previsto per permettere lo svolgimento in videoconferenza del c.d. verbale negoziale, ossia di quell'atto notarile di verbale al cui interno sono contenuti uno o più negozi giuridici in forma scritta.

Per comprendere a pieno le ripercussioni pratiche di tale lacuna si consideri che si ha verbale assembleare quando l'assemblea ha ad oggetto un aumento di capitale a titolo oneroso con conferimento di un bene immobile. In tal caso, ad oggi, non è possibile che il

677 FEÁS COSTILLA, *Notariado digital, op.cit.* 82. L'A. precisa che quantomeno rilevi la domiciliazione sul territorio nazionale e indica come elemento di valutazione per il riparto di competenza tra notai il domicilio *compañía o al meno de uno de los otorgantes*.

678 V. FEÁS COSTILLA, *Notariado digital, op.cit.* 92; in relazione all'utilizzo del *Portal Notarial del Ciudadano* si rinvia al sito ufficiale ciuhttps://www.portalnotarial.es/portal/web/guest (ultima consultazione al 4 aprile 2025).

soggetto conferente sia presente in modalità digitale per esprimere il proprio consenso negoziale traslativo e neppure che il rappresentante legale della società accetti e acquisti per conto della società il bene oggetto del conferimento medesimo.

Ad oggi, in ambito societario, la digitalizzazione di atti notarili è limitata alla costituzione di S.R.L.[679] ed in particolare alla costituzione di S.R.L. con conferimenti in denaro. Anche in questo caso rimangono esclusi i casi di conferimento di beni in natura.

Si rileva quindi, più in generale, che ad oggi è inammissibile nel nostro ordinamento un atto notarile di conferimento immobiliare in forma digitale a distanza[680]: tecnicamente questa strada è preclusa dall'assenza di una disciplina *ad hoc* che permetta la costituzione dei comparenti di un atto pubblico con modalità telematiche.

In questa circostanza non si può che auspicare un intervento legislativo che *in primis* ammetta e disciplini la redazione di negozi giuridici traslativi con una forma di *atto notarile a distanza* e che, di conseguenza, ne permetta l'applicazione anche in ambito societario.

Un'altra questione connessa alla digitalizzazione del verbale riguarda strettamente l'uso di strumenti tecnologici per coadiuvare il soggetto verbalizzante. L'avvento e la diffusione di nuove tecnologie può, infatti, far sorgere il dubbio circa l'ammissibilità e l'opportunità di allegare al verbale assembleare una videoregistrazione della riunione assembleare medesima, a maggior ragione nel caso in cui essa si sia svolta integralmente in videoconferenza.

La questione non appare analizzata dalla dottrina italiana. In proposito, la dottrina spagnola[681], invece, si è preoccupata di analizzare tale problema inedito nel nostro ordinamento, ossia la possibilità di registrare la riunione assembleare, nonché si è occupata dell'ipotesi che tale registrazione possa addirittura sostituire (seppur in parte) il verbale medesimo. Tale riflessione prende le mosse dal fatto che il verbale non recepisca totalmente gli interventi della riunione ma riporti lo svolgimento della stessa per quanto riguarda gli aspetti principali e pertinenti all'adunanza medesima; diversamente, una registrazione

[679] Per un approfondimento sulla costituzione online delle SRL si rinvia a MORONE, *La trasformazione digitale dell'attività notarile,* Milano, 2022, 95-114 e ARCELLA, CHIBBERO, MANENTE E NASTRI, *S.r.l. online, atto telematico e atto a distanza*, in *Notariato*, 1, 2021, 31 e ss.

[680] Per un approfondimento sulla distinzione tra atto notarile informatico e atto notarile a distanza si rinvia a MORONE, *La trasformazione, op.cit.,* 70-94 e precisamente 72 laddove precisa che *non sarebbe quindi possibile, de iure condito, ricevere atti pubblici a distanza, nonostante una parte del notariato abbia auspicato, anche alla luce della recente pandemia e dei conseguenti limiti agli spostamenti, l'opportunità di un'apertura in tal senso.* Cfr. CAMBARERI, *È l'ora dell'atto notarile a distanza? Uno sguardo all'estero per vedere all'interno*, in *Federnotizie.it*, consultabile alla pagine web https://www.federnotizie.it/e-lora-dellatto-notarile-a-distanza-uno-sguardo-allestero-per-vedere-allinterno/ (ultima consultazione al 14 giugno 2025).

[681] In particolare, v. GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 182-183

conserva al suo interno l'intero svolgimento dell'adunanza. È stato, quindi, ritenuto che, tecnicamente, una registrazione ben potrebbe sostituire il verbale in termini di certezza e completezza ma, allo stato attuale, la normativa spagnola non permette ciò, bensì consente esclusivamente che la registrazione integri il verbale medesimo[682], per scopi probatori e in generale per limitare il contenzioso.

In questo senso si pone una peculiare sentenza del *Tribunal Supremo*, STS 663/2020 del 10 dicembre 2020[683], che ha ritenuto valido un atto notarile composto da una prima parte consistente in un verbale di assemblea e da una seconda parte composta dalla trascrizione di una registrazione di una parte dell'assemblea svoltasi non alla presenza del notaio medesimo, ma di cui il notaio aveva appurato la coerenza con la parte a cui aveva partecipato personalmente.

Il Supremo Tribunale iberico asserisce la validità dell'atto nel suo insieme, tenuto conto dell'espresso richiamo operato dall'art. 102 del Regolamento del Registro delle Imprese (RRM) alla legislazione notarile e considerando che l'art. 198 comma 1 del Regolamento notarile (Decreto de 2 de junio de 1944), consenta al notaio di inserire nel verbale - come estensione - elementi successivi, anche senza intervento o presenza degli interessati; ciò appare, a detta del Giudice Supremo spagnolo, corroborato espressamente dall'art. 103.1 RRM.[684] Altresì, l'art. 189 comma 1 del Regolamento notarile effettivamente prevede che *los notarios, previa instancia de parte en todo caso, extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten,* e si può avere conoscenza dei fatti anche mediante strumenti quale una registrazione, anche se chiaramente essi saranno limitati a quanto

682 Cfr.GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 182

683 Il testo della sentenza è consultabile alla pagina web https://app.vlex.com/#vid/853237261 (ultima consultazione al 5 giugno 2024).

684 Testualmente, la sentenza asserisce che *en cuanto a la validez del acta notarial, habida cuenta la remisión expresa que hace el art. 102 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) a la legislación notarial, hay que tener en cuenta que el art. 198.1, reglas 3ª y 4ª, del Reglamento Notarial, permite la extensión de diligencias posteriores al acta, incluso por parte del notario en su estudio sin intervención ni presencia de los interesados; lo que corrobora expresamente para este tipo de actas el art. 103.1 RRM. De donde cabe colegir que tampoco habría inconveniente alguno en completar la primera acta notarial con una segunda en la que el notario transcriba una grabación que se pone a su disposición y que considera concorde con lo que presenció y oyó en la junta. Máxime, cuando la Audiencia Provincial se pronunció expresamente sobre la licitud de esa grabación y su decisión al respecto no ha sido combatida por la ahora recurrente.* Tradotto: *Per quanto riguarda la validità dell'atto notarile, dato l'espresso riferimento contenuto nell'articolo 102 del Regolamento del Registro delle Imprese (RRM) alla normativa notarile, occorre tenere presente che l'articolo 198.1, regole 3 e 4, del Regolamento notarile consente l'estensione di procedimenti successivi all'atto, anche da parte del notaio nel suo studio senza l'intervento o la presenza delle parti interessate; ciò è espressamente corroborato dall'articolo 103.1 RRM per questa tipologia di atto. Da ciò si deduce che nulla osterebbe a completare il primo atto notarile con un secondo in cui il notaio trascrive una registrazione messa a sua disposizione e che ritiene conforme a quanto assistito e ascoltato in udienza. Ciò è particolarmente vero in quanto il Tribunale Provinciale si è espressamente pronunciato sulla legittimità di tale registrazione e la sua decisione al riguardo non è stata impugnata dall'attuale ricorrente.* (traduzione mia).

contenuto nella registrazione medesima; a ben vedere, invece, l'art. 103 RRM fa riferimento agli appunti presi dal notaio stesso sul luogo.

Di fatto, la Corte iberica opera un'interpretazione flessibile delle norme, considerando che la registrazione è uno strumento di cristallizzazione di fatti e che il notaio presti il suo ufficio per la trasposizione di quanto ivi contenuto, ai fini probatori.

Allo stato attuale, nell'ordinamento spagnolo, sembra quindi che si possa arrivare a riconoscere il fatto che la trascrizione di una registrazione possa servire a completare un atto. La dottrina spagnola sostiene di conseguenza che, a maggior ragione nelle assemblee che si svolgono interamente in videoconferenza, il notaio - anch'esso collegato telematicamente - possa realizzare un *minus*, ossia aggiungere e allegare al verbale copia di una registrazione, ai fini di una maggiore completezza e certezza, purché confermi che essa corrisponda a quanto visto e udito[685].

Nell'ordinamento giuridico italiano, approdare a tale conclusione appare privo di appiglio giuridico e non condivisibile. L'indagine comparatistica ben però pur fornire uno spunto per una *best practice* ove in una determinata compagine societaria il rischio di contenzioso appaia particolarmente alto o semplicemente laddove l'assemblea si svolga interamente in videoconferenza e, pertanto, la registrazione, nei limiti connessi alla normativa in materia di riservatezza e segreto societario e industriale, non crei ulteriori costi e appaia di semplice realizzazione. Allegare una videoregistrazione ad un verbale assembleare perfetto può essere una opportunità processual-preventiva.

In tal senso, nel nostro ordinamento, offre un interessante spunto di riflessione la digitalizzazione nel processo penale operata dalla legge n. 134, c.d. Riforma Cartabia. Nella direzione della modernizzazione del rito va segnalata una disposizione di grande rilievo, ossia l'art. 1 comma 8, volto a fissare criteri e principi direttivi in ordine all'impiego delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza[686]. Mediante l'art. 1 comma 8 lett a) si stabilisce, anzitutto, di configurare la videoregistrazione *quale forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa*. La lett. b) del medesimo comma, inoltre, impone di individuare le ipotesi in cui debba farsi ricorso almeno all'audio registrazione per l'assunzione delle informazioni da parte delle persone informate sui fatti, *senza obbligo di trascrizione*.

685 Cfr. SANCHO GARGALLO, *Artículo 203, op.cit.,* 182.
686 GIALUZ E DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia,* Torino, 2022, 298

L'utilità di tale previsione per le dinamiche processuali appare chiara. Si tratta di una forma di documentazione che ha indubbi risvolti positivi, sia rispetto alla correttezza dell'esecuzione degli atti processuali, sia con riguardo alla piena realizzazione del canone del contraddittorio[687]. Secondo alcune voci in dottrina, si tratta di una norma che finirà per alimentare qual processo – da ritenere virtuoso – di sostituzione del binomio "oralità/scrittura" con il trinomio "oralità/scrittura/videocomunicazione"[688].

Seppur possa apparire azzardato, un ulteriore spunto di riflessione e parallelismo – *mutatis mutandis* - può provenire dal diritto dello sport e, in particolare, dall'introduzione e implementazione del VAR (*video assistant referee*) in ambito calcistico[689]. In estrema sintesi, per ciò che rileva in questa sede, il c.d. VAR è uno strumento di assistenza ufficiale nelle partite di calcio professionali che permette agli arbitri di verificare mediante strumenti informatici video le azioni di gioco e ciò ha lo scopo di limitare gli errori di percezione e valutazione[690]. Il ruolo dell'arbitro non viene sostituito dal VAR ma l'arbitro entra in possesso di uno strumento tecnologicamente avanzato per poter espletare il proprio compito con un sempre minor margine di errore.

Nel parallelismo che in questa sede si propone, l'utilizzo di videoregistrazione, da allegare al verbale di assemblea o da utilizzare nella redazione differita e senza ritardo del verbale, non ha lo scopo di sostituire il soggetto verbalizzante bensì si pone come uno strumento di ausilio.

Esaminati i suddetti esempi si può ben comprendere come l'utilizzo delle videoregistrazioni quali allegati dei verbali di assemblea possa innescare un circolo virtuoso rispettoso del principio di certezza dei rapporti e traffici giuridici senza snaturare il ruolo di primaria importanza del soggetto verbalizzante, il quale troverebbe nella videoregistrazione un valido strumento di raffronto.

---

687 GIALUZ E DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno, op. cit.*, 299

688 GIALUZ E DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno, op. cit.,* 299 e su tale prospettiva APRATI, *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale?,* in *Sist. Pen.,* 2, 2021, 133 e 142

689 Per un'analisi esaustiva del c.d. VAR in questa sede appare utile rinviare alla pagina web ufficiale della FIFA https://inside.fifa.com/innovation/standards/video-assistant-referee e ai contributi esplicativi ufficiali in formato PDF consultabili alle pagine web https://digitalhub.fifa.com/m/4f07dcacb1af0da/original/gh2ynueyxibiu3vopqax-pdf.pdf; https://digitalhub.fifa.com/m/2ad4cd98fdc246aa/original/VAR-Test-Manual-June-2021-V-1-2.pdf e https://digitalhub.fifa.com/m/76f178cc5f2dfc6b/original/How-to-obtain-certification-for-VAR-technology-_-February-2023-version-3-0.pdf (ultima consultazione dei link indicati al 10 giugno 2025)

690 Cfr. AA.VV., *The video assistant referee in football*, in *Sports Engineering*, 2024, 1-15 e GASPARETTO E LOKTIONOV, *Does the Video Assistant Referee (VAR) mitigate referee bias on professional football?,* in *Plos One,* 2023, 18, 10.

## 19. Profili patologici del verbale assembleare

La necessità che si faccia luogo alla verbalizzazione è desumibile dalle conseguenze che la legge prevede che derivino in caso di omissione[691]. È invalida la deliberazione assembleare che non risulti da quello strumento formale che è appunto il verbale: si tratta di una invalidità sanabile ma comunque rilevante[692].

L'art. 2377 comma 4 c.c. stabilisce che l'incompletezza o inesistenza del verbale possa dare luogo ad annullabilità della deliberazione soltanto qualora impedisca *l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.* Di fatto la norma tutela i casi più eclatanti, prediligendo la conservazione della deliberazione qualora il verbale appaia incompleto o non corretto, senza che ciò incida sulla delibera medesima.

Il legislatore non ha previsto alcuna disciplina *ad hoc* in relazione ai verbali di assemblee ibride o totalmente in videoconferenza; tale scelta è, in questo caso, condivisibile poiché si può ben ritenere che non si ravvisi alcuna necessità di specificazione.

In dottrina è sorto il dubbio circa l'indicazione del luogo di svolgimento nel caso di assemblea totalmente virtuale, dato che art. 2366 c.c. richiede la presenza di un luogo di convocazione e l'assemblea totalmente virtuale non ha per antonomasia un luogo fisico di svolgimento. In caso di verbale notarile, la questione inerente all'indicazione del luogo si intreccia con quella dell'indicazione del luogo di redazione dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 51 L.N.

Nel caso di assemblee totalmente virtuali non è logicamente necessaria l'indicazione del luogo di verbalizzazione poiché l'assemblea si svolge tramite piattaforma[693]. Nel caso di verbale notarile, il notaio indicherà il luogo fisico da cui lui stesso stipula il verbale durante lo svolgimento dell'adunanza medesima oppure successivamente[694].

Altra questione che appare connessa alla validità del verbale è quella dell'eventuale malfunzionamento degli strumenti informatici. Sebbene non vi sia alcuna espressa previsione a riguardo, si ritiene opportuno che, qualora durante lo svolgimento dell'adunanza si verifichi qualche anomalia nei mezzi di telecomunicazione che disturbi il normale svolgimento della seduta, la stessa venga messa a verbale[695].

---

691 BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 4
692 BAVETTA, *La deliberazione assembleare, op.cit.,* 4-5
693 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200, cit.*
694 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 200, cit*
695 In tal senso, in ottica comparatistica, nell'ordinamento spagnolo, GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica, op.cit.,* 180 e MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 230

# RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'indagine condotta ha permesso di mettere a fuoco le contemporanee esigenze e attuare un diverso approccio allo studio del fenomeno societario[1].

A conclusione del presente lavoro, per comprendere il contemporaneo cambio di paradigma dell'assemblea societaria si ritiene necessario aderire alla c.d. tesi della *società come strumento*[2]: si prende atto che la società sia qualcosa di intermedio tra la titolarità diretta, indiretta e mediata[3] e che debba essere studiata sia come strumento di produttività sia come entità finale[4]. Se il fenomeno societario viene interpretato in chiave organizzativa, il *momento del potere* non può che essere il punto di centrale di qualsiasi analisi[5] e, nel caso di specie, dell'analisi del procedimento assembleare.

La costante erosione della sovranità assembleare ha condotto ad un divorzio tra potere e proprietà e tra potere e rischio[6], nel senso che il ruolo del socio di società per azioni è sempre più ridotto al rango di investitore e non detiene una forza intrinseca in ambito decisionale. Il concetto di potere, però, non si misura necessariamente soltanto con il metro della proprietà.

Ad oggi, il potere non può che essere strettamente connesso alla gestione della macchina organizzativa mediante strumenti efficienti e flessibili; in quest'ottica si incardinano così le nuove tendenze di digitalizzazione e semplificazione del procedimento assembleare. Queste nuove tendenze indubbiamente favoriscono e operano uno smantellamento del tradizionale sistema procedimentale, a volte mortificando sistemi all'apparenza particolarmente garantisti; di contro, tali nuove tendenze favoriscono una realistica forma di partecipazione e democrazia azionaria.

Illudersi che i soci di società per azioni esercitino un effettivo potere in assemblea significa non studiare concretamente il fenomeno assembleare nelle sue molteplici sfaccettature, mentre – conclusa la presente indagine – si ritiene complessivamente di poter

[1] Questa non è certo un'esigenza nuova bensì piuttosto può essere definita ciclica e intrinseca al diritto societario stesso, il quale manifesta una costante tendenza a modellarsi rispetto alle mutevoli esigenze del mercato e, in punta di diritto, ad aggiornare gli strumenti giuridici; si rinvia pertanto a FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, Padova, 1984, 24-25

[2] V. FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, *op.cit.,* 37 e ss. e 81 e ss.

[3] SERRA, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Milano, 1980, 75 e ss.

[4] FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, *op.cit.,* 37

[5] Cfr. FOIS, *Clausola di gradimento e organizzazione della società per azioni,* Milano, 1979, 51, nota (50) e FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, *op.cit.,* 81

[6] COTTINO, *Diritto Commerciale, op.cit*., 398

sostenere che una maggiore *plasticità degli istituti*[7] - senza calpestarne gli elementi e i principi fondamentali - possa agevolare la partecipazione delle minoranze, favorire l'interesse degli investitori istituzionali e, in generale, migliorare il rapporto tra soci e management. *Assenza di dogmi, plasticità degli istituti, libertà delle composizioni,* rendono improbabile un unico modello unificato[8] e contemporaneamente permettono di recepire ogni necessaria modificazione, funzionale allo scopo per cui in concreto i singoli istituti sono destinati[9].

*Digitalizzazione* e *semplificazione* sono quindi gli strumenti con cui oggi è d'uopo confrontarsi per valutare la tenuta giuridica del modello assembleare nelle società per azioni.

La digitalizzazione è una tendenza innegabile e inarrestabile e la tecnologia avanza più rapidamente di qualsiasi produzione giuridica[10]. In questo percorso verso la completa digitalizzazione, il diritto societario non dovrebbe imporre barriere ma stabilire opportune condizioni che garantiscano efficienza e sicurezza[11]. Purtroppo, però, spesso si evince una certa resistenza al cambiamento tecnologico[12]. Le modifiche normative in tema di digitalizzazione del procedimento assembleare dimostrano, però, che stia primeggiando una forma di *realismo giuridico*[13], ossia un sistema che dà spazio alla sperimentazione giuridica al fine di implementare nuovi *standard* e applicare nuovi paradigmi ai classici istituti giuridici in vigore.

Pur riconoscendo il prezioso contributo che le tecnologie informatiche possono dare per favorire un maggiore coinvolgimento degli azionisti ed, in generale, per l'efficientamento del procedimento assembleare, sarebbe ingenuo pensare che l'implementazione di tali tecnologie da sola possa raggiungere tali obiettivi[14]. L'uso degli strumenti tecnologici – di telecomunicazione e non solo - può facilitare la democrazia azionaria e rianimare l'organo assembleare, semplificando e rendendo maggiormente accessibile e trasparente il procedimento assembleare, ma è necessario che i componenti dell'assemblea sentano che la partecipazione "ha un senso", ossia che produce frutti sul piano economico e in termini di

[7] FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, *op.cit.,* 82
[8] Così FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, *op.cit.,* 37 e ss. e 82
[9] Cfr. *Mutatis mutandis* GUARINO, *Qualche riflessione sul diritto amministrativo e sui compiti dei giuristi,* in *Riv. Trim. dir. Pubbl.,* 1970, 986
[10] V. GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op.cit.,* 214 e LAGUADO GIRALDO, *La digitalización del derecho societario en Colombia,* in AA. VV., *Digitalizacion, intelligancia artificial y derecho mercantil,* Las Rozas (Madrid), 2024, 184.
[11] GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op.cit.,* 214
[12] LAGUADO GIRALDO, *La digitalización del derecho, op.cit.,* 184
[13] Parla espressamente di *realismo jurídico* con riferimento alla digitalizzazione del diritto societario LAGUADO GIRALDO, *La digitalización del derecho, op.cit.,* 185
[14] In tal senso v. MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 21

*mission* societaria, altrimenti qualsivoglia facilitazione ed efficientamento rischia di essere inutile[15].

L'implementazione delle tecnologie informatiche in tutte le fasi del procedimento assembleare può comunque creare un sistema maggiormente efficiente e al contempo mantenere un sistema garantista, in virtù del principio di *equivalenza funzionale* e *neutralità tecnologica*.

La semplificazione attiene, invece, più in generale a tutte quelle forme di innovazione che non necessariamente riguardano la tecnologia ma che concorrono a modificare i connotati del procedimento assembleare. Il legislatore italiano ha iniziato una sperimentazione inedita in questo ambito, in particolare con la figura del rappresentante designato obbligatorio e probabilmente soltanto il monitoraggio nel tempo potrà realmente determinare l'eventuale *quid pluris* di tale novità normativa.

Certo è che il legislatore ha dimostrato come il procedimento assembleare tradizionale non sia immutabile e che il diritto positivo possa completamente rimescolare le carte e porre davanti agli operatori giuridici regole inedite e completamente diverse, nelle quali la distribuzione del *potere* crea nuovi equilibri strutturali e organizzativi[16].

Ribadita e sintetizzata l'impostazione metodologica che è stata adottata nel corso della presente indagine, si può procede con l'indicazione delle conclusioni operative e tecnico-giuridiche.

Per quanto concerne la *convocazione* dell'assemblea, il punto chiave della prima fase del procedimento assembleare è la certezza della comunicazione quindi dell'affidabilità del mezzo utilizzato. Preso atto di ciò, l'uso degli strumenti digitali può effettivamente migliorare i livelli di sicurezza della comunicazione e far sì che ciò garantisca successivamente la validità della delibera assembleare medesima. Altresì, in un'ottica di modernizzazione e smaterializzazione, il contenuto dell'avviso non richiede sempre necessariamente l'indicazione di un luogo fisico benché un *locus* di incontro, ancorché digitale, debba esistere.

Per quanto riguarda la partecipazione e la discussione all'interno della *riunione* assembleare, l'indagine odierna ha corroborato la tesi per la quale si tratti di una fase ad oggi

[15] In relazione alla partecipazione azionaria in tal senso v. MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías, op.cit.,* 21. In tal senso anche GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial, op.cit.,* 215.

[16] Il *potere* non appare detenuto solo da chi influenza maggiormente l'opinione dei componenti di una determinata assemblea bensì appare – almeno teoricamente – distribuito in maniera più equa tra tutti i componenti dell'assemblea, poiché risultano ormai cadute le barriere temporali e territoriali. Non si può però non rilevare che il *potere* può però permanere nelle mani di chi intrattiene relazioni extrassembleari e costruisce una rete a supporto delle proprie opinioni e istanze

insopprimibile statutariamente; a tale assunto segue la presa d'atto che il legislatore possa mutare i connotati di tale fase tanto da dilazionarla nel tempo o addirittura eliminarla quasi del tutto, segno che il procedimento assembleare discenda dal diritto positivo e che non sia quest'ultimo subalterno ad alcun principio immanente nel diritto commerciale.

Per quanto concerne la fase della *deliberazione*, essa rappresenta il cuore nevralgico all'interno del quale si esplica il potere dei singoli soci all'interno della società; un procedimento assembleare mutevole e sempre più semplificato, la formazione della volontà non è più solo contemporanea ma ben può essere frazionata nel tempo e nello spazio, purché il momento della sintesi delle singole volontà si attesti con quello della deliberazione all'interno della riunione.

Altresì, in ordine alla *verbalizzazione* dell'assemblea, il verbale mantiene il suo fondamentale ruolo di strumento di consolidamento e cristallizzazione della riunione assembleare. La redazione del verbale, oggi, non può che essere coerente con le novità normative in tema di procedimento assembleare e quindi adattarsi ai sistemi di digitalizzazione e semplificazione in maniera elastica e dinamica. In questa opera di adattamento, per quanto concerne le assemblee straordinarie, un ruolo centrale viene assunto dall'attività notarile che imprime pieno valore probatorio a quanto ivi scritto.

In ultimo, in relazione ai profili patologici delle singole fasi del procedimento assembleare, si rinviene la comune necessità di valutare caso per caso i riparti di responsabilità al fine di garantire la validità del procedimento stesso.

In generale, per una piena modernizzazione del procedimento assembleare e una effettiva tenuta dei principi posti a tutela dei soci, si ritiene necessario agevolare una digitalizzazione dell'intero procedimento assembleare, al fine di semplificare e rendere maggiormente e più celermente fruibili le fasi del procedimento assembleare medesimo.

La digitalizzazione non può risolvere da sola i problemi connessi alla democrazia azionaria, all'apatia razionale, all'assenteismo o all'abuso del diritto; gli strumenti digitali, però, possono concorrere, sul piano giuridico, ad un rafforzamento delle tutele in relazione al principio di parità di trattamento e, sul piano economico, ad un miglioramento della competitività e dell'attrattività rispetto a nuovi investitori, anche per sollecitare la partecipazione azionaria e l'ingresso di nuovi capitali nelle società.

Quanto al principio di collegialità, preso atto della sua crisi *de facto* a prescindere da qualsivoglia innovazione di tipo tecnologico o normativo, si ritiene che la *ut supra* prospettata

lettura in chiave evolutiva possa essere l'unica effettiva scialuppa di salvataggio[17], così da porter sempre garantire *standard* minimi di partecipazione da parte dei soci. Il procedimento di formazione della volontà assemblea – pur soggetto a profonde *smagliature* dello strumento e del metodo collegiale[18] – costituisce comunque espressione compiuta del (rinnovato) principio di collegialità[19].

Date queste conclusioni operative, prima di approdare alla conclusione di questo lavoro, si vuole tentare di rispondere ad una domanda ricorrente, presente tra le righe e nelle menti degli operatori giuridici: l'assemblea è ancora *sovrana*?

Per rispondere a questa domanda così atavica e al contempo così attuale è utile fare ricorso alle brillanti osservazioni[20] già poste in essere dalla dottrina e tentare di afferrarne il senso più profondo.

Si può parlare di sovranità a proposito dei soci attuando un parallelismo tra sovranità degli stessi e sovranità popolare ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della Costituzione italiana[21]; la sovranità appartiene al popolo che ne è titolare in senso giuridico e la esercita direttamente e indirettamente nelle forme e nei limiti stabiliti nella Carta costituzionale e dalle norme di rango primario. In quest'ottica il popolo non appare come un organo distinto dallo Stato ma si prefigura una forma di immedesimazione organica. Attuando un parallelismo con il diritto societario, l'assemblea si pone quale elemento congenito e indissolubile rispetto alla società stessa. Il concetto di sovranità è certamente mutato, è stato ridimensionato e plasmato in funzione di un contesto socioeconomico globale in cui la *leadership* è di stampo manageriale e lo strumento assembleare assume una posizione più marginale rispetto agli aspetti direzionali. Pertanto, la *sovranità* nelle società per azioni appartiene ai soci che la esercitano nelle forme e nei limiti stabiliti dal diritto positivo e dall'atto costitutivo, in un'ottica di semplificazione e celerità dei processi decisionali.

L'assemblea - connotata dal suo essere *polimorfa* – muta, cambia pelle, ma rimane essenzialmente imprescindibile per l'esistenza stessa della società.

In conclusione, come asserito già nelle prime pagine del presente contributo, la presente indagine è indubbiamente una navigazione a vista e le conclusioni ivi esposte

[17] Si ripropone e si lascia volutamente aperto il quesito proposto, seppur con riferimento alle S.R.L., da CIVERRA, *L'assemblea dei soci, op.cit.,* 111, *e se, invece, nelle strutture formali deboli residuasse una larvata forma di collegialità?*
[18] V. COTTINO, *Diritto comm., op.cit.,* 402
[19] Cfr. COTTINO, *Diritto comm., op.cit.,* 404
[20] In particolare, si fa riferimento a SENA, *Il voto nell'assemblea, op.cit*., 167 e ss.
[21] V. SENA, *Il voto nell'assemblea, op.cit*., 167 e ss.

probabilmente non saranno attuali o totalmente esaustive già dopo alcuni mesi dalla conclusione della redazione del presente testo. Detto ciò, l'analisi dei principi cardine del diritto societario, posti in relazione con le più moderne e sfidanti domande possono traghettare l'assemblea verso questo nuovo *paradigma*.

Senza snaturare il procedimento assembleare, appare inderogabile l'esercizio del diritto di voto all'interno di un procedimento strutturato, scandito da fasi precostituite e predisposte dello statuto – nei limiti di legge - mediante le quali vengano garantite la fruizione delle informazioni e lo scambio di opinioni, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in maniera contestuale, frazionata o differita.

In questa navigazione alla ricerca di nuove soluzioni giuridiche e tecnologiche a vecchi problemi del diritto societario e dell'assemblea, il diritto somiglia un po' ad una bussola, strumento utile e necessario alla navigazione, ma non sufficiente[22]: *chi se ne intende sa che l'ago calamitato patisce certe influenze, le quali a volte lo fanno deviare, al punto che i marinai parlano della bussola impazzita. Comunque, quando hanno bisogno di sapere dove vanno e, soprattutto, a che punto si trovano del cammino, guardano le stelle*[23].

Si auspica, quindi, che il presente lavoro possa aver fornito alcune risposte ma soprattutto che possa aver inquadrato un valido metodo di indagine per poter osservare e comprendere i mutamenti societari, gli elementi esterni e fattuali che inevitabilmente influenzano gli istituti giuridici in tale ambito nonché le continue sfide che la digitalizzazione e l'innovazione porranno con riguardo all'assemblea e al procedimento assembleare.

[22] L'affasciante metafora del diritto come bussola è presa in prestito da CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaro,* in *Riv. not.*, 1951, p. 13 e ss.
[23] CARNELUTTI*, La figura giuridica del notaro, op.cit.,* 13

# BIBLIOGRAFIA

AA. VV, *Società, banche e crisi d'impresa -Liber amicorum Pietro Abbadessa,* 2014, 1, 879-899.

AA.VV., *Il recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti – Seminario sul decreto legislativo 27/2010*, atti del convegno svolto presso l'Università degli Studi "La Sapienza" il 29 ottobre 2010, in *Giur. comm.,* 2011, I, 955

AA.VV., *La nuova disciplina dei diritti degli azionisti,* in *Leggi civ. comm*., 2011, 505

AA.VV., *The video assistant referee in football*, in *Sports Engineering*, 2024, 1-15

ABBADESSA, *Decisioni senza assemblea nelle società di capitali*, in *Riv. dir. Comm*., 1968, I, 309

ABBADESSA, *Gestione e rapporti di organizzazione nelle società per azioni*, Milano, 1971

ABBADESSA, *Il nuovo ruolo dell'assemblea nella società per azioni*, in *Associazione Disiano Preite*, *Verso un nuovo diritto societario*, a cura di OLIVIERI, PRESTI E VELLA, Bologna, 2002

ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975

ABRIANI E SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech,* Bologna, 2021

ABRIANI *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT,* in *Oss. Del Dir. Civ. e Comm., Fascicolo speciale*, 2022, 370

ABRIANI, *Il pungolo gentile dell'assemblea mite tra attivismo degli azionisti e nuova governance societaria. Prime riflessioni sull'attuazione in Italia della Direttiva 2007/36*, in *Riv. Dir. Impr*., 2011, 15

ABRIANI*, Il verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, in *Società,* 2006, 6

ABRIANI, *L'assemblea,* in *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO, IV, Padova 2010, 457

ABRIANI, *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT,* in *Oss. del Dir. Civile e Comm., Fascicolo Speciale*, 2022, 359-380

ABRIANI, *Sul verbale non contestuale di società di capitali. Studio CNN n. 5916/2005*

ABU AWWAD, *I «diritti di voto e di partecipazione» fra recesso e assemblee speciali*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 72, 3, 2009

ACERBI, *Le società per azioni all'Unità d'Italia. I censimenti del 1865 e del 1866,* Milano, 2011,

ACQUAS E LECIS, *Il recesso del socio nella S.p.a. e nella S.r.l.,* Milano, 2010

ADDAMO, *Diritto di recesso e modifica dei diritti di voto o di partecipazione*, 2022, Milano

ADDAMO, *Le decisioni con strumenti telematici nella s.r.l.: poteri degli amministratori e diritti dei soci*, in *Orizz. Dir. Comm.*, 2, 2024, 703

ADDAMO, *Recesso e modifica dei diritti patrimoniali dell'azionista*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2020, 785

AGUILAR TORRES, *Voto electrónico societario, el reto de 2010 para las sociedades cotizadas*, in *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, 118, 2010, 44

ALBANESI, *Il principio della gratuità della fruizione della Gazzetta Ufficiale Telematica*, in *Dir. Inf.,* 3, 2012, 481- 496

ALCALÀ DÌAZ, *Celebración de juntas generales virtuales*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 65

ALCALÀ DÌAZ, *Juntas generales virtuales: excepcionalidad y derechos de socio*, in *LA LEY mercantil*, 68, 2020, 5

ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 202,* in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital. Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 699- 712

ALFARO E CAMPINS VARGAS, *Art. 203*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital. Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022,712-726

ALLOTTI E SPATOLA, *L'utilizzo delle ICT nel procedimento assembleare delle società quotate*, in *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario - Quaderni Giuridici Consob, marzo 2022*, a cura di BIANCHINI, GASPARI, RESTA, TROVATORE, ZOPPINI

ALLOTTI E SPATOLA, *L'utilizzo delle ICT nel procedimento assembleare delle società quotate,* in *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario*, (a cura di) BIANCHINI, GASPARI, RESTA, TROVATORE, ZOPPINI, *Quaderni Giuridici Consob*, marzo 2022.

ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, *Las juntas totalmente telemáticas previstas en estatutos*, in *El Notaio del siglo XXI*, 97, 2021

ANDRIOLI, *In tema di verbali notarili di assemblea delle società*, in *Foro It.,* 1947, I, 1042

ANGELICI, *A proposito di shareholders, stakeholders e statuti*, in MONTALENTI E NOTARI (a cura di), *La nuova società quotata: tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance*, Milano, 2022

ANGELICI, *Angelici e Libertini, Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. delle obbligazioni*, 2015, 1

ANGELICI, *La società per azioni – Principi e problemi*, Milano, 2012

ANGELICI, *Note in tema di procedimento assembleare*, in *Riv. Not.,* 4, 2005, 705-722;

ANGELICI, *Parità di trattamento degli azionisti*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1987, 1

ANGELICI, *Sull'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c.,* in *Riv. Not.,* 2014, I, 865

ANNI, *Il verbale della assemblea straordinaria delle società per azioni,* in *Dir. Giur.,* 1966, 433

ANNUNZIATA E PASSADOR*, Sulla lett. g dell'art. 2437 c.c. e sulla disciplina del recesso post-Riforma*, in *Giur. Comm.,* 2, 2021, 427/II

APRATI, *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale?,* in *Sist. Pen.,* 2, 2021, 133

ARANDA SERNA, *Analisi storica dei fattori di trasformazione ed evoluzione del diritto*, in *Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio* III, 1, 11, 2020, 207-222

ARCELLA, CHIBBERO, MANENTE E NASTRI, *S.r.l. online, atto telematico e atto a distanza*, in *Notariato*, 1, 2021, 31

ASCARELLI, *Rappresentanza assembleare dell'azionista*, in *Problemi giuridici*, Milano, 1959, v. II, 555 e in *Banca, borsa, tit. cred.,* 1965, II, 243

ATLANTE E FERRI JR, *La nuova figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali: primi problemi interpretativi*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n.41-2024/I*

ATLANTE, *Ancora per una riflessione sull'art. 2375 c.c. terzo comma,* in *Riv. not.,* 2005, p. 108 ss.

ATLANTE, *Brevi appunti sull'art. 2437 primo comma lettera g c.c.*, in *Riv. Not.*, 2016 e in Studio n. 2/2016 CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, 1087

ATLANTE, MALTONI, MARCHETTI, NOTARI, ROVEDA, *Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi*, in *Federnotizie.it.*

ATLANTE, STELLA RICHTER JR., *Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti*, in *Studi e Materiali*, 9,2, 439-452

AUDITORI E TUBARO, *Assemblea tra covid 19 e blockchain*, in AA.VV., *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti,* I, Torino, 2022, 674-686.

AUGOUSTATOS ZARCO, *La convocatoria de la junta general de socios mediante el correo electrónico,* PARRA E GUERRERO LEBRÓN, (a cura di), *Derecho patrimonial y tecnologia: revisión de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratación electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas*, Madrid, 2007, 387-412

AUGUOSTATOS ZANCO, *La Junta general en el metaverso,* in AA.VV., *Digitalizacion, Intelligencia Artificial y derecho mercantil,* 2024, Las Rozas (Madrid) 125-151

AVILA DE LA TORRE, *El Alcance de la neutralidad juridica en el tecto comunitario*, in *Seguridad juridica preventiva y constitucion digital de sociedades*, Valencia, 2022

AVONDOLA, *Licenziamento e digital society*: *la forma scritta dalla posta ai "post"*, in *Riv. It. Dir. Lav*, 2018, 2, 299-318.

BACHMANN, *Abschaffung der Hauptversammlung?,* in *Festschrift für Günther H. Roth*, München, 2011, 37-51

BALLERINI, *La pagina web societaria: problemi applicativi, natura giuridica ed efficacia probatoria*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2022, 5, 1276

BALP, *"Competitività dei capitali" e procedimento assembleare nelle società con azioni quotate,* in *Rivista delle società,* 2024, 769

BALP, *Società quotate e partecipazione all'assemblea: per una maggiore apertura all'intervento e al voto a distanza*, in *Rivista delle società*, 2022, 1, 189

BARCELLONA, *Shareholderism versus stakeholderism*, 2022, Milano

BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011

BAUMAN, *The Changing Nature of Work and Agency in Times of Interregnum*, in *Social Europe Journal,* 9 gennaio 2014

BAVETTA, *La deliberazione assembleare non verbalizzata*, IX, Milano, 2008

BEDNAZ, *El uso de la tecnología blockchain en las sociedades cotizadas: la implicación de los accionistas*, in *Revista de derecho de sociedades*, 58, 2020, 179-205

BELFIORE, *Brevi note in tema di invalidità di delibere assembleari di società di capitali,* in *Riv. Not.,* 2009, 1247

BELLOMO, *Società e Diritto nell'Italia Medievale e Moderna*, Roma, 2007

BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969

BERLE E MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, 1932, (trad di) UGHI, *Società per azioni e proprietà privata*, Torino, 1966

BERTOLOTTI, *Percorsi di giurisprudenza – La convocazione dell'assemblea di S.P.A.*, in *Giur. It.,* 2016, 3, 726.

BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, vol. 3, Milano, 2000

BIANCA, *La rappresentanza dell'azionista nelle società a capitale diffuso*, Padova, 2003

BLANCO SÁNCHEZ, *Convocatoria de junta general y medios de comunicación electrónicos. especial consideración de la página web en derecho español y derecho chileno*, in *Revista de derecho universidad de concepción*, 249, enero – junio, 2021, 145,

BOCCHINI, *L'assemblea delle società per azioni,* Padova, 1991

BOCCHINI, *L'informazione nelle società per azioni,* in AA. VV., *Società, banche e crisi d'impresa*, *Liber amicorum Pietro Abbadessa*, Milano, 1, 2014, 229

BOERO, *Verbali societari e riforma della legge notarile,* in AA. VV. , *Studi in onore di Gastone Cottino*, I, Padova, 1997, 555

BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1999, 570

BONOTTO, *Art. 2370, in Commentario alla riforma della società. Marchetti*, Milano, 2008, 137

BOQUERA MATARREDONA, *La Junta General de las Sociedades Capitalistas*, 2008, Navarra, 176.

BOQUERA MATARREDONA, *La página web corporativa de las sociedades cotizadas*, in AA.VV., *Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados,* Vol. 1, 2019, Cizur Menor

BRACCIODIETA, *L'ordinamento delle società quotate*, Bari, 1992, 275.

BRIZZI, *Convocazione per posta elettronica ed assemblea in videoconferenza: la collegialità virtuale*, in *Dir. e Giur.,* 1-4, 2001, 323-341

BROSETA PONT E MARTINEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil*, vol. I, Madrid, 2019

BRUNO, *Il ruolo dell'assemblea di S.P.A. nella Corporate Governance*, Lavis, 2012

BRUNORI, *Tendances et continuité de l'activité commerciale européenne au Siglo de Oro : nouveaux apports à l'étude des contrats de société commerciale d'après des documents inédits de l'Archivos de Protocolos de Séville*, in (diretto da) MAGER, *Les fondements historiques du droit européen des affaires,* Toulouse, 2021, 45-81

BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in BRUTTI E SOMMA (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, 2018, Berlin, 49-79

BUELLINGEN, *Virtual Shareholder Meetings in the U.S,* in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance,* 10 ottobre 2019, in *Corpgova.Harvard.edu*

BUONOCORE E MINERVINI, *Questioni sul verbale assembleare analitico o sintetico*, in *Riv. Not.*, 1980, 1165

BUONOCORE, *Assemblee totalitarie e rappresentanza dei soci*, in *Riv. Not.,* 1976, 266;

BUONOCORE, *Legittimazione all'intervento, discussione e disciplina pattizia del funzionamento dell'assemblea della società per azioni; a proposito di una recente sentenza della Cassazione*, in *Contr. E impresa*, 1995, 1076,

BUONOCORE, *Principio di uguaglianza e diritto commerciale*, in *Giur. Comm*, 2008, I, 551

BURGARD, *Les assemblees en duplex*, in *Re. Soc.,* 1973

BUSANI E CORSICO, *Il "punto g)" del recesso (ovvero: quando c'è modifica dei "diritti di partecipazione" del socio di S.p.a.),* in *Società*, 8-9, 2019, 938

BUSANI, *Art. 2375*, in *Il nuovo diritto delle società,* I, (a cura di) MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 511

BUSANI, *Assemblee e Cda in audio-videoconferenza durante e dopo COVID-19*, in *Le Società*, 4, 2020, 399

BUSANI, *Commento all'art. 2375*, in *Il nuovo diritto delle società*, (a cura di) MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005

BUSANI*, Il diritto di porre domande prima dell'assemblea e l'obbligo della società di rispondere*, in *Società*, 2011, 4, 431-439

BUSANI, *Il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto*, in *Le società,* 3, 2011, 307

BUSANI, *Più partecipazione all'assemblea di società*, in *Soc.*, 2010, 401

BUSANI, *Una scelta a prova di codice civile*, in *Il Sole 24 Ore,* 1 maggio 1996

BUSI, *Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto dell'economia,* (diretto da) PICOZZA E GABRIELLI, Padova, 2008, 621

BUSI, *Il luogo di convocazione dell'assemblea,* Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio n. 98-2013/I*

BUSI, *Le modalità di pubblicazione o comunicazione dell'avviso di convocazione nelle S.p.a. non quotate*, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 15-2013/I,*

BUTTARO, *Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*, nota a sentenza Cass. 6 luglio 1953, n. 2137 c.c. *Foro It.*, 1954, 8, 1132

BUTTURINI, *Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali*, in *Contratto e Impresa*, 2008, 374; CALANDRA E BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali,* in *Giur. comm.*, 2005, I, 295

CABANAS TREJO, *Convocatoria y celebración de la junta general. Junta universal. Acta notarial*, in *Cuadernos de Derecho y Comercio* 2017, 67, 163-218

CAGNASSO, *Il recesso*, in AA.VV., *Le società per azioni*, in *Tratt. Dir. Comm.* diretto da COTTINO, IV, Padova, 2010, 961

CAIO E SOLDAVINI, *Digitalizzazione per un nuovo rinascimento italiano*, Milano, 2023

CALANDRA BUONAURA, *Gestione dell'impresa e competenze dell'assemblea nella società per azioni,* Milano, 1984

CALIFANO, *Il recesso nelle società di capitali*, Padova, 2010

CALVOSA, *L'intervento e il voto in assemblea dopo l'attuazione della Direttiva sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, 348

CAMARDI, *La via europea per l'intelligenza artificiale,* Milano, 2022

CAMBARERI, *È l'ora dell'atto notarile a distanza? Uno sguardo all'estero per vedere all'interno*, in *Federnotizie.it*

CAMPINS VARGAS, *El acta de la Junta: un comentario al art. 202 LSC*, in *AlmacéndeDerecho.es*

CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale vol. II: Diritto delle società*, a cura di CAMPOBASSO M., Torino, 2012

CAMPUS, *Sito internet e posta elettronica come strumenti di convocazione di assemblee societarie: l'alternativa tra sistemi call e sistemi push,* in *Dir. Inf.*, 2010, 1, 119

CANDIAN, *Il potere del socio di parlare in assemblea*, in *Temi,* 1962, 146

CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, (a cura di) FERRUCCI E FERRENTINO, 2015, I, Milano

CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie,* 1973, Roma

CARBONARA, *Procedimenti e patologie delle decisioni dei soci nella srl*, Milano, 2015

CARBONETTI, *Il regolamento di assemblea,* in *Riv. Soc.,* 2001,1, 158

CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaro,* in *Riv. not.*, 1951, p. 13 e ss.

CAROTA, *Il funzionamento dell'assemblea nella società per azioni,* Padova, 1999

CARRARO, *Sull'assenza del voto nella prospettiva dell'abuso*, in *Rivista delle società*, 2023, 1, 83

CASU, *Funzione notarile di verbalizzazione. Il verbale assembleare*, in *Il documento,* in *Tratt. Dir. Civ. del Consiglio Nazionale del Notariato,* (dir. da) PERLINGERI, Napoli, 2003, 218

CATERINA E GIANNELLI, *Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico*, in *AIC*, 2021

CAVALAGLIO, *Commento sub art. 2437 c.c.,* in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Milano, 2015, 1185;

CERVILLA GARZÓN, *Incidenza dell'utilizzo di Whatsapp nell'ambito dei rapporti di lavoro: dottrina e giurisprudenza In Spagna,* in *Dir. Rel. Ind.*., 2016, 4, 1212-1222.

CHIAPPETTA, *Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi,* in *Riv. soc.*, 2005, n. 2/3, 487

CIAN E TRABUCCHI, *Art 2379 c.c.*, in *Commentario breve al Codice Civile,* 13 ed., 2018, Vicenza

CIAN E TRABUCCHI, *Art. 2370 c.c.,* in *Commentario breve al Codice Civile*, XIII ed., 2018, Vicenza

CIAN, *Diritti degli azionisti ed efficienza organizzativa: l'esperienza italiana in una prospettiva europea*, in *Studium iuris*, 2015, 7/8

CIAN, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali,* in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 151

CIAN, *L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a.,* in *Rivista delle società*, 6, 2011, 1066

CIAN, *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari,* in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2016, 4, 793,

CIVERRA, *L'assemblea dei soci nelle società di capitali. Delibere e invalidità*, 2011, Milano

COLAVOLPE, *C.d.a. di s.r.l.: riunioni in tele/video conferenza*; in *Le società*, 1997, 6, 695, e in *Vita not.*, 1997, 1491

COLOMBO, *I libri sociali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, 7, Torino, 1994

COMANDINI, *Da Zero Alla Luna: Quando, come, perché la blockchain sta cambiando il mondo*, Palermo, 2021

COMOGLIO,*Le prove civili*, Torino, 2004

CONTE, *Le prove civili*, Milano, 2009

CONTE, *Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Contratto e impresa*, 2003, 645

CORVESE, *Note sparse sulle modifiche introdotte dalla "legge capitali" allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del Consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico,* in *Riv. Ianus Dir. E Fin.*, 29, 2024, 229-263.

COSTABILE, *Modalità di convocazione dell'assemblea condominiale. Commento alla normativa*, in *Immobili & proprietà*, 11, 62

COSTI, *Presentazione del convegno, in Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale,* (a cura di) ABRIANI E COSTI, Milano, 2023

COTTINO, *Diritto Commerciale, Le società*, Padova, 1999

COTTINO, *Diritto societario,* Padova, 2011

CURTO POLO, *La convocatoria de la junta general de sociedades capitalistas vía correo electrónico (comentario a la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de enero de 2015),* in *Revista de Derecho Mercantil*, 297, 2015, 537-553;

CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2023, 170.

D'ALESSANDRO*, La seconda direttiva e la parità di trattamento degli azionisti,* in *Riv. Soc.*, I, 1987, 1 e ss; PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio*, in COLOMBO E PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, III, Torino, 1993

D'ALESSANDRO, *Un nuovo ruolo per l'assemblea della società per azioni*; in *Associazione Disiano Preite*, *Verso un nuovo diritto societario*, a cura di OLIVIERI, PRESTI E VELLA, Bologna, 2002

D'ATTORE, *Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni,* Milano, 2007, 307- 314

DACCÒ, *Il recesso nelle S.p.a.*, in *Le nuove S.p.a.,* opera diretta da CAGNASSO E PANZANI, Bologna 2010, vol. 2, 1414

DALMARTELLO, *Le deliberazioni e il verbale di assemblea di società per azioni*, in *Riv. Soc.,* 1966, 723

DE CASTELLO, *La trascrizione del verbale sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,* in *Giur. Comm.,* 1991, II, 704

DE LUCA, *Art. 2366*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, a cura di CAMPOBASSO, CARIELLO, TOMBARI, I, Milano, 2016, 892

DE LUCA, *La nuova disciplina della gestione accentrata e della legittimazione degli azionisti (recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate*), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, I, 254

DE LUCA, *Titolarità vs. legittimazione: a proposito di record date, empty voting e 'proprietà nascosta' di azioni,* in *Orizz. Dir. Comm.*, 2010, 2, 312

DE VALLES, *Teoria della organizzazione dello Stato, II, Gli agenti,* Padova, 1936, 26

DEL POZO E CHULIÀ, *Internet y derecho de sociedades. Una primera aproximaciòn*, in *Revista der. Mercantil.*, 237, 2000

DELLA MORTE, *Big Data e protezione internazionale dei diritti umani*, Napoli, 2018

DEMURO, *Partecipazione virtuale alle riunioni collegiali di società*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 398

DENOZZA, *Intervento al Seminario "Il recepimento della Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti",* in *Giur. Comm.*, 2011, I, 977

DESANTIS, *Le nuove prospettive dell'internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica*, in *AIC*, 2022, 4, e LADU, *Contrastare l'astensionismo e favorire la partecipazione. Voto elettronico*, in *Media Laws,* 2023

DI CATALDO*, Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, III, Torino, 2006, 228

DI CATALDO, *La tutela dei soci nella s.p.a. dieci anni dopo la Riforma del diritto societario,* in *Riv. Dir. Soc.,* 2015, 270.

DI FABIO, *Il testamento. Tipologie, casistica e formule*, Milano, 2023, 149-173.

DI GIANDOMENICO, *Testamento a bordo di nave o di aereomobile: una rarità interessante*, in *Riv. Not.*, 1996, 357 e ss.

DI SABATO, *Diritto delle società,* Milano, 2003, 259

DI SABATO, *Manuale della società*, Torino, 1984 e 1993

DÍAZ MORENO E JUSTE MENCÍA, *Apuntes de urgencia sobre la ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital*, in *Revista de derecho de sociedades*, 39, 2012, 203

DÍAZ MORENO, *art. 173*, in RECALDE CASTELLS E JUSTE MENCÍA (coord), *La Junta general de las societades de capital.Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022, 234

DÍAZ MORENO, *Mayorías necesarias para introducir en los estatutos sociales la autorización para convocar juntas exclusivamente telemáticas*, in BLANCO SÁNCHEZ (coord), GUERRERO LEBRÓN (dir.) E ALVARADO HERRERA (dir), *El derecho mercantil y la pandemia: algunos problemas del pasado, la crisis coyuntural y las perspectivas futuras: libro homenaje a Agustín Madrid Parra*, A Coruña, 2023, 197-211

DIENER, *Il contratto in generale*, Milano, 2015

diretto da ABBADESSA E PORTALE, vol. II, Torino, 2006

DRAGANI E PENESTRINI, *Convocazione impropria e formazione del consenso nella società per azioni,* in *Riv. Soc.*, 2, 2018, 653

EISENBERG, *Access to the Corporate Proxy Machinery,* Harvard, 1970, 1490 – 1491

EKNATH, LONDERO E SIMONYAN, *Are virtual meetings for companies' shareholders and board members the new normal?,* in *WorldBanks.blogs.com*, del 26 luglio 2021

ELLIS, GOODACRE, MORTENSEN, OEPPEN E BRENNAN, *Application of human factors at hybrid meetings: facilitating productivity and inclusivity,* in *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,* 60, 6, 2022, 740-745

EREDE, *L'esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea di società con titoli quotati: alcune riflessioni in tema di legittimazione e titolarità in seguito all'introduzione di record date*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 2012, 1, 59-97

ESTELLER, *Iberdrola usará tecnología blockchain para certificar los votos de su junta*, in *elEconomista.es,*

ESTEVAN DE QUESEDA, *Participación en la junta general de la sociedad anónima por medios electrónicos: su utilización en las sociedades con un reducido número de socios*, in VAÑO VAÑO (coord), *Tecnológias de la Información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario: proyecto de investigación "Tecnologias de la información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario*, 2008, Cizur Menor , 87-111

FABIANO E GORGONI, *Disintermediazione e nuovi media: come cambia la comunicazione*, 2017, Roma, 77

FAUCEGLIA, *Recesso del socio ed "aggravio indiretto" dei diritti di voto*, in *Giur. comm.*, II, 4, 2015, 867

FAVRETTO, *La forma del licenziamento individuale, dal Telex a WhatsApp*, in *Arg. Dir. Lav.*,2018, 6, 1678-1693

FEÁS COSTILLA, *Notariado digital y derecho de socieadades*, in AA.VV., *Digitalizacion, intelligencia artificial y derecho mercantil,* 2024, Las Rozas (Madrid), 74-79 e 81

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E BAJO SANJUÁN, *La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad*, in, *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch ESIC*, 6, 2012, 130-143

FERRARA, *Il verbale di assemblea di società per azioni,* in *Scritti in onore di Calamandrei*, Padova, 1958, IV, 341 e ss e in *Riv. Soc.,* 1958, 1-49

FERRARI, *Convocazione dell'assemblea di s.r.l. a mezzo posta elettronica certificata - il commento,* in *Società*, 2016, 5, 556

FERRI E SODI, *La riunione assembleare a distanza*, *Studio CNN 41/2023/I*

FERRI, *La società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, t. III, Torino, 1987, 589

FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo,* ristampa, Milano, 1993

FERRO-LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a.*, Milano, 1973

FERRUCCI E FERRENTINO, *Società di Capitali, società cooperative e mutue assicuratrici*, Tomo I, Milano, 2012

FINOCCHIARO*, Intelligenza artificiale. Quali regole?,* Bologna, 2024

FINOCCHIARO, *La proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio,* in *Dir. Inf.,* 2022, 303

FIORIO*, sub art. 2366*, in *Il nuovo diritto societario*, *Commentario* diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, I, Bologna, 2004

FOIS, *Clausola di gradimento e organizzazione della società per azioni,* Milano, 1979

FORNASIERO, *Organizzazione e intuitus nelle società*, Padova, 1984, 24-25

FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea,* in *Riv. Soc.,* 1962, 54

FRÈ, *Società per azioni*, in *Commentario del codice civile*, (a cura di) SCIALOJA E BRANCA, Bologna-Roma, 1965, 264

FREEBURN E RAMSAY, *Virtual Shareholder Meetings in Australia*, in *International Company and Commercial Law Review,* 32, 2, 2021, 53-79

FRIGENI, *Spunti interpretativi dalla recente giurisprudenza in tema di recesso nelle società di capitali*, in *La riforma del diritto societario nella "giurisprudenza delle imprese". Atti convegno Milano 26 novembre 2015*, a cura di CERA, MONDINI, PRESTI, Milano, 2017, 189

FUENTES NAHARRO, *Convocatoria de junta, modificaciones estructurales, usufructo de participaciones y prelacion de fuentes*, in *Revista de Derecho Bancario y Bursatil*, 167, Julio - Septiembre 2022, 243-244

FURGIUELE, *La disciplina dell'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell'art. 7 della direttiva 36/2007/CE*, in *Riv. dir. comm.,* 2008, I, 1007

GAITA*, Il Parlamento silenzia i soci critici, assemblee degli azionisti a porte chiuse anche nel 2024. Consob contraria*, in *Ilfattoquotidiano.it,* 24 ottobre 2023

GALATERIA, *Gli organi collegiali amministrativi*, I, Milano, 1959

GALGANO E GENGHINI, *Il nuovo diritto societario - Tomo I: Le nuove società di capitali e cooperative*, 2006, Milano

GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1984

GALGANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, 1960, Padova

GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2008

GALGANO, *Repliche in tema di società personali, principio maggioritario e collegialità*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1964, I, 218

GÁLLEGO LANAU, *La aplicación de la tecnología de registro distribuido en la Junta General. Una primera aproximación*., in *Revista de derecho de sociedades*, 57, 2019, 215-249

GÁLLEGO LANAU, *La celebración de la junta íntegramente virtual: ¿debería extenderse más allá del estado de alarma?,* in *RDMV*, 26, 2020

GÁLLEGO LANAU, *La junta exclusivamente telematica en las sociedades da capital carradas*, 2022, Pamplona

GAMBINO, *Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare*, Milano, 1987, 23

GARCÍA DE ENTERRÍA*, Juntas telemáticas en las sociedades cotizadas*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2 (Extra), 2021, 367-381.

GARCÍA MANDALONIZ, *Estabilidad regulatoria para la junta exclusivamente telemática*, in AA. VV., *Implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas: Comentarios a la Ley 5/2021*, 2022, 217

GARCÍA MANDALONIZ, *La cuestión del activismo accionarial tras la regulación estable de la junta general exclusivamente telemática: del voto electrónico al voto robotizado,* in BLANCO SÁNCHEZ (coord), GUERRERO LEBRÓN (dir.) E ALVARADO HERRERA (dir), *El derecho mercantil y la pandemia: algunos problemas del pasado, la crisis coyuntural y las perspectivas futuras: libro homenaje a Agustín Madrid Parra*, A Coruña, 2023

GARCÍA MANDALONIZ, *Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada: un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible*, Madrid, 2020

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, *¿Juntas Generales Totalmente Telemáticas?,* in *Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada*, Marzo 2021, 10

GARCÍA VALDECASAS, *¿Hacia juntas generales totalmente telemáticas?,* in *Notarios y Registradores.com*, 10 de marzo 2021

GARCÍA-CRUCES *Artículo 173 Forma della convocatoria*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2475-2476

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Y SANCHO GARGALLO*, Comentario de la ley de sociedades de capital*, Valencia, 2021, 2565

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, *La convocatoria de la junta general de las sociedades de capital*, 2021, Valencia

GARCÍA-CRUCES, *Artículo 173 Forma de la convocatoria*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2484

GARGIULO, *I collegi amministrativi*, Napoli, 1962,

GASPARETTO E LOKTIONOV, *Does the Video Assistant Referee (VAR) mitigate referee bias on professional football?,* in *Plos One,* 2023

GATTI*, La rappresentanza del socio in assemblea*, Milano, 1975

GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 2017, Napoli, 504;

GENGHINI E SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Milano, 2022

GIALUZ E DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia,* Torino, 2022

GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959

GIATTANASIO, *Il problema della sinteticità od analiticità del verbale assembleare in una complessa vicenda di impugnazione di deliberazione sociale*, in *Giust. Civ.,* 1970, I, 1727

GIORDANO, *La forma di governo parlamentare e le sue diverse forme*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 3, 2021

GIULIANI, *Le verbalizzazioni assembleari: funzioni e forme notarili,* in *Riv. Not.,* 1949, 495

GIURATO E VASTA, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021,1, I, 179

GOLDSCHMIDT, *Storia Universale del diritto commerciale*, prima traduzione italiana (a cura di) POUCHAIN E SCIALOJA, Torino, 1913

GOMETZ E TAWA FOLARIN, *Voto elettronico presidiato e blockchain*, in *Ragion pratica*, 2, 2018

GRAZIANI, *Giurisprudenza onoraria in tema di società per azioni (Note Critiche),* in *Foro it.,* 1948, IV, 65

GRIPPO, *Deliberazione e collegialità nella società per azioni*, Milano, 1979

GRIPPO, *Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione,* in *Giur. Comm.,* 1989, II, 823

GRIPPO, *Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione,* in *Riv. Not*., 1982, 299

GRIPPO, *La delega di voto, ramo d'oro del potere. Profili di corporate governance,* in *Giur. it*., 2000, IV, 2428

GRIPPO-BOLOGNESI, *L'assemblea nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, III, Torino, 2011, 67

GUARINO, *Qualche riflessione sul diritto amministrativo e sui compiti dei giuristi,* in *Riv. Trim. dir. Pubbl.,* 1970, 986

GUERRERA*, Il verbale di assemblea,* in AA.VV. *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum G.F. Campobasso*,

GUERRIERI, *Assemblea di società per azioni* (voce), in *Enc. Dir. Annali*, IV, Milano, 2011, 117

GUIZZI, *Gli azionisti e l'assemblea nelle società quotate tra mito e realtà,* in *RDS,* 2011,1 ,7

IANNARELLI, *La commercialità dell'impresa nell'elaborazione del libro V del codice civile*, in *Rivista del diritto commerciale*, 2004, I, 257-299

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, *Derecho de blockchain y de la tecnología de registros distribuido*, Cizur Menor, 2018

ILLESCAS ORTIZ, *El ejercicio electrònico de los derechos del socio de la Sociedad Anònima*, in *Revista de derecho y tribunales,* 3, 2007, 11-40

INNOCENTI, *Informazione e dibattito nel procedimento assembleare delle s.p.a.,* in *Giur. Comm*., 2015, 2

IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni)*, in *IL CASO.it*

IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza, profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, IRRERA (a cura di), Torino, 2020, 62-80

JAEGER, DENOZZA E TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2023

JOOYOUNG KIM E JOONGI KIM, *Shareholder Activism in Korea: A Review of How PSPD Has Used Legal Measures to Strengthen Korean Corporate Governance*, in *Journal of Korean Law,* 1, 1, 2001, 56-57

JORQUERA GARCÍA, *Cláusula estatutaria para celebrar reuniones de socios por escrito y sin sesión*, in *Notarios y Registradores.com*, 27 de abril de 2019

JORQUERA GARCÍA, *Convocatoria de la junta general por medios electrónicos*, in *Notarios y Registradores.com*, 20 de abril de 2020

LA MARCA, *L'abuso di potere nelle deliberazioni assembleari,* Milano, 2004

LAGUADO GIRALDO, *La digitalización del derecho societario en Colombia,* in AA. VV., *Digitalizacion, intelligancia artificial y derecho mercantil,* Las Rozas (Madrid), 2024

LAMANDINI, *Prospettive europee in tema di assemblee virtuali e comunicazione con i soci*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 43

LANDOLFI, *Validità, invalidità ed efficacia delle delibere assembleari,* in *Società,* 9, 1992, 1178

LATHAM & WATKINS, *Corporate Governance: le novità e i temi da considerare per la stagione assembleare 2024,* in *Client Alert Commentary*, 28 febbraio 2024, n. 3226

LAURINI, *Articolo 2375, Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*, in *Commentario alla Riforma delle società, Assemblea*, (a cura di) MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI E NOTARI, Milano, 2008

LAURINI, *Verbale sintetico o analitico? Una questione ancora controversa …!,* in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1974, II, 280

LE CANNU E DONDERO, *Droit des sociétés*, Paris, 2019

LENER E TUCCI, *L'assemblea nelle società di capitali*, 2012, Torino

LENER, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. Dir. comm.*, 2004, I, 93

LEVI, *La commercializzazione del diritto privato: il senso dell'unificazione*, Milano, 1996

LÉVY, *Il virtuale - La rivoluzione digitale e l'umano*, Milano, 2023.

LÉVY, *Qu'est-ce que le virtuel?,* Paris, 1995

LIBERTINI, MIRONE E SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni*, Milano, 2016

LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. Dir. Soc.* 2008, 2

LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali,* in *Riv. Dir. Comm. e dir. Gen. Obbl.*, 2002, 7-10, 477

LIBONATI, *Diritto Commerciale, L'impresa e la società.* Milano, 2004

LIBONATI, *Il ruolo dell'assemblea nel rapporto tra azionisti e società quotate,* in *Rivista delle società,* 2001, 1, 86

LILLÀ MONTAGNANI, *Roboboard e Robocompanies*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, 167 e ss.;

LIZZI, *Antropologia del virtuale in Pierre Lévy*, in *Il pensare - Rivista di Filosofia*, I, 1, 2012, 50

LIZZI, *Ontologia del virtuale in Pierre Lévy,* in *La nottola di Minerva*, X, 1-3, 58

LOCCI, *Assemblee societarie 'a porte chiuse': quali indicazioni per il futuro?*, in *Supplemento Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 78

LOCCI, *Le comunicazioni via Internet ed in particolare il sistema della videoconferenza nell'ambito delle riunioni societarie;* in *Dir. e giur.,* 2001, 323

LOCKE E BIRD, *Perspectives on the current and imagined role of artificial intelligence and tecnology in corporate governance practice and regulation*, in *Australian Journal Of Corporate Law*, 2020, 4

LORUSSO, *Sequestro preventivo di una testata giornalistica on line - Un'innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line*, nota a sentenza Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Giur. It.*, 2015, 8-9, 2002

LUCIANO, *La riunione assemblare e il diritto d'intervento nella S.P.A. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società,* 2023, 2, 137

LUCIANO, *La riunione assembleare e il diritto d'intervento nella "legge capitali",* in Le società, 7/2024, 832

LUCIANO, *Riunione assembleare e diritto d'intervento. Collegialità e tecnologia nel diritto azionario*, Milano, 2022

LUCIANO, *Un'altra 'stagione' di riunioni virtuali, in attesa di una riforma organica del procedimento assembleare*, in *Il Societario*, 27 febbraio 2023

LUONI, *Convocazione dell'assemblea: la pec in alternativa alla raccomandata*, in *Giur. It.*, 2016, 3, 638

MACRÌ, *Il recesso del socio nelle spa e nelle srl,* in *Le società*, 2016

MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Milano, 2017

MAGLIULO E TASSINARI, *Il funzionamento dell'assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale*, Milano, 2008

MAGLIULO, *Art. 2366*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D'ALESSANDRO, II, I, Padova, 2010, 561

MAGLIULO, *La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari,* in *Notariato*, 3, 2020, 249-257

MAGLIULO, *Le nuove tecnologie informatiche e il rispetto del metodo collegiale,* in *Notariato,* 4, 2019, 380

MAGLIULO, *Informatica giuridica e diritto dell'informatica*, in *Notariato,* 2019, 4, 378

MAGLIULO, *Sub art. 2372,* in *Commentario Romano del nuovo diritto delle società,* (a cura di) D'ALESSANDRO, Roma, 3, 2010, 724.

MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Milano, 1974, 112-113

MALTONI, *Il verbale di assemblea*, in *Notariato*, 2003, 595

MANCUSO, *Liquidità e comparazione. Un breve viaggio tra diritto, antropologia e sociologia,* Pisa*,* 2018

MARASÀ, *Art. 2437*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società* diretto da D'ALESSANDRO, II, 2,

MARASÀ, *Commento agli artt. 2437 c.c.*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società,* a cura di F. D'ALESSANDRO, Vol II, 2, Padova 2010, 784;

MARASÀ, *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in *Trattato Colombo-Portale*, Torino, 1993, 46

MARCHETTI E NOTARI, *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza*, in *Riv. Soc.,* 2-3, 2020, 428

MARCHETTI, *I verbali di assemblea e la Consob*, in *Riv. Soc*., 1982, 1

MARCHETTI*, In tema di funzionamento dell'assemblea,* in *Riv. Soc.,* 2001, 124-125

MARTÍNEZ ALCALDE, *¿Podemos convocar y celebrar una Junta por 'WhatsApp'?,* in *NoticiasJuridicas.com*, 18 giugno 2020

MASSA FELSANI, *Il ruolo del presidente nell'assemblea della S.P.A.*, Milano, 2004

MASSARO, *Da Unicredit a Generali, perché le società continuano a fare le assemblee virtuali. Temendo un Covid che non c'è*, in *MilanoFinanza.it*,

MATERA, *Note in tema di blockchain e assemblee delle società quotate nell'età della disintermediazione*, in *Comparazione e Diritto Civile*, 2018. 3, 1-23

MERCURI, *Le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto e di partecipazione quali cause legittimanti il diritto di recesso*, in *Riv. Dir. Soc.,* 1, 2018, 90-101

MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Torino, 1998

MIRONE, *Il sistema tradizionale: l'assemblea*, in *Manuale di diritto commerciale* a cura di CIAN, Milano, 2023, 478

MIRONE, *Le decisioni dei soci nelle s.r.l.: profili procedimentali*, in ABBADESSA E PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007

MISEROCCHI, *La verbalizzazione nelle società per azioni,* 1969, Padova, 48

MONTALENTI E NOTARI (a cura di), *La nuova società quotata: tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance*, Milano, 2022

MONTALENTI, *La Direttiva azionisti e l'informazione preassembleare*, in *Giur. comm*., 2011, 685 ss.

MONTALENTI, *La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi*, in *Società*, 2003, 341

MONTI, *Per una storia del dritto commerciale contemporaneo*, Pisa, 2021

MORARA E VELLA, *L'assemblea senza soci snatura la cooperativa*, in *lavoce.info*, 7 giugno 2023, in *lavoce.it*

MORARA, *Svolgimento delle assemblee cooperative e distanziamento sociale, con specifico riferimento al rappresentante designato*, in *Società*, 2020, 546

MORONE, *La trasformazione digitale dell'attività notarile,* Milano, 2022

MOSCO, *Dove si forma la volontà sociale? Il ruolo dell'assemblea nelle società per azioni: considerazioni introduttive*; in *Associazione Disiano Preite*, *Verso un nuovo diritto societario*, a cura di OLIVIERI, PRESTI E VELLA, Bologna, 2002

MUCCIARELLI, *Sulla parità di trattamento nelle società quotate*, in *Riv. soc.,* 2004, 186

MULA E BRUNO, *I diritti preassembleari dei soci nel "Decreto Correttivo",* in *Giur. comm.*, 2013, I, 171

MUÑOZ PAREDES, A*sistencia y delegación de voto por medios de comunicación a distancia en las juntas generales de accionistas*, in *Revista de derecho bancario y bursátil,* 102, 2006, 115-116

MUÑOZ PAREDES, *Nuevas tecnologías en el funcionamiento de las juntas generales y de los consejos de administración*, Cizur Menor. 2005, 16

MUÑOZ PÉREZ, *Las DAOs y el reto de controlar al algoritmo*, Pamplona, 2023.

MURINO, Art. 2366, in *Codice Commentato delle S.P.A.,* diretto da FAUCEGLIA – SCHIANO DI PEPE, II, Torino, 2007, 379

MURINO, *Note in tema di iscrizione nel libro soci e di convocazione di assemblea di s.r.l.*, in *Riv. Dir. Impr.,* 2008, 109

NAPOLITANO, *Diritto di recesso del socio di società per azioni per modifiche dello statuto sociale riguardanti i diritti di voto o di partecipazione*, in *Foro Pad,* I, 4, 2013, 477-484,

NEGRI DELLA TORRE, *Distributed ledger techologies e dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in *La trasformazione digitale dell'attività notarile* (a cura di) MORONE, Milano 2022, 147

NESPRAL E HERGUETA, *Blockchian. El modelo descantralizado hacia la economia digital*, Madrid, 2021, 173

NESPRAL E HERGUETA, *Blockchian. El modelo descantralizado hacia la economia digital*, Madrid, 2021

NICOLAI, *Nuove modalità di intervento e voto in assemblea*, in *I diritti degli azionisti nelle società quotate* (a cura di) CIOCCA E MARASÀ, Torino, 2015, 156

NIETO CAROL, *Convocatoria de junta general a través de la web social*, in *Actualidad jurídica Aranzadi*, 836, 2012, 5

NILI E WISCHMEIER SHANER, *Virtual Annual Meetings: A Path Toward Shareholder Democracy and Stakeholder Engagement,* Boston, 2022

NOACK, *Die internetgestützte Hauptversammlung,* in: NOACK/SPINDLER (Hrsg), *Unternehmensrecht und Internet*, 2001, S. 13-36

NOACK, *Gesellschaftsrecht und Informationstechnik, Festschrift für Jean Nicolas Druey,* 2002, S. 869-884

NOACK, *Grenzüberschreitende Stimmrechtsausübung – ein Abenteuer im Binnenmarkt*, in: *Das Wertpapier* 2002, Heft 14, S. 68

NOACK, *Hauptersammlung und Stimmrecht nach 50 Jahren Aktiengesetz*, in AA. VV., *50 Jahre Aktiengesetz*, Berlin-Boston, 2016, 165

NOACK, *Hauptversammlung im Wandel. Die erste Seite, Betriebsberater* Nr. 18/2002

NOACK, *Hauptversammlung und Neue Medien, Betriebsberater - Zeitschrift für Recht und Wirtschaft,* 1998, 2533 – 2536;

NOACK, *Modern Communications Methods and Company Law*, in *European Business Law Review,* April 1998, 100-106

NOACK, *Neuerungen im Recht der Hauptversammlung durch das Transparenz- und Publizitätsgesetz und den Deutschen Corporate Governance Kodex,* DB 2002, S. 620 – 626

NOACK, *Online-Hauptversammlung: Stand der Dinge und wichtige Reformvorschläge*, NZG 2001, 1057

NOACK, *Zukunft der Hauptversammlung - Hauptversammlung der Zukunft,* in*:* ZETZSCHE *(Hrsg.), Die virtuelle Hauptversammlung*, 2002

NOBILI, *Convocazione all'estero dell'assemblea di società per azioni,* in *Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, II, 1959, 451

NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, in *La S.P.A. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica,* Vol. 1, (a cura di) VENTORUZZO, MARCHETTI, STRAMPELLI, Milano, 2024, 218

NOTARI, *L'assemblea e i processi decisionali dei soci nelle proposte di riforma delle società non quotate*, in *Riv. Soc.,* 2001, 139

NOTARI, *Quale futuro per le assemblee di società quotate*?, in ilSole24ore, 22 maggio 2022

NUZZO, *Abuso della minoranza e obblighi di buona fede nelle società di capitali*, Roma 1999, 228

NUZZO, *Il diritto dell'impresa e delle società nell'era digitale*, in *Trattato delle società*, (diretto da) DONATIVI, Milano, 1, 2022, 1078

NUZZO, *Impresa e società nell'era digitale (appunti)*, in *Banca, Borsa e tit. cr.*, 3; 2022, 417

ODETTO E ZANETTI, *Il recesso del socio. Aspetti civilistici e fiscali,* Milano, 2016,

OLIVIERI, *Assemblee a porte chiuse, ma Assonime raccomanda il collegamento video*, in *ilSole24ore.it,* 18 marzo 2020

OPPO, *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.,* 1974, I, 629

OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. Dic. Civ.,* 1966, I, 116

PACIELLO, *Art. 2437*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di NICCOLINI E STAGNO D'ALCONTRES, 11, Napoli, I, 2004, 1105

PACIELLO, *Democrazia societaria e voto extrassembleare*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1, 1999, 33

PACIELLO, *Il diritto di recesso nella s.p.a.: i primi rilievi*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2004, I, 427

PACIELLO, *Il verbale di assemblea redatto da notaio*, in *Riv. Not.* 1983, 1274

PADOA-SCHIOPPA, *La Legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria, in Saggio di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, 4, 137-157

PALAZZOLO, *La telematica nelle riunioni societarie*, in *Nuova g. civ. comm*., 2003, II, 281

PANISI, BUCKLEY E ARNER, *Blockchain and Public Companies: A Revolution in Share Ownership Transparency, Proxy-Voting and Corporate Governance?*, in *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2019, 2, 189

PASETTI, *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970

PASQUARIELLO, *Il diritto di porre domande prima dell'assemblea: un nuovo dialogo tra gli azionisti e la società. Analisi normativa e prospettive,* in *Riv. di diritto societario*, 2017, 87

PASQUARIELLO, *L'informazione preassembleare nelle società per azioni quotate in borsa*, Napoli, 2018, 80

PATERNOTTRE SUAREZ, *Las actas de las juntas de accionistas,* Madrid, 1994

PEDENZINI, *Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare*, in *Giur. Comm.,* 2006, I, 123

PEDERSOLI, *Le modifiche con effetti "attuali" e "potenziali" ai fini del diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. g. c.c.*, in *Giur. Comm*., 2019, 3, 540/I

PEINADO GRACIA E BEDNARZ, *Cuestionando las bondades de la «blockchain» en las juntas generales*, in *Revista de derecho de sociedades*, 61, 2021, 135-190

PEINADO GRACIA, *Las juntas generales en Blockchain. Un apunte de Gobierno Corporativo*, in AA. VV., *Quadernos de Derecho para ingenieros. Digitalización de sociedades*, 2021, 72-87

PELLEGRINO, *La nuova disciplina della rappresentanza dell'azionista nelle società quotate*, Milano, 2002

PERDENZINI, *sub art. 127*, in *Commentario breve al testo unico della finanza*, (diretto da) CALANDRA BUONAURA, Milano, 2020, 100

PÉREZ AGUIRRE PORRAS*, La identificación del socio en la junta virtual,* in *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos,* 250, 2021, 29

PÉREZ CARRILLO, *Simplificación en la organización y funcionamiento de los órganos sociales: junta general de socios y consejo de administración,* in HIERRO ANIBARRO (dir.), *Simplificar el Derecho de Sociedades,* Madrid, 2010, 379

PETTIROSSI, *"Assembleare" ed "extrassembleare" nella deliberazione di società per azioni,* Milano, 2019

PISCITELLO, *Art. 2437*, in *Le società per azioni* diretto da ABBADESSA, PORTALE, a cura di M. CAMPOBASSO, CARRIELLO, TOMBARI, II, Milano, 2016, 2502

PISCITELLO, *Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e modifica delle regole di partecipazione ai risultati*, in *Società*, 11, 2019, 1275

PISTONE, *Legittimo il licenziamento intimato mediante Whatsapp*, in *Labor*

PLAGEMANN*, Virtual General Assembly in the Metaverse?*, in *Taylorwessing*

POLIZZOTTO, *Dimissioni e nuovi mezzi di comunicazione: un caso tra passato e futuro,* in *Lav Giur.*, 2014, 11, 1019

PONDS, *Shareholder voting over the internet, a proposal for increasing shareholder participation in corporate governance*, in *Alabama Law review*, 1998, 49

PORFIRIO CARPIO, *Junta exclusivamente telemática y artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital: un "mal" articulo,* in AA. VV., *Digitalizacion, inteligencia artificial y derecho mercantil*, 2024, La Rosas (Madrid)

PORFIRIO CARPIO, *Las acciones sin voto en la Sociedad anónima,* Las Rozas (Madrid), 1991

PUPO, *Considerazioni sulla (mancata) sottoscrizione del verbale assembleare*, in *Giur. Comm.*, 2006, II, 731

PUPO, *Quorum assembleari e diritto d'intervento nella nuova società per azioni*, in *Riv. Soc.,* 4, 2005, 843

RAFFAELE, *Le assemblee virtuali nelle società quotate: istruzioni (al legislatore e non solo) per l'uso,* in *Riv. Dir. Banc.,* 1, 2023, 131

RECALDE CASTELLS – APILANEZ DE ONRAITA*, Reforma de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley sobre modificationes estrucurales de las sociedades mercantiles*, in *Diario La Ley*, 2012, 7853, 4-9

RECALDE CASTELLS, *Incidencia de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las juntas generales de las sociedades anónimas españolas,* in *InDret* 3, 2007 e in *Estudios de derecho de sociedades y derecho concursal: libro homenaje al profesor Rafael García Villaverde*, Vol. 2, 2007, 1078

RECALDE CASTELLS, *La Junta general de las societades de capital. Comentario de los articulos 159 a 208 LSC*, Pamplona, 2022

RESCIO, *Assemblea dei soci. Patti parasociali*, in AA. VV., *Diritto delle società – Manuale breve*, Milano

RESCIO, *Il sovrano in esilio, riflessioni e problemi in tema di assemblea e decisione dei soci*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di) *Studi sulla riforma del diritto societario* - Supplemento al fasc. 1/2004 di *Studi e materiali* - Milano, 2004, 354-371

RESCIO, *L'assemblea della public company e la su verbalizzazione*, in AA.VV.*, Assemblea degli azionisti e nuove regole del governo societario*, Padova, 1999

RESCIO, *Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico,* in *Giur. Comm*., 1990, I, 828

RESTA, *L'ambito territoriale di applicazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: note critiche*, in *Dir. Inf*., 2024, 6, 731

RESTAINO, *Art. 2375, in Riforma delle società, Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6*, (a cura di) SANDULLI E SANTORO, 2, I, Torino, 2003

RICCI, *L'efficacia probatoria della e-mail non sottoscritta*, in *RTDPC*, 2021, 2, 629-640

RICCIARDIELLO, *Riflessioni in tema di recesso del socio in caso di modifica dei diritti partecipativi a seguito di fusione bancaria*, in *Corriere Giur.,* 2020, 80

RIPERT, *Aspectos juridicos del Capitalismo Moderno,* (trad. spagnola di) BOSCH E CIA, Buenos Aiers, 1956

ROJO ÁLVAREZ-MANZANEDA, *Las páginas webs como instrumento de publicidad e información de las sociedades de capital*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 295, 2015, 253-328

ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*`, Milano, 1951

ROMEO, *Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza amministrativa*, Milano, 2012, 39 e ss.

RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali; prime osservazioni dopo la riforma,* in *Le Società*, 2003, 7, 923

ROSALES, *Convocatoria de Junta General de socios por e-mail*, in *NotarioFranciscoRosales.com*, 8 enero 2015

ROSSI, *Diritti di partecipazione degli azionsiti e collegialità nell'assemblea delle società quotate*, in *Orizz. Dir. Comm.*, 2014, 2, 1- 16

ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008

ROSSI, *Il voto extrassembleare nelle società di capitali*, Milano, 1997

ROTA, *L'intimazione del licenziamento nell'era digitale: dalla notificazione a mezzo raccomandata all'invio tramite WhatsApp.,* in *Labour & Law Issues*, 25–47

RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, 1976

SACCHI, *L'intervento e il voto nell'assemblea della S.P.A. Profili procedimentali*, Torino, 1990, 81-82;

SACCHI, *Voto in base alla data di registrazione e voto per delega dopo l'attuazione della Direttiva azionisti*, in *Giur. comm.*, 2012, I, 31

SACCO GINEVRI, *Intelligenza artificiale e corporate governance*, in *Il diritto nell'era digitale*, a cura di AA. VV., Milano, 2022, 430

SALA, *E-mail, pec, cpecpt, caratteristiche e differenze*, in *Immobili e proprietà*, 2009, 11, 717

SALAFIA, *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria,* in *Società,* 8, 2003, 1057

SALAFIA, *Le modifiche statutarie concernenti il diritto di voto (o di partecipazione)*, in *Società,* 8-9, 2014, 913

SANCHO GARGALLO, *Artículo 182. Asistencia telemática*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2586

SANCHO GARGALLO, *Artículo 203. Acta notarial*, in GARCÍA-CRUCES E SANCHO GARGALLO, *Comentario de la ley de sociedades de capital. Tomo III, La junta general. La administración de la sociedad*, Valencia, 2021, 2829-2830

SANDEI, *Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione,* 2016, Milano

SANDEI, *Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali: autonomia e vincoli,* in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale, (*a cura di) COSTI E ABRIANI, Milano, 157

SANDEI, *Organizzazione societaria e information technology. Semplificazione procedimentale e certezza dei rapporti giuridici*, Padova, 2010

SANTARELLI, *Mercanti e società fra mercanti*, Torino, 1992

SANZ PÉREZ, *Algunas cuestiones prácticas del acta notarial de Junta General*, in *El Notaio del siglo XXI*, 103, 2022

SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso d'informatica giuridica*, Torino, 2012

SARZANA DI S. IPPOLITO E NICOTRA, *Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute*, Milano, 2024

SCARPA, *Le decisioni dei soci nella S.r.l.,* Milano, 2013

SCHERMI, *Esito della votazione e calcolo della maggioranza nelle assemblee nelle s.p.a. e s.r.l.,* in *Giust. Civ.,* 1959, I, 2130

SCHIUMA E PETTIROSSI, *Assemblea, voto e diritti collegati al procedimento deliberativo*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, Tomo IV, Parte I, Cap. IV, Torino, 2022, 180

SCHIUMA, *Commento sub. Art. 135 undecies*, in *Società per azioni*, (diretto da) ABBADESSA E PORTALE, II, Milano, 2016, 4047

SCHIUMA, *L'assemblea in via esclusivamente telematica nel diritto ante e post emergenza Covid 19*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2020, 431

SCIALOJA, *Libro I, Le società commerciali*, in *Progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio*, COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE, (Presieduta da) VIVANTE, Milano, 1922, 269

SCIUTO E SPADA, *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale*, vol I, Torino, 2004, 67

SCORZA, *Osservazioni in tema di assemblea totalitaria*, in *Riv. Soc.,* 1967, 1189

SENA, *Il voto nella assemblea della società per azioni,* Milano, 1961

SERAFIN, *Il rappresentante designato delle società quotate: rapporto negoziale, ordinamento societario e rimedi, in Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2022, 853-854

SERPI, *Il ruolo del notaio nella verbalizzazione delle assemblee*, in *Giur. Comm.*, 1982, I, 777

SERRA, *Il procedimento assembleare*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da ABBADESSA E PORTALE, vol. II, Torino, 2006

SERRA, *L'assemblea: procedimento*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO E PORTALE, vol. III, Torino, 1994

SERRA, *Note in tema di "giusto procedimento" e sua operatività nelle società di persone*, in AA.VV., *Studi in onore di Gastone Cottino,* I, Padova, 1997, 265

SERRA, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Milano, 1980

SIMONETTI, *L'ordinamento del notariato*, Vicenza, 2021

SOLANS CHAMORRO E ARIZA ROSSY, *La digitalización de los órganos sociales de las sociedades anónimas y de las sociedades anónimas no cotizadas,* in ORTEGA BURGOS E ENCISO ALONSO-MUÑUMER (dir.*), Actualidad mercantil 2021*, Valencia, 748

SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974

SPINDLER HUTHER, *Das Internet als medium der Aktionarsbeteiligung in den USA*, in *RIW*, 2000, 329 -337

SPOLIDORO, *Le assemblee delle S.P.A. durante e dopo la pandemia*, in *Contratto e Impr.*, 2022, 3, 792

SPOLIDORO, *Le assemblee delle s.p.a. durante e dopo la pandemia,* in AA. VV., *Studi di diritto commerciale per Vincenzo di Cataldo*, vol. II, Torino, 2021, 881-889

SPOLIDORO, *Stakeholders' Interests, General Shareholders' Meetings, Digitalization, and More at the Roundtable concluding the International Conference of the Rivista delle società in Venice on November 10 and 11, 2023*, in *Rivista delle società,* 2023,4, 847-857

STAGNO D'ALCONTRES E DE LUCA, *Le società*, Milano, 2023

STAGNO D'ARCONTRES, *L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di S.p.a. La nuova disciplina*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, Torino, 2006, 174

STANDAERT, MUYLLE E BASU, *Business meetings in a postpandemic world: When and how to meet virtually,* in *Business Horizons* 65, 2022, 267-275

STELLA RICHTER JR, *Ancora in tema di recesso e di «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione»*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 2018, 149

STELLA RICHTER JR, *Parere sul "punto g" dell'art. 2437 cod. civ. (e su altre questioni meno misteriose),* in *Riv. not.,* 2, 2017, 383

STELLA RICHTER JR., *Variazioni e puntualizzazioni in tema di recesso dell'azionista*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2020, II, 117

STELLA RICHTER, in STELLA RICHTER E PONTECORVI, *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, Napoli, 2022

STELLA RICHTER, *Modificazione delle previsioni statutarie riguardanti i diritti di voto o di partecipazione,* in *Il recesso. Sezione I - Il recesso nelle società per azioni*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, 2022, Milano, 1129-1136

STELLA RICHTER, *Sub Art. 2370,* in *Le società per azioni, Commentario* (diretto da) ABBADESSA E PORTALE, Milano, 2016, 941

STELLA RITCHER, *La collegialità nelle società di capitali al tempo della pandemia*, in *Giustiziacivile.com*, 5, 2020

SULLIVAN & CROMWELL LLP, *Germany Introduces Online-Only Shareholders' Meetings in Response to COVID-19,* in *Sullcrom.com,* March 25, 2020

TANENBAUM E WETHERALL, *Computer Networks*, s.l., 2011

TAPIA HERMIDA, Alberto J. *Gobierno corporativo y supervivencia empresarial en época del COVID-19*, 53 in *Revista ibero-latinoamericana de seguros,* 2020-12, 317-336

TAPIA HERMIDA, *Gobierno corporativo de sociedades cotizadas en tiempos de coronavirus. Las medidas extraordinarias de funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas adoptadas ante la pandemia del COVID 19*, in *Revista de Derecho de Sociedades*, 59, 2020, 21- 44

TEICHMANN E WICKE, *Zukunftsmodell „Hybride Hauptversammlung",* in *ZGR,* 2021, 190

TOMBARI, *Intelligenza artificiale e corporate governance nella società quotata*, in *Riv. Dir. Soc*., 2021, 1434

TONDO, *Verbalizzazioni notarili in materia di assemblee societarie,* in *Riv. Not.,* 1987, 457

TORRENTE E SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2023

TRENTIN*, La responsabilità collegiale*, Milano 1910

TRIMARCHI, *Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni,* Milano, 1958

TRUCCO, *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata,* in *Dir. Inf.,* 2011, 1, 47

TUCCI, *L'esercizio del voto*, in (diretto da) BESSONE, *Trattato Bessone,* Torino, 2000

TURELLI, *Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie*, in *Riv. Soc*., 2004, 1

UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974

VALENTINI, *La collegialità nella teoria dell'organizzazione*, Milano, 1968

VALORI, *Ontologia del virtuale, intelligenza collettiva e repubblica delle menti in Pierre Lévy*, in *Il Pensare – Rivista di Filosofia* II, 2, 2013, 97

VAN DER ELST E LAFARRE, *Blockchain and smart contracting for the shareholder community*, in *European Business Organization Law Review*, 2019, 30, 130

VAÑO VAÑO*, Ejercicio del derecho al voto y de representación por medios de comunicación a distancia, in* VAÑO VAÑO (coord), *Tecnológias de la Información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario: proyecto de investigación "Tecnologias de la información y de la Comunicación (TICs) en el Derecho Societario*, 2008, Cizur Mnor, 13-85

VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,* Padova, 1948,

VEGA VEGA, *Derecho Mercantil Electrónico*, Zaragoza, 2015

VELLA, *L'impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione*, in *Giur. Comm*, 6, 2013

VENDITTI, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, 1955.

VENEGONI, *Le modifiche statutarie meritevoli del diritto di recesso ai sensi della "Lettera G" dell'art. 2437, comma 1, c.c.*, in *Società`*, 2019, 11

VENTORUZZO, *Ancora su modifiche dei diritti di voto e partecipazione dei soci e diritto di recesso*, in *Giur. comm.*, 1, 2017, 177

VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni del socio in caso di recesso*, in *Riv. Soc.*, 2005, 326

VENTORUZZO, *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle S.p.a.*, in *Giur. comm.,* 5, II, 2015, 1055

VENTORUZZO, *Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali*, Milano, 2012

VERDE, *Sulla rilevanza della discussione nelle assemblee di società per azioni,* in *Foro it,* 1961, I, 1907

VERMEULEN, FENWICK, MCCAHERY, *The End of «Corporate» Governance: Hello «Platform» Governance*, in *European Business Organization Law Review*, 2019, 20, 171

VIDARI, *Diritto commerciale*, vol. II, Milano, 1894,

VISENTINI, *Principi di diritto commerciale*, Padova, 2006

VIVANTE, *La riforma della legislazione commerciale*, in *MDT*, 1923, 6, 161-162

VIVANTE, *Le assemblee senza convocazione*, in *Rivista dir. Comm.*, 1931, 1, 186

VON SAVIGNY, *On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, London, 1831

VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, 1, 1840, Berlin, trad. italiana a cura di SCIALOJA, *Sistema del diritto romano attuale*, Torino, 1886

WITTMER, *The choice between business travel and video conferencing after COVID-19 – Insights from a choice experiment among frequent travelers*, in *Tourism Management,* 96, 2023

WYMEERSCH, *Gesellschaftsrechtim Wandel: Ursachen und Entwicklungsliniem*, in *ZGR*, 2001

ZAGRA, *Convocazione di assemblea per posta elettronica e svolgimento in videoconferenza*; in *Vita not*., 2001, 883

ZANARONE, *L'invalidità delle delibere assembleari*, in *Tratt. delle società per azioni* (diretto da) COLOMBO E PORTALE, 3, II, Torino 1995, 244-247

ZANELLI, *Gli atti e i verbali societari. Controlli e massime notarili,* in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da) GALGANO, v. XXXIX, Padova, 2006

ZENO ZENCOVICH, *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Dir. inf. e informatica*, 1, 2003, 90; in tal senso successivamente anche CORASANITI, *Diritto nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale*, Milano, 2006

ZETZSCHE, ANKER-SØRENSEN, CONSIGLIO E YEBOAH-SMITH, *Covid-19-crisis and company law - Towards virtual shareholder meetings*, in *University of Luxembourg Faculty of Law, Economics & Finance WPS 2020-007, SSRN Electronic Journal*, 19

# GIURISPRUDENZA CITATA

App. Bologna, Sez. I, 02 luglio 2015, in *De Jure*

App. Brescia, 02 luglio 2014, in *Giur. comm.*, II, 5, 2015, 1053 e in *Riv. Dott. Comm.,* 2015, 244

App. Roma, 26 ottobre 2020, n. 2110, consultabile su *One Legale*

Cass. 11 aprile 1980 n. 2319, in *Not. Giur, Lav*, 1980, 892

Cass. 14 maggio 2018, n. 11606, consultabile su *One Legale*

Cass. 27 ottobre 2021, n. 30186, consultabile su *One Legale*

Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 2017, n. 13875, in *Giur. It.*, 2018, 652; in *Banca Borsa*, 2018, II, 143, in *Società*`, 2018, 13 in *Notariato*, 2017, 445; in *Riv. Dir. Comm.*, 2018, 149

Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13845, in *Società*, 8-9, 2019, 936,

Cass. pen., sez. 18 novembre 2016 n. 23469 in Dir. Inf., 4-5, 2016, 706

Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in Dir. Pen. e Processo, 2016, 2, 201 e in *Giur. It.*, 2015, 8-9, 2002

Cass. Torino 17 marzo 1916, in *Il Foro Italiano*, Vol. 41, I, 1916, 799

Cass., 10 luglio 1975, n. 2719, in *Riv. Not.*, 1975, II, 1278

Corte d'Appello di Firenze, 14 gennaio 1965, *Banca popolare Montepulciano contro Morellini*, in *Foro It.,* 1965, I, 317

Corte d'Appello di Genova, 14 maggio 1886 in *Il Foro Italiano,* Vol. 11, *Parte prima: Giurisprudenza civile e commerciale* 1886, 622-624

Corte d'Appello di Genova, 6 marzo 1952, *Manari contro Soc. coop. Garibaldi,* in *Temi gen.,* 1952, 253

Trib Milano, 22 settembre 1977, *Procchio e altri contro Soc. B.C.I.*, in *Riv. Not.,* 1978, 1392

Trib. Roma Sez. spec. in materia di imprese, 31 luglio 2015, in *Società*, 2016, 5, 556

Trib. Bari Sez. IV, 02 luglio 2010, in *One Legale*

Trib. Catania, 27 giugno 2017, in *Labor*,

Trib. Catania, 30 settembre 1993, in *Vita Not.*, 1994, 833

Trib. di Sassari, 19 maggio 2000, in *Società*, 2001, 2, 209; 451

Trib. Forlì 13 dicembre 2000, in *Giur. comm.*, 2002, II, 398

Trib. Genova, 11 luglio 1987, *Patronato pic. azionisti ind. zuccheri c. Società Silos Genova*, in *Riv. Not.,* 1988

Trib. Lecce, 21 marzo 1992, in *Giur. comm.*, 1993, II, 126

Trib. Milano 11 aprile 1988, in Società, 1988, 630

Trib. Milano 9 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 967

Trib. Milano, 17 giugno 1974*, Blaser contro Soc. Varta*, in Giur. It., 1975, I, 2, 4,

Trib. Milano, 18 ottobre 2016, n. 11402, consultabile su *One Legale*

Trib. Milano, 27 aprile 1978, *Procchio e altro contro Soc. Banca Comm. It.,* in *Giur. Comm.*, 1978, II, 692

Trib. Milano, 9 agosto 1954, *Accademia Naz. Lincei contro Soc. F.lli Feltrinelli e altri,* in *Foro pad.,* 1955, I, 222

Trib. Milano, Sez. Imprese, 31 luglio 2015, in *Giur. Comm.*, 2017, II, 169e in *Giur. it.*, 2015, 11, 2398

Trib. Napoli 7 gennaio 1999, in Società, 1999, 839.

Trib. Roma 21 gennaio 2013, in *Foro pad.,* 2013, I, 469

Trib. Roma 24 febbraio 1997, in *Le società*, 1997, 6, 695

Trib. Roma 29 aprile 2014, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*

Trib. Roma 30 aprile 2014, in *Leggidialia.it*

Trib. Roma, 21 gennaio 2013, in *Foro pad.*, I, 2013, 469;

Trib. Roma, 30 settembre 1983, in *Giur. Comm.,* 1985, II, 268

Trib. Sassari 19 maggio 2000, in *Le Società*, 2001, 209 e in *Riv. giur. Sarda*, 2003, 709,

Trib. Udine 19 dicembre 1997, in *Dir. fall.*, 1998, II, 955,

Trib. Venezia, Sez. impresa, 26 febbraio 2021, n. 360 in *Giur. It.*, 2145

*Tribunal Supremo*, STS 709/2002, del 5 febbraio 2002, in app.vlex.com

*Tribunal Supremo*, STS 5-I-2007, del 5 gennaio 2007, in app.vlex.com

*Tribunal Supremo*, STS 663/2020 del 10 dicembre 2020 in app.vlex.com

# DOCUMENTI CITATI

ASSOGESTIONI, *Interventi a sostegno della competitività dei capitali. Audizione presso il Senato della Repubblica, 6° Commissione* (Finanze e Tesoro), Roma 7 giugno 2023

ASSONIME, *Approfondimento n 2 del 2023, La proroga del regime emergenziale e le assemblee delle società quotate*,

ASSONIME, *Circolare 40/2013*

ASSONIME, *Circolare 6/2024*

ASSONIME, *Circolare* 68/2005

ASSONIME, *Circolare n.14/2011*

ASSONIME, *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee*

ASSONIME, *Q&A sulle assemblee "a porte chiuse"*

ASSONIME, *Studio Assonime n.2/2022, La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive*, in *Rivista del Notariato*, 1, 2022, 119.

CENSIS, *Diciottesimo Rapporto sulla comunicazione. I media delle crisi*, Milano, 2022

COMITATO BLOCKCHAIN PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *L'applicazione della blockchain alle assemblee di società. Position paper*, Febbraio 2022

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.N.2

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B.8

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B.9

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B.10

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B.16

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B.17

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.B. 39

COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, *Massima* H.N.4

COMMISSIONE EUROPEA, *Study on the relevance and impact of srtificial intelligence for company law and corporate governance,* 2021

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, *Massima 82/2022*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima I*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO *Massima* 11

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n.45*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 187*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 188*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 198*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 200*

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 206*

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, *Massima* 2

CONSOB, *Audizione del 20 giugno 2023 presso il Senato della Repubblica*,

CONSOB, *Comunicazione 3/2020* del 10 aprile 2020

CONSOB, *Documento di Consultazione. Recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, 5 agosto 2010*, 6

CONSOB, *Rapporto annuale in materia di corporate governance 2020*

CONSOB, *Rapporto annuale in materia di corporate governance 2021*

CONSOB, *Rapporto annuale in materia di corporate governance 2022*

CONSOB, *Rapporto annuale in materia di corporate governance 2023*

CONSOB, *Rapporto annuale in materia di corporate governance 2024*

ENRIQUES, *Audizione dinanzi alle Commissioni Giustizia e Finanze riunite in tema di riforma del diritto societario, Camera dei Deputati, 27 novembre 2002*, 14,

*Number of mobile phone messaging app users worldwide from 2022 to 2030 (in billions)*, in *Statista*

*Relazione* alla *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, § 5. Dell'assemblea, 12*

*Resolución de 13 de enero de 2015* pubblicata nel BOE n. 43, 19 febbraio 2015, 13689-13693

*Resolución de 16 de abril de 2005* DGRN, pubblicata nel BOE n. 132, de 3 de junio de 2005, 18761-18763

*Resolución* de 16 de julio de 1994 RDGRN, pubblicata nel BOE n. 180, de 29 de julio de 1994, 24533-24523,

*Resolución de 19 de julio de 2019*, pubblicata nel BOE n. 188 de 7 de agosto de 2019, 86347 a 86351,

*Resolución* de 19 de noviembre de 2020 DGSJFP, pubblicata nel BOE n. 319, de 7 de diciembre de 2020, 111816 – 111825

*Resolución* de 19 de noviembre de 2020 DGSJFP, pubblicata nel BOE n. 319, de 7 de diciembre de 2020, 111816 - 111825,

*Resolución de 20 de junio de 2022* pubblicata nel BOE n. 178, de 26 de julio de 2022, 106973-106981

*Resolución de 23 de enero de 2011,* pubblicata sul BOE n. 101, de 28 de abril de 2011*,* 43185-43192

*Resolución de 28 de octubre de 2014* pubblicata nel BOE n. 285, de 25 de noviembre de 2014, 96398-96401

*Resolución de 4 de junio de 2011* pubblicato nel BOE n. 156, de 1 de julio de 2011, 70095-70102,

*Resolución* de 7 de abril de 2011 RDGRN, pubblicata nel BOE n. 125, de 26 de mayo de 2011, 52407-52410

*Resolución* de 8 de enero de 2018 pubblicata nel BOE n. 23, de 26 de enero de 2018, 10119-10127

*Risposte prima dell'assemblea* del 10 maggio 2023 della società Eni S.P.A.,

*Risposte prima dell'assemblea* del 15 Aprile 2021 della società Unicredit S.P.A.,

*Risposte prima dell'assemblea* del 24 aprile 2024 della società Generali S.P.A.

SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier XIX Interventi a sostegno della competitività dei capitali,* 23 febbraio 2024*,* A.S. n. 674-B

SNAG, SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI nel comunicato *Primi sei mesi in calo dell'8,6% per le vendite di quotidiani*, pubblicato in data 8 novembre 2023